

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA
DEL CONSIGLIO NELLA SECONDA LEGISLATURA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA
DEL CONSIGLIO NELLA SECONDA LEGISLATURA

3 luglio 1953 - 13 giugno 1957

A CURA DELLA DIREZIONE DI SEGRETERIA
UFFICIO STUDI LEGISLATIVI

DALLA SEGRETERIA GENERALE

PREFAZIONE

Sfogliare un volume uscito fresco dalla tipografia costituisce — per chi, appena un po', ami la carta stampata — una soddisfazione quasi sensibile, non inferiore, forse, a quella di chi quel volume licenzia alle stampe. Le pagine che si fanno rapidamente scorrere tra le dita sembrano svelare il loro contenuto. Si vorrebbe, in assurda pretesa, poter rapidamente assimilare le parole, i concetti, i fatti.

Tutto ciò — è ovvio — può presentare aspetti particolarmente seducenti alla fantasia di un vasto pubblico, ove si tratti di opere di carattere narrativo, purchè siano, naturalmente, ben scritte. Si può affermare tuttavia che anche una pubblicazione, destinata per la specialità del suo contenuto ad una cerchia necessariamente ristretta di lettori, per quei pochi lettori — comunque più dei venticinque di manzoniana memoria... — costituisce, appunto per la sua specialità, argomento di particolare interesse ed attenzione.

E' in questa fiducia che, ottemperando al preciso incarico dell'Onorevole Presidente del Consiglio regionale dottor Efisio Corrias, il presente lavoro, secondo i criteri dettati dal direttore di Segreteria dottor Antonio Garau, è stato accuratamente elaborato e rapidamente condotto a termine a cura dei funzionari dell'Ufficio studi legislativi con a capo il dottor Franco Masala.

Il volume che ho l'onore di presentare raccoglie in ordine sistematico gli atti relativi all'attività legislativa del Consiglio regionale sardo

e la documentazione di maggior rilievo riferentesi alle altre attività consiliari, durante la seconda legislatura regionale (1953-57).

E' un vasto repertorio. E' — per così dire — il registro su cui è stato diligentemente annotato il cammino percorso dall'Assemblea e dagli Uffici, giorno per giorno in quattro anni di lavoro. E' un bilancio sui generis, che testimonia di quanto in quel periodo si è fatto e di quanto si era cominciato a fare.

L'opera comprende tre parti ed una appendice.

Le prime due parti hanno per oggetto l'attività legislativa.

Più precisamente *la prima parte* contiene i *progetti di legge regionale*, e cioè i *disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale*, e *le proposte* presentate da parte di singoli consiglieri, secondo quanto è previsto nell'art. 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

I progetti di legge regionale assommano ad oltre duecento e sono disposti secondo l'ordine in cui sono stati presentati. Di ciascuno sono riportate brevemente le fasi dell'*iter* procedurale; se ne dà quindi una sobria, ma precisa e compiuta sintesi, mettendone in rilievo i principi ispiratori, gli scopi, il contenuto dispositivo, per terminare con l'indicazione dell'esito raggiunto, prima o dopo la loro trattazione in assemblea.

Figurano, inoltre, in elenco a parte, le leggi approvate.

La seconda parte contiene *le proposte di legge nazionale*, quelle cioè che vengono presentate dal Consiglio regionale alle Camere in applicazione del disposto dell'art. 51, primo comma, del citato Statuto speciale, e dell'art. 4, alinea a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Anche tali proposte sono riassunte e descritte analogamente ai progetti di legge regionale.

Tanto nella prima come nella seconda parte gli atti descritti sono altresì raggruppati in vari modi a seconda dell'esito raggiunto in questa od in quella fase procedurale, fino cioè alla loro trasformazione in leg-

ge per quelli che sono stati approvati, ovvero soltanto fino ad un punto intermedio dell'*iter* per quelli che, per un motivo o per un altro non sono pervenuti ad una conclusione positiva.

La terza parte riguarda i documenti presentati al Consiglio, diversi dai progetti di legge, anche se talora abbiano lo scopo, direttamente o indirettamente dichiarato, di provocare a scadenza più o meno breve provvedimenti di carattere legislativo, come *i piani particolari, le relazioni di commissioni speciali, le mozioni, gli ordini del giorno*; o di altra natura, come *le relazioni della Giunta permanente delle elezioni*.

Nella terza parte è pure compreso un *riepilogo numerico* che presenta statisticamente l'attività esplicata dal Consiglio nell'esercizio delle funzioni legislative (leggi) e nell'esercizio delle funzioni ispettive ed interlocutorie (mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno).

L'appendice, che chiude il volume, riporta, infine, i nomi dei componenti l'Ufficio di Presidenza e l'intero Consiglio, con le variazioni verificatesi durante la legislatura.

Un giudizio politico sull'operato dell'Assemblea legislativa sarda non può essere dato che da uomini politici.

E nemmeno sarebbe possibile, nè sembrerebbe utile, riassumere qui, od anche soltanto accennare agli argomenti e problemi di maggior rilievo trattati dal Consiglio. Un attento compulsatore rintraccerà facilmente da solo quello che di più lo interessa.

La chiara partizione delle materie, la nitidezza dei caratteri e la perizia dello stampatore agevoleranno non poco la ricerca. Lo studioso potrà, d'altronde, molto opportunamente suggerire come colmare le lacune ed apportare miglioramenti nelle edizioni che ci auguriamo vedano la luce per ciascuna delle prossime legislature.

Si può in questa sede esprimere soltanto la fiducia che la presente raccolta sia utile non tanto a chi voglia riandare a quanto è stato fatto, bensì a coloro che si propongano di studiare ed apprestare gli strumenti per la realizzazione di quanto resta da fare, evitando o superan-

do gli ostacoli già presentatisi per alcune iniziative che — senza colpa di alcuno — non siano giunte a buon termine; riesumando quelle che, con eventuali modifiche, meritino di non essere dimenticate; completando ed integrando con nuove iniziative quei provvedimenti legislativi che, pur essendo da tempo utilmente operanti, non risultino adeguati alle nuove esigenze; avendo di mira sempre — in una parola — e contemperando l'interesse della *res pubblica* regionale con quello del singolo cittadino.

Cagliari, 23 ottobre 1958.

Dott. CESARE SALOTTO
Segretario Generale del Consiglio regionale

PROGETTI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE



**1 — ANTICIPAZIONI ALLA SOCIETA' MINERARIA CARBONIFERA
SARDA, RIMBORSABILI DALLO STATO.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Crespellani il 28 luglio 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 luglio 1953.

L. R. 28 luglio 1953, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 19 del 30 luglio 1953.

Il disegno di legge — del quale il proponente ha sottolineato l'assoluta eccezionalità — è stato presentato allo scopo di autorizzare l'Amministrazione regionale a corrispondere, per conto dello Stato, anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere, in attesa che venga emanata dal Parlamento la legge relativa allo stanziamento dei fondi necessari a provocare l'intervento della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in esecuzione del trattato istitutivo e dell'annessa convenzione ratificata con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna modifica dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

2 — SISTEMAZIONE, RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI.

Presentata dal Consigliere regionale Casu il 5 agosto 1953.

Ritirata dal proponente, con nota motivata, in data 17 maggio 1955.

La proposta di legge tende al duplice scopo di arrecare un beneficio diretto all'agricoltura, migliorando le strade, e di creare una valvola di sicurezza contro la disoccupazione stagionale mediante la distribuzione dei relativi lavori in un periodo congruo di anni. Il progetto si informa ad un concetto fondamentale ed anche innovatore rispetto alla legislazione vigente in materia, poichè considera le strade comunali e vicinali sotto il profilo della loro importanza ai fini della trasformazione agraria della zona.

In vista di ciò la proposta di legge prevede il raggruppamento in un'unica denominazione delle strade rurali, in quanto, pur avendo esse diverse caratteristiche, identico è lo scopo che si vuole conseguire con gli interventi previsti: raggiungere, cioè, mediante una generale sistemazione o ricostruzione, un più agevole collegamento delle campagne ai centri abitati.

E' da notare, tuttavia, che nella proposta di legge in esame è tenuta distinta la parte riguardante le strade rurali soggette a servitù di pubblico transito che, usate per l'accesso ai fondi, sono di preminente interesse dei privati, da quella concernente le strade classificate comunali a termine degli articoli 16 e 17 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Per queste ultime il proponente ritiene opportuno seguire un diverso criterio nelle forme di intervento, pur lasciando immutata la mi-

sura del concorso finanziario nella spesa per l'esecuzione dei lavori in questione.

In relazione all'attività della Cassa per il Mezzogiorno, nella proposta di legge è prevista l'esecuzione di un piano decennale studiato dagli organi tecnici, nel quale sono elencate le strade o i tronchi di esse da trasformare in ogni centro, in base all'importanza dal punto di vista agrario; ed infine sono fissati anche i criteri costruttivi da seguire.

La proposta di legge prevede inoltre che alla realizzazione delle opere in questione provvedano appositi Consorzi costituiti tra gli utenti delle strade ed il Comune od i Comuni nel cui territorio si estendono le strade stesse.

A favore dei suddetti Consorzi, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione o ricostruzione, la proposta di legge prevede il concorso dell'Amministrazione regionale fino ad un massimo del 70% della spesa, istituendo nel bilancio apposito capitolo il cui relativo stanziamento viene stabilito in 200 milioni.

La proposta è stata ritirata dal proponente in quanto sulla stessa materia si era già pronunciato il Consiglio regionale approvando la legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22. (v. D. L. n. 46).

3 — INCREMENTO DEL CREDITO AGRARIO IN SARDEGNA.

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 5 agosto 1953.

Fusa con la P. L. n. 4 e col D. L. n. 20.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 marzo 1956.

L. R. 15 marzo 1956, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956.

La proposta di legge prevede la costituzione presso lo Istituto di credito agrario per la Sardegna di un fondo di rotazione diretto a favorire il credito agrario di esercizio e di miglioramento. Del fondo predetto verrebbe a beneficiare un notevole numero di agricoltori che si trovano nell'impossibilità di avvalersi delle diverse provvidenze, previste anche da leggi regionali, a causa della mancanza dei capitali occorrenti per sopperire alle quote di spesa di loro spettanza; la qual cosa rende inoperanti tali provvidenze proprio nei riguardi dei più bisognosi di aiuto.

La consistenza del fondo di rotazione è prevista in lire 1200 milioni e la sua durata in 25 anni. Il tasso praticato è quello ufficiale di sconto, ad eccezione delle somme impiegate a norma dell'art. 4, dove è prevista, per i mutui concessi sul fondo di 200 milioni stanziato dallo Stato, la riduzione dell'interesse dal 4,5 al 3% e dove viene stabilito, in relazione alle provvidenze contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 949, che i mutui relativi alla costruzione di opere di irrigazione vengano ammortizzati in 14 anziché in 6 anni e quelli per edifici rurali in 20 anziché in 12 anni.

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni competenti unitamente alla proposta di legge n. 4, e, successivamente, insieme al disegno di legge n. 20.

4 — INCREMENTO DEL CREDITO AGRARIO IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Medda-Cadeddu-Casu-Fancello-Pasolini-Sassu-Serra l'8 agosto 1953.

Fusa con la P. L. n. 3 e col D. L. n. 20.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 marzo 1956.

L. R. 15 marzo 1956, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956.

La presente proposta di legge è sostanzialmente identica alla proposta di legge n. 3. Unica differenza è quella contenuta nell'art. 5, dove viene stabilito che, sui mutui di miglioramento di importo non superiore a lire 3 milioni contratti da coltivatori diretti, è concessa a carico della Regione una garanzia sussidiaria del 25% dell'importo.

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni competenti unitamente alla proposta di legge n. 3, e, successivamente, insieme al disegno di legge n. 20.

5 — COSTITUZIONE DELL'ENTE SARDO PER LE CASE AI LAVORATORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Colia-Asquer-Fiori-Sanna-Zucca il 22 agosto 1953.

Abbinata alle PP. LL. n. 36 e 37.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge risponde ad una delle esigenze più sentite dalle popolazioni dei centri urbani a causa dell'estrema penuria degli alloggi, e si propone, per conseguenza, di dar l'avvio ad una vasta politica edilizia, in considerazione soprattutto dell'aumento naturale della popolazione e della sempre crescente immigrazione.

La proposta di legge si ispira a particolari criteri: la commisurazione del canone di locazione al reddito del lavoratore; la gratuità della concessione in uso ai lavoratori provvisti di salario insufficiente; la possibilità per i Comuni di crearsi un proprio patrimonio edilizio attraverso particolari facilitazioni di pagamento (rimborso del 50% del costo degli stabili). Pertanto prevede l'istituzione, con sede in Cagliari, dell'Ente sardo per le case ai lavoratori, col compito di provvedere alla costruzione di alloggi a tipo popolare da assegnare in locazione ai lavoratori o da cedere agli assegnatari con patto di futura vendita.

Il progetto di legge stabilisce una serie di norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente il cui patrimonio è costituito da un fondo di dotazione iniziale di lire 50.000.000 conferito dalla Regione; dagli eventuali conferimenti da parte di enti pubblici e privati; dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Ente; dalla quota di partecipazione della Regione di lire 2.500.000.000.

Non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

**6 — ISTITUZIONE DI UNA TASSA SUI MINERALI E SUI METALLI
PRODOTTI IN SARDEGNA A FAVORE DEI COMUNI MINERARI.**

Presentata dai Consiglieri regionali Colia-Asquer-Fiori-Sanna-Zucca il 22 agosto 1953.

Fusa con la P. L. n. 7.

Approvata dall'Assemblea la sospensiva nella seduta del 14 giugno 1954.

Al fine di risanare le finanze dei Comuni minerari la proposta di legge prevede la istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1954, di una tassa del 3% sul valore delle sostanze minerali estratte in Sardegna, o, qualora i minerali siano trasformati in prodotti industriali dalle fonderie e stabilimenti esistenti in Sardegna, di una tassa del 5% sul valore dei prodotti, con la possibilità di ridurre o abolire temporaneamente la tassa qualora per taluni minerali si verificino situazioni particolari di mercato. Nella proposta di legge sono indicati quali beneficiari della tassa i Comuni nel territorio dei quali sono estratte le sostanze minerali, con l'obbligo per i Comuni stessi di devolvere il ricavato a favore di opere pubbliche, igieniche, sanitarie e culturali.

Poichè successivamente, il 18 settembre 1953, è stata presentata dai Consiglieri regionali Lay, Borghero e Marras la proposta di legge (v. P. L. n. 7) « Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei Comuni minerari », di analogo contenuto, le Commissioni hanno proceduto all'esame abbinato delle due proposte di legge.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale e affari interni » ha ritenuto che l'istituzione di un tributo di questo genere rientri nel potere riconosciuto alla Regione dall'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna; però, poi-

chè parrebbe sottratto alla Regione Sarda il potere di interferire nelle finanze degli Enti locali, la Commissione ha proposto che il tributo venga istituito quale entrata diretta della Regione e successivamente devoluto ai Comuni.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso a maggioranza parere sfavorevole alla istituzione del nuovo tributo, pronunciandosi per un più esatto accertamento, con la collaborazione delle rappresentanze locali, dei redditi di ricchezza mobile, e per l'applicazione della relativa sovrimposta comunale. La Commissione, tuttavia, ha preso in esame le due proposte di legge ed ha preparato un nuovo testo, nel quale, tenendo conto del parere della Commissione « Autonomia, ordinamento regionale e affari interni », si istituisce la tassa quale entrata diretta della Regione.

L'Assemblea, nella seduta del 14 giugno 1954, ha approvato, con l'ordine del giorno Soggiu Piero-Spano-Covacovich-Azzena-Cadeddu, la sospensione della discussione, invitando la Giunta regionale a presentare un disegno di legge che preveda l'obbligo di inserire nei documenti di concessione mineraria la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie (v. P. L. n. 78).

**7 — ISTITUZIONE DI UNA TASSA SUI MINERALI E SUI METALLI
PRODOTTI IN SARDEGNA PER LA RINASCITA DEI COMUNI
MINERARI.**

Presentata dai Consiglieri regionali Lay-Borghero-Marras il 18 settembre 1953.

Fusa con la P. L. n. 6.

Approvata dall'Assemblea la sospensiva nella seduta del 14 giugno 1954.

La proposta di legge prevede la istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1953, di una tassa su tutte le sostanze minerali, pari al 5% del loro valore, a favore dei Comuni nel cui territorio i minerali sono stati estratti. In caso di trasformazione dei minerali nel territorio della Regione, la proposta di legge prevede che la tassa venga devoluta per l'80% al Comune nel cui territorio i minerali sono stati estratti, e per il 20% al Comune in cui è avvenuta la trasformazione; sono previsti anche alcuni casi di esenzione e di aumento della tassa.

La proposta di legge è stata abbinata dalla Commissione « Industria e commercio » alla analoga proposta di legge « Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei Comuni minerari », presentata dai Consiglieri regionali Colia, Asquer, Fiori, Sanna, Zucca (v. P. L. n. 6).

L'Assemblea ha approvato, nella seduta del 14 giugno 1954, la sospensiva.

8 — CONVALIDAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 SETTEMBRE 1952, N. 24; 15 NOVEMBRE 1952, N. 12.018/985; 24 NOVEMBRE 1952, N. 12.408/1045; 17 DICEMBRE 1952, N. 37; RELATIVI A PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1952.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efnisio il 19 settembre 1953. Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 aprile 1954. L. R. 7 aprile 1954, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954.

Il disegno di legge ha lo scopo di convalidare alcuni decreti del Presidente della Giunta relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste. Il prelevamento di dette somme è stato effettuato a sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, con la quale il Consiglio ha approvato gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1952.

Poichè l'art. 41 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, estende alla Regione Sarda le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, e poichè l'ultimo capoverso dell'articolo 42 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, prescrive che i decreti concernenti prelevazione di somme dal capitolo di bilancio relativo al fondo di riserva per le spese impreviste vengano convalidati dal Parlamento, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, ha presentato il presente disegno di legge che è stato approvato senza modifiche dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

9 — **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE GESTIONI INIZIALI
DEGLI OSPEDALI E DEGLI AMBULATORI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 19 settembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 2 aprile 1954.

L. R. 2 aprile 1954, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 dell'11 maggio 1954.

Il disegno di legge ha lo scopo di consentire ed assicurare, mediante l'erogazione di contributi, l'attivazione dei centri ospedalieri e poliambulatoriali istituiti con fondi e contributi della Regione che, all'atto del funzionamento iniziale, necessitano di particolari provvidenze finanziarie.

La Commissione ha approvato i criteri informativi del progetto apportando i seguenti emendamenti: ha limitato la concessione dei contributi ai soli nuovi centri ospedalieri o ambulatoriali che si trovano nelle condizioni previste dalle LL. RR. 20 giugno 1950, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8, ed ai nuovi reparti, in ospedali già esistenti, che vengono istituiti secondo le citate leggi con fondi o contributi della Regione; ha soppresso, al fine di evitare una scadenza troppo impegnativa, l'indicazione del termine fisso per la presentazione del rendiconto pur imponendo l'obbligo della resa dei conti; ed infine ha affermato per la Regione il diritto di esercitare controlli o verifiche nell'amministrazione degli ospedali stessi.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

10 — PROTEZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE CONTRO L'INQUINAMENTO DA RIFIUTI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'industria e commercio Carta il 19 settembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 15 giugno 1954.

Rinviata dal Governo il 21 luglio 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 20 aprile 1955.

L. R. 20 aprile 1955, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 1 giugno 1955.

Al fine di tutelare le acque pubbliche, patrimonio della Regione Sarda, contro azioni che possano modificarne le caratteristiche naturali fisico-chimiche e comprometterne le migliori possibilità di utilizzazione, il disegno di legge (conforme al disegno di legge n. 182 presentato nella I legislatura) prevede il divieto di immettere rifiuti solidi e acque torbide o inquinate provenienti da lavorazioni industriali nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei, e l'obbligo di sistemare sul terreno i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali in modo da evitare la possibilità che essi siano, dalle acque piovane o per qualunque motivo, rimossi dalla sede per essi prevista e versati nelle acque pubbliche. Il disegno di legge prevede inoltre che, su richiesta degli interessati, possano essere concesse deroghe al divieto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta e

di concerto con gli Assessori all'industria e commercio, ai lavori pubblici, all'igiene e sanità, e all'agricoltura; prevede infine, per i trasgressori, una pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 500.000, che in caso di recidiva può essere raddoppiata, e senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati e delle sanzioni previste da leggi speciali o dal codice penale.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso parere favorevole, ma in materia di deroghe ha richiesto, quali ulteriori garanzie, che sia sentito il Comitato tecnico regionale delle miniere o della industria, e che le deroghe siano concesse soltanto quando sono giustificate dall'importanza economico-sociale degli impianti, e quando sussistano sufficienti garanzie per il risarcimento degli eventuali danni.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni », della quale era stato richiesto il parere sulla legittimità delle pene pecuniarie previste nel disegno di legge, pur non esprimendosi sulla questione di principio, ha ritenuto opportuno proporre che le infrazioni siano punite a norma dello articolo 650 del codice penale, salve le maggiori sanzioni previste dalle leggi speciali.

L'Assemblea, nella seduta del 15 giugno 1954, ha approvato il disegno di legge, apportando lievi modifiche al testo proposto dalla Commissione « Industria e commercio ». E' stato infatti inserito il divieto di immettere rifiuti in terreni naturalmente avvallati tra colline, ed è stato soppresso, per la concessione delle deroghe al divieto, il parere del Comitato tecnico regionale delle miniere o dell'industria.

Il Governo, in data 21 luglio 1954, ha rinviato la legge, rilevando che il divieto di immissione di rifiuti in terreni na-

turalmente avvallati tra colline manca di connessione con la competenza legislativa della Regione; che il divieto generale di immissione di rifiuti solidi o liquidi nelle acque pubbliche si pone in contrasto col principio che regola la corrispondente materia nell'ordinamento statale, il quale considera normalmente lecita tale attività, salvo ad assoggettarla a particolare autorizzazione; che, infine, la legge dovrebbe limitarsi a stabilire la pena pecuniaria amministrativa senza alcun cenno alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali, al fine di evitare che la norma consenta l'applicazione della duplice sanzione amministrativa e penale.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » ha ritenuto infondati i motivi di rinvio, non pertanto, considerando che l'eliminazione del richiamo alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali non altera in alcun modo la situazione giuridica dovuta alla coesistenza di norme di diversa natura, ha proposto la eliminazione del richiamo. Analogo parere ha espresso la Commissione « Industria e commercio ».

L'Assemblea, il 20 aprile 1955, ha riapprovato la legge con la modifica proposta dalle Commissioni.

11 — ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO FIERE E MOSTRE DELLA SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'industria e commercio Carta il 19 settembre 1953.

Ritirato dal proponente, con nota motivata, in data 11 luglio 1956.

Il disegno di legge prevede l'istituzione dell'Ente autonomo fiere e mostre della Sardegna, avente lo scopo di organizzare l'impianto e l'esercizio di fiere, esposizioni e mostre dirette a favorire lo sviluppo dell'economia isolana, di promuovere ed attuare la partecipazione dei vari settori economici regionali alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, e di promuovere ed attuare ogni altra iniziativa che possa collegarsi con le attività suddette. L'Ente previsto nel disegno di legge è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza e alla tutela dell'Amministrazione regionale; il suo patrimonio è costituito dai contributi e dagli apporti conferiti dalla Regione e dagli enti partecipanti nonché dagli ulteriori incrementi. Il disegno di legge è stato presentato in esecuzione del mandato conferito dal Consiglio regionale con l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1952, poichè il capitolo 159 di quel bilancio recava uno stanziamento di 40 milioni quale compartecipazione alla formazione del capitale iniziale dell'Ente fiere e mostre di Sardegna.

La Commissione ha espresso parere favorevole, apportando lievi modifiche.

L'Assemblea in data 23 aprile 1954 e 21 ottobre 1954 ha approvato le proposte dell'Assessore all'industria e commercio di sospendere la discussione del disegno di legge.

La Giunta regionale, in data 11 luglio 1956, ha ritirato il disegno di legge, non ritenendolo più rispondente agli scopi che con esso si intendeva perseguire.

**12 — MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16
MAGGIO 1951, n. 21, SUL COMPLETAMENTO DELLA CARTA
GEOLOGICA DELLA SARDEGNA ED ISTITUZIONE DEL COMI-
TATO GEOLOGICO REGIONALE.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'industria e commercio Carta il 19 settembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 7 aprile 1954.

Rinviata dal Governo il 12 maggio 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 25 novembre 1954.

L. R. 25 novembre 1954, n. 25.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1955.

La legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, prevede la istituzione di un servizio regionale temporaneo al fine di provvedere, d'intesa ed in collaborazione con l'Ufficio geologico nazionale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, al completamento della Carta geologica della Sardegna; prevede inoltre la istituzione del Comitato geologico regionale con compiti consultivi a carattere permanente. Il disegno di legge tende a modificare ed integrare la legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, poichè prevede che l'Amministrazione regionale, oltre ai compiti previsti in detta legge, possa provvedere, sentito il parere del Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche e di quant'altre operazioni la tecni-

ca indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti; prevede inoltre che per l'esplicitamento dei compiti di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1954, n. 21, e degli studi e rilevamenti previsti nello stesso disegno di legge, l'Amministrazione regionale possa valersi, sentito il Comitato geologico regionale, oltre che del Servizio temporaneo istituito con la citata legge, dell'opera di Istituti scientifici specializzati, in base ad apposite convenzioni, e dell'opera di singoli studiosi e di imprese private specializzate, in base a contratti stipulati dall'Assessore all'industria e commercio, approvati dalla Giunta.

Il disegno di legge, infine, reca in allegato una tabella del personale tecnico ausiliario da assumere per il Servizio temporaneo per il completamento della Carta geologica, tabella che sostituisce quella allegata alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21.

La Commissione ha espresso parere favorevole, apportando solo lievi modifiche.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nella seduta del 7 aprile 1954.

In data 12 maggio 1954 il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge, rilevando che le modalità previste per il completamento della Carta geologica regionale mancano del presupposto di legittimità per insufficienza di coordinamento delle funzioni statali e regionali nella materia; che manca una esplicita disposizione che subordini la pubblicazione delle carte geologiche alla preventiva approvazione del Ministero della difesa; che la competenza a stipulare convenzioni, attribuita

nella legge rinviata all'Assessore all'industria e commercio, è del Presidente della Giunta; infine, che per le assunzioni temporanee di personale non è indicato alcun limite di durata, nè le relative tabelle indicano a quali categorie del personale avventizio debbano essere equiparate le unità del personale stabilite nella tabella stessa.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » e la Commissione « Industria e commercio » hanno ritenuto fondati i motivi di rinvio e hanno proposto le opportune modifiche.

L'Assemblea, in data 25 novembre 1954, ha approvato la legge con le modifiche proposte.

13 — MODIFICAZIONI SOSTITUTIVE DELLA LEGGE REGIONALE
N. 17 DEL 25 GIUGNO 1952.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 22 settembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell' 8 aprile 1954.

L. R. 8 aprile 1954, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954.

La legge regionale 25 giugno 1952, n. 17, concernente l'erogazione di contributi per l'incremento e il miglioramento dell'organizzazione brefotrofiaie e post-brefotrofiaie nella sua attuazione pratica incontrò difficoltà pressochè insormontabili.

Nell'articolo 1 il raggruppamento dei vari casi di intervento della Regione fu fatto senza la correlazione con l'articolo 3 della legge stessa e nell'articolo 2 venne chiamato l'Assessore ai lavori pubblici e non il Comitato tecnico sanitario regionale a giudicare sull'opportunità dell'opera.

A seguito di quanto sopra si è voluto porre rimedio agli inconvenienti riscontrati approntando un disegno di legge sostitutivo e non solo parzialmente modificativo della precedente legge, in modo che l'intera materia, con l'approvazione del presente disegno di legge fosse ugualmente regolata da una unica legge.

Il testo del disegno di legge, modificato in alcuni punti dalla Commissione, è stato approvato dall'Assemblea.

14 — **PROVVEDIMENTI PER OPERE, MANIFESTAZIONI E PROPAGANDA TURISTICA.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, turismo e attività marinare Fili-gheddu il 22 settembre 1953.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la concessione all'Amministrazione regionale dell'autorizzazione ad erogare sussidi e contributi a favore del turismo scolastico, del turismo sociale e di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; ad effettuare le spese necessarie per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali dell'Isola; ad attuare, direttamente o per il tramite dell'Ente sardo industrie turistiche, tutte le iniziative ed opere atte alla valorizzazione turistica della Sardegna. Il disegno di legge contiene inoltre norme che regolano la erogazione dei sussidi e contributi da parte dell'Amministrazione regionale e prevede la emanazione di un regolamento di attuazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

Il disegno di legge ha contenuto analogo alla legge regionale approvata dal Consiglio nel corso della prima legislatura, il 22 ottobre 1952, successivamente rinviata dal Governo in data 11 dicembre 1952, ed è stato presentato in quanto la Giunta regionale riteneva che la chiusura della legislatura, sopravvenuta prima del riesame della legge da parte dell'Assemblea, comportasse la decadenza a tutti gli effetti della legge stessa.

Di contrario avviso si sono dichiarate la Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » e la Commissione « Industria e commercio », le quali hanno sostenuto che una legge approvata dal Consiglio regionale, anche se rinviata dal Governo, non deve ritenersi compresa fra gli atti colpiti da decadenza per lo scadere della legislatura, e pertanto hanno affermato doversi procedere al riesame della legge rinviata.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

**15 — PROVVIDENZE DIRETTE A PROMUOVERE E FAVORIRE GLI
STUDI, LE RICERCHE E LE PUBBLICAZIONI NEL SETTORE
DELL'ATTIVITA' MINERARIA E DELLA VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI MINERARI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'industria e commercio Carta il 22 settembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1954.

L. R. 6 aprile 1954, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954.

Il disegno di legge tende a promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici e delle realizzazioni industriali in Sardegna nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari, e precisa le categorie, la misura e le modalità degli interventi che l'Amministrazione regionale può effettuare. E' prevista la concessione di contributi (non eccedenti due terzi della spesa, per le iniziative private) per studi e ricerche riguardanti le sostanze minerali e le energie naturali del sottosuolo sardo ed il loro sfruttamento e valorizzazione, la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere e nelle industrie connesse, la legislazione mineraria ed il mercato dei prodotti minerari; per l'acquisto e la costruzione d'impianti sperimentali per l'esecuzione degli studi; per la sperimentazione a carattere industriale; per la pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi; e per ogni altra iniziativa

che possa contribuire al raggiungimento delle finalità indicate.

Il disegno di legge prevede inoltre che le iniziative possano essere prese direttamente dall'Amministrazione regionale, che ne potrà affidare l'esecuzione ad enti, istituti, aziende e privati.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, che è stato approvato successivamente dall'Assemblea.

16 — **PROVVIDENZE DIRETTE A PROMUOVERE E FAVORIRE GLI STUDI, LE RICERCHE E LE PUBBLICAZIONI INTERESSANTI L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'industria e commercio Carta il 22 settembre 1953.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1954.
L. R. 6 aprile 1954, n. 5.*

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954.

Il disegno di legge tende a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria isolana e l'incremento degli scambi tra la Sardegna e i mercati nazionali ed esteri.

Il disegno di legge precisa le categorie, il limite e le modalità degli interventi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione regionale può effettuare a tal fine, interventi che vanno dalla raccolta e pubblicazione di dati statistici interessanti la vita economica e sociale della Sardegna, all'effettuazione e pubblicazione di studi, ricerche o notizie, all'organizzazione di convegni di studio, alla partecipazione a quelli nazionali ed esteri, alla organizzazione di appositi servizi ausiliari di informazioni e di assistenza economico-tecnica interessanti il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria isolana e l'incremento degli scambi tra la Sardegna e i mercati nazionali ed esteri. Le iniziative possono essere assunte dall'Amministrazione regionale. Qualora siano promosse da enti, associazioni, società, aziende o privati, l'Amministrazione regionale potrà contribuirvi nei limiti di due terzi della spesa occorrente.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge, che è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica.

17 — DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 7
DICEMBRE 1949, NN. 6 E 7.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Crespellani il 22 settembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio 1955.

L. R. 8 febbraio 1955, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955.

Il disegno di legge è stato presentato col fine di eliminare la sperequazione esistente tra il trattamento economico riservato al personale avventizio e quello riservato al personale comandato.

Infatti in base alle leggi 12 dicembre 1949, n. 8, e 18 maggio 1951, n. 9, al personale avventizio della Regione che disimpegna mansioni proprie di gradi superiori a quello iniziale, spetta il trattamento economico corrispondente alle funzioni esercitate; per le leggi 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7, invece, al personale comandato spetta il trattamento economico del grado ricoperto nell'Amministrazione di provenienza.

Il disegno di legge, pertanto, all'articolo 1 stabilisce che al personale comandato il quale esercita funzioni di grado superiore a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza è attribuita un'indennità commisurata alla differenza fra il trattamento economico del grado corrispondente alle funzioni esercitate ed il trattamento economico del grado rivestito.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni che ne hanno proposto l'approvazione. L'Assemblea ha approvato il principio informatore della legge, ma ha limitato l'entità stessa dell'indennità alla differenza fra il trattamento economico del grado rivestito ed il trattamento economico di al massimo due gradi superiore a quello rivestito.

18 — **VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA
E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE
SARDA PER L'ANNO 1953.**

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efsio il 23 settembre 1953.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1953.*

L. R. 3 ottobre 1953, n. 24.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 dell'11 novembre 1953.

Il disegno di legge prevede alcune modifiche al bilancio della Regione per l'anno 1953. Fra tali modifiche le più importanti si riferiscono all'istituzione, nella parte del bilancio relativa alle entrate, del cap. 30 bis « Rimborso alla Regione da parte dello Stato delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale alla Società mineraria carbonifera sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere (L. R. 28 luglio 1953, n. 23) » di L. 600 milioni, e l'aumento nella parte del bilancio relativo alle spese di lire 300 milioni al cap. 154 « Compartecipazione alla formazione del capitale di Istituti di credito a carattere regionale » e al cap. 164 « Compartecipazione alla formazione del capitale iniziale di un ente regionale di elettricità (L. R. 17 novembre 1950, n. 61, e 7 maggio 1953, n. 9) ».

La Commissione ha approvato senza variazioni il testo del proponente, mentre qualche modifica è stata apportata dall'Assemblea.

19 — PROPOSTE DI STORNI DI STANZIAMENTI PER I BILANCI
1952-1953.

*Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Cadeddu -
Fancello-Serra-Zucca il 26 settembre 1953.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge — senza misconoscere l'importanza e l'urgenza di una integrazione nel settore del credito agrario — tende ad assicurare il più pronto e proficuo impiego di una rilevante somma destinata appunto all'incremento del fondo per il credito agrario, ma che presentemente non può essere utilizzata per mancanza di una relativa disposizione di legge.

Detta somma (L. 500 milioni) potrebbe, invece, secondo i proponenti, avere un pronto impiego nei seguenti settori:

a) lotta contro la disoccupazione in agricoltura e per l'incremento della produzione agricola (legge regionale 9 agosto 1950, n. 44);

b) opere di miglioramento fondiario (legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46);

c) incremento della produzione foraggera ed indirizzo delle aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva (legge regionale 7 febbraio 1951, n. 1);

d) incremento della meccanica agraria (legge regionale 2 agosto 1952, n. 14).

Non esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Costa il 2 ottobre 1953.

Fuso con le PP. LL. n. 3 e n. 4.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 marzo 1956.

L. R. 15 marzo 1956, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956.

Il disegno di legge tende a costituire — come le proposte di legge n. 3 e 4 — presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna un fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario nell'Isola. Del fondo predetto, della durata di 25 anni, è prevista una gestione autonoma in apposito conto e l'Amministrazione regionale, ogni anno, determinerà la misura dei prestiti nel settore agrario in forma indiretta da concedersi alle Casse comunali, alle Casse rurali ed ai Consorzi agrari, così come determinerà la misura della partecipazione della Regione nel pagamento degli interessi e nel costo delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Le disponibilità del fondo saranno impiegate per diminuire il saggio di interesse su tutte le operazioni di credito agrario che si compiranno in Sardegna e per integrare i mezzi finanziari destinati al credito agrario in generale.

Uno degli aspetti più interessanti del disegno di legge è contenuto nell'articolo 5 dove viene sancito il principio che i mutui di miglioramento saranno concessi con precedenza ad imprenditori agricoli che abbiano ottenuto contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario ed agrario, e saranno erogati in misura corrispondente a quella non coperta dai contributi medesimi. Appare evidente che una simile norma tende a favorire un notevole numero di agricoltori che, fino ad oggi, non essendo in grado nè di disporre delle somme

occorrenti a coprire la differenza tra il costo complessivo dell'opera e l'importo dei contributi, nè di anticipare una somma pari al contributo concesso, ha rinunciato ad eseguire qualsiasi opera di miglioramento.

Altro aspetto importante del disegno di legge è quello relativo alle garanzie: sono state, infatti, disposte delle clausole che facilitano e semplificano l'acquisizione delle garanzie previste dal credito agrario e che rendono più equa e meglio rispondente alla realtà la valutazione delle garanzie stesse, delle cui perdite eventuali la Regione si accolla il 50%.

Le Commissioni competenti hanno esaminato il disegno di legge unitamente alle proposte n. 3 e 4, formulando un unico testo. Fra le modifiche apportate, degna di particolare rilievo è quella relativa all'estensione della concessione di mutui per la formazione della piccola proprietà contadina. Il nuovo testo è stato approvato sostanzialmente dall'Assemblea con l'aggiunta di una disposizione transitoria, secondo la quale per l'esercizio finanziario 1956 le somme disponibili devono essere impiegate nella concessione di prestiti di esercizio per la durata massima di un anno e per importi non superiori a lire 200.000 a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo dell'inverno 1956.

21 — **PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE E DIFFONDERE LA CONOSCENZA IN AGRICOLTURA DELLE PROVVIDENZE REGIONALI IN MATERIA E DEI SISTEMI RAZIONALI DI COLTIVAZIONE E DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Costa l'8 ottobre 1953. Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1954. L. R. 6 aprile 1954, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954.

Il presente disegno di legge tende essenzialmente a colmare una lacuna esistente nella legislazione regionale circa le disposizioni relative alla divulgazione nell'ambiente agricolo dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame ai fini di un sempre maggiore incremento della produzione agricola e zootecnica. Per il raggiungimento dei suaccennati scopi, il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi e sussidi a favore di enti, associazioni e privati che svolgono attività interessanti l'agricoltura. Tali provvidenze tendono a favorire l'effettuazione di studi, convegni di agricoltori e di tecnici, indagini, pubblicazioni per la volgarizzazione di pratiche razionali, visite di agricoltori in aziende modello, diffusione, attraverso la radio o la stampa, di pratiche razionali ed in genere di qualsiasi pratica utile a stimolare l'ambiente agricolo.

La Commissione ha preso in esame il disegno di legge, e dichiarandosi unanimemente favorevole al principio informatore del progetto, ha apportato alcune modifiche non sostanziali all'art. 1.

L'Assemblea ha approvato il progetto di legge regionale apportandovi diverse modifiche.

La legge approvata, infatti, stabilisce che la Amministrazione regionale è autorizzata a curare sia direttamente che avvalendosi di altri enti, uffici, associazioni o esperti: la rilevazione, l'elaborazione, la pubblicazione di dati statistici interessanti la vita economico-sociale della Sardegna; la raccolta e la diffusione di informazioni di carattere economico e commerciale sui mercati di produzione e di consumo, nazionali ed esteri, che interessino gli approvvigionamenti isolani; l'effettuazione di studi, indagini o ricerche riguardanti l'economia isolana e la sua produzione; l'organizzazione di convegni, congressi o altre manifestazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza dei suddetti problemi o la loro divulgazione, nonchè la partecipazione ad analoghe manifestazioni nazionali ed estere interessanti la economia sarda; l'organizzazione di appositi servizi di informazioni e di assistenza economico-tecnica diretti a favorire il progresso scientifico, tecnico o tecnologico e l'efficienza delle singole aziende nei settori industriali e commerciali.

22 — ESTENSIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1951,
N. 20, ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO IN SARDEGNA AT-
TIVITA' INERENTI ALLO SVILUPPO DELLA NAVIGAZIONE
E DEI SERVIZI MARITTIMI.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'As-
sessore ai trasporti, turismo e attività marinare Fili-
gheddu il 15 ottobre 1953.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 19 luglio
1954.*

L. R. 19 luglio 1954, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954.

Il disegno di legge tende ad estendere anche alle im-
prese marittime esercenti attività comunque connesse allo
sviluppo della navigazione, ed in genere dei servizi marittimi
lungo le coste della Sardegna, i benefici (concessione di an-
ticipazioni) di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.

La Commissione ha ritenuto più opportuno, anziché
proporre la estensione delle provvidenze previste dalla legge
15 maggio 1951, n. 20, ad altre imprese non specificamente
previste dalla legge stessa, proporre la modificazione in senso
estensivo della legge, mantenendo ferma però l'esclusione del-
le provvidenze per le opere portuali e per le imprese di im-
barchi e sbarchi. La Commissione, pertanto, ha modificato
in questo senso il disegno di legge, al quale è stato dato il ti-
tolo « Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 ».

Successivamente l'Assemblea ha approvato, con qualche
ulteriore modifica, il disegno di legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Costa il 15 ottobre 1953. Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 giugno 1954.

L. R. 15 giugno 1954, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 12 del 27 luglio 1954.

Il presente disegno di legge si propone di integrare opportunamente le disposizioni di cui agli artt. 2 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente « Contributi per opere di miglioramento fondiario », estendendo le stesse provvidenze, relative alla concessione e liquidazione dei contributi, a quei lavori tendenti a completare e valorizzare le opere di miglioramento fondiario ovvero a delimitare i confini di campi, ovvero difendere pendici, ovvero creare ombreggi o frangiventi mediante piantagione di essenze forestali.

Il contributo di cui al disegno di legge in esame — pari al 75% del costo dell'opera — è uguale a quello che la legge 25 luglio 1952, n. 991, prevede per i rimboschimenti volontari e trova giustificazione nella difficoltà che gli impianti arborei incontrano per essere realizzati.

La Commissione ha approvato nelle sue linee generali il principio informatore del disegno di legge, apportando al testo alcune modifiche formali e così modificandone il titolo « Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 ».

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Commissione.

24 — CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI
« BANNARI USELLUS » IN PROVINCIA DI CAGLIARI, IN QUEL-
LA DI VILLA VERDE.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dello
Assessore agli affari generali ed enti locali Masia il 16
ottobre 1953.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
2 aprile 1954.*

L. R. 2 aprile 1954, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 dell'11 maggio 1954.

Il disegno di legge che prevede il cambiamento della denominazione del Comune di « Bannari Usellus » in quella di « Villa Verde », è stato presentato dalla Giunta regionale a seguito di deliberazione consiliare del Comune di Bannari Usellus in considerazione della confusione e dei disguidi determinati dalla esistenza di altri due Comuni, « Banari » e « Usellus » con denominazioni simili.

Il disegno di legge è stato approvato integralmente dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

25 — STATI DI PREVISIONE PER LA ENTRATA E PER LA SPESA
COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER
L'ANNO 1954.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efigio il 7 novembre 1953.
Non approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 dicembre 1953.*

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1954.

Globalmente le entrate presentano una cifra di lire 13.044.000.000, contro una corrispondente previsione per il 1953 di L. 11.259.630.000, e con una conseguente differenza in aumento di L. 1.784.370.000. Tale differenza è basata principalmente sulle entrate ordinarie, ed in particolare sulle entrate derivanti dalla compartecipazione della Regione ai tributi erariali.

Nella parte relativa alle entrate straordinarie è iscritta, quale contributo dello Stato per particolari piani di opere e di trasformazione di cui all'articolo 8, ultimo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, la somma di L. 1.200.000.000.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalla Commissione, mentre non è stato approvato dall'Assemblea.

26 — INCREMENTO DELL'APICULTURA — LOTTA CONTRO L'ACARIOSI E ALTRE MALATTIE DELLE API — CORSI DI ADDESTRAMENTO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Costa il 3 novembre 1953. Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 15 giugno 1954.

L. R. 15 giugno 1954, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 12 del 27 luglio 1954.

Il disegno di legge prevede l'attuazione di provvidenze tendenti a riattivare e valorizzare l'industria apistica in Sardegna.

Nell'art. 1 viene stabilito l'importo del contributo da concedersi da parte dell'Amministrazione regionale ed i fini da raggiungere, compendati nel contribuire nella spesa di acquisto:

- a) di materiale atto a difendere le api dalle malattie;
- b) di arnie razionali per l'impianto di nuovi apiari o per la sostituzione di bugni villici;
- c) di smielatori.

Gli artt. 2 e 3 precisano le modalità per ottenere il contributo e il sussidio, ed in particolare l'art. 2 prevede la concessione di sussidi ad enti o privati per studi o sperimentazioni nel settore apistico, ed ancora, allo scopo di incoraggiare e migliorare la produzione apistica, autorizza l'indizione di periodici concorsi tra gli apicoltori.

La Commissione, concorde sull'opportunità di un intervento della Regione a favore dell'apicoltura, ha ritenuto di estendere la portata del disegno dando la facoltà all'Am-

ministrazione regionale di indire concorsi e premi fra apicultori allo scopo di incoraggiare e migliorare la produzione apistica. A questo fine, all'art. 1 del disegno di legge è stato aggiunto un comma che consente appunto di indire periodicamente concorsi tra gli apicultori.

La Commissione ha modificato altresì l'art. 2 nel senso che i consorzi apistici, costituiti a norma di legge, nel caso che attuino la lotta contro le malattie delle api, possano godere di un contributo maggiore di quello che di norma spetta ai privati. Tale maggiore contributo trova giustificazione nella maggior efficacia della difesa dalle malattie delle api eseguita in comune, e nell'opportunità, perciò, che questa venga condotta in forma consorziale.

L'art. 4 infine stabilisce che le norme per l'attuazione della legge vengano emanate con apposito regolamento.

L'Assemblea ha approvato pressochè integralmente il disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione.

27 — **VARIAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1950, N. 6,
- COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CO-
MUNQUE DENOMINATE, ISTITUITE PRESSO L'AMMINISTRA-
ZIONE DELLA REGIONE ED IL CONSIGLIO REGIONALE.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efisio il 6 novembre 1953. Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 giugno 1954.

Rinviata dal Governo il 21 luglio 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta del 16 aprile 1955.

Rinviata dal Governo il 19 maggio 1955.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 febbraio 1956.

L. R. 29 febbraio 1956, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 9 dell'11 aprile 1956.

Il disegno di legge è stato presentato onde adeguare al costo della vita la indennità di trasferta prevista dalla legge 8 febbraio 1950, n. 6, a favore dei componenti delle commissioni istituite presso gli organi della Regione. Il disegno di legge prevede che ai componenti di tali commissioni venga corrisposta l'indennità di trasferta nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado VI°, salvo il miglior trattamento spettante ai funzionari che rivestono un grado superiore.

La Commissione ha approvato il principio informatore del disegno di legge ed ha ritenuto, inoltre, di dover, con lo stesso provvedimento, aumentare anche il compenso per ogni giornata di riunione da L. 700, compenso stabilito nella legge citata, a L. 2.500 per i componenti dipendenti dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici, e a L. 5.000

per i componenti che non dipendono da tali Amministrazioni.

L'Assemblea ha accolto le proposte della Commissione.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che la stessa si pone in contrasto col principio dell'ordinamento giuridico che diversifica il trattamento economico di missione in relazione al grado rivestito dal personale dipendente.

Il Governo inoltre ha prospettato l'opportunità di una riduzione dell'entità del gettone di presenza atteso l'eccessivo divario rispetto a quella stabilita dalla vigente legislazione statale.

Le Commissioni Prima e Seconda, e l'Assemblea, hanno ripreso in esame la legge e, ritenuti fondati i rilievi del Governo, hanno modificato la legge prevedendo l'indennità di trasferta in L. 3.000, ove non sia necessario il pernottamento, e in L. 5.000 in caso di pernottamento, e riducendo le medaglie di presenza a L. 2.000 e a L. 4.000 rispettivamente per i dipendenti di enti pubblici e per i privati.

Il Governo ha ulteriormente rinviato la legge rilevando che anche con le modifiche apportate viene violato il principio della diversificazione del trattamento a seconda del grado ricoperto dal personale.

Il rilievo è stato accolto ed all'articolo relativo è stato aggiunto un comma col quale si stabilisce che per i componenti ed i segretari delle commissioni, i quali siano funzionari dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, si applica il trattamento di missione previsto per detto personale dalle vigenti leggi.

28 — REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI.

Presentato dalla Giunta regionale il 23 novembre 1953.

Fuso con la P. L. n. 42.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1954.

Rinviata dal Governo il 26 giugno 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'8 giugno 1954.

L. R. 8 giugno 1954, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954.

Il disegno di legge è stato presentato onde adeguare, maggiorandoli, gli assegni spettanti al Presidente della Giunta ed agli Assessori.

Nel progetto viene stabilito che al Presidente spetta il trattamento economico previsto per i Sottosegretari di Stato, mentre agli Assessori spetta lo stesso trattamento ridotto del 25%.

Trasmesso all'esame della Commissione, il disegno di legge è stato fuso con la proposta di legge n. 42 concernente « Modifiche alla L. R. 27 giugno 1949, n. 2 », proposta di legge che prevede un adeguamento, oltre che degli assegni del Presidente della Giunta e degli Assessori, anche della indennità dei Consiglieri regionali.

Presentata dal Consigliere regionale Sassu il 24 novembre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1955.

L. R. 3 ottobre 1955, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955.

La presente proposta di legge autorizza la corresponsione di contributi a favore dei piccoli e piccolissimi agricoltori per l'acquisto di bestiame da lavoro. La proposta di legge prevede due categorie di beneficiari:

a) i piccoli proprietari;

b) i piccoli imprenditori senza terra o quasi, che coltivano fondi altrui (senza subordinazione di lavoro) a titolo di affitto, compartecipazione od altro. Per la seconda categoria, la misura del contributo è stata ridotta (30% anziché 50%) per le minori garanzie che questa può offrire.

Agli artt. 2 e 3 vengono previste rispettivamente la durata del vincolo (5 anni) e la restituzione dei contributi in caso di inadempienza, in misura proporzionale al periodo di avvenuto sfruttamento del bestiame acquistato.

Nell'art. 4 infine vengono stabilite le norme per la concessione dei contributi.

La Commissione, a maggioranza, si è dichiarata contraria all'indirizzo del progetto, in quanto ha ritenuto che i contributi della Regione o dello Stato sono giustificati solo nel caso in cui si tratti di diffondere od accelerare la diffusione

di una nuova pratica agricola la cui introduzione trovi ostacoli o nella novità o nell'alto costo, od in altre cause. Tali cause possono essere individuate nella esecuzione di miglioramenti fondiari o trasformazioni agrarie in genere il cui costo sia tale da non remunerare sufficientemente l'investimento di capitale.

Alla maggioranza dei Commissari, quindi, non è sembrato che su tale base si potesse intervenire nel caso dell'acquisto di comune bestiame da lavoro.

L'Assemblea tuttavia ha approvato la proposta di legge nel testo predisposto dal proponente.

30 — MODIFICHE ALLA TABELLA DELL'ORGANICO DELL'ASSESSORATO AI TRASPORTI E AL TURISMO ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1953, N. 19.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, turismo e attività marinare Filigheddu il 27 novembre 1953.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato a seguito dell'attribuzione all'Assessorato trasporti del servizio « Turismo », attribuzione che ha comportato un notevole aumento di lavoro per cui è sembrato necessario alla Giunta regionale aumentare il numero dei dipendenti dell'Assessorato.

Il disegno di legge non è stato esitato dalla Commissione per sopravvenuta chiusura della legislatura.

31 — **INDENNITA' CONSILIARE AL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE.**

Presentata dai Consiglieri regionali Asquer - Muretti - Dessanay - Borghero il 27 novembre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 aprile 1954.

Rinviata dal Governo il 26 maggio 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'8 giugno 1954.

L. R. 8 giugno 1954, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954.

La proposta di legge, che comporta la concessione di una indennità al personale del Consiglio regionale, variante, a seconda del grado, dalle 6.000 alle 16.000 lire mensili, è stata presentata onde compensare la irregolarità di orario che normalmente i dipendenti dell'Assemblea devono rispettare. La proposta di legge, approvata dalle Commissioni e dall'Assemblea, è stata rinviata dal Governo per contrasto con l'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, in quanto all'art. 3 prevedeva che la concessione della suddetta indennità dovesse avere effetto retroattivo.

Nel riesame della legge le Commissioni e l'Assemblea hanno accolto il rilievo modificando opportunamente l'art. 3.

32 — TRASFERIMENTO DEI POTERI DI VIGILANZA SUL DEPOSITO CAVALLI STALLONI DI OZIERI, DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Medda - Cadeddu - Fancello - Sassu il 3 dicembre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1956.

L. R. 14 novembre 1956, n. 30.

Pubblicata nel B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956.

La proposta di legge intende operare il trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Amministrazione regionale, giusta le disposizioni del R. D. 18 febbraio 1932, n. 166, relativo a « Disposizioni concernenti i depositi cavalli stalloni », che ne attribuiscono la vigilanza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e quelle degli artt. 6, 7 e 8 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, che prevedono il trasferimento delle competenze amministrative in materia di agricoltura nel territorio della Regione Sarda dal Ministero dell'agricoltura alla Regione.

E' d'uopo ricordare che un caso perfettamente analogo a quello in esame fu già regolato con la legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, relativa al trasferimento dallo Stato alla Regione dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico caseario sardo.

La Commissione ha approvato all'unanimità la proposta.

L'Assemblea ha approvato il provvedimento in questione senza apportarvi alcuna modifica sostanziale.

33 — REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 9 dicembre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 1 marzo 1957.

Rinviata dal Governo l'8 aprile 1957.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

L. R. 17 maggio 1957, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 29 del 15 luglio 1957.

La proposta di legge è stata presentata per regolare il referendum popolare previsto dagli artt. 32 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna. Tali articoli prevedono rispettivamente che una legge regionale debba essere sottoposta a referendum quando lo richiedono la Giunta regionale o un terzo dei Consiglieri regionali o diecimila elettori; che con legge regionale possono modificarsi le circoscrizioni o le funzioni delle Province in conformità alla volontà delle popolazioni interessate espressa con referendum.

La Commissione ha approvato il principio informatore della proposta ed ha anzi ritenuto opportuno prevedere nella stessa anche la regolamentazione del referendum previsto dall'art. 54 dello Statuto ove è stabilito che, qualora il Consiglio regionale si sia espresso contro l'approvazione di una legge di modifica allo Statuto, il Presidente della Giunta

regionale possa indire un referendum consultivo. La Commissione inoltre ha proposto che il titolo della proposta venga sostituito dal seguente: « Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54, dello Statuto speciale per la Sardegna ».

L'Assemblea ha accolto le modifiche proposte dalla Commissione.

La legge è stata rinviata dal Governo per l'illegittimità degli artt. 5 e 23; il primo infatti esula dalla competenza regionale regolando la materia dei compensi dovuti per le prestazioni dei notai, dei cancellieri o dei segretari comunali per la autenticazione delle firme degli elettori che richiedono il referendum; il secondo perchè attribuisce valore, ai fini della modificazione delle circoscrizioni provinciali, alla sola volontà delle popolazioni dei comuni direttamente interessati e della provincia alla quale i comuni stessi devono essere trasferiti, mentre lo Statuto richiede che la modifica debba essere conforme alla volontà delle popolazioni di tutte le province interessate.

Il Consiglio ha accolto i rilievi ed ha riapprovato la legge con le opportune modifiche.

**34 — NORME SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE.**

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 9 dicembre 1953.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, il cui contenuto è chiaramente indicato dal titolo, non è stata esaminata dalle Commissioni e dall'Assemblea essendo stato successivamente presentato dalla Giunta un disegno di legge sulla stessa materia. (v. D. L. n. 123).

**35 — PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTITUZIONE
IN SARDEGNA DI SOCIETA' INDUSTRIALI E DI INTERESSE
TURISTICO.**

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efisio l'11 dicembre 1953.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1954.*

L. R. 16 luglio 1954, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954.

Il disegno di legge, al fine di agevolare la costituzione in Sardegna di società con fini industriali, prevede, ad integrazione delle facilitazioni accordate dalla vigente legislazione nazionale per la industrializzazione del mezzogiorno e delle Isole, la concessione di contributi pari alle somme versate a titolo di tasse di registro e ipotecarie relative agli atti istitutivi di società e agli aumenti di capitale, compresi i conferimenti in natura o crediti; la concessione di contributi pari alle somme versate per gli stessi tributi relativi agli atti concernenti la emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni, compresi gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione o cancellazione di ipoteche a garanzia delle obbligazioni medesime; infine, la concessione di contributi pari alle somme versate a titolo di imposta di negoziazione dalle società che si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge.

Il disegno di legge stabilisce, quali condizioni essenziali per la concessione di dette provvidenze, che le società siano costituite, trasformate, fuse o concentrate in Sardegna e qui vi abbiano la loro sede legale, e che le sottoscrizioni ed i conferimenti in denaro, beni o crediti e le provviste di mezzi a

mezzo di emissioni di obbligazioni siano impiegati nell'impianto, riattivazione, ampliamento, trasformazione o anche nello acquisto per riattivarli, di impianti industriali tecnicamente organizzati nel territorio della Regione. Le provvidenze previste nel disegno di legge sono estese alle industrie turistiche, alberghiere e termali.

La Commissione ha espresso parere favorevole, senza proporre alcuna sostanziale modifica.

L'Assemblea, nella seduta pomeridiana del 16 luglio 1954, ha approvato il disegno di legge apportando però alcune modifiche. Infatti sono stati soppressi i contributi per le imposte di negoziazione, e le provvidenze sono state estese alle imprese di trasporto. Il titolo del disegno stesso è stato così modificato: « Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali ».

36 — COSTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER L'INCREMENTO DELLA EDILIZIA URBANA A VANTAGGIO DEGLI OPERAI, CONTADINI, ARTIGIANI E LAVORATORI IN GENERE.

Presentata dal Consigliere regionale Spano il 12 dicembre 1953.

Abbinata alle PP. LL. n. 5 e n. 37.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, ponendo l'iniziativa privata in grado di contribuire efficacemente alla soluzione del problema edilizio, intende integrare adeguatamente le attuali provvidenze disposte dal Governo, le quali, pur notevoli si rivelano ancora insufficienti. I benefici previsti dal progetto di legge sono diretti ai lavoratori, specialmente delle campagne, che non possono usufruire delle provvidenze stabilite dallo Stato, attraverso gli appositi enti, a favore delle altre categorie, ma possono beneficiare soltanto di tutte quelle provvidenze, che interessano e sollecitano l'iniziativa privata.

Il progetto di legge prevede la costituzione di un fondo della Regione di L. 4 miliardi presso il Banco di Sardegna, destinato alla concessione di contributi a favore dei lavoratori, che intendono costruirsi una casa di non meno di cinque vani utili più i servizi.

L'ammontare dell'anticipazione, commisurato nel 75% della spesa totale occorrente, che sarà gravato del 3,50% di interessi e spese accessorie, deve essere rimborsato in 25 anni, con diritto a proroga di due annualità non consecutive.

Non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

**37 — ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO ED APPROVAZIONE DELLO
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE INCREMENTO EDILIZIO.**

Presentata dai Consiglieri regionali Covacivich-Castaldi - Diaz - Gardu - Giua Angelo - Serra - Stara il 14 dicembre 1953.

Ritirata dai proponenti con nota motivata in data 10 aprile 1957.

La proposta di legge intende contribuire alla copertura parziale del fabbisogno di alloggi attraverso la concessione di mutui, da investire nella costruzione di fabbricati per private abitazioni, in località dove si riscontri maggiore deficienza di alloggi.

A tale scopo prevede l'istituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio (I.R.I.E.) avente personalità e gestione autonoma sotto la vigilanza della Regione.

Il progetto di legge, esaminato dalle Commissioni e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, è stato da questa rinviato a nuovo esame delle Commissioni onde stabilire l'opportunità di fonderlo con i PP. LL. nn. 5, 36 e 61, quest'ultimo presentato nelle more tra l'esame in sede di Commissione e la discussione nell'Assemblea. Successivamente i proponenti, rilevato che le Commissioni avevano approvato il progetto di legge n. 142 di iniziativa della Giunta regionale concernente la costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio, che riproduce quasi integralmente il testo della proposta di legge n. 37, hanno ritenuto opportuno ritirarla.

38 — **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO REGIONALE PER L'ANNO 1954.**

Presentata dai Consiglieri regionali Covacivich-Dessanay - Diaz - Pernis - Pirastu - Serra - Soggiu Piero - Zucca il 24 dicembre 1953.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 dicembre 1953.

L. R. 28 dicembre 1953, n. 25.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 12 gennaio 1954.

La proposta di legge tende ad autorizzare la Giunta regionale all'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

La presentazione della proposta di legge si è resa indispensabile a seguito della non approvazione del disegno di legge n. 25 concernente gli stati di previsione per la entrata e per la spesa per l'esercizio 1954.

La proposta di legge è stata approvata senza alcuna modifica dalla Commissione, mentre l'Assemblea ha ridotto a due mesi il limite concesso per l'esercizio provvisorio.

39 — CONCESSIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AI VECCHI LAVORATORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Borghero-Asquer-Ibba-Fiori-Prevosto-Manca il 3 febbraio 1954.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, nel richiamarsi alle competenze derivanti alla Regione dall'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, prevede la concessione di un assegno mensile di L. 3.000 ai vecchi lavoratori poveri di tutte le categorie, uomini o donne, residenti da almeno cinque anni nella Regione Sarda, che abbiano compiuto il 60° anno di età e non percepiscano altre pensioni o altri assegni di quiescenza, di invalidità e vecchiaia.

La Commissione ha espresso a maggioranza parere sfavorevole alla proposta di legge poichè la legislazione nazionale non prevede alcuna assicurazione per la categoria dei lavoratori che si vorrebbe assistere e pertanto non è possibile invocare l'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna che attribuisce alla Regione la facoltà di adattare, con elementi integrativi, alla situazione della Sardegna, le leggi nazionali vigenti.

Non esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

**40 — PROROGA AL 31 MARZO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL
BILANCIO REGIONALE PER L'ANNO 1954.**

*Presentata dai Consiglieri regionali Bernard - Canalis -
Covacivich-Pernis il 18 febbraio 1954.*

*Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
20 febbraio 1954.*

L. R. 20 febbraio 1954, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 3 dell'8 marzo 1954.

La proposta di legge ha lo scopo di prorogare al 31 marzo 1954 l'autorizzazione alla Giunta ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione.

La proposta di legge è stata approvata senza variazioni sostanziali dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

41 — **PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL FONDO DI DOTAZIONE DEL C. I. S. (Credito industriale sardo) E DETERMINAZIONE DELLA MISURA.**

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 26 febbraio 1954.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 1 aprile 1954.

Rinviata dal Governo il 30 aprile 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 luglio 1954.

L. R. 21 luglio 1954, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 19 del 21 novembre 1954.

La proposta di legge prevede la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C. I. S. (Credito industriale sardo) con la somma di L. 300 milioni, e l'autorizzazione ed, occorrendo, la delega a procedere ad ogni atto relativo e conseguente alla suddetta partecipazione. Nella proposta di legge sono contenute anche le più ampie riserve nei confronti della legge 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva del C. I. S., in quanto si rivendicano alla Regione i diritti e le competenze derivantile dallo Statuto speciale per la Sardegna, fra le quali è la competenza in materia di aziende di credito di carattere regionale.

Le Commissioni « Finanze e tesoro » e « Industria e commercio », fatte proprie le riserve del proponente, hanno ritenuto non doversi determinare in legge la cifra di partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C. I. S., e pertanto hanno proposto che la Regione partecipi nella misura del 40% fino ad un massimo di L. 400 milioni.

L'Assemblea, oltre ad accogliere la proposta delle Commissioni, ha stabilito la partecipazione della Regione al fondo

speciale previsto nella legge istitutiva del C. I. S., destinando alla costituzione del fondo di dotazione e del fondo speciale i fondi costituiti dalla Regione presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna; è stata prevista anche la possibilità che la Regione possa fornire garanzia, entro il limite massimo di L. 3 miliardi, per la emissione da parte del C. I. S. di particolari serie di obbligazioni che rivestano un eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna; il titolo è stato così modificato: « Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito industriale sardo) ».

Il Governo ha rinviato la legge, approvata dall'Assemblea il 1 aprile 1954, in quanto ha ritenuto non consentibili la delega legislativa dal Consiglio agli organi amministrativi della Regione, e l'utilizzazione dei fondi costituiti presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna se prima non vengono eliminati i vincoli che ai fondi stessi derivano da leggi regionali e da convenzioni.

Le Commissioni « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » e « Finanze e tesoro » hanno accolto i rilievi del Governo ed hanno proposto le opportune modifiche.

L'Assemblea ha accolto le proposte delle Commissioni ed ha riapprovato con modifiche la legge.

Presentata dai Consiglieri regionali Bernard-Covacovich - Deriu-Diaz-Pirastu-Sotgiu Girolamo - Zucca il 5 marzo 1954.

Fusa col D. L. n. 28.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1954.

Rinviata dal Governo il 26 maggio 1954.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'8 giugno 1954.

L. R. 8 giugno 1954, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954.

La proposta di legge intende adeguare alle nuove esigenze le indennità dei Consiglieri regionali e gli assegni del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.

A tal fine propone per gli assegni del Presidente della Giunta e degli Assessori l'entità prevista dal D. L. n. 28 che da questa proposta è stato assorbito, e per le indennità dei Consiglieri una maggiorazione delle indennità fisse (portate da 60 a 120.000 lire mensili) nonché la sostituzione delle medaglie di presenza con una nuova indennità.

La proposta di legge, approvata dall'Assemblea, è stata rinviata dal Governo, in quanto la forfettizzazione delle medaglie di presenza trasforma tale compenso in una nuova indennità da erogarsi anche nei periodi di eventuale inattività dell'organo legislativo regionale, da aggiungersi alle precedenti

indennità fisse, e pertanto in contrasto con l'art. 26 dello Statuto che prevede per i Consiglieri regionali una sola indennità.

La legge rinviata è stata riesaminata dalla Commissione e dall'Assemblea che, pur ritenendo infondato il rilievo del Governo, hanno modificato il testo originario ripristinando i compensi sulla base delle presenze.

43 — STATI DI PREVISIONE PER L'ENTRATA E PER LA SPESA
COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER
L'ANNO 1954.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad interim alle finanze Corrias Alfredo l'8 marzo 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1954.

L. R. 24 marzo 1954, n. 2.

Publicata nel B. U. R. n. 5 del 21 aprile 1954.

Il disegno di legge — presentato in seguito alla non approvazione in Consiglio del disegno di legge n. 25 — contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1954.

Le entrate complessive ammontano a L. 13.044.000.000 contro una corrispondente previsione di L. 11.259.630.000 per il 1953, e con una conseguente differenza in aumento di L. 1.784.370.000. Tale differenza è dovuta soprattutto alle entrate ordinarie, e particolarmente a quelle derivanti dalla partecipazione della Regione ai tributi erariali.

Fra le entrate straordinarie è iscritta la somma di L. 1.200.000.000, quale contributo dello Stato per particolari piani di opere e di trasformazioni di cui all'art. 8, ultimo comma, della L. C. 26 febbraio 1948, n. 3.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

44 — ACQUISTO DELLA COLLEZIONE D'ARTE E ARTIGIANATO
SARDO DI PROPRIETA' DEL COMM. DOTT. LUIGI COCCO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 24 marzo 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1954.

L. R. 21 luglio 1954, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 dell'11 settembre 1954.

Il disegno di legge prevede la spesa di L. 18 milioni per l'acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del Comm. Dott. Luigi Cocco.

La Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

45 — **NORME RELATIVE ALLA NOMINA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DIRETTIVO O DI CONTROLLO DI ASSOCIAZIONI, ENTI, ISTITUTI REGIONALI O CON PARTECIPAZIONE REGIONALE.**

Presentata dal Consigliere regionale Crespellani il 3 aprile 1954.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 22 aprile 1955.

L. R. 22 aprile 1955, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955.

La proposta di legge viene giustificata dalla esigenza di disciplinare in termini generali e preventivi, i casi in cui l'esercizio di una pubblica funzione possa coesistere nella stessa persona con l'esercizio di altre attività pubbliche o private politicamente o moralmente conciliabili con la prima.

La proposta di legge stabilisce che i Consiglieri regionali non possano essere nominati o designati a ricoprire cariche o ad esercitare funzioni di amministratore, presidente, sindaco, revisore, direttore generale, consulente in associazioni, enti, istituti regionali che gestiscano servizi per conto della Regione o siano costituiti con interventi finanziari della Regione o gestiscano fondi regionali con obbligo di rendiconto.

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea con qualche modifica formale.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Costa il 13 aprile 1954. Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 ottobre 1954.

L. R. 21 ottobre 1954, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 6 dicembre 1954.

Il disegno di legge prevede l'attuazione di una serie di interventi finanziari per il ripristino della transitabilità delle strade rurali dell'Isola.

Per la particolare posizione e classificazione che deriva all'Isola dal fatto di essere integralmente campo di attività ed applicazione della legge stralcio della riforma fondiaria, in Sardegna è possibile eseguire, col contributo previsto dalle vigenti leggi dello Stato, le opere pubbliche di bonifica e di trasformazione fondiaria. Il presente disegno prevede, avvalendosi di tale possibilità, la realizzazione del ripristino dell'intera rete delle strade rurali col contributo concesso nella misura del 92% della spesa, restando alla Regione autonoma della Sardegna l'onere modesto della differenza da coprire per realizzare l'opera.

Il disegno di legge non prevede alcun onere per i Comuni interessati e per i privati che dal ripristino della viabilità rurale si avvantaggeranno; i medesimi vengono però chiamati a provvedere alla manutenzione futura della strada ripristinata onde assicurarne la funzionalità e la efficienza nel tempo; la manutenzione è demandata agli appositi consorzi che vi provvederanno ripartendo l'onere della spesa per il 30% a carico dei Comuni interessati e per il 70% a carico dei privati. Questi ultimi sopporteranno una spesa proporzionata

ai benefici diretti che ritrarranno dal ripristino della strada e valutabili in base alla maggiore o minore produttività e distanza che i fondi posseduti hanno dalla strada stessa.

Il disegno di legge prevede che le strade da ripristinare vengano comprese in un piano generale ed inquadrate secondo un ordine cronologico compilato in base alla ingenza ed importanza dell'opera. Tale piano dovrà comprendere le strade esterne ai comprensori di bonifica classificati a sensi del R. D. L. 13 febbraio 1933, n. 215, in cui operano consorzi regolarmente costituiti.

Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione ha subito alcune modifiche pur rimanendo sostanzialmente identico al testo originario.

La Commissione, infatti, da un esame anche sommario della spesa necessaria per rendere efficiente questa imponente rete stradale è stata portata a concludere che la sistemazione ed il ripristino totale di essa richiederebbe una somma aggirantesi intorno ai 40 miliardi di lire. E' parso quindi evidente che il problema non poteva esser integralmente risolto dalla Regione, ma doveva essere affrontato o col Piano di rinascita o con uno dei piani particolari previsti dall'art. 8 dello Statuto speciale.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto opportuno:

a) utilizzare il più rapidamente ed economicamente possibile i fondi che la Cassa per il Mezzogiorno ha stanziato in tal senso (7 miliardi di lire in diversi esercizi);

b) utilizzare gli interventi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno per i distretti di trasformazione montana, per i quali la Regione potrebbe intervenire accollandosi l'onere della spesa necessaria per le opere di trasformazione fondiaria

fatte nell'interesse di più fondi, e che con la normale legislazione dovrebbe essere a carico della proprietà.

Trattandosi, quindi, in ultima analisi, di interventi analoghi per opere di trasformazione fondiaria, gran parte delle quali saranno strade, la Commissione ha ritenuto opportuno, accogliendo una proposta in tal senso avanzata dall'Assessore all'agricoltura, di fondere nel disegno di legge in esame i due interventi suddetti e consentire in tal guisa all'Amministrazione regionale di erogare i fondi già stanziati nel bilancio per il 1954.

Conseguentemente a tali modifiche il titolo del progetto è stato così modificato: « Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

L'Assemblea ha approvato il provvedimento accogliendo pressochè integralmente il testo proposto dalla Commissione.

47 — **NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23, QUARTO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577, AGLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA.**

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 9 aprile 1954.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1954.

Rinviata dal Governo il 20 agosto 1954.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 1955.

L. R. 21 luglio 1954, n. 27.

Pubblicata nel B. U. R. n. 6 dell'11 marzo 1955.

La proposta di legge tende ad eliminare, nella legislazione nazionale in materia di concessione di terre incolte, una disposizione che appare, per la Sardegna, anacronistica. Infatti, proponendo che nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione dei terreni in concessione, possano essere ammesse persone che *prevalentemente* esercitano la coltivazione delle terre, la proposta tende a salvare il principio che le cooperative debbano essere formate da contadini, evitando però di escludere coloro che, pur essendo contadini, sono costretti, per le peculiari condizioni dell'agricoltura sarda, ad esercitare saltuariamente un diverso mestiere per integrare lo scarso bilancio familiare. Va notato che la proposta di legge, che prevede la modificazione nel senso suaccennato delle leggi vigenti in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate, venne inizialmente presentata sotto forma di proposta di legge nazionale (v. P. L. N. n. 5).

La prima Commissione ritenne invece più opportuno invitare il proponente a presentarla come proposta di legge regionale in quanto, in forza dell'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione, in materia di lavoro, ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica.

La Commissione all'agricoltura, riconoscendo validi i motivi esposti dal proponente, ha approvato la proposta ed ha ritenuto opportuno indicare l'ufficio competente a riconoscere la qualifica di contadini, approvando il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo unico del progetto:

« L'esercizio prevalente deve risultare da dichiarazione dell'Ufficio di collocamento confermata dal Sindaco del Comune di provenienza ».

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea nel testo modificato dalla Commissione e trasformata nella legge regionale 21 luglio 1954.

Questa è stata successivamente rinviata dal Governo in data 20 agosto 1954 per illegittimità della disposizione con la quale si prevede che nell'ambito della Regione possa essere ammesso quale socio nelle cooperative chiunque eserciti *prevalentemente* la coltivazione della terra. Il Governo ha in proposito fatto osservare che la materia della cooperazione non è compresa fra quelle attribuite alla competenza della Regione e, comunque, non può farsi rientrare nella voce lavoro, di cui all'art. 5, lettera b), dello Statuto speciale, la previsione dei modi di costituzione delle società cooperative ed i requisiti per l'appartenenza alle medesime. Pertanto il Governo ha ritenuto che l'articolo unico della legge regionale contenesse una sostanziale modificazione alla legislazione statale ed ec-

cedesse i limiti della competenza integrativa e di attuazione prevista dal citato art. 5 dello Statuto.

La legge è stata rinviata all'esame della Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni », la quale ha dichiarato all'unanimità di ritenere che i motivi di rinvio dovessero essere totalmente disattesi, in quanto la materia regolata dalla legge rientra nella voce lavoro di cui all'art. 5, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna.

Parimenti si è espressa la Commissione all'agricoltura la quale ha invitato l'Assemblea a respingere i motivi di rinvio ed a riaffermare la competenza della Regione in materia di lavoro.

L'Assemblea, facendo proprio il parere espresso dalle suddette Commissioni, ha riapprovato integralmente la legge, respingendo i motivi di rinvio adottati dal Governo.

48 — ESERCIZIO DELLA PESCA NELLO STAGNO DI SANTA GILLA
IN CAGLIARI.

*Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Covacovich -
Melis - Soggiu Piero - Castaldi - Cadeddu - Cerioni -
Amicarelli - Diaz il 23 aprile 1954.*

Fusa con la P. L. n. 49.

*Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
2 marzo 1956.*

Rinviata dal Governo il 6 aprile 1956.

Non ancora riesaminata.

La presente proposta di legge è determinata dalla urgente necessità che, soprattutto nello stagno di Santa Gilla in Cagliari, vengano adottati adeguati provvedimenti al fine di regolare il razionale esercizio della pesca, ed altresì di attuare l'esecuzione d'opere di miglioramento ittico delle acque.

In particolare la proposta di legge in esame tende all'istituzione di un regime di assoluta riserva di pesca, da parte ed a favore della Regione, che, nello stagno di Santa Gilla, possa consentire l'esecuzione, in adeguato periodo di tempo, di un piano graduale di opere di miglioramento. Tale piano dovrebbe essere attuato o direttamente dalla Regione ovvero mediante concessione a terzi con preferenza alle cooperative di pescatori, alle quali potrà essere riconosciuto un abbuono sui canoni e diritti, quale premio delle opere eseguite.

La proposta di legge è stata presa in esame dalla Commissione. Questa nel rilevare che la presente proposta si limita a considerare esclusivamente lo stagno di Santa Gilla, mentre altra analoga proposta — la P. L. n. 49 — tende a regolare l'esercizio della pesca in tutti gli stagni e le acque pubbliche della Sardegna, e nell'osservare inoltre, che, mentre il progetto n. 49 reca provvedimenti per la regolamentazione della

pesca sotto il profilo giuridico, la proposta n. 48 prende in esame l'aspetto produttivistico del problema, ha ritenuto opportuna l'unificazione delle due proposte ed ha proceduto al loro simultaneo esame considerando gli articoli della proposta di legge n. 48 quali varianti degli articoli della proposta di legge n. 49.

L'Assemblea ha esaminato il testo unificato dei due progetti adottato dalla Commissione e lo ha approvato pressochè integralmente, trasformandolo in legge regionale 2 marzo 1956.

Detta legge, in data 6 aprile 1956, è stata rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale per i seguenti motivi:

1) l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca, statuita dall'art. 1, è incostituzionale perchè interferisce nel campo dei rapporti di diritto privato;

2) l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca e la regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque lagunari, statuite dall'art. 1 e seguenti, esorbitano dalla competenza della Regione in quanto, appartenendo le lagune al demanio marittimo, la disciplina dei diritti ad esse relativi compete, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale, agli organi statali.

Le legge non è stata ancora riesaminata.

49 — **NORME PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI PERPETUI DI PESCA E PER DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI DELLA SARDEGNA.**

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia-Sanna-Desanay il 4 maggio 1954.

Fusa con la P. L. n. 48.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 2 marzo 1956.

Rinviata dal Governo il 6 aprile 1956.

Non ancora riesaminata.

La presente proposta di legge è determinata dalla necessità di dare l'avvio ad una nuova, effettiva ed organica regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari dell'Isola, tuttora regolato da ordinamenti economici e giuridici anacronistici e condotto con sistemi e mezzi particolarmente arretrati.

La proposta di legge muove dalla considerazione che una nuova regolamentazione della pesca non può iniziarsi se non con l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui e dei diritti patrimoniali di carattere feudale, e pertanto all'art. 1 dichiara decaduti tali diritti.

Il progetto stabilisce una serie di norme che — oltre a regolare le indennità relative al risarcimento del danno ai titolari dei diritti dichiarati decaduti — fissano i principi su cui verranno disposte le nuove concessioni temporanee di pesca a favore di enti, società e privati; tali concessioni avranno una durata massima di 25 anni.

La Commissione all'agricoltura ha esaminato il progetto unitamente alla proposta di legge n. 48.

Il nuovo testo, che la Commissione ha elaborato, oltre le disposizioni contenute nei due progetti originari, prevede la abolizione del diritto di « quarta regia ».

Anche la Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » ha espresso il suo parere sui due progetti di legge. Essa pur riconoscendo che la materia trattata è di competenza regionale, ha tuttavia avanzato alcune perplessità in ordine alla dichiarata decadenza dei diritti esclusivi perpetui di pesca, i quali sono configurati nell'ordinamento giuridico come veri e propri diritti reali perfetti riconosciuti regolarmente a termini dell'art. 23 e seguenti del T. U. approvato con R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifiche, e tutelati dall'art. 42 della Costituzione. Sulla base di dette considerazioni la Commissione ha concluso ritenendo illegittimo il provvedimento legislativo regionale in virtù del quale venga dichiarata l'abolizione generale ed indiscriminata di tutti i diritti esclusivi di pesca esistenti nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

La Commissione, pertanto, nell'esprimere il suo parere, ha suggerito che all'abolizione indiscriminata dei diritti esclusivi di pesca si sostituisca una revisione analoga a quella già disposta dalla legge 24 marzo 1921, n. 312, e si faccia applicazione dell'art. 25 del T. U. citato in ordine a quei diritti di pesca il cui esercizio sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

L'Assemblea ha esaminato il testo unificato dei due progetti adottato dalla Commissione e lo ha approvato pressochè integralmente, trasformandolo in legge regionale 2 marzo 1956.

Detta legge, in data 6 aprile 1956, è stata rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale per i seguenti motivi:

1) l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca, stabilita dall'art. 1, è incostituzionale perchè interferisce nel campo dei rapporti di diritto privato;

2) l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca e la regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque lagunari, stabilite dall'art. 1 e seguenti, esorbitano dalla competenza della Regione in quanto, appartenendo le lagune al demanio marittimo, la disciplina dei diritti ad esse relativi compete, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale, agli organi statali.

La legge non è stata ancora riesaminata.

Presentata dai Consiglieri regionali Dessanay-Torrente-Cherchi-Prevosto-Zucca il 20 maggio 1954.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, come si desume dal titolo, ha lo scopo di regolare la materia della concessione di terre incolte. Tuttavia essa tende a discostarsi il meno possibile dalle disposizioni della legislazione nazionale che disciplina attualmente la materia, così che le modificazioni proposte risultino semplicemente degli adattamenti alle particolari esigenze della Regione autonoma.

Peraltro va notato che il terreno sul quale la proposta di legge si pone, non è quello giuridico, ma quello economico e sociale.

Circa le disposizioni contenute in detto progetto va notato che alcune presentano un certo carattere di novità rispetto alle norme delle leggi dello Stato.

Così l'inclusione — prevista dall'art. 1 — dei pastori fra coloro che, riuniti in cooperative — o da soli od insieme con i contadini — possono ottenere la concessione di terre incolte. Parimenti dicasi circa il successivo art. 2 con il quale i presentatori del progetto si propongono un duplice scopo: quello di includere nella cooperativa, come soci, non solo i braccianti e i contadini, ma anche i coltivatori diretti e i pastori, in modo da estendere i vantaggi della cooperazione agricola ai ceti medi rurali; ed ancora di includere, egualmente nelle cooperative, una certa quota di soci che, pur non essendo lavoratori agricoli o pastori, tuttavia sono tendenzialmente portati a svolgere attività agricole.

Altri articoli — quali ad esempio il 3, il 5, il 9 ed il 10 — contengono pur essi disposizioni innovatrici.

Infatti con l'art. 3 si afferma il principio che, una volta iscritta la cooperativa nel registro prefettizio, si intende esaurita l'indagine sul diritto dei singoli soci di farne parte; inoltre si prevede che la mancata pronunzia del parere da parte delle Commissioni competenti nel termine previsto venga considerata come accoglimento della domanda.

Con l'art. 9 si stabilisce che le cause della decadenza siano soltanto due: il mancato pagamento per due anni consecutivi della indennità stabilita e la inosservanza degli obblighi imposti dal disciplinare della concessione.

Infine l'innovazione più ardita che la proposta di legge introduce rispetto alle leggi dello Stato è quella contenuta nell'art. 10, laddove è previsto che la concessione possa essere trasformata, a richiesta della cooperativa concessionaria, in enfiteusi della durata minima di vent'anni.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni », esaminata la proposta, dopo una premessa di carattere generale con la quale si afferma che la materia rientra nella competenza attribuita alla Regione dall'art. 3 lettera *d*) dello Statuto speciale, ha espresso il parere sulla legittimità del capoverso dell'art. 1 e degli artt. 2, 3, 10 ritenendoli illegittimi e sull'art. 4 che invece ha ritenuto legittimo.

La Commissione per l'agricoltura dal canto suo non ha ritenuto di poter approvare i concetti informativi della proposta di legge, sulla quale quindi ha espresso parere sfavorevole e ne ha proposto all'Assemblea, a maggioranza, la non approvazione.

Non esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

51 -- APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad interim alle finanze Corrias Alfredo il 26 maggio 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 ottobre 1955.

L. R. 6 ottobre 1955, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 28 del 21 novembre 1955.

Il disegno di legge, concernente l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950, consta di una prima parte riguardante il conto delle entrate e delle spese e di una seconda riguardante il conto patrimoniale. La prima parte, oltre alle entrate ed alle spese del predetto esercizio, che costituiscono il bilancio, contiene anche in allegato gli elementi riguardanti le somministrazioni di fondi effettuate dal Ministero del tesoro nel 1949 per il primo impianto degli uffici regionali, ammontanti a L. 75 milioni.

Le entrate di bilancio del 1950 hanno avuto il seguente movimento: accertate L. 5.370.496.600,98; riscosse L. 4.704.652.902,73; rimaste da riscuotere L. 665.843.698,25. La differenza fra gli accertamenti e le riscossioni deriva quasi esclusivamente dal mancato introito nel 1950 della I.G.E. che è stata definitivamente determinata in L. 634.689.158.

Le spese di bilancio del 1950 sono le seguenti: L. 5.367.234.930, delle quali furono pagate L. 937.055.091,20 e rimasero da pagare L. 4.430.179.838,80.

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna modifica dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Bernard il 10 giugno 1954.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La legge regionale 8 giugno 1954, n. 11, che istituisce un'indennità consiliare a favore dei dipendenti del Consiglio regionale, stabilisce all'art. 2 che tale indennità non spetta al personale di Gabinetto e della Segreteria particolare. La proposta di legge intende abrogare tale articolo ed estendere così l'indennità consiliare a tutto il personale del Consiglio regionale.

La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione per sopravvenuta chiusura della legislatura.

53 — AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE STORNI SUI CAPITOLI
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DI BILANCIO.

Presentata dai Consiglieri regionali Asquer-Colia-Fiori-Sanna-Zucca il 10 giugno 1954.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1954.

L. R. 21 luglio 1954, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954.

La proposta di legge mira a stornare dal cap. 122 del bilancio 1954 (Incremento dell'edilizia popolare e costruzione di case per lavoratori) a favore del cap. 120 (Spese per la costruzione di case minime) la somma di L. 599 milioni.

La proposta di storno è giustificata dal fatto che la somma stanziata nel cap. 122 non può essere impiegata in quanto tutte le proposte di legge afferenti l'edilizia popolare, che dovrebbero fare capo a detto capitolo, si trovano ancora allo studio delle Commissioni competenti.

La Commissione, pur dichiarandosi favorevole al principio informatore della proposta di legge, ha ridotto l'entità dello storno da L. 599 milioni a L. 350 milioni; ciò al fine di lasciare nel cap. 122 una somma sufficiente nell'eventualità che venga approvata dal Consiglio la proposta di legge n. 37 concernente « Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio ».

L'Assemblea ha approvato senza alcuna modifica la proposta di legge nel testo della Commissione.

54 — ESTENSIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1953, N. 22,
ALLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERES-
SE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Serra il 26 giugno 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 luglio 1954.

L. R. 20 luglio 1954, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 dell'11 settembre 1954.

Il disegno di legge prevede la estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, che tende a promuovere e favorire l'industrializzazione dell'Isola, alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale che abbiano la sede legale, il domicilio fiscale ed il porto di armamento nel territorio della Regione Sarda.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge, del quale ha così modificato il titolo: « Disposizioni aggiuntive alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 ».

Successivamente l'Assemblea ha approvato il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e trasporti Melis il 26 giugno 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 luglio 1954.

Rinviata dal Governo il 5 agosto 1954.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 1955.

L. R. 21 luglio 1954, n. 28.

Pubblicata nel B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955.

Il disegno di legge è stato presentato al fine di istituire e potenziare servizi di sicurezza antincendi nelle campagne. A tal fine l'Amministrazione regionale viene autorizzata ad assumere il personale necessario, ad acquistare le attrezzature ed a concedere contributi o premi a privati o enti per la collaborazione eventualmente prestata; la organizzazione dei servizi può essere affidata alle Province e ai Comuni. Il disegno di legge è stato approvato con alcune modifiche dalla Commissione e dall'Assemblea.

La legge è stata rinviata dal Governo in quanto relativa ad una materia che non rientra nella competenza della Regione.

La Commissione e l'Assemblea non hanno ritenuto fondato il rilievo del Governo osservando che la materia rientra nella voce « polizia rurale » di cui all'art. 3, lett. c) dello

Statuto speciale ed hanno riapprovato la legge senza apportarvi modifiche.

Il Governo si è riservato di promuovere la questione di legittimità per i rilievi precedentemente formulati, indi, avuta assicurazione dall'Amministrazione regionale che la vigilanza verrà effettuata in conformità alle disposizioni emanate dalle autorità che in base alla legge statale presiedono ai servizi antincendi, ha sciolto tale riserva.

56 — **NORME SULLO STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E ORDINAMENTO GERARCHICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli affari generali e turismo Masia il 30 giugno 1954.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, che prevede le norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione, non è stato esaminato dalla Commissione essendo stato successivamente presentato dalla Giunta un disegno di legge relativo alla stessa materia. (v. D. L. n. 123).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Del Rio il 12 agosto 1954. Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 febbraio 1955.

L. R. 9 febbraio 1955, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955.

Il disegno di legge si propone, con l'istituzione annuale di dieci borse di studio — per una complessiva spesa di L. 3 milioni — di far seguire ad artigiani ed apprendisti dotati di particolari capacità ed appartenenti a famiglie che abbiano residenza stabile in Sardegna, dei corsi di perfezionamento nei vari rami dell'attività artigiana presso scuole, istituti o laboratori particolarmente attrezzati ed idonei a tal fine.

La Commissione, approvando all'unanimità i criteri informativi e le ottime finalità che il disegno di legge si propone di conseguire, ha ritenuto opportuno apportarvi delle modifiche per indicare chiaramente i soggetti verso cui il provvedimento si rivolge e gli scopi che con la stessa si debbono perseguire: attribuire cioè le borse di studio solamente agli operai e maestri artigiani che hanno già un mestiere ed un orientamento — escludendo gli apprendisti — e che siano dotati di particolari capacità per conseguire il perfezionamento e la specializzazione.

Il disegno di legge, con lievi modifiche, è stato trasformato in legge dall'Assemblea.

58 — ISTITUZIONE DI CINQUE CATTEDRE UNIVERSITARIE DI INTERESSE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 31 agosto 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 1955.

L. R. 10 febbraio 1955, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di tre nuovi posti di ruolo nell'Università di Cagliari per l'insegnamento rispettivamente di linguistica sarda presso la Facoltà di lettere e filosofia, di Diritto costituzionale sardo presso la Facoltà di giurisprudenza, di puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia e di due nuovi posti di ruolo nella Università di Sassari per l'insegnamento del diritto costituzionale sardo presso la Facoltà di giurisprudenza, e di scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame presso la Facoltà di agraria.

Per l'istituzione delle succitate cattedre l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le due Università isolate, e verserà alle stesse la somma di L. 1.700.000 annue per ogni cattedra.

La Commissione « Igiene, sanità e pubblica istruzione » ha approvato a maggioranza il disegno di legge e l'Assemblea lo ha trasformato in legge accettando la modifica proposta dalla Commissione « Finanze e tesoro ».

59 — STORNO DI FONDI DAL CAPITOLO 116 AL CAPITOLO 48 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 1954.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Murgia il 31 agosto 1954.

Approvato dall'Assemblea unitamente al disegno di legge n. 64, nella seduta antimeridiana del 17 novembre 1954.

L. R. 17 novembre 1954, n. 24.

Pubblicata nel B. U. R. n. 23 del 22 dicembre 1954.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1954, approvato con legge 24 marzo 1954, n. 2, sono stati stanziati sul cap. 48 L. 35 milioni per far fronte alle spese relative ad incarichi a professionisti e tecnici estranei all'Amministrazione, per progettazione, direzione, assistenza e collaudo di lavori pubblici regionali.

Detta somma è stata pressochè esaurita, essendo state impegnate, nei primi sei mesi del corrente esercizio, somme per l'importo complessivo di L. 34.411.650.

Il presente disegno di legge, pertanto, prevede uno storno di 40 milioni dal cap. 116 (Lavori pubblici di esclusivo interesse regionale) a favore del sopraindicato cap. 48.

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica, dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

60 — DISCIPLINA DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI PER LA RICOSTITUZIONE O ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PER LA MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE O DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI ESISTENTI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e ai trasporti Melis il 5 ottobre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 dicembre 1955.

Rinviata dal Governo il 10 gennaio 1956.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta del 3 maggio 1956.

L. R. 3 maggio 1956, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 17 del 14 giugno 1956.

A norma dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare la circoscrizione e la denominazione dei Comuni esistenti.

Il Consiglio regionale, con legge 27 marzo 1953, n. 5, aveva stabilito in quali casi si dovesse procedere alla consultazione popolare e che questa dovesse avvenire mediante referendum, richiamando per le modalità di svolgimento delle votazioni le norme per la elezione dei Consigli comunali. Col presente disegno di legge la Giunta ha inteso completare la regolamentazione della materia nella convinzione che l'applicazione delle norme per la elezione dei Consigli comunali costituisce un appesantimento della procedura sproporzionato alla limitata portata della consultazione elettorale. La Commissione ha accolto il principio informatore del disegno di legge, ma anzichè approvarlo come modifica alla legge 27 marzo 1953, n. 5, così come proposto dalla Giunta, ha ritenuto opportuno

abrogare la legge citata e sostituirla integralmente col nuovo provvedimento.

L'Assemblea ha accolto la proposta della Commissione. La legge è stata rinviata dal Governo il quale ha rilevato che l'art. 10, attribuendo alla Giunta regionale la competenza ad istituire nuove sezioni elettorali, interferisce in materia riservata alla legislazione statale, e che l'art. 33, riservando al Consiglio regionale l'esame e la decisione sui ricorsi circa il risultato delle consultazioni popolari, interferisce in materia sottratta alla competenza regionale e contrasta con l'art. 113 della Costituzione il quale garantisce la piena tutela giurisdizionale anche degli interessi legittimi.

La Commissione e l'Assemblea non hanno accolto il primo rilievo osservando che mentre con la norma dell'art. 10 si è inteso fissare un principio generale, per la concreta istituzione delle nuove sezioni rimangono valide le norme contenute nella legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sull'elettorato attivo. Circa il secondo motivo di rinvio invece ha precisato che il Consiglio regionale si pronuncia soltanto in via amministrativa sui reclami, salvi restando gli eventuali ricorsi degli interessati ai competenti organi giurisdizionali.

61 — COSTITUZIONE DI UN FONDO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI E CONTRIBUTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ORGANI ED UFFICI DIPENDENTI DALLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI CASE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 5 ottobre 1954.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede la concessione, al personale in servizio da tre anni nell'Amministrazione regionale, dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio del personale presso la Presidenza della Giunta, di un mutuo fino a L. 3 milioni rimborsabili in 30 anni per il 75% dell'importo totale, gravato degli interessi scalari del 2%, per l'acquisto e la costruzione di case.

Sulla congruità dei prezzi dell'elaborato tecnico, che viene scelto dal dipendente, deve esprimere parere l'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici.

La restituzione può avvenire a quota annuale o mensile in trenta anni, oppure anche prima, ove il dipendente ne abbia la possibilità, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'accreditamento della somma mutuata.

L'Amministrazione regionale si garantisce con una ipoteca di 1° grado sullo stabile.

Il disegno di legge non è stato esaminato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

62 — CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI
GRAVANTI SUI MUTUI CONCESSI ALLE AZIENDE ARTIGIANE
AI SENSI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Del Rio il 5 ottobre 1954.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 febbraio 1955.*

L. R. 9 febbraio 1955, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955.

La legge 25 luglio 1952, n. 949, consente a determinati istituti di credito di effettuare operazioni di finanziamento a medio termine alle imprese artigiane che tendano all'impianto e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, ad un tasso di interesse che si aggira sul 6%.

Il presente disegno di legge mira a favorire le aziende artigiane sarde, disponendo il concorso della Regione nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi in virtù della legge sopraccitata. Tale concorso rappresenta la differenza fra il tasso di interesse applicato per il finanziamento di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e quello di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.

I vantaggi derivanti dall'entrata in vigore del presente provvedimento si possono così riassumere:

1) gli artigiani potranno attingere il credito anche dai fondi statali allo stesso tasso d'interesse previsto dalla legge regionale;

2) il fondo regionale risulterà alleggerito da quelle richieste di finanziamento che saranno dirette al fondo statale;

3) gli artigiani potranno ottenere il finanziamento anche per iniziative che superano i due milioni e mezzo di lire in quanto la legge nazionale prevede finanziamenti fino alla concorrenza di cinque milioni di lire.

Il disegno di legge è stato approvato, senza sostanziali modifiche, dalle Commissioni « Igiene e sanità, pubblica istruzione, artigianato e lavoro » e « Finanze e tesoro », e successivamente dall'Assemblea.

63 — CONCESSIONE DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO
A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE RE-
GIONALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e trasporti Melis il 5 ottobre 1954. Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 ottobre 1955.

L. R. 7 ottobre 1955, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 28 del 21 novembre 1955.

Il disegno di legge intende estendere ai dipendenti della Regione le agevolazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato godute dai dipendenti dello Stato. A tale scopo si prevede l'autorizzazione per l'Amministrazione regionale a stipulare con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato una apposita convenzione. Lo sconto previsto è del 40% mentre il numero dei viaggi verrà fissato annualmente dal Presidente della Giunta con proprio decreto. Approvato dalla Commissione, il disegno di legge è stato modificato dall'Assemblea che ha ritenuto opportuno elevare lo sconto dal 40% al 50% ed autorizzare la Giunta a stipulare analoga convenzione oltre che con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato anche con le altre società esercenti pubblici servizi di trasporto ferroviari e marittimi.

**64 — AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE STORNI SUI CAPITOLI
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO
1954.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 9 ottobre 1954.

Approvato dall'Assemblea congiuntamente al P. L. n. 59 nella seduta antimeridiana del 17 novembre 1954.

L. R. 17 novembre 1954, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 22 del 16 dicembre 1954.

Il disegno di legge è originato da un duplice ordine di esigenze: da una parte quella di rimpinguare alcuni capitoli sui quali vi è inderogabile urgenza di operare delle spese, e, dall'altra, quella di trasportare in capitoli, nei quali non siano vincolate, delle somme attualmente stanziati in capitoli nei quali non possono, momentaneamente, essere spese.

I capitoli della spesa a favore dei quali viene proposto un impinguamento sono: 16, 30 e 89, in quanto lo stanziamento iniziale si è rivelato insufficiente; 169 e 172, per i quali gli storni sono motivati dalla esigenza di togliere dei fondi da capitoli nei quali non servono immediatamente e trasferirli in capitoli non vincolati da leggi, i cui stanziamenti la Giunta possa eventualmente mandare in economia onde controbilanciare una possibile contrazione delle entrate.

I capitoli della spesa dai quali vengono prelevati i fondi sono il 153, il cui stanziamento di L. 220 milioni non può essere speso a causa della mancata stipulazione della convenzione con la società esecutrice dei lavori per i porti di IV clas-

se, ed il 168 sul quale è stanziata una somma che la Regione deve restituire a se stessa in seguito alla integrazione del bilancio 1952, fatta con i fondi di tesoreria.

Il secondo comma dell'unico articolo del disegno di legge provvede, invece, a sanare lo stato di fatto creato dal bilancio 1953 nel quale, nonostante il disposto delle leggi regionali 1 febbraio 1952, n. 8, e 17 luglio 1952, n. 20, lo stanziamento per i porti di IV classe era portato solamente per memoria.

Il disegno di legge è stato approvato, nel testo del proponente, dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

65 — **INDENNITA' SPECIALE REGIONALE A FAVORE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PASSATO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Casu il 20 ottobre 1954. Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1955.

Legge regionale 22 aprile 1955, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 1 giugno 1955.

Il presente disegno di legge prevede l'attribuzione di una indennità mensile speciale a favore dei funzionari e del personale in genere degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste, passato alle dipendenze della Regione in virtù dell'art. 7 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327. Ciò in considerazione del fatto che per effetto della succitata disposizione presidenziale, nei confronti del suddetto personale si è aggiunta una rilevante mole di lavoro derivante dall'applicazione delle numerose leggi regionali in campo agrario che prevedono sopralluoghi, collaudi, studi, nell'ordine di migliaia l'anno, con conseguenti nuove responsabilità e nuovi servizi.

Tenendo appunto conto di tale fondamentale necessità il disegno di legge prevede che l'indennità di cui sopra sia uguale a quella goduta dagli altri dipendenti della Regione e, precisamente, stabilita nella misura del 60% dello stipendio o retribuzione base.

La Commissione dopo un attento esame, all'unanimità, ha approvato il disegno di legge e ne ha proposto all'Assemblea l'accoglimento nel testo della Giunta proponente.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportando alcune modifiche di carattere formale al testo del proponente.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Casu il 20 ottobre 1954. Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 maggio 1955.

Il disegno di legge prevede la istituzione del Comitato tecnico regionale per la pesca quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di pesca.

La Commissione « Agricoltura e foreste » ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, facendo proprio il testo del proponente.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso parere favorevole apportando però alcune modifiche sia per quanto riguarda la composizione sia per quanto riguarda i compiti del Comitato, che dovrebbe esprimere pareri anche in materia di tutela e di incremento del patrimonio ittico.

La Commissione pertanto ha così modificato il titolo: « Istituzione del Comitato tecnico regionale per la pesca e per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico ».

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » ha espresso parere favorevole sulla legittimità del disegno di legge.

L'Assemblea non ha approvato il disegno di legge nella seduta del 26 maggio 1955.

67 — MODIFICA ALLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1953, N. 19.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e trasporti Melis il 20 ottobre 1954.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, che concerne l'aumento dell'organico dell'Assessorato ai trasporti, è stato presentato a seguito dell'attribuzione all'Assessorato ai trasporti della competenza in materia di enti locali e del conseguente aumento di lavoro per la istruzione e l'evasione delle pratiche relative alle Province e ai Comuni, già organate dalle leggi regionali 2 ottobre 1952, n. 27, e 27 marzo 1953, n. 5.

La Commissione e l'Assemblea non hanno esaminato il disegno di legge avendo ritenuto opportuno esaminare la materia degli organici unitamente al disegno di legge sullo stato giuridico dei dipendenti (vedi D. L. n. 123).

68 — ANTICIPAZIONI ALLA SOCIETA' MINERARIA CARBONIFERA
SARDA, RIMBORSABILI DALLO STATO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Serra, di concerto con l'Assessore alle finanze Costa il 10 novembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 12 novembre 1954.

L. R. 12 novembre 1954, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 18 del 16 novembre 1954.

Con il presente disegno di legge la Regione viene chiamata, ancora una volta, in soccorso della Società mineraria carbonifera sarda a favore della quale viene, appunto, proposta la concessione di anticipazioni — con garanzia da parte dello Stato di restituzione entro il 30 giugno 1955 — per una somma non superiore a 500 milioni.

Poichè il disegno di legge di iniziativa governativa riguardante lo scioglimento dell'A. Ca. I. e, per quanto riguarda la S. M. C. S., l'assunzione da parte dello Stato di una partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni per l'importo di 8 miliardi di lire, non può essere approvato dal Parlamento prima dell'inizio del prossimo anno, l'Amministrazione regionale ha presentato il presente disegno di legge al fine di mettere la S. M. C. S. in condizioni di pagare i salari e gli stipendi dei propri dipendenti.

La somma predetta viene attinta per L. 250 milioni dallo stanziamento di competenza del cap. 145 (Spese, con-

corsi e contributi per lo sviluppo di attività industriali) e per L. 250 milioni da quello del cap. 180 (Concessione di provvidenze dirette allo sviluppo delle attività industriali) entrambi dello stato di previsione della spesa del 1954.

Le Commissioni competenti e successivamente l'Assemblea hanno approvato il disegno di legge senza sostanziali modifiche.

69 — **PROVVIDENZE ECCEZIONALI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI
PER L'ACQUISTO DEI MANGIMI INDISPENSABILI A FRON-
TEGGIARE LE CONSEGUENZE DELLA SICCIITA'.**

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Casu il 10 novembre 1954.
Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
12 novembre 1954.*

L. R. 12 novembre 1954, n. 21.

Pubblicata nel B. U. R. n. 20 del 1 dicembre 1954.

Il disegno di legge in esame è stato determinato dalla dolorosa situazione che si è venuta a creare presso gli allevatori di bestiame in seguito all'eccezionale siccità abbattutasi nel periodo autunnale del 1954 in Sardegna che, impedendo il rinnovarsi della flora pratense, ha pressochè compromesso la produzione e la conservazione dello stesso capitale zootecnico.

Con il presente disegno di legge che, pur non risolvendo integralmente il problema, tuttavia contribuisce ad assicurare la conservazione del patrimonio zootecnico, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nel pagamento totale degli interessi per i prestiti accesi dagli allevatori per acquisto di mangimi, e ad offrire una garanzia sussidiaria dell'80% sul prestito da ciascun allevatore acceso.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, la misura massima di mangime ammessa al beneficio per ciascuna specie di bestiame.

Circa la garanzia sussidiaria offerta dall'Amministrazione regionale, stabilita nell'80% dell'ammontare del prestito, va notato che la stessa è stata prevista per facilitare la concessione del prestito medesimo, con l'esimere gli enti finanziatori dalle pratiche burocratiche inerenti alla ricerca di garanzie.

Relativamente alle modalità del pagamento degli interessi, il disegno di legge prevede che le stesse vengano concordate dall'Assessorato alle finanze direttamente con gli enti finanziatori.

La Commissione per l'agricoltura ha esaminato il progetto di legge ed ha espresso parere favorevole lasciando pressochè immutato il testo proposto dalla Giunta.

Parimenti ha espresso il suo parere la Commissione alle finanze che ha apportato al testo originario lievi modifiche di carattere formale.

L'Assemblea ha approvato pressochè integralmente il disegno di legge nel testo del proponente.

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Prevosto - Cossu - Cherchi - Dessanay il 10 novembre 1954.

Non approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 12 novembre 1954.

La presente proposta di legge — come il precedente disegno di legge n. 69 — è determinata dalla grave situazione in cui è venuto a trovarsi il settore della pastorizia sarda a causa dell'eccezionale ritardo delle piogge autunnali dell'anno 1954 e tende — con misure contingenti — ad intervenire in favore delle piccole aziende pastorali mediante la concessione di contributi. Alle aziende che la proposta considera beneficiarie dei contributi, e che non dovranno possedere greggi superiori ai 250 capi ovini, saranno corrisposte sotto forma di contributo 600 lire per ogni capo sino ad un massimo di 100 capi.

La Commissione alle finanze ha preso in esame la proposta di legge e, dopo aver constatato che le variazioni previste ai capitoli del bilancio 1954 risultano già esposte nel disegno di legge n. 64 concernente « Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954 » — già approvato dalla Commissione stessa — ha ritenuto, a maggioranza, che tali variazioni non possano essere ulteriormente modificate.

La minoranza della Commissione si è, dal canto suo, dichiarata di diverso avviso ritenendo che le variazioni contenute nel disegno di legge n. 64 possano essere modificate non a-

vendo, il disegno stesso, ancora ottenuto l'approvazione da parte dell'Assemblea.

La Commissione per l'agricoltura che ha esaminato contemporaneamente i due progetti di legge n. 69 e n. 70 ritenendo, a maggioranza, più opportuno intervenire subito per facilitare la concessione di mutui da parte degli istituti bancari agli allevatori di bestiame, ha espresso parere sfavorevole sulla proposta di legge, affermando che, pur riconoscendo la necessità di ulteriori provvedimenti, il disegno di legge n. 69 è più idoneo a raggiungere lo scopo prefissosi e che l'esame della proposta di legge in questione è da ritenersi più pertinente in un successivo momento in sede di valutazione dell'ampiezza dei danni causati dalla siccità.

L'Assemblea si è espressa nel senso proposto dalla maggioranza di entrambe le Commissioni e non ha approvato la proposta di legge.

**71 — ISTITUZIONE IN SARDEGNA DELL'ISTITUTO REGIONALE
DELLA VITE E DEL VINO.**

*Presentata dal Consigliere regionale Frau il 15 novembre
1954.*

*Non approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana
del 19 giugno 1956.*

La proposta di legge prevede la istituzione dell'Istituto regionale della vite e del vino, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessore all'agricoltura e foreste. Fine dell'Istituto è l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo al disciplinamento degli impianti viticoli ed alla produzione, industrializzazione e commercio dei prodotti. La proposta di legge determina la composizione degli organi dell'Istituto e ne disciplina il funzionamento; prevede, inoltre, per le esigenze di primo impianto, lo stanziamento di L. 100 milioni da parte della Regione, e per l'esercizio delle attività, l'imposizione di un contributo pari a L. 1,50 per ogni litro di vino grezzo o lavorato consumato nel territorio della Regione, l'istituzione di una tassa a carico degli industriali trasformatori, degli esportatori e dei produttori fino al limite massimo di L. 1 il litro, oltre le altre entrate derivanti da contributi volontari di singoli cittadini o di enti o dalle attività dell'Istituto.

Le Commissioni « Agricoltura e foreste » e « Industria e commercio » hanno esaminato congiuntamente la proposta di legge, sulla quale hanno espresso parere favorevole. Hanno proposto però alcune modifiche sia per quanto riguarda i compiti dell'Istituto, del quale hanno considerato preminente l'at-

tività di sperimentazione, sia per quanto riguarda la composizione ed il funzionamento degli organi dell'Istituto.

Le Commissioni hanno inoltre soppresso la proposta di imporre un tributo pari a L. 1,50 per ogni litro di vino consumato nel territorio della Regione, ed hanno sostituito la tassa a carico dei trasformatori, esportatori e produttori con un contributo annuo della Regione.

L'Assemblea nella seduta del 19 giugno 1956, non ha approvato la proposta di legge.

72 — ISTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli affari generali e turismo Masia il 16 dicembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1955.

L. R. 17 maggio 1955, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 14 del 28 giugno 1955.

Il disegno di legge prevede l'istituzione, presso l'Assessorato al turismo, del Comitato tecnico regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con carattere consultivo. Il disegno di legge indica i compiti del Comitato, la sua composizione, le modalità di nomina dei componenti, la possibilità della sua integrazione con rappresentanti di altri Assessorati per le materie di rispettiva competenza, la facoltà di invitare alle riunioni studiosi e tecnici su questioni specifiche.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge, apportando solo modifiche alla composizione del Comitato.

Altre modifiche alla composizione del Comitato sono state apportate dall'Assemblea, che ha approvato il disegno di legge.

73 — **PROVVEDIMENTI PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 16 novembre 1954.

Ritirato dalla Giunta proponente e sostituito con analogo progetto il 24 marzo 1955.

Scopo del presente disegno di legge è quello di dotare la legislazione regionale di un provvedimento che metta l'Amministrazione regionale in condizioni di poter agire rapidamente, e con mezzi opportuni, ogni qualvolta si verificano delle manifestazioni epidemiche, comportanti grave pericolo per la salute pubblica, e di fronte alle quali gli enti locali — unici competenti in base alle disposizioni vigenti ad adottare i provvedimenti del caso — si trovino nella manifesta impossibilità di agire per deficienza di bilancio.

Il disegno di legge è stato ritirato dalla Giunta proponente e sostituito con analogo disegno (v. D. L. n. 87).

74 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1955.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 30 novembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 30 dicembre 1954.

L. R. 30 dicembre 1954, n. 26.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 7 febbraio 1955.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1955.

Le entrate complessivamente ammontano a L. 19 miliardi 985.000.000 contro una corrispondente previsione di L. 13.552.500.000 per il 1954 e con una conseguente differenza di L. 6.432.500.000.

Tale differenza è dovuta alla maggiore previsione contenuta nel cap. 34 dell'entrata dove compare il contributo dello Stato per i piani particolari.

Infatti, in armonia col principio della solidarietà nazionale, sancito nell'art. 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, e in attuazione dell'art. 8, ultimo comma, dello stesso Statuto, figurano iscritti nel bilancio contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari e precisamente:

a) trasformazioni fondiari per olivastreti	L. 2.000.000.000
b) mattatoi comunali	» 1.000.000.000
c) ambulatori comunali	» 1.000.000.000
d) opere pubbliche d'interesse turistico	» 1.000.000.000
e) edilizia scolastica elementare	» 3.260.000.000

Il totale della spesa relativa a detti piani ammonta a L. 8.260.000.000 di cui L. 650.800.000, pari all'8%, a carico della Regione e L. 7.599.200.000, pari al 92%, quale contributo straordinario a carico dello Stato.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Murgia il 2 dicembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 4 ottobre 1955.

L. R. 4 ottobre 1955, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955.

Il disegno di legge si propone di ovviare agli inconvenienti venutisi a verificare in sede di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente il conferimento dell'incarico del collaudo di opere pubbliche regionali ai funzionari di enti pubblici ed ai liberi professionisti. In base alle disposizioni, cui si rifà la legge citata, viene stabilito un trattamento economico affatto inadeguato, per cui gli interessati, adducendo a motivo altri precedenti incarichi, declinano l'invito con grave pregiudizio per l'incremento e la regolarità dell'attività dell'Assessorato ai lavori pubblici. Onde ovviare a ciò il progetto di legge regola compiutamente la materia, fissando, per conseguenza, nuovi onorari.

La Commissione, presi in esame e riconosciuti fondati ed urgenti i motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge, ha approvato il testo del proponente, dopo avervi introdotto un nuovo articolo che stabilisce l'istituzione presso l'Assessorato ai lavori pubblici di uno speciale Albo di collaudatori di opere regionali. Di questo Albo possono far parte: ingegneri ed architetti di enti pubblici in attività di servizio o a riposo, e liberi professionisti iscritti negli albi professionali da non meno di quindici anni e in possesso di titoli comprovanti l'esecuzione di importanti lavori.

L'Assemblea ha approvato integralmente il testo proposto dalla Commissione.

76 — CONCESSIONI DEFINITIVE DI AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO DEI PASSEGGERI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e trasporti Melis il 14 dicembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1955.

Rinviata dal Governo il 25 giugno 1955.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta del 27 ottobre 1956.

L. R. 27 ottobre 1956, n. 28.

Pubblicata nel B. U. R. n. 39 del 13 dicembre 1956.

Il disegno di legge, considerato che la materia è di assoluta pertinenza della Regione in base all'art. 3, lettera g) dello Statuto speciale per la Sardegna, intende trasferire la competenza ad emanare decreti di concessione definitiva di autoservizi pubblici di linea in Sardegna. Pertanto il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore ai trasporti e il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici subentrano in queste funzioni rispettivamente al Capo dello Stato, al Ministro delle comunicazioni e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Commissione competente, nel prendere in esame il disegno di legge ha espresso la propria adesione approvandolo senza modifiche.

L'Assemblea ha ritenuto opportuno prima di trasformarlo in legge, aggiungere all'art. 1 del testo proposto, un comma che stabilisce che i provvedimenti per i quali è previsto il concorso statale debbano essere adottati d'intesa con i competenti organi dello Stato.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame della Assemblea per i seguenti motivi:

1) illegittimità dell'art. 1, comma secondo, che statuendo circa i servizi sovvenzionati dallo Stato, attiene a materia sottratta alla competenza regionale;

2) illegittimità dell'art. 2 che attribuisce poteri deliberativi con rilevanza esterna all'Assessore ai trasporti in violazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale sardo approvate con D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, che tali poteri riservano alla Giunta regionale.

La Commissione, in sede di esame dei motivi di rinvio, ha ritenuto opportuno accogliere il primo e proporre all'Assemblea il rigetto del secondo motivo di rinvio, basato su una norma ritenuta incostituzionale.

L'Assemblea ha riapprovato la legge nel testo proposto dalla Commissione.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali e trasporti Melis il 27 dicembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 1956.

Rinviata dal Governo il 10 marzo 1956.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 5 luglio 1956.

Impugnata dal Governo il 21 luglio 1956.

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 gennaio 1957 ha accolto parzialmente il ricorso.

L. R. 31 gennaio 1956, n. 36.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957.

Il presente disegno di legge è stato presentato onde dare pratica attuazione al disposto dell'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna in base al quale la Regione esercita il controllo sugli atti degli enti locali nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

Il disegno di legge prevede che la Regione eserciti il controllo sugli atti e sugli organi degli enti locali ed a tal fine istituisce appositi organi e specifica la competenza degli stessi.

Viene istituito a Cagliari il Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni, ed a Nuoro e Sassari Sezioni del Comitato stesso. Il Comitato e le Sezioni sono composti da tre esperti nelle discipline amministrative eletti dal Consiglio regionale, da un membro designato dal Rappresentante del Governo, da un magistrato del tribunale amministrativo. Il Presidente viene eletto dal Comitato e dalle Sezioni fra i membri eletti dal Consiglio regionale. Il disegno di legge prevede quindi

i casi di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di membro del Comitato e delle Sezioni, istituisce quindi presso ciascun organo di controllo un ufficio di segreteria, ed un servizio ispettivo alle dipendenze del competente Assessorato, col compito soprattutto di assistenza e consulenza agli enti locali.

Il disegno di legge prevede che il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle Province e dei Comuni non soggette a particolare approvazione — attribuito dalla legislazione vigente al Prefetto — venga esercitato dai Presidenti del Comitato o delle Sezioni per il controllo degli enti locali, mentre affida al Comitato e alle Sezioni i controlli di legittimità sulle altre deliberazioni; l'annullamento delle deliberazioni illegittime deve comunque essere sempre adottato in conformità al parere del Comitato o della Sezione.

Circa il controllo di merito, per gli atti per i quali è previsto, i Comitati e le Sezioni possono chiedere il riesame da parte dei Consigli comunali e provinciali dell'atto ritenuto viziato, e, ove tali organi riconfermino l'atto a maggioranza assoluta dei loro componenti, l'atto stesso diviene esecutivo.

Il disegno di legge attribuisce inoltre ad un Consiglio di controllo contabile, che viene istituito in ogni provincia e la cui presidenza viene affidata al Presidente dell'organo di controllo, l'esercizio delle funzioni, non giurisdizionali, attribuite al Consiglio di Prefettura.

Il disegno di legge prevede anche che i controlli attribuiti dalle leggi vigenti agli organi governativi centrali, vengano esercitati dagli Assessori competenti per materia mentre riserva alla Giunta la facoltà di annullamento degli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge e di regolamenti generali o speciali.

Il disegno di legge regola quindi il controllo sugli organi ed attribuisce all'Assessore agli enti locali, su conforme parere della Giunta, i poteri attribuiti dalle leggi vigenti al Pre-

fetto circa la revoca e la proposta di decadenza del Sindaco, mentre riserva alla competenza del Presidente della Giunta, previo parere della medesima, la competenza alla rimozione del Sindaco, allo scioglimento dei Consigli comunali, e alla nomina dei Commissari straordinari. Il disegno di legge prevede, infine, che fino a quando non saranno insediati il Comitato o le Sezioni di controllo, il controllo sulle Province e sui Comuni venga esercitato secondo le leggi e dagli organi che attualmente lo esercitano.

Il disegno di legge, esaminato dalla Commissione è stato da questa approvato con alcune modifiche in base alle quali la Presidenza del Comitato e delle Sezioni di controllo viene affidata rispettivamente all'Assessore agli enti locali ed a funzionari della Regione da lui delegati.

Altre modifiche sono state apportate alla parte relativa al controllo sugli organi e si è stabilito che tutti i provvedimenti relativi debbano essere sempre presi dal Presidente della Giunta su parere della medesima.

Il disegno di legge è stato esaminato dall'Assemblea che, salvo alcune modifiche non sostanziali, ha approvato il testo della Commissione.

La legge regionale è stata rinviata dal Governo con il rilievo che le norme che regolano il controllo sugli organi degli enti locali eccedono la competenza regionale alla quale è riservato il solo controllo sugli atti; con il rilievo che sussiste l'illegittimità della norma che devolve al Consiglio di controllo contabile le attribuzioni rimaste ai Consigli di Prefettura. Il Governo inoltre ha addotto nel rinvio della legge il motivo della violazione dei principi nell'ordinamento giuridico dello Stato o dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, da parte delle disposizioni contenute nelle norme che designano l'Assessore agli enti locali o funzionari da lui delegati quali Pre-

sidenti degli organi di controllo, in contrasto col principio della elettività dei Presidenti degli organi di controllo; nella norma che ammette a far parte delle Commissioni di controllo coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche di consigliere comunale o provinciale; nella norma che attribuisce ai Presidenti delle Commissioni di controllo l'esame di legittimità degli atti, violando il principio della collegialità degli organi di controllo; nella norma infine che attribuisce alla Giunta la facoltà di annullamento d'ufficio di atti viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, in contrasto col principio dell'ordinamento giuridico dello Stato che attribuisce tale competenza al Governo quale attributo della sovranità statale.

L'Assemblea non ha ritenuto fondati i rilievi del Governo ed ha riapprovato integralmente la legge; il Governo ha proposto ricorso presso la Corte Costituzionale chiedendo la dichiarazione di illegittimità della legge.

La Corte Costituzionale ha accolto alcuni dei rilievi del Governo ed ha dichiarato l'illegittimità delle norme relative al controllo sugli organi degli enti locali, alle competenze del Consiglio di controllo contabile, alla incompatibilità alle cariche di componente delle Commissioni di controllo, nonché della norma che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all'annullamento d'ufficio degli atti viziati di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge.

78 — NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AGLI UTILI DELLE IMPRESE MINERARIE.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Serra il 14 aprile 1955.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge è stato presentato a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in data 14 giugno 1954, (v. PP. LL. nn. 6 e 7) dell'ordine del giorno Soggiu Piero-Spano-Covacivich-Azzena-Cadeddu, nel quale si invitava la Giunta regionale a presentare un disegno di legge che prevedesse l'obbligo di inserire nei documenti di concessione mineraria la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie, partecipazione già prevista nell'art. 18 lettera g) del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

**79 — ISTITUZIONE DI UN UFFICIO DELLA REGIONE SARDA IN
ROMA.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli affari generali e turismo Masia il 28 dicembre 1954.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 gennaio 1956.

L. R. 17 gennaio 1956, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 3 del 20 febbraio 1956.

Il disegno di legge è stato presentato onde assicurare, con la istituzione di un ufficio in Roma, il collegamento fra gli uffici amministrativi centrali e quelli regionali.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall'Assemblea con qualche modifica formale.

80 — EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE
DEI TITOLARI DI AZIENDA COLTIVATORI DIRETTI E PA-
STORI E LORO FAMILIARI, AMMESSI ALL'ASSISTENZA MA-
LATTIA A NORMA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136.

*Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo -
Cherchi - Torrente - Nioi - Zucca il 28 dicembre 1954.*

*Non approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana
del 13 novembre 1956.*

La proposta di legge ha lo scopo di provocare l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale a favore dei coltivatori diretti e degli allevatori di bestiame e loro familiari che a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136, siano stati ammessi, mediante contribuzione obbligatoria, alla assistenza mutua malattia.

La competente Commissione richiamandosi al sistema mutualistico vigente che richiede che una parte della spesa deve essere sostenuta da chi vuol beneficiare di quei determinati vantaggi, ha espresso a maggioranza il proprio parere sfavorevole alla proposta di legge non ritenendo che l'Amministrazione regionale stanzi all'uopo un fondo di L. 200 milioni e si accolli l'obbligo che fa carico ai beneficiari, versando un contributo di L. 750 per ciascun coltivatore diretto e familiare avente diritto all'assistenza.

Parere sfavorevole ha espresso per la parte finanziaria anche la Commissione « Finanze e tesoro ».

L'Assemblea nella seduta pomeridiana del 13 novembre 1956 non ha approvato la proposta di legge.

**81 — APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE.**

*Presentata dai Consiglieri regionali Asquer - Muretti -
Bernard - Dessanay - Gardu - Borghero - Cottoni il 30
dicembre 1954.*

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 1955.

L. R. 7 giugno 1955, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 14 luglio 1955.

La proposta di legge è stata presentata onde consentire, con l'ampliamento dell'organico del personale del Consiglio regionale, la sistemazione definitiva di tutti gli uffici dell'Assemblea.

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni e dall'Assemblea che la hanno approvata apportandovi alcune modifiche.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Del Rio il 7 gennaio 1955.
Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 20 gennaio 1956.*

L. R. 20 gennaio 1956, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 6 del 10 marzo 1956.

Il disegno di legge si propone, con le modifiche che introduce alla legge regionale 25 giugno 1952, n. 16, di allargare il campo di applicazione di una legge di fondamentale importanza per l'avvenire ed il progresso dell'artigianato.

Infatti il disegno di legge ha un duplice scopo:

a) conseguire lo sviluppo ed il massimo potenziamento delle attività artigiane, e ciò mediante l'erogazione da parte dell'Amministrazione regionale di contributi ad artigiani, cooperative, enti, organizzazioni che esplicano la attività in parola o creano corsi di addestramento o perfezionamento per artigiani, e la costruzione, l'acquisto e l'attrezzatura di appositi locali da adibirsi a scuole o a corsi di addestramento e di perfezionamento, e a botteghe per la vendita di prodotti ottenuti dai corsi o direttamente dagli artigiani;

b) far conoscere e divulgare i prodotti artigiani, e ciò promuovendo fiere, mostre ed esposizioni, assumendo totalmente l'onere per l'allestimento delle stesse, concedendo contributi in favore degli enti promotori ed organizzatori di manifestazioni similari e agevolando mediante l'erogazione di contributi la partecipazione dei singoli artigiani a fiere, mostre ed esposizioni sia nazionali che estere.

La Commissione ha approvato senza modifiche il disegno di legge e l'Assemblea successivamente l'ha trasformato in legge.

83 — FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
IN SARDEGNA. CONVENZIONE CON LA C. I. O. R.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa l'8 gennaio 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 9 maggio 1956.

L. R. 9 maggio 1956, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 18 del 16 giugno 1956.

Il disegno di legge ha lo scopo di realizzare in Sardegna un vasto piano di opere pubbliche, in attesa che trovino giusta applicazione gli artt. 8 e 13 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Detto piano costituisce oggetto di una convenzione, allegata al disegno di legge, da stipularsi fra la Regione e la Società italo-olandese per opere pubbliche (C. I. O. R.). Esso prevede la costruzione in 4 anni di opere marittime e stradali per un importo complessivo di L. 10 miliardi (1.456.560.000 per interessi ed 8.543.440.000 per lavori, espropriazioni ed oneri vari) da attuarsi secondo la seguente progressione:

1° anno: lavori per L. 2.672.110.000;

2° anno: lavori per L. 2.152.700.000;

3° anno: lavori per L. 2.109.170.000;

4° anno: lavori per L. 1.609.460.000.

L'ammortamento dell'importo dovuto alla C. I. O. R. avviene col pagamento annuo posticipato di L. 1 miliardo per dieci anni a decorrere dall'inizio dei lavori, in conformità al piano di ammortamento allegato alla convenzione, calcolato all'interesse composto dal 4,50%.

La Commissione ha approvato una prima volta il disegno di legge senza alcuna modifica, mentre l'Assemblea, in seguito alla presentazione di alcuni emendamenti sostanziali, ne ha deliberato il riesame da parte della Commissione competente.

La Commissione, ripreso in esame il disegno di legge, dopo aver deliberato la soppressione della allegata convenzione, lo riapprovava in una stesura completamente e sostanzialmente nuova. Secondo il nuovo testo, infatti, l'Amministrazione regionale viene autorizzata ad eseguire un programma di opere stradali per L. 10 miliardi e di opere marittime per L. 2.500 milioni. La realizzazione delle opere è stabilita in quattro anni ed il finanziamento in un contributo straordinario dello Stato, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, nella misura di L. 1 miliardo l'anno per dieci anni.

L'Assemblea ha approvato, senza alcuna modifica, il nuovo testo del disegno di legge.

84 — VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER
L'ANNO 1955 E ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa il 9 febbraio 1955.

Fuso con il D. L. n. 91.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 12 ottobre 1955.

L. R. 12 ottobre 1955, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 5 novembre 1955.

Negli stati di previsione della spesa della Regione per l'anno 1955, approvati con legge regionale 30 dicembre 1954, n. 37, non figura stanziata alcuna somma per far fronte agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della Legge Regionale 12 novembre 1954, n. 21, concernente « Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità ».

Poichè il secondo comma dell'art. 7 di detta legge stabilisce che « *Per il pagamento degli interessi maturati sino al 31 ottobre 1955 si provvederà con apposito stanziamento nel corrispondente capitolo del bilancio 1955* », la Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze, ha presentato il presente disegno di legge che mira, appunto, ad istituire un nuovo capitolo di spesa sul quale far gravare gli interessi di cui sopra. Detto capitolo è indicato come 153 *ter*, a favore del quale vengono stornate L. 50 milioni dal cap. 179.

Il disegno di legge tende, inoltre, a sopprimere il cap. 153 *bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1955, istituito con decreto del Presidente della Giunta in data 3 feb-

braio 1955 per rendere possibile il pagamento degli interessi maturati al 31 dicembre 1954 in conformità del primo comma dell'art. 7 della richiamata legge regionale 12 novembre 1954, n. 21

La Commissione ha approvato il disegno di legge nel testo del proponente. Successivamente, su richiesta della Giunta, lo ha riesaminato per apportarvi alcune variazioni riguardanti la formale indicazione dei relativi capitoli di bilancio. Infine, su richiesta dell'Assemblea, la Commissione ha ripreso in esame il disegno di legge, in seguito alla presentazione di un emendamento che portava a L. 63 milioni la somma stanziata nel capitolo di nuova istituzione. Detto emendamento è stato approvato dalla Commissione.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge, dopo averne deliberato la fusione con il disegno di legge n. 91 concernente ugualmente variazioni di bilancio.

**85 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1953,
N. 14, IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIO-
RAMENTO FONDIARIO.**

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dello
Assessore all'agricoltura e foreste Casu il 7 marzo 1955.
Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
20 aprile 1956.*

L. R. 20 aprile 1956, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956.

Il disegno di legge in esame è stato predisposto al fine di evitare palesi ingiustizie che travisino l'intenzione da cui è stato mosso il legislatore nell'emanare la legge regionale 4 maggio 1953, n. 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario.

Infatti, in sede di applicazione della suddetta legge regionale, sono sorti dei dubbi sull'esatta interpretazione di alcune sue norme ed in particolare dell'art. 4. Quest'ultimo stabilisce che i benefici previsti non possono estendersi a quei comprensori in cui « è in corso di esecuzione il piano generale di bonifica ». Ne deriva, pertanto, che nei comprensori in cui sono state eseguite opere pubbliche d'interesse generale, ma per i quali non è stato approvato il piano generale, vengono applicati i maggiori benefici previsti dalla legge regionale 4 maggio 1953, n. 14; nei comprensori invece, per i quali il piano generale è stato approvato, ma non sono state eseguite opere pubbliche, tali provvidenze non hanno luogo.

In considerazione di ciò, con il disegno di legge in argomento si è ritenuto necessario prendere in considerazione le opere pubbliche di bonifica d'interesse generale (viabilità, sistemazioni idrauliche, prosciugamenti di terreni, irrigazione, ecc.) eseguite nei comprensori, in quanto sono queste che

mutano le condizioni economiche, igieniche e sociali dell'ambiente e rendono meno onerose e più redditizie le opere di miglioramento fondiario.

Per i suaccennati motivi, il presente disegno di legge modifica la legge regionale 4 maggio 1953, n. 14, provvedendo:

a) con l'art. 1 ad elevare il contributo dal 45% al 50% della spesa per l'impianto di cabine di trasformazione per l'utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli apparecchi all'uopo necessari, e per l'impianto di linee fisse e mobili di distribuzione;

b) con l'art. 2, che sostituisce l'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1953, n. 14, a limitare, nei comprensori di bonifica, le categorie di opere che possono godere del contributo integrativo ed a graduare la misura di tale contributo per quelle categorie di opere che, per effetto delle opere pubbliche eseguite, risultino meno onerose e più redditizie.

La Commissione ha preso in esame il disegno di legge e, concordando sui motivi informativi che hanno ispirato la Giunta proponente, ha approvato integralmente ed all'unanimità la formulazione dell'art. 1, mentre ha modificato formalmente l'art. 2.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nelle sue linee fondamentali, e, ritenendo opportuno estendere i benefici previsti anche ad altre opere di miglioramento, lo ha modificato in tal senso.

86 — INTERVENTI FINANZIARI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DEI PENSIONATI UNIVERSITARI MASCHILI A CAGLIARI E SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 24 marzo 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 marzo 1956.

L. R. 14 marzo 1956, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956.

Il disegno di legge, che prevede l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale per contribuire alle spese di costruzione dei pensionati universitari maschili a Cagliari e Sassari, viene giustificato con la necessità di dare agli studenti universitari dell'interno dell'Isola, che costituiscono la maggioranza della popolazione universitaria, la possibilità di frequentare le lezioni con più assiduità a condizioni non eccessivamente onerose per i bilanci familiari.

La Commissione con lievi modifiche ha approvato il disegno di legge.

L'Assemblea successivamente l'ha trasformato in legge.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 24 marzo 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 giugno 1956.

L. R. 11 giugno 1956, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 22 del 18 luglio 1956.

Il disegno di legge ha lo scopo di dotare la legislazione regionale di un provvedimento che metta l'Amministrazione regionale in condizioni di poter predisporre un piano di lotta per prevenire il manifestarsi e impedire il diffondersi delle malattie infettive a carattere epidemico e nel contempo procedere alla divulgazione nel pubblico delle norme igieniche da osservare.

La Commissione ha approvato all'unanimità il disegno apportandovi lievi modifiche e l'Assemblea successivamente l'ha trasformato in legge.

88 — CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 24 marzo 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 19 aprile 1956.

L. R. 19 aprile 1956, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956.

Al fine di favorire lo studio delle vicende storiche, la raccolta e la pubblicazione di documenti originali interessanti le vicende della nostra Isola, il presente disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alla Deputazione di storia patria in Sardegna un contributo annuale di L. 1.500.000 da corrisondersi in due rate semestrali.

La Commissione ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalla Giunta.

L'Assemblea successivamente ha trasformato il disegno in legge.

89 — **CONTRIBUTO PLURIENNALE PER LA COSTRUZIONE DI UN
NUOVO OSPEDALE CIVILE A SASSARI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 24 marzo 1955.

Ritirato dal proponente con nota motivata del 18 giugno 1956.

Sostituito col D. L. n. 148.

Il disegno di legge mira a concedere per 35 anni all'amministrazione dell'Ospedale civile SS. Annunziata di Sassari un contributo annuo di L. 5.208.960 per l'ammortamento di un mutuo di L. 450.000.000 da contrarsi per la costruzione del primo lotto funzionale di un nuovo ospedale in Sassari.

All'ammortamento del mutuo partecipa lo Stato con una quota fissa annuale di L. 22.500.000 per 35 anni, mentre all'amministrazione ospedaliera rimarrebbe da pagare una quota annuale di L. 7.813.440. Il presente disegno di legge ha lo scopo, appunto, di far gravare sul bilancio della Regione i due terzi di quest'ultima quota per l'importo complessivo trentacinquennale di L. 182.313.600.

Il disegno di legge è stato ritirato dal proponente e sostituito con il disegno di legge n. 148 concernente « Intervento dell'Amministrazione regionale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari ».

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste Casu l'8 aprile 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 maggio 1955.

Rinviata dal Governo il 30 giugno 1955.

Riapprovata integralmente dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 16 marzo 1956.

Impugnata dal Governo il 19 aprile 1956.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 21 del 19 gennaio 1957 ha accolto il ricorso.

L. R. 27 maggio 1955, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957.

Con il presente disegno di legge si tende ad eliminare dannosi inconvenienti derivanti dagli abusi che vengono operati nei riguardi dell'estrazione del sughero, abusi dovuti soprattutto al fatto che le forme di sfruttamento del patrimonio sughericolo non sono opportunamente disciplinate ed indirizzate verso quelle norme tecniche giudicate idonee a salvaguardare l'integrità di detto soprassuolo produttivo esistente in Sardegna e che rappresenta, in valore arrotondato, i $3/4$ di quello nazionale.

Le norme generali previste nel disegno di legge in esame, pertanto, sono indubbiamente efficaci in quanto la loro infrazioni risulta perseguibile ai sensi ed agli effetti del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che commina per gli inadempienti congrue pene pecuniarie. Si tratta, in sostanza, di provvedimenti negativi che tendono a limitare ed eliminare il

libero, irrazionale e dannoso sfruttamento della pianta da sughero.

La Commissione all'agricoltura, rendendosi consapevole della necessità e dell'urgenza di questo provvedimento legislativo, ha svolto un'ampia discussione nel corso della quale il testo originario del progetto ha subito non poche modifiche. Infatti l'art. 2 è risultato completamente modificato nell'intento di rendere più chiara e più snella la procedura, ma, soprattutto, per meglio definire le competenze.

Anche all'art. 3 è stata apportata una modifica sostanziale che tende ad ampliare i termini entro i quali è autorizzata l'estrazione del sughero.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge, pressochè integralmente, nel testo modificato dalla Commissione e lo ha trasformato in legge regionale 27 maggio 1955.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio in data 30 giugno 1955 detta legge con il rilievo che l'art. 8 — il quale per le violazioni della legge in parola prevede le sanzioni di cui al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2367 — statuisce nella materia penale sottratta alla competenza della Regione, creando nuove figure di reato.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » ha preso in esame la legge regionale ed, all'unanimità, ha deciso di proporla all'Assemblea la riapprovazione.

La Commissione ha motivato la sua decisione con l'affermare che l'enunciazione dello Statuto regionale sarebbe priva di ogni significato giuridico, se alla Regione non fosse riconosciuto il potere di dettare norme di carattere penale, quando esse siano necessarie ad assicurare la efficacia delle sue leggi.

La Commissione ha altresì ritenuto di non accogliere i motivi di rinvio avanzati dal Governo affermando che non si è creato con l'art. 8 della legge una nuova figura di reato, nè tanto meno si è invaso il campo del diritto penale vero e proprio, ma si è estesa la sfera di azione di una legge nazionale.

La Commissione per l'agricoltura ha deciso, all'unanimità, di uniformarsi al parere della prima Commissione e di riapprovare integralmente la legge.

L'Assemblea ha riapprovato integralmente, a maggioranza assoluta, la legge regionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso nanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge. Con sentenza del 19 gennaio 1957, n. 21, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso.

**91 — STORNO DI LIRE TRENTA MILIONI DAI CAPITOLI 57 e 179
IN FAVORE DEL CAPITOLO 55 DEL BILANCIO PER L'ESER-
CIZIO 1955.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione Brotzu il 19 aprile 1955.

Fuso con il D. L. n. 84.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 12 ottobre 1955.

L. R. 12 ottobre 1955, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 5 novembre 1955.

Il cap. 55 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1955, riguardante « Spese per la organizzazione dei servizi igienici e per i servizi profilattici », porta una competenza di L. 2.000.000. Poichè l'Amministrazione regionale è dovuta intervenire, nei primi mesi dello stesso 1955, in diverse occasioni gravi ed urgenti, lo stanziamento a favore del suddetto capitolo si è dimostrato assolutamente insufficiente.

Conseguentemente è stato presentato il presente disegno di legge che ha, appunto, lo scopo di stornare a favore del cap. 55 L. 30 milioni: 15 dal cap. 57 (Spese per la profilassi della echinococcosi, ecc.) e 15 dal cap. 179 (Incremento del fondo per il credito agrario).

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica, dalla Commissione.

L'Assemblea, a sua volta, ha approvato nel testo del proponente il disegno di legge, dopo averne deliberato la fusione con il D. L. n. 84 concernente ugualmente variazioni di bilancio.

92 — NORME PER IL FINANZIAMENTO E L'ATTUAZIONE DI UN
PIANO PARTICOLARE PER IL RISANAMENTO EDILIZIO E
LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE DI
SASSARI.

*Presentata dai Consiglieri regionali Sotgiu Girolamo -
Manca - Cherchi - Fiori - Cardia - Prevosto - Dessanay
il 23 aprile 1955.*

*Non esitata per sopravvenuta chiusura della legisla-
tura.*

La proposta di legge si propone di realizzare un intervento legislativo pianificato in una zona della Sardegna (Comune di Sassari) particolarmente depressa ed i cui problemi possono essere affrontati e risolti soltanto da un intervento finanziario la cui entità esula dalle concrete possibilità dell'Amministrazione regionale. I proponenti, ritenendo che questi problemi per la loro importanza non possano essere considerati soltanto di interesse locale, ma investano, per la loro natura, la provincia e la regione, chiedono l'emanazione di un provvedimento legislativo, che consenta di far ricorso ai finanziamenti straordinari previsti dall'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La proposta di legge prevede una possibilità di spesa di L. 10 miliardi da ripartire in dieci esercizi, con un carico reale per la Regione di L. 200 milioni annui. La spesa complessiva è così ripartita: L. 4 miliardi per la realizzazione di un piano organico di risanamento edilizio; L. 1 miliardo per il miglioramento delle attrezzature igieniche cittadine; L. 4 miliardi

per opere di miglioramento agrario e fondiario; L. 750 milioni per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane; L. 250 milioni per le ricerche minerarie nel territorio del comune di Sassari.

Il progetto stabilisce, inoltre, le modalità di attuazione del piano. Ad un comitato di Assessori, costituito presso l'Amministrazione regionale, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione organica della legge e di riferire periodicamente al Consiglio.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

93 — ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Murgia il 27 aprile 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 marzo 1956.

L. R. 6 marzo 1956, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 26 aprile 1956.

Il disegno di legge, onde colmare una lacuna esistente non solo in campo regionale ma anche in campo nazionale, ed allo scopo di garantire l'Amministrazione regionale circa la idoneità morale, tecnica e finanziaria delle imprese partecipanti alle gare di appalto e conseguentemente, in ordine alla esecuzione, la più perfetta possibile delle opere, prevede la istituzione presso l'Assessorato ai lavori pubblici dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

Il progetto dispone l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo per concorrere agli appalti di importo superiore a L. 5 milioni, concessi dall'Amministrazione regionale o da altri enti pubblici, quando i lavori siano eseguiti con finanziamenti della Regione e stabilisce che, solo nel caso in cui non vi siano imprese idonee iscritte all'Albo, le amministrazioni interessate possano invitarne delle altre alle gare di appalto.

L'iscrizione invece non è obbligatoria per i lavori di importo inferiore.

Il disegno di legge prevede, inoltre, le modalità di iscrizione all'Albo e di partecipazione alle gare di appalto; i casi

di sospensione e di cancellazione dall'Albo; e la istituzione di organi per la tenuta dell'Albo e le loro attribuzioni.

La Commissione, all'esame della quale è stato sottoposto il disegno di legge, non ha ritenuto dover apportare modifiche sostanziali — tranne qualche punto di secondaria importanza — ed ha richiesto la sollecita approvazione dell'Assemblea.

Questa ha approvato il testo proposto dopo avervi apportato lievi modifiche.

94 — **PROVVEDIMENTI PER I DANNI CAUSATI DALLA BRINA AI VIGNETI.**

Presentata dal Consigliere regionale Cadeddu il 2 maggio 1955.

Ritirata dal proponente con nota motivata del 19 aprile 1956.

La presente proposta di legge prevede una serie di interventi finanziari straordinari in favore dei viticoltori in considerazione dei danni causati ai vigneti dalle eccezionali brinate primaverili nella annata agraria 1954-55.

Il contributo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere è stabilito nella misura del 60% della mancata produzione per i viticoltori in genere, e sino ad un massimo dell'80% in favore dei coltivatori diretti proprietari, affittuari o enfiteuti di vigneti specializzati.

La proposta prevede, inoltre, la concessione di prestiti agrari per la durata massima di 5 anni ad un tasso di interesse non superiore al 2,50%, per l'acquisto di barbatelle, anticrittogamici, e concimi fino all'ammontare massimo complessivo di 100 milioni di lire.

Tali concessioni, che avranno luogo tramite l'I.C.A.S. (Banco di Sardegna), saranno regolate da un'apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessore alle finanze ed il predetto Istituto.

La Commissione, dopo un preliminare esame della proposta di legge, ha ritenuto di unificare la stessa con la pro-

posta di legge n. 97 di iniziativa dei Consiglieri regionali Torrente, Asquer, Nioi e Cherchi, concernente « Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate ».

In data 19 aprile 1956 la proposta di legge in argomento è stata ritirata dal suo presentatore in considerazione del fatto che le provvidenze in essa previste formano oggetto della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, per la cui attuazione è stato pure emanato il relativo regolamento in data 22 febbraio 1956.

95 — **DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO AL CREDITO INDUSTRIALE SARDO DEI FONDI ISTITUITI PRESSO LA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI SARDEGNA.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Serra il 9 maggio 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 febbraio 1956.

L. R. 21 febbraio 1956, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 6 del 10 marzo 1956.

Il disegno di legge prevede il trasferimento al Credito industriale sardo, o agli altri istituti esercenti il credito a favore dei rispettivi settori economici, della gestione dei fondi istituiti dalla Regione presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

Il disegno di legge è stato presentato in quanto la legge 11 aprile 1953, n. 298, ha disposto la soppressione della Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna e il trasferimento di tutte le sue attività e passività al Credito industriale sardo; quest'ultima disposizione, però, non è operativa nel confronto dei fondi istituiti presso la Sezione dalla Regione Sarda: si è resa pertanto necessaria la presentazione di un provvedimento col quale la Regione provvede, nella sfera di sua competenza, ad un trasferimento della gestione dei fondi analogo a quello disposto dalla legge 11 aprile 1953, n. 298.

Le Commissioni « Industria e commercio » e « Finanze e tesoro » hanno entrambe espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge aggiungendo alcune norme che prevedono la istituzione di speciali comitati, uno per ciascun settore produttivo, che deliberano sulla concessione dei mutui previsti dalle leggi regionali.

96 — ANTICIPAZIONE ALLA SOCIETA' MINERARIA CARBONIFERA SARDA RIMBORSABILE CON LO STANZIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 1954, N. 1178.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Serra il 24 maggio 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 1 giugno 1955.

L. R. 1 giugno 1955, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955.

La legge 12 dicembre 1954, n. 1178, all'art. 6, dispone: « Lo Stato è autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di L. 8.750.000.000..... ». « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare alla Società mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, 6 miliardi di lire ».

Per le immediate esigenze amministrative la S. M. C. S. ha già ottenuto un finanziamento di 1 miliardo, garantito dallo stanziamento di cui all'articolo predetto, per cui, non potendo ottenere ulteriori finanziamenti bancari, il consiglio di amministrazione della società ha richiesto l'intervento dell'Amministrazione regionale che — come ha fatto in precedenza con le leggi regionali 28 luglio 1953, n. 23, e 12 novem-

bre 1954, n. 19 — ha presentato il presente disegno di legge che prevede la concessione alla S. M. C. S. di una anticipazione di L. 500 milioni, rimborsabili con lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.

Detta somma viene stornata per 300 milioni dal cap. 162 (Spese, concorsi, contributi e premi per lo sviluppo delle attività industriali e commerciali), per 100 milioni dal cap. 164 (Contributi e spese per favorire le attività pescherecce) e per 100 milioni dal cap. 187 (Incremento del fondo destinato alla partecipazione della Regione al capitale di enti ecc.), tutti dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1955.

Il disegno di legge è stato approvato, senza modifiche sostanziali, dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

97 — **PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI A FAVORE DEI COLTIVATORI ED ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELLA PERSISTENTE SICCITA' E DELLE BRINATE.**

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente -Asquer-Nioi - Cherchi il 7 giugno 1955.

Ritirata dai proponenti con nota motivata del 19 aprile 1956.

La presente proposta di legge è determinata dalla necessità di intervenire con provvedimenti eccezionali in favore della economia agricola e pastorale sarda duramente colpita dalle calamità dell'ultimo decennio e dal persistere della siccità e, per alcune zone, anche dalle brinate primaverili dell'annata 1954-1955.

Con il progetto in esame, pertanto, ci si propone in primo luogo una soluzione temporanea al gravissimo problema del pagamento dei canoni di affitto dei pascoli, dei vigneti e degli oliveti, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento delle proposte di legge relative alla riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici; inoltre la proposta di legge prevede il pagamento, limitatamente in favore degli allevatori diretti, da parte della Regione, del 50% delle cambiali rilasciate per l'acquisto di mangimi e dal pagamento degli interessi derivanti dalla proroga di un anno del residuo 50% delle stesse cambiali. Il progetto prevede inoltre il pagamento da parte dell'Amministrazione regionale degli interessi derivanti dalla proroga per un anno delle cambiali, scadenti entro il 31 ottobre 1955, rilasciate da coltivatori ed allevatori diretti e da cooperative agricole per prestiti di esercizio e per acquisto di macchine, attrezzi, sementi, concimi e anticrittogamici.

L'onere complessivo che dovrebbe derivare alla Regione per il 1955 è stato previsto: in L. 150 milioni per la assunzione dell'onere del 50% dei prestiti contratti da allevatori diretti per l'acquisto di mangimi in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21; in L. 3 milioni per far fronte all'onere degli interessi derivanti dal rinnovo, fino al 31 ottobre 1956, delle cambiali rilasciate per il residuo 50% dei prestiti di cui sopra ed, infine, in L. 82 milioni per l'assunzione dell'onere degli interessi derivanti dal rinnovo fino al 31 ottobre 1956 delle cambiali, scadenti entro il 31 ottobre 1955, rilasciate da coltivatori ed allevatori diretti e da cooperative agricole sarde, ad istituti di credito agrario, ovvero alle ditte fornitrici per i prestiti agrari di esercizio e per l'acquisto di macchinari, attrezzi e sementi.

La Commissione all'agricoltura ha esaminato il progetto in argomento unitamente alla proposta di legge n. 94 concernente analoga materia, e ne ha accolto il principio informativo.

Tuttavia la medesima ha apportato alcuni importanti emendamenti al progetto iniziale, di guisa che le disposizioni relative agli interventi da effettuarsi da parte della Amministrazione regionale in base alla legge 12 novembre 1954, n. 21, sono stati soppressi in considerazione del fatto che detti provvedimenti sono compresi nel disegno di legge n. 103 concernente « Nuovi interventi a favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 » già approvato dal Consiglio.

Inoltre la Commissione ha inserito nel testo originario una nuova disposizione che prevede un contributo della Amministrazione regionale in misura del 3,5% sul pagamento degli interessi su eventuali prestiti agrari, contratti da agricoltori per il ripristino della produttività dei vigneti, degli oliveti e dei frutteti colpiti o distrutti da calamità naturali,

al fine di assorbire — come più sopra notato — il contenuto della proposta di legge n. 94 recante provvedimenti per i danni causati dalla brina ai vigneti.

La Commissione alle finanze ha esaminato pur essa unitamente le proposte di legge n. 94 e n. 97 nel testo proposto dalla Commissione all'agricoltura ed ha espresso parere favorevole per la parte finanziaria.

In data 19 aprile 1956 la proposta di legge in argomento è stata ritirata dai presentatori in considerazione del fatto che i provvedimenti in essa previsti formano oggetto della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, per la cui attuazione è stato altresì emanato il relativo regolamento in data 22 febbraio 1956.

98 — VARIAZIONI DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1955.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Costa l'11 giugno 1955.

Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 ottobre 1955.

Nel concordare la quota I. G. E. di competenza della Regione Sarda per l'anno 1954, il Governo ha accordato una quota suppletiva del 5,50% da destinare quale integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1953 e ciò ai sensi delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, e 27 marzo 1953, n. 177.

In realtà, trattandosi di una maggiore entrata realizzata sul conto del bilancio 1954, si sarebbe dovuta imputare su tale bilancio anche la spesa, tuttavia il proponente, ritenendo che un simile disegno di legge avrebbe potuto provocare qualche rilievo da parte del Governo, ha preferito aumentare la previsione dell'entrata e della quota I. G. E. 1955 e far gravare la relativa spesa sullo stesso bilancio del 1955.

A tal fine è stato inoltrato il presente disegno di legge che prevede l'aumento dello stanziamento del cap. 18 dell'entrata (Imposta generale sull'entrata) da L. 2 miliardi a L. 2.210 milioni, mentre sul cap. 115 della spesa (Contributi a favore dei comuni e province), che era portato solo « per memoria », viene stanziata la somma di L. 210 milioni.

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica, dalla Commissione, mentre non è stato approvato dall'Assemblea.

99 — **REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI FONDI E DELLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE NEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI.**

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 6 luglio 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1957.

Rinviata dal Governo il 3 maggio 1957.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge prevede una nuova regolamentazione per la concessione delle anticipazioni previste dalle vigenti leggi regionali a favore di iniziative in diversi settori produttivi, e per la erogazione di contributi a fondo perduto previsti dalla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

Per la concessione delle anticipazioni il disegno di legge prevede che le deliberazioni, in passato affidate al Comitato esecutivo del cessato Banco di Sardegna, siano prese da appositi comitati di nuova costituzione, uno per ogni settore produttivo, composti da rappresentanti dell'Istituto di credito e della Regione, con la innovazione che le deliberazioni possono diventare esecutive se non intervenga, entro un termine stabilito, un emendamento o un rigetto da parte dell'Amministrazione regionale, alla quale devono essere trasmessi i relativi verbali.

Quanto alla erogazione dei contributi a fondo perduto per interessi passivi, la proposta di legge prevede che, invece della insindacabile decisione della Giunta regionale ed il conseguente decreto presidenziale, su proposta degli Assessori all'industria e commercio e alle finanze, e previo parere, ove l'importo superi i 10 milioni di lire, del Comitato regionale consultivo competente, si adotti la seguente procedura: de-

creto del Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, dell'Assessore alle finanze, dopo la deliberazione dei Comitati esecutivi dei quali la proposta di legge prevede la istituzione.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso parere favorevole per la parte riguardante la procedura per la concessione di anticipazioni, ma ha proposto la soppressione della parte riguardante la nuova procedura per la erogazione di contributi a fondo perduto per interessi passivi.

La Commissione « Finanze e tesoro » invece, ha espresso parere favorevole su tutta la proposta di legge.

L'Assemblea che ha approvato la proposta di legge, ha accolto le proposte della Commissione « Industria e commercio », e pertanto ha soppresso la parte riguardante la procedura per la concessione dei contributi a fondo perduto per interessi passivi.

Il Governo in data 3 maggio 1957 ha rinviato la legge, sostenendo che con essa sono stati violati gli artt. 15, 35 e 37 dello Statuto speciale per la Sardegna, essendosi attribuiti a comitati estranei all'Amministrazione regionale compiti e funzioni che almeno formalmente debbono competere soltanto agli organi esecutivi istituzionali, ai quali, in definitiva, deve potersi far risalire la conseguente responsabilità.

La legge non è stata ancora riesaminata.

*Presentata dal Consigliere regionale Serra il 6 luglio
1955.*

Fusa col D. L. n. 119.

*Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana
del 7 maggio 1957.*

L. R. 7 maggio 1957, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957.

La proposta di legge prevede la creazione dell'istituto della autorizzazione d'indagine, finora inesistente nella legislazione vigente in materia mineraria, la quale prevede soltanto il permesso di ricerca e la concessione mineraria.

La proposta di legge intende non soltanto disciplinare le ricerche e i rilevamenti geologici e geofisici, ma anche far acquisire all'Amministrazione regionale i risultati ottenuti e nel contempo tutelare i titolari delle autorizzazioni di indagine. Essa consta di due titoli: il primo concerne la comunicazione dei risultati all'Amministrazione regionale da parte dei titolari di permessi di ricerca e di concessioni minerarie, il secondo concerne l'autorizzazione d'indagine.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge congiuntamente al disegno di legge n. 119, di analogo contenuto, ed ha fuso i due progetti in un unico testo che ha presentato all'Assemblea.

101 — TRASFERIMENTO ALL'ENTE SARDO DI ELETTRICITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COSTRUITI DALLA REGIONE IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1951, N. 5.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra e Soggiu Piero il 6 luglio 1955.

Fusa col D. L. n. 111.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 20 aprile 1956.

L. R. 20 aprile 1956, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956.

La proposta di legge prevede che gli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, siano trasferiti non agli enti locali a richiesta dei quali i singoli impianti sono stati costruiti come prevedeva la legge citata, ma, previo annullamento degli oneri assunti dagli enti locali stessi, all'Ente sardo di elettricità. E' previsto tuttavia che agli enti locali sia attribuito il diritto di chiedere che i singoli impianti, eseguiti col proprio impegno di contribuzione nella spesa di costruzione, rimangano ad essi definitivamente trasferiti sotto gli obblighi assunti. Gli impianti che passeranno all'En. Sa. E. saranno trasferiti in aumento del capitale costituito dalla Regione, e le quote di rimborso delle spese di costruzione delle quali gli enti locali saranno liberati non saranno inserite negli stati di previsione delle entrate della Regione.

Scopo del provvedimento è quello di sollevare i comuni dagli oneri derivanti dalla partecipazione alle spese di costruzione e dalle spese di esercizio, di assicurare una più economica ed efficiente manutenzione ed esercizio delle linee, e di avvicinare maggiormente l'En. Sa. E. agli utenti.

Poichè è stato successivamente presentato un disegno di legge di analogo contenuto (v. D. L. n. 111), la proposta di legge è stata ad esso abbinata dalle Commissioni.

102 — VARIAZIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1955 ALLO
SCOPO DI INCREMENTARE L'EDILIZIA POPOLARISSIMA.

*Presentata dal Consigliere regionale Serra il 23 luglio
1955.*

*Non approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 ot-
tobre 1955.*

La proposta di legge ha lo scopo di istituire un nuovo specifico capitolo (35 bis) nello stato di previsione dell'entrata cui attribuire la somma di L. 750 milioni, deliberata dallo Stato per l'esecuzione del piano di elettrificazione dei comuni e delle frazioni finora privi di impianti elettrici, al fine di poter prevedere l'uscita nella parte della spesa e destinarla, avendo la Regione già provveduto in proposito con fondi stanziati a carico dei bilanci regionali degli anni trascorsi, all'incremento dell'edilizia popolarissima.

Pertanto la proposta di legge prevede pure l'attribuzione della somma predetta al cap. 140 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1955: « Spese per la costruzione di case minime (legge regionale 8 maggio 1951, n. 5) », cui iscrive, inoltre, mediante storno dal cap. 134, che viene mantenuto « per memoria », anche la somma di L. 250 milioni, portando in tal modo lo stanziamento complessivo, compresi i 200 milioni di quello ordinario del capitolo, a L. 1.200 milioni.

La proposta di legge, che la Commissione competente aveva consigliato di fondere con altre proposte allo scopo di rendere possibile la costruzione delle case minime nei centri più depressi, portata all'esame dell'Assemblea, non è stata approvata.

103 — NUOVI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1954, N. 21, CONCERNENTE PROVVIDENZE ECCEZIONALI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER ACQUISTO DI MANGIMI INDISPENSABILI A FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DELLA SICCITA'.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara l'11 agosto 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 13 ottobre 1955.

L. R. 13 ottobre 1955, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 26 ottobre 1955.

Con lo schema di provvedimento in esame — determinato dalla constatazione della situazione di disagio in cui versa la categoria dei pastori sardi ulteriormente colpiti dall'avverso andamento stagionale — si autorizza l'Amministrazione regionale ad intervenire, con delle facilitazioni creditizie, in favore delle suddette categorie agricole.

Con tale disegno di legge, infatti, viene consentito agli allevatori, che hanno beneficiato delle facilitazioni disposte con la legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, di ottenere ulteriori facilitazioni per il pagamento delle cambiali dai medesimi a suo tempo sottoscritte, mediante versamento in contanti, alla scadenza, del 20% dell'ammontare del debito e il rimanente 80% in due cambiali con scadenza al 31 ottobre 1956 e 31 ottobre 1957. Il disegno di legge prevede che dette

operazioni vengano eseguite utilizzando provvisoriamente i fondi stanziati in bilancio per l'incremento del credito agrario.

La Commissione per l'agricoltura, esaminato il progetto, ha ritenuto proporre al Consiglio la concessione della proroga pura e semplice di un anno per il pagamento della metà, e di due anni per il pagamento della somma residua relativa all'importo delle cambiali sottoscritte dagli allevatori.

Anche la Commissione alle finanze ha espresso dal canto suo parere favorevole sul disegno di legge.

L'Assemblea ha esaminato il disegno di legge e dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale lo ha trasformato in legge regionale.

104 — ISTITUZIONE DI UN POSTO DI DIRETTORE DEI SERVIZI
NELL'ORGANICO DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SA-
NITA'.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'As-
sessore all'igiene e sanità Diaz il 18 agosto 1955.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
20 gennaio 1956.*

Rinviata dal Governo il 23 febbraio 1956.

Revocato il rinvio con nota motivata il 10 marzo 1956.

L. R. 20 gennaio 1956, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 15 marzo 1956.

Nella legge regionale 6 maggio 1953, n. 19, per la parte relativa all'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità fu ommesso il posto di Direttore dei servizi e furono attribuite a due Capi divisione le funzioni proprie di ciascun settore (sanità e veterinario). Tale situazione ha dato luogo ad inconvenienti legati alla mancanza di un organo coordinatore, per cui è stato presentato questo disegno di legge col quale si intende creare, in analogia con gli altri Assessorati, un posto di Direttore dei servizi dell'Assessorato all'igiene e sanità.

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dalla Commissione e dall'Assemblea.

105 — DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI NELLA REGIONE IN MATERIA DI ARTIGIANATO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, CREDITO, ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA, DISCIPLINA ANNONARIA.

Presentata dal Consigliere Serra il 23 agosto 1955.

Scisso in quattro parti approvate dall'Assemblea rispettivamente nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 1956, nella seduta pomeridiana del 2 ottobre 1956, nella seduta del 7 novembre 1956, nella seduta del 22 febbraio 1957.

Le leggi sono state rinviata dal Governo, le prime due il 5 novembre 1956, la terza il 23 dicembre 1956 e l'ultima il 27 marzo 1957.

Non ancora riesaminate.

L'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4. Peraltro, diverse ed importanti materie pur essendo comprese nella competenza regionale non hanno finora avuto regolamentazione e pertanto non fanno parte in atto della sfera di concreta attività della Regione.

Il disegno di legge tende a regolamentare alcune di tali materie e precisamente « artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria ».

La materia « artigianato » è regolata dall'art. 1 il quale stabilisce che il Comitato tecnico consultivo regionale per l'artigianato e gli altri organi regionali esercitano le attribuzioni conferite dalle leggi vigenti in materia di artigianato alla Commissione consultiva dell'artigianato e della pic-

cola industria ed agli altri organi statali, sia centrali che periferici.

Gli artt. dal 2 all'11 regolano la materia « turismo ed industria alberghiera » e stabiliscono che nel territorio della Regione le attribuzioni del Commissariato per il turismo vengano esercitate dall'Amministrazione regionale cui viene affidata la vigilanza sugli Enti provinciali del turismo, le cui deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione dell'Assessorato al turismo, e che comunque sono sempre tenuti a fornire al Commissariato per il turismo i dati statistici ed ogni altro elemento di cui siano richiesti. All'Amministrazione regionale spetta inoltre la nomina dei presidenti e dei segretari di tali enti.

La proposta di legge prevede quindi che si applichino nella Regione i criteri prescritti dalle leggi dello Stato per la determinazione delle classifiche alberghiere e che le deliberazioni della Giunta siano impugnabili con ricorso al Commissariato per il turismo. Si prevede inoltre che l'Amministrazione regionale eserciti anche le funzioni attribuite dalle leggi vigenti agli organi statali, centrali e periferici, in materia di protezione delle bellezze naturali.

La materia del credito viene trattata negli articoli dal 12 al 17: questi articoli prevedono che i provvedimenti concernenti l'istituzione e l'ordinamento degli enti di credito fondiario e agrario, delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, dei Monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito a carattere regionale, nonchè le relative autorizzazioni, di competenza della Regione a norma degli artt. 4 e 6 dello Statuto, siano adottati dall'Amministrazione regionale previo parere del Comitato tecnico consultivo per la finanza, il credito ed il risparmio. Gli stessi articoli stabiliscono quindi che la Giunta regionale e l'Assessore alle finanze esercitino tutte le funzioni attribuite da leggi dello Stato al Co-

mitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed al Ministro del tesoro, ad eccezione di quelle di carattere generale di interesse nazionale. Successivamente viene istituito un albo cui debbono iscriversi tutti gli enti ed aziende di credito che abbiano nel territorio della Regione la loro sede centrale ovvero ivi svolgano la loro attività prevalente, e si stabilisce una norma in base alla quale gli enti e le aziende di credito sono tenuti a trasmettere periodicamente all'Assessorato alle finanze le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la loro attività.

L'art. 18 detta disposizioni relative all'espropriazione per pubblica utilità e stabilisce che l'Amministrazione regionale eserciti le funzioni ed i poteri previsti dalle leggi dello Stato.

Gli articoli dal 19 al 25 disciplinano la materia « assistenza e beneficenza » e stabiliscono che, ferme restando le norme vigenti, l'Amministrazione regionale eserciti i poteri conferiti al Ministero dell'interno ovvero all'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, adotti altresì tutti i provvedimenti relativi al riconoscimento di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione, all'approvazione e alla riforma degli statuti delle medesime, nonché allo scioglimento, alla nomina di commissari ed alle amministrazioni straordinarie. Detti articoli stabiliscono inoltre che l'Amministrazione regionale eserciti il coordinamento dell'attività degli organi provinciali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e dell'assistenza agli illegittimi abbandonati operata dalle province. Viene inoltre istituito un Comitato provinciale di assistenza e beneficenza cui vengono deferiti i compiti previsti dal D. L. 22 marzo 1945, n. 173.

L'art. 26 infine detta disposizioni relative alla disciplina annonaria e stabilisce che in materia tutte le competenze vengano assunte dall'Amministrazione regionale.

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni che l'hanno approvata dopo aver apportato lievi modifiche alle norme relative all'artigianato, al turismo ed all'industria alberghiera, alla espropriazione per pubblica utilità, all'assistenza e beneficenza, alla disciplina annonaria, ed aver integrato le disposizioni relative al credito con l'approvazione di sette articoli aggiuntivi in materia di ispezioni periodiche e straordinarie, di revoche delle autorizzazioni, di fusioni ed incorporazioni degli istituti di credito e di sanzioni per l'inoservanza delle disposizioni specifiche in materia di credito.

La proposta di legge esaminata dall'Assemblea è stata da questa scissa in quattro parti ed approvata con i quattro seguenti provvedimenti:

1) legge regionale 2 ottobre 1956 « Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al turismo ed alla industria alberghiera »;

2) legge regionale 2 ottobre 1956 « Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente all'espropriazione per pubblica utilità, alla disciplina annonaria, alla protezione delle bellezze naturali »;

3) legge regionale 7 novembre 1956 « Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito »;

4) legge regionale 22 febbraio 1957 « Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di assistenza e beneficenza ».

Le quattro leggi sono state rinviate dal Governo col motivo che trattano materie che dovrebbero essere regolate con norme di attuazione dello Statuto da approvarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 56 dello Statuto. Il Gover-

no ha fatto inoltre dei rilievi particolari anche a singole disposizioni delle varie leggi. Infatti ha ritenuto illegittime, per la legge relativa al turismo ed all'industria alberghiera, la norma che prevede il controllo di merito su tutti gli atti degli Enti provinciali per il turismo, mentre la legislazione vigente limita il controllo ad alcune particolari deliberazioni di portata economico-finanziaria, e la norma che prevede la competenza della Giunta regionale alla nomina dei segretari degli Enti provinciali.

La legge regionale 2 ottobre 1956 « Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente all'espropriazione per pubblica utilità, alla disciplina annonaria, alla protezione delle bellezze naturali », è stata rinviata per illegittimità della norma che attribuisce alla Amministrazione regionale, in materia di espropriazioni, tutte le funzioni previste dalle leggi dello Stato anche a favore dell'Autorità giudiziaria, ed inoltre per contrasto con gli interessi nazionali della norma che prevede il passaggio delle funzioni in materia di disciplina annonaria, ed infine per eccesso di competenza legislativa e amministrativa delle norme relative alla protezione delle bellezze naturali.

La legge regionale 7 novembre 1956 è stata rinviata per eccesso di competenza legislativa ed amministrativa perchè, mentre l'art. 4 dello Statuto limita la competenza regionale alla istituzione e all'ordinamento degli enti di credito, la legge detta norme anche relative alla disciplina e raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito, ed inoltre invade il campo penale sottratto alla competenza regionale.

Le legge regionale 22 febbraio 1957 è stata rinviata per illegittimità della norma che recepisce le leggi dello Stato ed inoltre perchè trasferisce ad organi regionali non precisati le attribuzioni previste dalle leggi recepite, ivi comprese quelle che si ritengono rimaste alle competenze statali.

Le leggi non sono state ancora riesaminate.

106 — **PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE DEI LAGHI COLLINARI E PER GLI ATTI DI TRASFERIMENTI DI TERRENI NECESSARI ED IN GENERE A SCOPO DI ARROTONDAMENTO FONDIARIO.**

Presentata dai Consiglieri regionali Serra-Medda-Cassu il 27 agosto 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 marzo 1956.

L. R. 21 marzo 1956, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 10 del 26 aprile 1956.

La proposta di legge deve essere considerata come una integrazione delle disposizioni vigenti in materia di miglioramenti fondiari in campo regionale, e cioè della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.

Essa prevede la concessione di provvidenze dirette ad incoraggiare la costruzione dei laghi collinari e la trasformazione fondiaria, che permetta lo sfruttamento razionale delle condizioni climatiche peculiari della Sardegna che, in quanto isola esposta ai venti dominanti nel Mediterraneo, è soggetta ad un regime di piogge quanto mai sfavorevole all'agricoltura. Infatti, mentre in alcune annate l'Isola soffre di siccità quasi costante, in altre nel periodo autunno-invernale, e con carattere di anormalità, è colpita da precipitazioni eccessive, che favoriscono l'ingrossamento dei fiumi e la conseguente alluvione di vaste zone. Con la costruzione dei laghi collinari si intende ottenere lo scopo di regimentare le acque che precipitano nei periodi anormali e raccoglierle in appositi bacini in modo da poterne fruire nei periodi di siccità.

La proposta di legge dispone che l'Amministrazione regionale conceda un premio di incoraggiamento nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta, in aggiunta ai contributi previsti dalle vigenti leggi per opere di miglioramento fondiario, a favore dei coltivatori che avranno presentato i relativi progetti entro un termine, successivo all'entrata in vigore della legge, fissato dall'Assessore all'agricoltura — previa deliberazione della Giunta regionale — e del coltivatori che avendo, prima dell'entrata in vigore della legge, iniziato i lavori, non li abbiano ancora compiuti. L'Amministrazione regionale si accolla, inoltre, l'onere derivante dalle spese notarili nonché delle tasse di registro ed ipotecarie, relative agli atti di trasferimento, ivi comprese permutate di terreni necessari all'esecuzione delle opere, in misura non superiore, in tutti i casi di permutate di arrotondamento per l'esecuzione di qualsiasi miglioramento fondiario, a quella prevista dalla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

Le Commissioni competenti hanno approvato il progetto di legge, dopo avergli dato diversa formulazione e disposto l'inserimento del contenuto dell'art. 2 del testo del proponente, quale integrazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

L'Assemblea ha approvato integralmente il testo delle Commissioni.

**107 — ISTITUZIONE DI « AZIENDE SCUOLA E MODELLO » PER LA
METODICA E PRATICA ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI
GIOVANI LAVORATORI E PER LA DIMOSTRAZIONE E PRO-
PAGANDA IN AGRICOLTURA.**

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Medda - Casu il 31 agosto 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 4 luglio 1956.

Rinviata dal Governo l'8 agosto 1956.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 24 gennaio 1957.

Rinviata nuovamente dal Governo il 27 febbraio 1956.

Non riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 13 aprile 1957.

Le aziende scuola e modello, delle quali il presente progetto di legge propone la istituzione, hanno lo scopo di incrementare, nel territorio della Regione, la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori, nonché la dimostrazione e propaganda in agricoltura.

Tali aziende, che saranno composte di azienda agricola e di collegio scuola che ospiterà gratuitamente gli allievi, si prevede che possano venire istituite nelle diverse zone agricole della Sardegna e, tenuti presenti i relativi sviluppi ambientali, economico-produttivi e sociali delle stesse, avranno sede in località il più facilmente accessibili e centrali rispetto alle zone stesse.

Per quanto si riferisce al campo dell'istruzione professionale, compito fondamentale delle aziende di cui trattasi, il progetto di legge determina innanzitutto che gli allievi debbano provenire da famiglie rurali, essere preferibilmente orfani o comunque di povera condizione, aver adempiuto al-

l'obbligo dell'istruzione elementare, ed essere di età non inferiore agli undici nè superiore ai tredici anni.

La proposta di legge prevede poi che la durata dello svolgimento dei corsi sia di sei anni suddivisi in tre bienni, rispettivamente ciascuno con carattere formativo, professionale e di specializzazione, e disciplina infine la parte relativa al programma didattico.

Il progetto di legge regola inoltre il sistema delle « valute di lavoro » quale giusto e meritato compenso per l'opera prestata dagli allievi. Tale compenso verrà corrisposto alla fine del corso per essere reimpiegato, con giuridica attribuzione al momento del compimento della maggiore età, nel primo nucleo aziendale ed economico in genere, di pertinenza dell'allievo diventato lavoratore, ma titolare o di piccola proprietà ovvero di piccola impresa sussidiaria dell'agricoltura.

Altro compito che il progetto di legge prevede che sia disimpegnato da questa azienda è quello della dimostrazione e della propaganda per le zone agricole di rispettiva influenza per ciascuna azienda: tale funzione, precisa l'art. 6, deve essere esercitata compatibilmente con le esigenze didattiche ed, ovviamente, in collegamento con gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura.

Infine il progetto di legge, oltre a proporre che tali istituzioni volute, fondate e finanziate dall'Amministrazione regionale siano poste sotto la vigilanza di un Comitato interassessoriale, del quale faranno parte gli Assessori all'agricoltura, all'istruzione ed al lavoro, prevede anche l'emana-zione, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, di un regolamento di attuazione.

Le competenti Commissioni hanno approvato il progetto di legge apportando però al testo dei proponenti alcune modifiche.

All'art. 3 le Commissioni hanno ritenuto opportuno elevare da tredici a quindici l'età massima consentita per l'ammissione in tali aziende. Hanno altresì ritenuto che, oltre al criterio dell'età ed a quello dell'adempimento dell'obbligo della istruzione elementare, elemento base per l'ammissione debba essere soprattutto quello dell'appartenenza dei giovani a famiglie di povera condizione e, preferibilmente, rurali. E' stata soppressa la qualifica di orfani — già adottata preferenzialmente dai proponenti — non tanto per eliminare la possibilità di ammissione di tale categoria — sempre che appartengano a famiglie di povera condizione — quanto per l'intento di confermare l'esistenza dell'obbligo che altri enti assistenziali hanno come proprio fine istituzionale.

All'art. 4 le Commissioni hanno ritenuto opportuno aggiungere un capoverso riguardante la possibilità che a seguito di apposito giudizio espresso in sede e momento opportuno, siano ammessi ai corsi, non oltre il primo biennio, i giovani provenienti da altre scuole professionali a tipo agrario.

All'art. 5, soppressa la prima parte il cui carattere finalistico è stato considerato come già sufficientemente affermato nella disposizione dell'art. 1, è stato inoltre soppresso per i motivi già espressi, quanto aveva specifico riferimento agli orfani. E' stato mantenuto invece il sistema delle valute di lavoro, quale giusto compenso dell'opera prestata dagli allievi per la gestione dell'azienda. A tal proposito le Commissioni hanno però modificato il testo dei proponenti ritenendo opportuno di non doversi porre limitazioni nell'obbligo del reimpiego delle somme percepite dagli allievi ed hanno invece stabilito che gli allievi che intendano utilizzare l'importo loro liquidato per la costituzione di piccola proprietà contadina o altra piccola impresa sussidiaria dell'agricoltura, possano usufruire, a titolo preferenziale,

della concessione di tutte le possibili provvidenze previste dalle speciali disposizioni.

Le Commissioni hanno infine ritenuto di sopprimere le disposizioni dell'art. 7, per essere la materia più opportunamente oggetto di successiva e particolare regolamentazione.

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea con alcune modifiche, fra cui quella che prevede la concessione di contributi ad enti pubblici che intendano creare e gestire istituzioni analoghe a quelle previste dalla presente legge, e quella di ammettere, compatibilmente alle capacità ricettive delle aziende-scuola, alla frequenza dei corsi anche giovani, che non versino in condizioni di povertà, dietro pagamento di una retta di frequenza annualmente determinata dagli organi direttivi e amministrativi.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame in quanto la stessa, innovando in materia di lavoro e nella disciplina giuridica dell'istruzione professionale, esorbita dai limiti consentiti dall'art. 5 dello Statuto speciale per la Sardegna che riconosce alla Regione, nell'ambito delle materie suddette, la potestà di emanare solo norme di integrazione e di attuazione escludendola dall'esercizio di funzioni amministrative.

La legge è stata riesaminata dalle Commissioni che, nel riaffermare il loro parere favorevole, hanno provveduto solamente a modificare nei seguenti termini il primo comma dell'art. 5: « Ai giovani di cui al primo comma dello art. 3, sono concessi periodicamente e liquidati, di norma al termine della frequenza, premi, tenuti presenti soprattutto la capacità ed il merito professionale. L'ammontare dei premi non può superare l'utile aziendale ».

L'Assemblea ha riapprovato la legge nel testo presentato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato ancora a nuovo esame dell'Assemblea la legge per gli stessi motivi che provocarono il primo rinvio e per i seguenti altri:

1) incostituzionalità del secondo comma dell'art. 5 per eccesso di competenza legislativa della Regione Sarda, in quanto contempla preferenza nella concessione delle provvidenze per la piccola proprietà contadina a favore dei frequentatori delle aziende scuola regionali;

2) la mancata indicazione nell'art. 8 delle percentuali degli stanziamenti dei capp. 133, 185 e 199 della spesa del bilancio regionale da destinare alle spese dipendenti dalla legge in esame.

La Commissione competente ha ripreso in esame la materia della legge e, dopo aver convenuto sulla legittimità di tutte le norme in essa articolate, ha deliberato di proporre all'Assemblea la integrale riapprovazione del testo votato nella seduta del 24 gennaio 1957.

L'Assemblea nella seduta del 27 febbraio 1957 non ha riapprovato la presente legge.

108 — **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN
MATERIA DI PESCA.**

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 3 settembre 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 marzo 1956.

Rinviata dal Governo il 16 aprile 1956.

Riapprovata dall'Assemblea nella seduta del 12 luglio 1956.

Impugnata nanti la Corte Costituzionale il 25 luglio 1956.

Accolti parzialmente i rilievi dalla Corte Costituzionale con sentenza del 21 gennaio 1957.

L. R. 7 marzo 1956, n. 37.

Pubblicata nel B. U. R. n. 7 del 27 febbraio 1957.

La proposta di legge prevede la delega alle Amministrazioni provinciali dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, fino a quando non saranno emanate dalla Regione norme organiche per la intera materia.

Le deleghe previste dalla proposta di legge riguardano: la concessione di autorizzazioni per la pesca marittima, previo parere delle Capitanerie di porto; la sorveglianza delle acque marittime antistanti la Regione, con il riconoscimento agli agenti addetti della qualifica di agenti di polizia giudiziaria; la delega temporanea a norme regolamentari vigenti o l'attuazione di nuove norme sull'esercizio della pesca, salva la possibilità che vengano emanate superiori direttive (per le infrazioni alle norme suddette è prevista l'ammenda da L. 1.600 a L. 8.000); la facoltà di limitare di volta

in volta, previo parere della Camera di Commercio, l'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima (per le infrazioni è prevista l'ammenda da L. 1.600 a L. 8.000).

Le Commissioni « Agricoltura e foreste » e « Industria e commercio » hanno esaminato congiuntamente la proposta di legge ed hanno espresso parere contrario alla delega di funzioni amministrative in materia di pesca alle Province, ritenendo di dover confermare la piena competenza e la conservazione dell'esercizio delle relative funzioni alla Regione, ed hanno proposto modifiche in questo senso.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge con l'impostazione conferitale dalle Commissioni, ma ha ammesso, nel contempo, che l'Amministrazione regionale possa delegare l'esercizio di dette funzioni alle Province ed ai Comuni. La legge approvata, inoltre, disciplina le competenze in materia di acque fluviali e lagunari già spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste ed ai Prefetti, ed attribuisce, inoltre, all'Amministrazione regionale le competenze assegnate ad organi statali dalle recenti leggi che hanno predisposto il decentramento di funzioni dell'Amministrazione centrale.

Il Governo ha rinviato la legge sostenendo che la regolamentazione della pesca marittima, rappresentando un modo d'uso del demanio marittimo, che è riservato allo Stato, si pone in contrasto con l'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna.

L'Assemblea, su proposta della Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni », che ha ritenuto

infondati i motivi di rinvio, ha riapprovato integralmente la legge nella seduta del 12 luglio 1956.

La legge è stata impugnata dal Governo nanti la Corte Costituzionale il 25 luglio 1956.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 23 del 21 gennaio 1957, ha accolto parzialmente i rilievi del Governo, in quanto ha dichiarato la incostituzionalità delle norme che sanciscono sanzioni penali, mentre ha riaffermato la competenza della Regione anche in materia di pesca marittima.

109 — **VARIAZIONI DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1955.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara l'8 settembre 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 15 ottobre 1955.

L. R. 15 ottobre 1955, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955.

Il presente disegno di legge tende a convalidare, a sensi dell'art. 42 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, alcuni decreti del Presidente della Giunta concernenti prelevazione di somme dal fondo di riserva.

Tende, inoltre, a modificare lo stanziamento di diversi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1955. Infatti il buon andamento del gettito di talune entrate regionali, accertato dai competenti uffici finanziari in misura superiore a quella prevista con la legge del bilancio, hanno suggerito al presentatore l'opportunità di incrementare i cespiti stanziati nei capp. 12, 14, 18 e 20 dello stato di previsione dell'entrata. Ancora, la consaputa certezza della prossima attribuzione alla Regione, da parte dello Stato, del contributo nelle spese per l'esecuzione (già avvenuta a totale carico della Regione) del piano di elettrificazione dei Comuni dell'Isola, hanno suggerito la iscrizione in bilancio del relativo importo.

Complessivamente, si tratta di L. 1.595.000.000 che affluiranno in più — nei confronti delle previsioni iniziali — alle casse regionali entro il 31 dicembre 1955 e che, peraltro, non avrebbero reso indispensabile alcuna variazione di bilancio, se non si fosse presentata l'assoluta necessità di incrementare lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa.

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica, dalla Commissione, mentre è stato modificato in qualche parte dall'Assemblea.

110 — ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA DI INTERESSE REGIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla istruzione, assistenza e beneficenza Falchi Pierina il 30 settembre 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 dicembre 1955.

L. R. 15 dicembre 1955, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1956.

Il disegno di legge, allo scopo di favorire ed incrementare gli studi e la ricerca scientifica delle piante officinali in Sardegna per la utilizzazione delle stesse nel campo industriale e terapeutico, autorizza l'Amministrazione regionale a stipulare apposita convenzione con l'Università di Sassari per l'istituzione di una cattedra per l'insegnamento di « Flora ed erboristeria della Sardegna » presso la Facoltà di farmacia.

La Commissione nell'esaminare il disegno di legge presentato, pur concordando sull'utilità dell'istituzione della cattedra specialmente ai fini dello sfruttamento delle piante medicinali, ha rilevato l'opportunità di sentire in merito l'Assessore proponente, al quale ha anche chiesto chiarimenti sulla situazione generale del problema delle cattedre universitarie d'interesse regionale.

A seguito di quanto esposto dall'Assessore alla pubblica istruzione, la Commissione ha deciso di:

1) modificare la legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, per la parte che istituisce la cattedra di diritto costituzionale sardo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari trasferendo — stante il rifiuto da parte di quest'ultima Facoltà di procedere alla modifica del suo ordina-

mento di studi — la cattedra alla Facoltà di economia e commercio della stessa Università con la denominazione di « Ordinamento costituzionale regionale »;

2) modificare, nella stessa legge, la denominazione della cattedra di diritto costituzionale sardo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari in « Ordinamento costituzionale regionale », accettando così la dizione proposta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

3) sostituire, nella stessa legge, alla cattedra di « Scienze e tecnica dell'allevamento del bestiame » presso la Università di Sassari, la cattedra di « Flora ed erboristeria » presso la Facoltà di farmacia della stessa Università di Sassari, in attesa che il Ministero decida favorevolmente per la cattedra di « Scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame ».

A conclusione dell'esame del disegno di legge la Commissione ha ritenuto opportuno, nell'approvare la sostanza del disegno di legge n. 110, di formulare un articolo unico, sostitutivo dell'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, e di sostituire il titolo stesso del disegno di legge n. 110 in « Modificazione alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4 ».

L'Assemblea ha successivamente trasformato il disegno in legge.

111 — TRASFERIMENTO ALL'EN. SA. E. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COSTRUITI DALLA REGIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e rinascita Costa il 30 settembre 1955.

Fuso con la P. L. n. 101.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 20 aprile 1956.

L. R. 20 aprile 1956, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956.

Il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla Amministrazione regionale ad accettare dai Comuni la cessione gratuita degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, previo esonero dei Comuni stessi dall'obbligo della restituzione della quota a loro carico prevista dalla legge stessa. E' previsto inoltre che gli impianti così pervenuti all'Amministrazione regionale siano ceduti all'En. Sa. E., che li iscriverà nel proprio patrimonio indisponibile e ne assicurerà la manutenzione e l'esercizio.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge congiuntamente alla proposta di legge n. 101, di analogo contenuto. Sul trasferimento degli impianti all'En. Sa. E. la Commissione ha espresso parere favorevole, ma ha ritenuto più opportuno proporre che gli impianti siano trasferiti direttamente all'En. Sa. E., come previsto dalla proposta di legge n. 101, prima ancora che siano trasferiti ai Comuni, sempre

che i Comuni diano il loro assenso e non preferiscano ritenere gli impianti perfezionando la procedura in corso.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportandovi alcune modifiche. La legge approvata, infatti, prevede che gli impianti siano trasferiti all'En. Sa. E. non in aumento di capitale, ma in piena proprietà contro assunzione di un debito verso la Regione, rimborsabile in venti annualità uguali senza interessi, a partire dal trentunesimo anno successivo all'acquisizione degli impianti stessi.

112 — **DISPOSIZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO COSTITUITO CON LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298.**

Presentata dal Consigliere regionale Soggiu Piero il 1 ottobre 1955.

Ritirata dal proponente il 14 marzo 1956.

Al fine di rendere possibile il provvisorio funzionamento del Credito industriale sardo, la proposta di legge prevede che, fino alla costituzione degli organi del Banco di Sardegna, a norma delle legge 11 aprile 1953, n. 298, e del decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1955 che ne approva lo Statuto, il fondo di dotazione del C. I. S. sia ridotto della quota di partecipazione del Banco di Sardegna; prevede inoltre che sino a quando il Banco di Sardegna non sarà in grado di nominare i due consiglieri di amministrazione ad esso riservati dallo Statuto del C. I. S., i due consiglieri di amministrazione siano nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta medesima, e decadano non appena il Banco di Sardegna provveda alla nomina.

In data 14 marzo 1956 la proposta di legge è stata ritirata dal proponente.

113 — CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI GRANO SELEZIONATO
PER SEME.

*Presentata dai Consiglieri regionali Sassu - Del Rio -
Cadeddu il 12 ottobre 1955.*

Fusa con la P. L. n. 114.

*Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridia-
na del 5 luglio 1956.*

L. R. 5 luglio 1956, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956.

La presente proposta di legge persegue una duplice finalità, sociale e produttivistica: sociale, in quanto tende ad alleviare le tristi condizioni economiche dei coltivatori diretti; produttivistica, poichè tende ad incrementare la produzione granaria nell'Isola.

Il progetto prevede una serie di interventi finanziari in favore dei coltivatori diretti per l'acquisto di sementi selezionate.

Tali interventi si concretizzano attraverso l'erogazione di un contributo di L. 4.700 per un quintale di grano duro e di L. 3.700 per un quintale di grano tenero. Va rilevato che ciascun coltivatore diretto potrà beneficiare del contributo per l'acquisto di un solo quintale di grano non più di una volta ogni tre anni.

Infine circa le modalità di detti contributi, la proposta di legge prevede che l'acquisto del grano venga effettuato dagli aventi diritto al contributo presso i Consorzi agrari provinciali, ad un prezzo ridotto proporzionalmente all'entità del contributo concesso. I Consorzi, a loro volta, saranno rimborsati tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Un regolamento di attuazione dovrà prevedere minutamente le varie fasi delle operazioni in questione.

La Commissione per l'agricoltura ha esaminato il progetto di legge congiuntamente alla proposta di legge n. 114 ed ha deliberato di unificare i due progetti di legge redigendo un unico testo, nel quale sono stati introdotti alcuni nuovi concetti tenendo conto anche di una proposta di legge presentata al Parlamento dal deputato Helfer, che mira a facilitare le operazioni burocratiche di liquidazione di contributi.

La Commissione finanze, dal canto suo, ha espresso parere favorevole per la parte finanziaria sul testo unificato dalla Commissione agricoltura.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge in questione unitamente al progetto n. 114, sulla base del testo predisposto dalla Commissione all'agricoltura.

Presentata dai Consiglieri regionali Torrente - Nioi - Cherchi il 13 ottobre 1955.

Fusa con la P. L. n. 113.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 5 luglio 1956.

L. R. 5 luglio 1956, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956.

Con la presente proposta di legge si intende evitare alla classe dei coltivatori diretti sardi le conseguenze negative derivanti dall'applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, che mentre prevede lo stanziamento di una somma di L. 1 miliardo annuo per la concessione di contributi per l'acquisto di sementi selezionate, esclude dal beneficio gli agricoltori della Sardegna.

Pertanto con la proposta di legge in questione si prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di un contributo del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate a favore dei coltivatori diretti dell'Isola.

La proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione unitamente al testo del progetto n. 113. I due progetti sono stati unificati e quindi sottoposti all'esame dell'Assemblea che li ha trasformati in una unica legge regionale.

115 — DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni il 20 ottobre 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 febbraio 1956.

Rinviata dal Governo il 26 marzo 1956.

Non ancora riesaminata.

In base al combinato disposto degli artt. 3, lett. l), 4, lett. e) e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna spetta alla Regione la competenza legislativa ed amministrativa in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici. Il disegno di legge n. 115 intende determinare quali organi della Regione debbono esercitare tali funzioni. A tale scopo prevede che le funzioni esercitate attualmente dal Capo dello Stato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro delle finanze vengano esercitate rispettivamente dal Presidente della Giunta, dall'Assessore ai lavori pubblici e dall'Assessore alle finanze, e sostituisce alla competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici quella del Comitato regionale dei lavori pubblici. Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea con alcune modifiche formali.

La legge è stata rinviata dal Governo col rilievo che la stessa contrasta con l'art. 13 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, e con gli artt. 11 e 12 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, nonchè per contrasto con gli interessi nazionali in quanto le

norme che regolano le concessioni in materia non prevedono i pareri del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La legge è stata riesaminata dalla Commissione la quale, considerato che l'art. 13 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, e l'art. 11 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, ha riapprovato la legge senza apportarvi modifiche.

La legge non è stata ancora riesaminata dall'Assemblea.

116 — AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI DI COMUNI
APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI NUORO.

*Presentata dal Consigliere regionale Crespellani il 22
ottobre 1955.*

*Non esitata per sopravvenuta chiusura della legisla-
tura.*

La proposta di legge intende soddisfare le aspirazioni, da tempo manifestate dalle popolazioni dei Comuni del Sarcidano, della Barbagia e dell'Ogliastra, di essere aggregate alla Provincia di Cagliari. La proposta a tal fine sollecita la indizione di un referendum in 26 Comuni e stabilisce le norme secondo cui il referendum stesso dovrà svolgersi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

117 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1956.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 10 novembre 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 1955.

L. R. 21 dicembre 1955, n. 21.

Pubblicata nel B. U. R. n. 2 del 30 gennaio 1956.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.

Le entrate ammontano complessivamente a L. 19 miliardi e 81 milioni contro una corrispondente previsione di L. 19.985.000.000 per il 1955 e con una conseguente differenza in meno di L. 904.000.000.

Fra le entrate straordinarie è stata iscritta la somma di 920 milioni di lire quale contributo dello Stato per l'esecuzione di un piano particolare di opere pubbliche di interesse turistico, per la cui realizzazione era stata prevista anche nel 1955 la spesa di una identica somma a carico dello Stato. Detto piano compare ancora nel bilancio 1956 in quanto è stato sottoposto a sostanziali e profonde modifiche di carattere tecnico, tuttora in corso di perfezionamento.

Il bilancio per il 1956 presenta, rispetto ai precedenti, due sostanziali novità:

a) una previsione di entrata al cap. 18 di L. 4 miliardi (pari al 92% della intera previsione) quale quota derivante dal gettito della imposta I. G. E.;

b) una operazione di tesoreria relativa al prelievo di L. 3 miliardi dalle giacenze di cassa.

Il disegno di legge, modificato in diversi punti, è stato approvato dalla Commissione e, successivamente, dall'Assemblea.

118 — FACOLTA' DI EMETTERE AZIONI AL PORTATORE PER LE
NUOVE INDUSTRIE SARDE.

Presentata dal Consigliere regionale Castaldi il 23 novembre 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 aprile 1957.

L. R. 12 aprile 1957, n. 10.

Pubblicata nel B. U. R. n. 18 del 22 maggio 1957.

La proposta di legge prevede che, fino a quando in qualsiasi altra regione italiana possono essere emesse azioni al portatore, possono emetterne anche le società aventi sede in Sardegna che intendono creare ed esercitare nuovi impianti industriali nell'Isola, tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi, oppure nuove iniziative armatoriali, interessanti direttamente la Sardegna. L'autorizzazione ad emettere azioni al portatore non può essere concessa per un importo superiore ai tre o quattro miliardi annui, con la possibilità di utilizzare le somme non coperte negli anni precedenti e di impegnare un terzo della quota dell'anno successivo. Per la concessione dell'autorizzazione occorre effettuare un deposito cauzionale pari a un decimo del capitale nominale sottoscritto, deposito che può essere costituito in denaro, in titoli di stato o in azioni della stessa società richiedente. In caso di violazione del decreto di autorizzazione, la cauzione verrà incamerata dal demanio regionale. La cauzione sarà liberata una volta adempite tutte le condizioni.

La Commissione « Autonomia, ordinamento regionale, affari interni » ha espresso parere favorevole sulla costituzionalità della proposta di legge.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso parere favorevole apportando alcune modifiche.

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge apportando alcune modifiche, fra le quali la soppressione del limite delle quote annuali e la soppressione del riferimento alla emissione di azioni al portatore in altre regioni.

119 — NORME INTEGRATIVE AL REGIO DECRETO 29 LUGLIO
1927, N. 1443 SULLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' MINE-
RARIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e rinascita Costa il 23 novembre 1955.

Fuso con la P. L. n. 100.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 maggio 1957.

L. R. 7 maggio 1957, n. 15.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957.

Il disegno di legge prevede la creazione di un nuovo istituto giuridico, quello dell'autorizzazione di indagine, finora inesistente nella legislazione vigente in materia mineraria, che prevede solo gli istituti del permesso di ricerca e di concessione mineraria.

Il disegno di legge consta di tre titoli, il primo dei quali si riferisce alle autorizzazioni di indagine mineraria e formula i diritti e i doveri della nuova figura dell'indagatore, al quale viene attribuita una funzione di carattere pubblicistico. Il titolo secondo prevede la disciplina dei rilevamenti geologici e geofisici e fissa l'obbligo per i titolari di autorizzazione di indagine, di permesso di ricerca e di concessione mineraria di comunicare all'Amministrazione regionale il programma dei rilevamenti che intendono compiere e i risultati conseguiti. Il titolo terzo prevede l'istituzione di un pubblico registro del-

le autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, e la possibilità per chiunque di consultare detto registro.

La Commissione ha esaminato il disegno di legge congiuntamente alla proposta di legge n. 100, di analogo contenuto, ed ha espresso parere favorevole sui due progetti, che ha fuso in un unico testo, che è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

120 — ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1952, N. 2, CON MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1950, N. 3.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Deriu il 2 dicembre 1955. Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1956.

Rinviata dal Governo il 27 febbraio 1956.

Non ancora riesaminata.

Il disegno di legge, che prevede l'abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, con modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, stabilisce un miglioramento delle indennità spettanti agli allievi occupati nei cantieri di lavoro e la possibilità di contribuire in misura più congrua alle spese che gli enti gestori incontrano per l'acquisto dei materiali occorrenti per la esecuzione delle opere progettate.

L'indennità minima giornaliera per gli allievi viene aumentata a L. 700 e giunge fino ad un massimo di L. 900 secondo il carico familiare dell'allievo stesso, mentre il contributo in favore degli enti gestori che acquistano le attrezzature e i materiali necessari viene portato dal 10% al 20% della somma stanziata a favore di ciascun cantiere per il pagamento delle indennità al personale impiegato.

La Commissione ha approvato il disegno di legge apportandovi alcune modifiche: la più importante quella che fissa in L. 1000 e non in L. 900 l'indennità giornaliera massima spettante agli allievi aventi carico familiare.

Il disegno di legge è stato approvato, nel testo della Commissione, dall'Assemblea. Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame dell'Assemblea per i seguenti motivi:

1) per eccesso di competenza in quanto la legge regionale con l'aumentare le indennità spettanti ai lavoratori impiegati nei cantieri regionali sino a parificarle ai salari della agricoltura e ad avvicinarle alquanto ai salari medi di alcuni settori dell'industria, anzichè dettare semplici norme di integrazione e di attuazione, modifica sostanzialmente una parte della legge statale, snaturando lo spirito e le finalità della norma che ha istituito i cantieri di lavoro;

2) per contrasto con l'art. 81 della Costituzione della Repubblica in quanto nella legge regionale non sono indicati i mezzi coi quali l'Amministrazione regionale farà fronte alla maggiore spesa che la legge stessa comporta;

3) per contrasto con gli interessi nazionali per i dannosi riflessi che la legge regionale in esame determinerebbe nel campo del lavoro in quanto l'eccessiva sperequazione fra le indennità fissate per i cantieri nazionali e quelle stabilite per i cantieri regionali può essere causa di malcontento e di agitazione fra i lavoratori addetti ai cantieri di lavoro statali, con pericolo per l'ordine pubblico; inoltre la sperequazione o l'avvicinamento delle indennità ai salari medi dell'agricoltura ed a quelli di alcuni settori dell'industria, oltre a snaturare i fini per i quali furono istituiti i cantieri di lavoro, può esser causa di gravi perturbamenti nel campo del lavoro nei vari settori economici produttivi, distraendo i lavoratori dalle normali attività produttive per attirarli verso un'attività che dovrebbe avere invece carattere puramente sussidiario e assistenziale per i disoccupati.

L'Assemblea non ha ancora riesaminato la presente legge.

121 — ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE AGRARIO SPERIMENTALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra-Medda-Casu-Amicarelli - Cadeddu - Covacivich - Pernis - Sassu il 30 novembre 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 19 giugno 1956.

L. R. 19 giugno 1956, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 dell'8 agosto 1956.

La presente proposta di legge prevede l'istituzione del Centro regionale agrario sperimentale, dotato di personalità giuridica propria. Ad esso è affidato il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia, chimica agraria, agronomia ecc., e di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

L'attuazione di detta iniziativa comporta la predisposizione e lo studio di un piano di sviluppo progressivo, sia per quanto riguarda l'organizzazione, sia per quanto riguarda l'incremento e lo svolgimento dei singoli compiti, tenuta presente un'opportuna graduatoria di bisogni e di urgenze. Il piano in questione, sia per l'insufficienza iniziale di mezzi finanziari, sia per le naturali difficoltà organizzative immediate, impone da parte dell'Amministrazione regionale la necessità di un in-

intervento finanziario per le spese occorrenti per il primo impianto del Centro.

Tale intervento comporterà una spesa di L. 25 milioni.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge e sostanzialmente ha convenuto sui motivi informativi del progetto al cui testo la stessa si è limitata ad apportare semplici modifiche formali.

L'Assemblea ha approvato pressochè integralmente il progetto.

122 — ACQUISTO DELLA COLLEZIONE DEL PITTORE GIUSEPPE
BIASI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza Falchi Pierina il 2 dicembre 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 novembre 1956.

L. R. 17 novembre 1956, n. 32.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 5 gennaio 1957.

Il disegno di legge autorizza la spesa di lire 20 milioni per l'acquisto della collezione delle opere del pittore Biasi.

La Commissione, ritenendo opportuno l'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale dell'intera collezione Biasi sia ai fini valorizzativi dell'arte di uno dei migliori artisti sardi, sia per evitare dispersioni tanto dannose al patrimonio artistico dell'Isola, ha approvato il disegno di legge che è stato successivamente trasformato in legge dall'Assemblea.

123 — NORME SULLO STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E ORDINAMENTO GERARCHICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 20 dicembre 1955.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

Rinviata dal Governo l'8 luglio 1957.

Non ancora riesaminata.

Col presente disegno di legge la Giunta intende risolvere il problema relativo alla sistemazione definitiva del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge regola in una prima parte la materia in modo generale e permanente, ed in una seconda parte, transitoria, i rapporti dipendenti dall'attuale situazione.

Nella prima parte si recepiscono all'art. 1 le norme attualmente in vigore per il personale civile dipendente dallo Stato, facendo però salve le disposizioni stabilite nei successivi articoli con i quali si intende adeguare le suddette norme alle esigenze dell'Amministrazione regionale.

Negli articoli seguenti si stabilisce che il Presidente della Giunta e la Giunta stessa esercitino le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti in materia, rispettivamente al Capo dello Stato o al Consiglio dei Ministri, quindi si provvede alla classificazione del personale che viene diviso in tre gruppi a seconda del titolo di studio posseduto. Successivamente si istituiscono i ruoli tecnici in aggiunta al ruolo unico amministrativo, i ruoli del personale subalterno ed il ruolo dei salariati permanenti. Nell'art. 7 si stabilisce la norma generale per cui, salvo l'inquadramento di cui alle disposizioni transitorie, l'assunzione del

personale dipendente della Regione debba avvenire per pubblico concorso, come pure per concorso deve essere ricoperto il posto di Segretario generale, e si stabilisce la composizione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi stessi: di dette Commissioni vengono chiamati a far parte magistrati, docenti universitari e alti funzionari dell'Amministrazione regionale.

Circa lo sviluppo delle carriere del personale il disegno di legge richiama le norme in vigore per il personale dello Stato attribuendo alla Giunta la competenza alla nomina alle qualifiche superiori a Direttore di divisione o equiparato; è previsto quindi che per imprescindibili ragioni di servizio al personale delle carriere direttive o di concetto possono essere conferite le funzioni della qualifica immediatamente superiore. Viene successivamente istituito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di disciplina.

Circa il trattamento economico, di assistenza e previdenza vengono estesi al personale dipendente i benefici concessi al personale civile dipendente dallo Stato ed inoltre viene istituita una speciale indennità di servizio regionale commisurata al 20% dello stipendio goduto.

Il disegno di legge detta quindi le norme sull'ufficio di gabinetto, sulle Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori.

Nella seconda parte si prevede l'assunzione nei ruoli regionali, nelle carriere e con la qualifica già rivestita, del personale di ruolo dello Stato e degli enti locali che ne faccia domanda. A detto personale, qualora presti già servizio alle dipendenze della Regione ed abbia determinati requisiti, può essere concessa la qualifica immediatamente superiore; uguale trattamento viene esteso al personale dipendente da altri enti pubblici che presti già servizio presso l'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge regola quindi l'assunzione nei ruoli regionali del personale non di ruolo attualmente in servizio e stabilisce che l'inquadramento avvenga, mediante concorso interno per titoli ed esami, nella qualifica iniziale della carriera cui il singolo dipendente può accedere in base al titolo di studio posseduto. Successivamente si stabilisce che i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'inquadramento del personale comandato e degli avventizi possano essere ricoperti con personale di ruolo dello Stato comandato in servizio presso la Regione.

Il disegno di legge riconosce quindi, a tutti gli effetti, al personale il servizio in precedenza prestato presso l'Amministrazione regionale o presso le Amministrazioni di provenienza e stabilisce che i termini previsti dalle leggi dello Stato per le promozioni alle diverse qualifiche delle varie carriere vengano ridotti, per un periodo di sei anni, alla metà. Per ugual periodo sospende gli esami di idoneità per le promozioni a Direttore di sezione o equiparato e li sostituisce con scrutini per merito comparativo.

Il disegno di legge prevede quindi che, qualora a seguito dell'applicazione delle norme precedenti il trattamento economico dovuto al personale attualmente in servizio risultasse comunque inferiore a quello in atto goduto, la differenza venga corrisposta a titolo di assegno alla persona riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche semplicemente economica.

Il disegno di legge prevede infine il divieto per il personale della Regione di partecipare all'amministrazione di enti vigilati, controllati o sovvenzionati dalla Regione.

Allegate al disegno di legge sono le tabelle dell'organico che prevedono un numero complessivo, fra le varie carriere dei diversi ruoli, di 798 unità.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni che l'hanno approvato dopo avervi apportato alcune modifiche. Fra le più importanti modifiche della prima parte si notano la soppressione del posto di Segretario generale; la limitazione ad un anno di nuovi comandi, presso la Regione, di personale dello Stato e degli enti locali; l'inclusione nelle Commissioni giudicatrici per i concorsi, nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio di disciplina di rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali; l'aumento dell'indennità regionale dal 20 al 60%; la creazione, alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta, di un Ufficio stampa e di un Ufficio legislativo.

Nella seconda parte le modifiche apportate riguardano l'inquadramento nei ruoli regionali del personale già in servizio. Per il personale dello Stato e degli altri enti pubblici, è previsto l'inquadramento solo del personale già comandato ed è concessa la facoltà alla Giunta di inquadrare il medesimo nella carriera superiore qualora per un anno abbia esercitato le funzioni inerenti a tale carriera. Per l'inquadramento del personale non di ruolo si prevede un concorso per soli titoli e, ove il concorso venga superato, l'immissione nella carriera e nella qualifica corrispondente alle funzioni di fatto esercitate; viene sancito peraltro la esclusione dal concorso dei dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età o che godano di trattamento di quiescenza per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti.

La Commissione ha inoltre notevolmente ridotto le tabelle prevedendo un organico di 680 unità.

Il disegno di legge è stato esaminato dall'Assemblea che lo ha approvato dopo avervi apportato ulteriori modifiche le più notevoli delle quali sono l'istituzione del posto di Direttore dei servizi della Presidenza della Giunta, in sostituzione del posto di Segretario generale, soppresso dalla Commissione;

l'esclusione dei rappresentanti del personale dalla Commissione di disciplina; la limitazione di nuovi comandi al solo personale della carriera direttiva di qualifica non inferiore a Direttore di sezione; la riduzione dell'indennità regionale dal 60% al 40% ;la possibilità dell'inquadramento del personale dello Stato anche non attualmente in servizio presso l'Amministrazione regionale; la limitazione della riduzione dei termini per la sola prima promozione, ed infine l'aumento delle tabelle dell'organico da 680 a 921 unità.

La legge è stata rinviata dal Governo per illegittimità costituzionale della norma che prevede come regola generale la assunzione del personale mediante concorsi esterni mentre le norme di attuazione stabiliscono che, salvo casi di necessità, la Regione deve avvalersi di personale dello Stato e degli enti locali; perchè non è prevista l'entità degli aumenti di spesa che la legge comporta e non ne sono indicati i mezzi per farvi fronte. Oltre questi rilievi di carattere generale il Governo ha inoltre rilevato l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai nuovi comandi in quanto le limitazioni ivi previste contrastano con quanto disposto dall'art. 21 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327; della norma relativa alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, delle quali vengono chiamati a far parte magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, mentre la Regione non è abilitata a disporre degli organi dello Stato; della norma che istituisce l'indennità regionale in quanto contrasta con l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in forza del quale i dipendenti delle Regioni non possono godere di un trattamento eco-

nomico più favorevole di quello goduto dal personale dello Stato; della norma che estende al personale regionale i benefici assistenziali e previdenziali degli impiegati dello Stato in quanto in contrasto con l'art. 21 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, che prevede l'iscrizione del personale regionale agli istituti previdenziali amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ed infine della norma che consente l'inquadramento in qualifiche superiori alle iniziali del personale non di ruolo attualmente in servizio.

La legge non è stata ancora riesaminata.

124 — **NORME INTEGRATIVE E MODIFICATRICI DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1953, N. 9, CONCERNENTE « COSTITUZIONE DELL'ENTE SARDO DI ELETTRICITA' E NORME INTEGRATIVE E MODIFICATRICI DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1950, N. 61 ».**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e rinascita Costa il 17 dicembre 1955.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede alcune lievi modifiche alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, onde rendere più agile ed efficace l'attività dell'Ente sardo di elettricità e la sorveglianza dell'Amministrazione regionale sullo stesso Ente. Il disegno di legge, pertanto, prevede che l'Amministrazione regionale possa destinare all'aumento del capitale dell'Ente le somme all'uopo iscritte nel bilancio regionale; l'ampliamento del Consiglio di amministrazione, da cinque a sette membri; l'inserimento, fra le materie su cui è chiamato a deliberare il Consiglio di amministrazione, della partecipazione al capitale di enti o società, nonché della designazione dei rappresentanti dell'En. Sa. E. in tali enti o società; l'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni su tali materie; l'obbligatorietà del parere del Comitato tecnico nelle materie di sua competenza anche quando l'En. Sa. E. svolge l'attività mediante la partecipazione in altri enti o società; l'obbligatorietà del parere del Comitato tecnico sugli appalti di importo superiore a L. 10 milioni; e, infine, la disciplina dell'eventuale scioglimento dell'Ente.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

125 — **AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEI PORTI DI QUARTA CLASSE, E NON CLASSIFICATI, DELLA SARDEGNA.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni il 20 dicembre 1955.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge ha lo scopo di legittimare gli interventi della Regione nella costruzione e nella manutenzione dei porti di quarta classe (Buggerru, Cala Gonone, Calasetta, Castelsardo, Fertilia, Palau, Siniscola, Stintino e Teulada).

La Regione si sostituisce totalmente ai Comuni — privi della possibilità tecnica e finanziaria di compiere le opere — sostenendo le spese e recependo i contributi da parte dello Stato, nella misura del 30%, e da parte dell'Amministrazione provinciale, nella misura del 10%.

Il testo del disegno di legge, approvato con lievi modifiche dalla Commissione, non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Gardu il 22 dicembre 1955.

Fuso con il D. L. n. 134.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 marzo 1957.

L. R. 21 marzo 1957, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957.

Il disegno di legge ha lo scopo di aiutare al loro sorgere e di sostenere durante i primi anni di gestione le stazioni e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, si da promuovere il miglioramento delle attrezzature necessarie e, conseguentemente, lo sviluppo del movimento turistico.

Pertanto il progetto di legge prevede la concessione di contributi da erogarsi su proposta dell'Assessore al turismo, con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta medesima, dietro presentazione di apposita domanda, nella quale venga specificato l'impiego della somma concessa, corredata del bilancio di previsione.

Onde evitare l'inopportuno fenomeno del moltiplicarsi di più testi legislativi concernenti aspetti analoghi della stessa materia, la Commissione competente ha ritenuto utile fondere il presente con il disegno di legge n. 134 ed ha predisposto un testo unificato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In esso si prevede l'approvazione da parte dell'Assessorato all'igiene e sanità delle concessioni di contributi riguardanti le stazioni di cura e idrotermali. Inoltre stabilisce doversi seguire le modalità fissate dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, per la concessione dei contributi stessi.

L'Assemblea ha approvato il testo del disegno di legge come proposto dalla Commissione.

127 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1951, N. 5,
CONCERNENTE « IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO RE-
GIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE ».

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Gardu, il 14 febbraio 1956.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge prevede il trasferimento della competenza in materia di approvazione dei progetti, di collaudi e di gestione amministrativa delle opere stradali dall'Assessore ai lavori pubblici, al quale detta competenza è attribuita dalla L. R. 8 maggio 1951, n. 5, all'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Ciò allo scopo di adeguare i poteri dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo alla nuova ripartizione delle funzioni fra i vari Assessorati.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Deriu il 14 febbraio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 marzo 1957.

L. R. 2 marzo 1957, n. 6.

Pubblicata nel B. U. R. n. 15 del 29 aprile 1957.

Il disegno di legge, al fine di promuovere, stimolare ed attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico, artistico e commerciale della produzione artigiana sarda, prevede la costituzione di un Ente: l'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.); tale Ente, sotto la vigilanza e le direttive dell'Amministrazione regionale, si propone, esercitando un'azione regolatrice e stimolatrice ed imprimendo al nostro artigianato un deciso moto di ripresa economica e sociale, di perseguire e raggiungere finalità ben individuate che rispondano alle più fondamentali e sentite esigenze dell'artigianato sardo:

a) offrire agli artigiani sardi quell'assistenza tecnico artistica che è necessaria per adeguare la produzione alle esigenze più moderne senza perdere per nulla della sua validità artistica nazionale;

b) preparare — promuovendo la specializzazione tecnico professionale, istituendo o gestendo direttamente scuole o corsi artigiani — le nuove maestranze artigiane;

c) gestire mostre e padiglioni dell'artigianato in Sardegna e favorire la presentazione della produzione artigiana alle mostre e fiere nazionali ed internazionali;

d) favorire e tutelare lo smercio in Italia e la esportazione all'estero della produzione artigiana e assistere gli artigiani nell'avvio di relazioni commerciali;

e) istituire un marchio ufficiale per i prodotti dell'artigianato sardo ai sensi dell'art. 6 del R. D. L. 13 agosto 1926, n. 1490.

L'Istituto sarà retto da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e sarà composto: da un presidente, dai rappresentanti degli Assessori che più da vicino possono cooperare per la risoluzione dei problemi artigiani e dai rappresentanti delle categorie artigiane.

La Commissione ha, a maggioranza, espresso parere favorevole al disegno di legge, dopo aver apportato alcuni emendamenti: i più rilevanti sono quelli all'art. 2, all'art. 6 e all'art. 8. All'art. 2 si è voluto aumentare il capitale iniziale dell'Ente a L. 100 milioni ritenendo quello fissato in 10 milioni dalla Giunta proponente, troppo esiguo per l'attività che l'Ente si propone di svolgere. All'art. 6 si è voluto meglio precisare la composizione del Consiglio di amministrazione in quanto il testo del proponente poteva dar l'impressione che si avesse in animo di costituire un consiglio formato di funzionari dei vari Assessorati, riducendolo pertanto ad un consiglio di burocrati. Con l'emendamento alla lettera c) dell'art. 8 si è voluto introdurre nel testo legislativo la tabella organica del personale dell'Ente, in modo che sia inizialmente frenata qualsiasi eventuale tendenza dell'Istituto verso una espansione eccessivamente burocratica.

L'Assemblea regionale ha trasformato il progetto in legge dopo avervi apportato alcune modifiche di carattere formale e soppresso la tabella organica del personale.

129 — NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONALI.

Presentata dal Consigliere regionale Murgia il 22 febbraio 1956.

Ritirata dal proponente il 22 marzo 1956.

La proposta di legge prevede nuove norme per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale anche di competenza degli enti locali e degli enti di assistenza e beneficenza, quali le opere igieniche, l'edilizia scolastica, gli impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica, sedi comunali e provinciali, edifici di culto, edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza.

Il progetto di legge è stato ritirato dal proponente, che lo ha sostituito con la proposta di legge n. 135.

130 — EROGAZIONE DI UN SUSSIDIO STRAORDINARIO AI BISOGNOSI DI AIUTO IN CONSEGUENZA DEL GELO.

*Presentata dai Consiglieri regionali Lay-Manca-Sotgiu
Girolamo - Borghero - Marras - Sanna - Dessanay - Prevosto - Ibbà - Zucca - Asquer il 23 febbraio 1956.*

Non approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 marzo 1956.

Il progetto di legge si propone di andare incontro — con un sussidio straordinario di L. 5.000 aumentabile di L. 500 per ogni componente il nucleo familiare e da erogarsi su indicazione delle amministrazioni comunali — alle prime necessità delle famiglie che si trovano in condizioni di estrema indigenza in conseguenza dell'ondata di gelo che, con eccezionale gravità, si è abbattuta sulla Sardegna.

La Commissione — pur condividendo la preoccupazione manifestata dai proponenti in ordine alla necessità di provocare un pronto ed immediato intervento da parte dell'Amministrazione regionale allo scopo di alleviare i disagi causati nelle popolazioni dalle recenti calamità atmosferiche — dopo aver ricordato che l'intervento che si richiede è stato già attuato ed in misura veramente eccezionale e fuori dell'ordinario da parte dello Stato, della Regione, di enti locali e di organismi di assistenza e beneficenza, ha espresso parere contrario alla presente proposta di legge ritenendo che il metodo proposto, inadeguato allo scopo che si vuol raggiungere, provocherebbe solamente una inutile ed improduttiva dispersione di fondi regionali.

L'Assemblea regionale nella seduta del 21 marzo 1956 non ha approvato il passaggio alla discussione degli articoli della proposta.

131 — **ESPROPRIAZIONE DELLE AREE DA UTILIZZARSI PER LA COSTRUZIONE DI AMBULATORI COMUNALI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Diaz il 24 febbraio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 giugno 1956.

L. R. 12 giugno 1956, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 22 del 18 luglio 1956.

Allo scopo di consentire un maggior snellimento burocratico e per evitare che si abbiano a verificare ritardi determinati dalla necessità di lunghe trattative con i proprietari per la determinazione del prezzo delle aree necessarie ad attuare un vasto piano di attività assistenziale, il disegno di legge prevede l'integrazione delle leggi regionali 18 maggio 1951, n. 8, e 20 giugno 1950, n. 15, concernenti la costruzione di ambulatori comunali, con la dichiarazione di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti della legge delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La Commissione e l'Assemblea hanno approvato il testo della Giunta proponente senza modifiche.

132 — **VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1956.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 29 febbraio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 luglio 1956.

L. R. 10 luglio 1956, n. 20.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 1 agosto 1956.

Il disegno di legge, che prevede alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1956, ha lo scopo di mettere l'Amministrazione regionale nella possibilità di venire incontro ai bisogni più urgenti delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'inverno 1955-56.

A tal fine, infatti, vengono proposti una serie di storni, per complessive L. 300 milioni, delle quali 200 milioni a favore del cap. 53 (Fondo di riserva per le spese impreviste, art. 42, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440) e 100 milioni a favore del cap. 170 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati ecc.).

La Commissione ha approvato con modifiche il disegno di legge, riducendo il totale degli storni da L. 300 milioni a L. 280 milioni.

L'Assemblea ha ugualmente approvato il disegno di legge, modificandolo e riducendone ulteriormente l'importo complessivo a lire 260 milioni.

133 — COSTITUZIONE DI UN FONDO PER FAVORIRE IN SARDEGNA
LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' COOPERATIVISTICA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Deriu il 2 marzo 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 27 febbraio 1957.

L. R. 27 febbraio 1957, n. 5.

Pubblicata nel B. U. R. n. 13 del 16 aprile 1957.

Già nel corso della prima legislatura l'Assemblea regionale aveva approvato sulla stessa materia una legge (L. R. 11 novembre 1949, n. 4) che, operando in un raggio assai limitato, non ha mai consentito un efficace e sostanziale aiuto alle cooperative. Tale stato di fatto ha indotto la Giunta regionale a presentare il presente disegno di legge che, prevedendo l'abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e stabilendo una maggiore apertura verso quelle forme di intervento che l'esperienza acquisita e vissuta ha rivelato più aderente alle effettive necessità delle cooperative, si propone di affrontare, in maniera organica, i fondamentali e principali problemi, non solo di natura finanziaria ma anche organizzativa, per una sana e vasta affermazione del movimento cooperativistico.

E' previsto infatti che l'Amministrazione regionale, con il fondo che costituisce per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna, possa concedere contributi o sovvenzioni:

a) per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale delle cooperative (tale materia formava oggetto della legge 11 novembre 1949, n. 4, ed è stata integralmente riportata ed ampliata);

b) per il potenziamento delle cooperative riconosciute utili nel campo economico sociale ai fini del maggior impiego di mano d'opera e del conseguente incremento della produzione;

c) per incoraggiare e promuovere il sorgere di nuove cooperative nelle località ove se ne ravvisi l'utilità al fine di conseguire la maggiore occupazione ed il maggiore benessere dei lavoratori;

d) per promuovere ed organizzare convegni di studio o congressi interessanti la cooperazione o per agevolare la partecipazione di rappresentanze delle cooperative sarde ad analoghe manifestazioni che si svolgono nella Repubblica e all'estero;

e) per l'istituzione di corsi e per la concessione di borse di studio intesi a formare il personale tecnico ed amministrativo delle cooperative.

Il disegno di legge prevede inoltre le norme che devono essere osservate per beneficiare delle provvidenze e le modalità con le quali saranno erogate le sovvenzioni ed i contributi.

Esaminato il disegno di legge la Commissione lo ha approvato apportandovi alcune modifiche formali e provvedendo a modificare il titolo del disegno di legge stesso in « Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna l'attività cooperativa ».

L'Assemblea ha approvato con lievi modifiche di carattere formale il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

134 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1955, N. 7,
CONCERNENTE « PROVVEDIMENTI PER MANIFESTAZIONI,
PROPAGANDA E OPERE TURISTICHE ».

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Gardu il 16 marzo 1956.

Fuso col D. L. n. 126.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 marzo 1957.

L. R. 21 marzo 1957, n. 7.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16, del 7 maggio 1957.

Il disegno di legge, allo scopo di alleggerire il compito dell'Assessorato competente, si propone di estendere le provvidenze previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, agli enti ed associazioni che perseguono le stesse finalità che intendono raggiungere i beneficiari della legge citata, procedendo direttamente all'esecuzione delle opere.

La Commissione ha accolto a maggioranza il criterio informatore del disegno di legge e, rilevato che esiste un altro progetto (v. D. L. n. 126) che intende regolare materia analoga, ha ritenuto opportuno procedere alla fusione dei due disegni di legge ed ha proposto alla discussione dell'Assemblea un testo unificato dei due schemi di provvedimento legislativo, che è stato approvato.

135 — NUOVE NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONALI.

Presentata dal Consigliere regionale Murgia il 22 marzo 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, che intende sostituire la legge regionale 8 maggio 1950, n. 5, si propone di stabilire nuove norme per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale anche di competenza degli enti locali e degli enti di assistenza e beneficenza.

Essa tende a raggiungere le seguenti finalità: svincolare notevolmente l'Assessorato ai lavori pubblici dai numerosi passaggi, cui attualmente le pratiche vengono sottoposte; mantenere in atto i necessari controlli, dando nello stesso tempo un'ampia autonomia all'Assessorato; accelerare i pagamenti dei certificati di acconto alle imprese appaltatrici; dare agli enti interessati una giusta autonomia mediante la facoltà di una gestione e sorveglianza diretta delle opere di loro competenza, e per le quali assumono impegni ed oneri finanziari.

Il progetto di legge non è stato esaminato dalla Commissione competente per sopravvenuta chiusura della legislatura.

136 — **PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI DELL'ULIVO.**

Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Medda - Serra il 3 aprile 1956.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 1957.

L. R. 31 gennaio 1957, n. 1.

Pubblicata nel B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957.

La presente proposta di legge è stata predisposta nell'intento di coordinare, ed anzi regolare, tutta la materia relativa alla sperimentazione di nuovi mezzi di lotta contro i parassiti dell'ulivo per l'attuazione della quale sono stati a suo tempo predisposti interventi finanziari da parte dell'Assessorato all'agricoltura e foreste e dello Stato.

L'Assessorato all'agricoltura ha assegnato, infatti, nel 1955, all'Osservatorio fitopatologico della Sardegna dieci milioni di lire per la sperimentazione di nuovi metodi di lotta contro la mosca olearia, mentre altri mezzi — sempre nel 1955 — il predetto Assessorato ha messo a disposizione del Gabinetto di patologia vegetale della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari, per lo studio relativo alla lotta contro la defoliazione degli ulivi. A questo fine specifico è stata inoltre devoluta la somma di L. 40 milioni stanziata dallo Stato con l'art. 4 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309. Pertanto, in attesa del completamento delle suddette attività sperimentali e del loro favorevole risultato definitivo, ai presentatori della proposta di legge è parso opportuno — al fine di incoraggiare e favorire le iniziative dei proprietari o conduttori di oliveti, singoli od associati — inserire alcune disposizioni relative alla concessione di un contributo fino al 40% della spesa per lo acquisto delle attrezzature necessarie alla esecuzione della lot-

ta contro i parassiti dell'ulivo; tale contributo può concretizzarsi sia mediante la concessione gratuita degli insetticidi necessari, sia attraverso la prestazione, pure gratuita, della assistenza tecnica. Con la proposta di legge, inoltre, seguendo i criteri dettati dalla vigente legislazione nazionale, ed in particolare dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, concernente « Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi », è stata prevista la possibilità della lotta d'ufficio, salvo rivalsa a carico dei proprietari di piante di ulivo sottoposte a trattamento, nella misura massima della metà della spesa ed, in ogni caso, non superiore al quinto del valore del prodotto presunto dell'anno del trattamento. E' altresì previsto che la lotta e le singole operazioni debbano essere dirette e controllate dai competenti organi tecnici ed amministrativi. La proposta prevede infine che il finanziamento della legge avvenga attraverso l'istituzione di un fondo speciale presso la Tesoreria regionale.

La Commissione all'agricoltura ha esaminato la proposta e l'ha approvata apportandovi alcune modifiche formali.

Nella seduta dell'11 luglio 1956, l'Assemblea, sospendendo la discussione generale in corso sulla proposta di legge, ne disponeva il rinvio a nuovo esame da parte delle Commissioni all'agricoltura ed alle finanze in relazione ad alcuni emendamenti presentati in sede consiliare tendenti ad abolire l'intervento diretto dell'Amministrazione regionale nella lotta contro i parassiti dell'ulivo.

Le Commissioni all'agricoltura e foreste ed alle finanze in seduta comune, tenendo presenti le osservazioni fatte ed i rilievi emersi nel corso della predetta discussione generale, hanno proceduto ad un nuovo esame della proposta di legge.

Le Commissioni hanno riaffermato i precedenti indirizzi circa l'importanza rilevante del patrimonio ulivicolo in Sar-

degnà e circa l'interesse generale di proteggere detto patrimonio nella sua consistenza e nei diversi momenti del suo divenire verso il frutto.

Le Commissioni hanno altresì riaffermato la sussistenza del diritto e della piena libertà di tutti e di ciascuno dei privati ulivicoltori di eseguire, per i propri alberi, la lotta contro i parassiti, ma hanno riapprovato, pur con qualche variante, l'impostazione originaria del progetto.

L'Assemblea ha ripreso in esame il progetto di legge e lo ha approvato dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

Presentata dal Consigliere regionale Casu il 18 aprile 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge trae le sue origini dalla constatazione di una particolare situazione di fatto e di diritto esistente in Sardegna: infatti il T. U. sull'esercizio della caccia e la protezione della selvaggina approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, attualmente, per alcuni aspetti, non corrisponde alle particolari condizioni dell'ambiente e, soprattutto, non risponde ai compiti che la caccia dovrebbe assolvere nel quadro generale dell'economia isolana. In considerazione quindi di ciò e dell'importanza regionale e dello sviluppo sempre maggiore che va assumendo l'esercizio della caccia, si è ritenuto — da parte del presentatore della proposta di legge in esame — indispensabile che la disciplina di detto esercizio sia direttamente accentrata dagli organi competenti della Regione.

I fini cui tende principalmente il progetto possono essere riassunti come segue:

- 1) necessità di difesa ed incremento della selvaggina nobile stanziale;
- 2) necessità di porre una remora al depauperamento progressivo della selvaggina determinato dalle trasformazioni fondiari e dall'aumento del numero dei cacciatori;
- 3) necessità di eliminare i danni causati alla selvaggina dai bracconieri.

Nell'intento di perseguire tali fini la proposta di legge prevede una serie di norme e di mezzi che vanno dalla costituzione del territorio della Regione in riserva regionale di cac-

cia (dando con ciò all'Amministrazione regionale la possibilità di assumere la diretta disciplina dell'esercizio venatorio); all'abolizione dei Comitati provinciali della caccia e la loro sostituzione mediante l'istituzione di uffici provinciali alle dirette dipendenze dell'Assessorato all'agricoltura e foreste; alla abolizione dell'obbligatorietà della iscrizione — peraltro costituzionalmente superata — alla esistente organizzazione dei cacciatori; al versamento di un contributo da parte dei cacciatori per poter esercitare la caccia nella riserva regionale. Detto versamento dovrebbe considerarsi come un concorso finanziario per la difesa e l'incremento della selvaggina.

La suddetta nuova regolamentazione non esclude la possibilità che su determinati terreni vengano accordate concessioni private di caccia che, peraltro, saranno soggette ad una più rigorosa disciplina e dovranno consentire che la selvaggina, ivi sviluppatasi, si irradi anche nelle zone limitrofe determinando così un notevole ripopolamento.

Anche il problema del ripopolamento di determinate località trova nella presente proposta una sua soluzione attraverso la creazione di zone di protezione e di ripopolamento, le quali potranno essere permanenti o temporanee e che possano configurarsi, in un certo qual senso, con le attuali bandite di caccia. Dette zone dovranno rispondere al principio della difesa e del potenziamento della selvaggina e, in un certo qual modo, dovranno assolvere alle funzioni dei parchi. Inoltre queste zone, opportunamente regolamentate, potrebbero rivelarsi un valido strumento per la difesa di determinate specie di selvaggina.

La proposta di legge prevede inoltre la costituzione di un conto corrente speciale al quale dovranno pervenire il contributo di vigilanza versato dai cacciatori, le tasse ettariali delle riserve private, le oblazioni ecc.; su tale fondo speciale,

che in effetti viene alimentato dagli stessi cacciatori, dovrà essere versato anche un contributo regionale, e su di esso graveranno le spese che la nuova disciplina sull'esercizio della caccia e sul potenziamento del patrimonio faunistico comportano.

E' da rilevare inoltre che la proposta prevede la costituzione di un Comitato regionale della caccia quale organo tecnico consultivo dell'Assessorato all'agricoltura e foreste in materia di caccia.

La proposta di legge, trasmessa alle Commissioni competenti, non è stata da queste esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

138 — CONCESSIONE DI UNA PROROGA DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO AI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1950, N. 70, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ANTICIPAZIONI DIRETTE AD AGEVOLARE L'ARTIGIANATO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Deriu il 23 aprile 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 giugno 1956.

L. R. 11 giugno 1956, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 19 del 4 luglio 1956.

Il disegno di legge — di cui è stata dichiarata l'urgenza — prevede, in considerazione dei danni causati all'economia isolana dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, la concessione di una proroga di sei mesi al periodo di ammortamento, senza alcun aggravio di maggiori interessi, agli artigiani che hanno beneficiato dei finanziamenti accordati in virtù della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge; ha ritenuto però opportuno introdurre un emendamento che modifica soltanto formalmente il secondo comma dell'art. 1.

L'Assemblea accogliendo le proposte della Commissione ha trasformato in legge il presente disegno.

139 — CONCESSIONE DI UNA PROROGA DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO AI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 28 NOVEMBRE 1950, N. 65, E 5 MARZO 1953, N. 2.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e rinascita Costa il 28 aprile 1956.

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 luglio 1956.
L. R. 6 luglio 1956, n. 24.*

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956.

Il disegno di legge prevede la concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari delle anticipazioni alla piccola industria cantieristica e peschereccia di cui alle leggi regionali 21 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, quando la scadenza delle prime rate è stata fissata fra il 1 febbraio e il 31 luglio 1956; la proroga è di un anno quando le anticipazioni siano destinate alla costruzione od ampliamento dei cantieri, ovvero di impianti di preparazione e conservazione del pescato o di utilizzazione dei sottoprodotti (lett. a) dell'art. 9 della L. R. 28 novembre 1950, n. 65); di sei mesi negli altri casi (lett. b) dello stesso articolo). Il disegno di legge prevede che la proroga non comporti un aggravio di interessi a carico dei mutuatari. Il disegno di legge è stato presentato a seguito dell'avverso andamento stagionale, che ha messo numerosi beneficiari dei mutui nell'impossibilità di far fronte alla scadenza delle prime rate di ammortamento.

La Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, ma ha ritenuto più opportuno proporre una proroga non per l'intero periodo di ammortamento, ma per le sole rate scadute o da scadere entro il 31 dicembre 1956; tale

• proroga dovrebbe essere di tre anni per la rata annuale dei mutui concessi per le iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1950, n. 65, e di tre e sei anni rispettivamente per ciascuna delle due rate semestrali per i mutui concessi per le iniziative di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge accogliendo il principio formulato dal presentatore; ha deciso infatti di posticipare, a richiesta degli interessati, il pagamento delle rate scadute o da scadere entro il 31 dicembre 1956, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.

140 — **VARIAZIONE AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE SARDA PER L'ANNO 1956 APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1955, N. 21.**

Presentata dai Consiglieri regionali Pinna - Frau - Baggedda - Sassu - Milia - Bernard - Lonzu - Caput - Campus - Canalis - Casu - Giua Elio - Muretti il 5 maggio 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata allo scopo di incoraggiare, sviluppare e potenziare le attività artistiche, culturali e sportive in Sardegna.

Poichè, infatti, il bilancio 1956 per dette attività prevede una spesa di sole L. 100 milioni, la presente proposta di legge propone lo storno di altre L. 100 milioni dal cap. 162 (Spese, concorsi contributi e premi per lo sviluppo delle attività industriali e commerciali) al cap. 107 (Contributi in favore del pubblico spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive).

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

141 — COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI E SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI QUELLE ESISTENTI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Gardu il 5 maggio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 maggio 1957.

L. R. 9 maggio 1957, n. 19.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 4 luglio 1957.

Onde venire incontro ad una delle più sentite esigenze della Sardegna, il disegno di legge prevede un'adeguata sistemazione del patrimonio stradale degli enti locali.

L'Amministrazione regionale interviene provvedendo, direttamente o tramite altri uffici, alla costruzione di nuove strade ed alla sistemazione di quelle esistenti, qualora gli enti locali si impegnino a provvedere alla manutenzione. L'approvazione dei progetti, i collaudi e la gestione amministrativa sono riservati all'Assessore alla viabilità. I mezzi finanziari sono anticipati dalla Regione, che contribuisce in misura variabile secondo il tipo di opere. La restituzione delle anticipazioni avviene mediante rilascio di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti delegabili per legge.

Contributi sono concessi anche per le spese di manutenzione.

La Commissione, all'esame della quale il disegno di legge è stato sottoposto, lo ha approvato dopo aver elevato la mi-

sura dei contributi della Regione — dall'80% al 92% per la costruzione di nuove strade; dal 60% all'80% per la sistemazione delle strade comunali; dal 50% al 65% per la sistemazione delle strade provinciali — e aumentato il numero di rate annuali di restituzione (da 10 a 30 rate).

Le modifiche della Commissione sono state approvate dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni il 12 maggio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 10 aprile 1957.

Rinviata dal Governo il 17 maggio 1957.

Riapprovata con modifiche dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1957.

Ulteriormente rinviata dal Governo il 21 giugno 1957.

La legge non è stata ancora riesaminata.

Il disegno di legge compendia le finalità, intenti ed indirizzi delle proposte di legge n. 5, n. 36 e n. 37, riguardanti l'edilizia, delle quali, dopo vari esami, era stata espressa l'opportunità di fusione in un unico progetto.

Come la proposta di legge n. 37, il disegno prevede la costituzione di un istituto di credito fondiario, l'I. R. I. E., avente il compito di promuovere ed incoraggiare l'attività edilizia privata e pubblica mediante la concessione di mutui ad interesse di favore.

Le provvidenze previste dal disegno di legge sono dirette a tutti coloro che non possiedono abitazioni nel comune di residenza, non godono di un reddito tassabile annuo ai fini della complementare superiore ai 2 milioni di lire ed intendono usare della casa come abitazione propria e dei parenti fino al 2° grado. I mutui, nella misura del 70% dell'importo complessivo della spesa, possono essere concessi a cooperative e privati singoli o associati, che intendano costruire o completare case di non meno di due e non più di cinque vani utili oltre i locali accessori. A detti vani possono essere annessi i locali ne-

cessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario, dei quali il progetto di legge stabilisce dettagliatamente le caratteristiche.

I mutui, garantiti da ipoteca di 1° grado sull'area dove deve sorgere l'immobile o sulla costruzione, e gravati degli interessi del 4% in ragione d'anno, vengono erogati nella misura del 70% dell'importo complessivo della spesa in diverse soluzioni in base a stati di avanzamento dei lavori, e sono rimborsabili in 20 anni, salvo facoltà di estinzione anticipata.

Per l'espletamento della propria attività l'Istituto regionale incremento edilizio si avvale di un fondo di dotazione di L. 250 milioni, delle somme stanziare dalla Regione per un totale di L. 4 miliardi, ripartite in 10 esercizi, di mutui contratti con lo Stato, istituti o privati, degli utili della gestione e di eventuali contributi della Regione.

Al disegno di legge è annesso lo statuto dell'Istituto inteso a disciplinarne il funzionamento.

Le Commissioni hanno unanimemente riconosciuto l'opportunità del progetto di legge ed hanno proposto alla approvazione dell'Assemblea un testo contenente alcune modifiche rispetto a quello della Giunta proponente.

I benefici previsti dal disegno di legge sono stati estesi ai privati che intendano acquistare case di nuova costruzione e per questi il mutuo viene erogato in unica soluzione a presentazione dell'atto di acquisto; la misura del mutuo è stata elevata dal 70% al 75%; il periodo di ammortamento è stato portato da 20 a 25 anni; infine la misura del reddito massimo per essere ammessi a beneficiare della legge è stata portata da 2 milioni a 800.000 lire, detratta la quota afferente a redditi di lavoro.

Una radicale trasformazione hanno subito gli artt. 11, 12 e 13 riguardanti la finanza dell'Istituto.

In sostanza il fondo di dotazione (capitale sociale) da L. 250 milioni è stato portato a L. 1 miliardo, da ripartirsi in quattro esercizi, e da destinare all'emissione di cartelle di obbligazione, mentre il capitale di attuazione viene trasformato in un fondo di rotazione.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione dopo avervi aggiunto un nuovo articolo, col quale stabilisce la concessione di mutui anche agli enti pubblici della Regione.

La legge è stata rinviata dal Governo a nuovo esame dell'Assemblea il 17 maggio 1957.

I motivi sono i seguenti:

1) eccesso di competenza legislativa regionale in quanto l'art. 10 del D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, inibisce alla Regione di intervenire nella disciplina dell'edilizia economica;

2) contrasto con l'art. 81 della Costituzione della Repubblica e con l'art. 41 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, perchè la spesa prevista all'art. 14 (quota del fondo di dotazione per l'esercizio corrente) non può gravare sul capitolo del bilancio indicato e sui residui, e perchè non sono indicati i capitoli sui quali dovranno essere imputate le altre spese previste.

La Commissione ha accolto parzialmente i rilievi del Governo e l'Assemblea ha riapprovato la legge nel testo modificato.

Il Governo ha ulteriormente rinviato la legge indicando come motivi gli stessi del rinvio precedente ed altri riguardanti lo Statuto.

La legge non è stata ancora riesaminata.

143 — **DISPOSIZIONI PER I MUSEI DEGLI ENTI LOCALI, LO SVILUPPO DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DI MONUMENTI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza Falchi Pierina il 23 maggio 1956.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge, nel richiamarsi alle competenze derivanti alla Regione Sarda dall'art. 5 del suo Statuto speciale, vuol consentire l'intervento integrativo dell'Amministrazione regionale nel settore delle ricerche archeologiche e della preservazione del patrimonio artistico, storico, speleologico, archeologico e etnologico della Sardegna, con particolare riferimento ai musei degli enti locali per i quali è previsto un adeguato controllo da parte dell'Amministrazione regionale sia sul materiale in essi raccolto, sia sul loro funzionamento ed incremento.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

144 — ISTITUZIONE DELL'ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE (E.S.A.F.).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni il 28 maggio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 20 febbraio 1957.

L. R. 20 febbraio 1957, n. 18.

Pubblicata nel B. U. R. n. 26 del 4 luglio 1957.

Il disegno di legge si propone di coordinare l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti comunali con un metodo standardizzato che riesca ad ovviare alle vaste carenze e agli inconvenienti che quasi sempre si riscontrano nell'attuale forma di gestione diretta da parte delle amministrazioni comunali, nella quasi totalità, finanziariamente deficitarie. Infatti l'inefficiente prestazione del personale adibito da dette amministrazioni alla sorveglianza del servizio e la inadeguata manutenzione delle opere, mentre da un lato comportano in genere, di fatto, una triplicazione delle spese pubbliche inerenti al settore degli acquedotti, dall'altro ne pregiudicano il rendimento tecnico, per cui la normale durata di esercizio di un acquedotto comunale-tipo, tecnicamente preventivata in 25-30 anni, viene generalmente ridotta ad un terzo e cioè a circa 10 anni.

Pertanto il progetto di legge prevede l'istituzione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E. S. A. F.) cui è affidato il compito di provvedere all'ampliamento, al miglioramento, alla gestione e alla manutenzione degli acquedotti e delle fognature esistenti, ed al collegamento delle utenze con le reti degli acquedotti e fognature stesse.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato ai lavori pubblici e, per quanto riguarda la gestione amministrati-

va, anche dell'Assessorato alle finanze. Il trasferimento all'Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche connesse, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta dei comuni e dei consorzi interessati che si impegnino a cedere gli eventuali contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti. Per quanto concerne gli acquedotti costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, il trasferimento viene effettuato d'intesa con la Cassa medesima.

Il progetto di legge prevede, inoltre, le possibili entrate dell'Ente, che saranno costituite: dai contributi di enti pubblici e privati; dai proventi della vendita dell'acqua, dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature per l'utilizzazione agricola; dai proventi dei mutui autorizzati. Stabilisce, infine, il regolamento dell'Ente.

La Commissione competente, dopo avervi apportato alcune modifiche di carattere formale, ha ritenuto opportuno sopprimere dal testo del proponente il punto *b)* dell'art. 15, che disponeva doversi destinare parte degli utili netti dell'Ente ad opere di ampliamento delle reti di distribuzione degli acquedotti e delle fognature rimaste a carico dei comuni, in quanto è parso giusto che gli utili venissero impiegati per il miglioramento delle opere passate in proprietà dell'Ente.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto dalla Commissione.

145 — INCORAGGIAMENTI ALLA PREPARAZIONE E PRODUZIONE
CULTURALE E SCIENTIFICA ED ALLA DIVULGAZIONE DELLA
CULTURA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza Falchi Pierina il 28 maggio 1956.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge riprende una parte della materia trattata nella legge regionale 9 agosto 1950, n. 43, art. 6, distinguendola razionalmente dal settore dell'assistenza scolastica e completandola col riportarvi tutte quelle manifestazioni artistiche e culturali che ben si inquadrano nella divulgazione della cultura.

L'iniziativa legislativa è raccolta sotto quattro titoli: finanziamenti per studi e ricerche; finanziamenti per pubblicazioni; finanziamenti a sostegno di riviste culturali e scientifiche; finanziamenti per manifestazioni artistiche e culturali.

Oltre ad indicare le modalità da seguire per la richiesta di contributi sia per studi e ricerche, come per pubblicazioni, il disegno di legge amplia la portata della precedente legge a favore delle riviste di scienza e cultura che non riescono, in Sardegna, a vivere di vita autonoma. Il settore delle manifestazioni artistiche e culturali, viene riportato nella sede specifica dell'istruzione consentendo che l'iniziativa, fino ad ora lasciata ai circoli di cultura e ad associazioni similari, possa — in determinati casi — essere assunta dall'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

146 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1951, N. 5,
CONCERNENTE L'IMPIEGO DEI FONDI DEL BILANCIO REGIONALE
PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni l'11 giugno 1956.

Ritirato dalla Giunta proponente con nota motivata del 3 maggio 1957.

Il disegno di legge intende assicurare più efficaci interventi finanziari della Regione a favore dei comuni che beneficino delle agevolazioni previste dalla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, per l'esecuzione di opere pubbliche.

Ad evitare, poi, che gli impegni degli enti locali assumano carattere semplicemente formale, il progetto di legge prevede che la restituzione delle quote-parti a loro carico avvenga mediante rilascio di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti delegabili per legge.

Per necessità di apportarvi sostanziali variazioni la Giunta proponente ha ritirato il disegno di legge.

147 — **CONTRIBUTI, CONCORSI E SUSSIDI AI PATRONATI PER LA
ASSISTENZA AI LAVORATORI.**

*Presentata dai Consiglieri regionali Bernard-Pisano-
Bagedda il 15 giugno 1956.*

*Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del
14 novembre 1956.*

L. R. 14 novembre 1956, n. 29.

Pubblicata nel B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956.

La proposta di legge intende favorire e rendere più efficiente, mediante l'erogazione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale, l'operato degli istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del D. L. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono nella Regione attività assistenziali in favore dei lavoratori, ad integrazione di quelle cui provvede direttamente lo Stato.

La Commissione competente ha espresso parere favorevole al progetto di legge dopo avervi apportato alcune modifiche.

Le modifiche sono state adottate in parte per delle esigenze formali, mentre l'art. 3 è stato modificato onde assicurare, mediante la presenza dei rappresentanti degli enti beneficiari nell'apposita Commissione nominata ogni 3 anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, un'equa distribuzione dei contributi regionali fra i vari enti a seconda delle singole esigenze.

L'Assemblea regionale successivamente ha approvato il progetto di legge.

148 — INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LA
COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE CIVILE A SASSARI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad interim all'igiene e sanità Brotzu il 18 giugno 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 novembre 1956.

L. R. 17 novembre 1956, n. 33.

Pubblicata nel B. U. R. n. 1 del 5 gennaio 1957.

Con il presente disegno di legge l'Amministrazione regionale, rilevata la impossibilità che l'amministrazione ospedaliera di Sassari possa far fronte, con i soli suoi mezzi, alla restituzione delle somme mutate per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Sassari, doverosamente incoraggiando l'iniziativa, interviene in favore dell'amministrazione ospedaliera con un contributo di L. 790.888.140 da erogarsi con quote annuali in un periodo di 35 anni.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea regionale l'ha successivamente approvato.

149 — COSTITUZIONE DI UN FONDO PER ANTICIPAZIONI DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTITUZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

Presentata dal Consigliere regionale Sassu il 19 giugno 1956.

Ritirata dal proponente con nota del 12 dicembre 1956.

Al fine di agevolare la costituzione della piccola proprietà contadina, la proposta di legge prevede la istituzione di un fondo di rotazione, a carico del bilancio della Regione, presso il Banco di Sardegna.

Inoltre, la proposta di legge, fissa le condizioni che devono verificarsi perchè le anticipazioni possano essere concesse. Tali condizioni riguardano sia la persona del compratore (che deve dedicare abitualmente le proprie attività manuali alla lavorazione della terra; non deve essere proprietario di altri fondi rustici sufficienti all'impiego della sua mano d'opera; non deve aver venduto nel quinquennio precedente al contratto altri fondi rustici), sia il fondo (che deve essere idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale; che deve essere acquistato per arrotondamento di altra proprietà rustica insufficiente all'impiego della mano d'opera del compratore stesso).

Altri articoli del progetto regolano le modalità delle vendite; dettano norme in merito alle anticipazioni da concedere che non possono superare la misura del 70% del valore del fondo da acquistare; dispongono, pena la decadenza dalle agevolazioni stesse, l'inalienabilità per dieci anni del fondo acquistato.

La proposta di legge è stata ritirata dal presentatore il 12 dicembre 1956.

150 — VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA
E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE
SARDA PER L'ESERCIZIO 1956.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 26 giugno 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1956.

L. R. 11 luglio 1956, n. 21.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 1 agosto 1956.

La legge 23 dicembre 1955, n. 1309, che prevede interventi vari a favore degli agricoltori e dei pastori sardi danneggiati dalla siccità, stabilisce, tra l'altro, l'erogazione di un contributo di L. 50 milioni a favore della Regione per l'esecuzione di esperimenti di pioggia artificiale e di un contributo di L. 20 milioni, sempre alla Regione, per la lotta contro il « *cycloconium oleaginum* ». E' previsto, inoltre, in base all'art. 6 della stessa legge, che i concorsi dello Stato nel pagamento degli interessi relativi a prestiti e mutui concessi agli agricoltori sardi in applicazione di detta legge siano erogati tramite la Regione Sarda.

Poichè al fine di poter introitare le somme sopra citate e rendere operante la legge medesima era necessario istituire, sia in entrata che in spesa, dei nuovi capitoli nel bilancio della Regione, la Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze, ha presentato il disegno di legge che risponde al fine predetto.

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica, dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

151 — APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 24 luglio 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 aprile 1957.

L. R. 5 aprile 1957, n. 11.

Pubblicata nel B. U. R. n. 20 del 28 maggio 1957.

Il disegno di legge concerne l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951, rendiconto che appare particolarmente importante in quanto riguarda l'anno in cui l'Amministrazione autonoma della Regione ha raggiunto la sua effettiva funzionalità.

Uno dei principali atti che si desume dal rendiconto è costituito dalla stipulazione con la Banca nazionale del lavoro della convenzione per il servizio di tesoreria della Regione. Per quanto concerne il servizio delle riscossioni e dei pagamenti, come appare dallo stesso rendiconto, si hanno quindi per il 1951 due distinte situazioni di Cassa: della Banca d'Italia e della Banca nazionale del lavoro.

Le entrate di bilancio del 1951 hanno avuto il seguente movimento: accertate L. 11.016.121.046,50; rimosse L. 6 miliardi 928.500.865,50; rimaste da riscuotere L. 4.087.620.181.

Le spese invece sono le seguenti: L. 10.715.457.770, delle quali: pagate L. 1.657.075.962 e da pagare L. 9.058.381.808.

Delle entrate rimaste da riscuotere, L. 4 miliardi sono rappresentate dai mutui, le cui pratiche non erano state, all'epoca, ancora perfezionate; le restanti somme che costituiscono residui attivi, sono rappresentate prevalentemente dagli interessi sulle giacenze di cassa, L. 68.251.000 effettivamente liquidate dopo la chiusura dell'esercizio. Le entrate, inoltre, che ammontano a L. 11.016.121.046,50, presentano, ri-

spetto a quelle previste con la legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6, un miglioramento di L. 283.621.046,50 di cui: L. 374.031.523,02 costituiscono maggiori entrate e L. 90 milioni 410.476,52 minori introiti.

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna modifica dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea.

152 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1951, N. 6,
CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI CORSI DI ADDESTRAMEN-
TO PROFESSIONALE PER LAVORATORI DISOCCUPATI O IN
CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'As-
sessore al lavoro e artigianato Deriu il 26 luglio 1956.*

*Approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre
1956.*

Rinviata dal Governo il 17 gennaio 1957.

Revocato il rinvio il 2 febbraio 1957.

L. R. 17 dicembre 1956, n. 35.

Pubblicata nel B. U. R. n. 6 del 16 febbraio 1957.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica la legge 4 maggio 1951, n. 456, recante sostanziali modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che la legge regionale su menzionata recepisce pressochè integralmente per quanto attiene l'addestramento professionale dei lavoratori.

Il presente disegno di legge si propone quindi di armonizzare le disposizioni contenute nella legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, con la legge 4 maggio 1951, n. 456. Esso prevede nei primi due articoli la modifica sostitutiva del titolo e dell'art. 1 della legge regionale, mentre con i restanti articoli opera una modifica aggiuntiva con l'istituzione di un fondo speciale che consente l'afflusso dei contributi previsti dallo Stato all'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456, nonchè dei contributi degli enti e delle aziende interessate all'impiego dei lavoratori addestrati.

Con tale fondo l'Amministrazione regionale, e per essa l'Assessorato al lavoro, provvederà: al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi per la formazione delle maestranze; ad erogare contributi in favore di enti o istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori; alle spese per il funzionamento delle commissioni giudicatrici delle prove finali dei corsi.

Il disegno di legge, approvato dalla Commissione nel testo della Giunta proponente, è stato successivamente trasformato in legge dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Fancello il 26 luglio 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge intende, attraverso un nuovo ordinamento delle condotte mediche, attribuire all'Amministrazione regionale il compito, fino ad ora disimpegnato dagli enti locali, di provvedere direttamente all'assistenza sanitaria gratuita in Sardegna, attrezzando all'uopo un ambulatorio generico in ciascun comune, e creando e adottando un regolamento sanitario, che, con criteri unitari per tutta l'Isola, stabilisca il diritto e fissi i limiti dell'assistenza sanitaria gratuita.

Il progetto di legge, oltre a prevedere la costituzione di un ruolo unico regionale dei medici condotti residenziali della Sardegna, e considerare gli stessi come funzionari della Regione alle dipendenze dell'Assessorato all'igiene e sanità, stabilisce le norme per l'assunzione e l'ordinamento giuridico dei medici stessi.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

154 — STORNO DI FONDI A FAVORE DEL CAPITOLO 24 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 1956.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 1 agosto 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 25 ottobre 1956.

L. R. 25 ottobre 1956, n. 26.

Pubblicata nel B. U. R. n. 37 del 26 novembre 1956.

Il disegno di legge prevede alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1956 e precisamente l'impinguamento di L. 15 milioni del fondo del cap. 24 (Spese di liti e per arbitraggi) e la diminuzione rispettivamente di L. 5 milioni e L. 10 milioni degli stanziamenti dei capp. 40 (Spese e contributi per la istituzione e il potenziamento dei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne) e 41 (Spese per il controllo sugli enti locali e per i servizi di consulenza a favore di tali enti).

La necessità di impinguare il cap. 24 è dovuta al fatto che si deve ancora sopperire alle spese derivanti da numerosi ricorsi nati la Corte Costituzionale presentati e da parte della Regione e da parte del Governo.

Il disegno di legge è stato approvato, senza alcuna modifica dalla Commissione e, successivamente, dall'Assemblea.

155 — **ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE
MEDIANTE DELEGA OVVERO TRAMITE GLI UFFICI DEGLI
ENTI LOCALI.**

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Giua Angelo - Filigheddu il 10 agosto 1956.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 23 marzo 1957.

Rinviata dal Governo il 30 aprile 1957.

Non ancora riesaminata.

La proposta di legge è stata presentata onde dare concreta attuazione al decentramento amministrativo previsto dall'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, e pertanto prevede l'autorizzazione alla Giunta regionale a delegare agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza della Regione, o a servirsi dei loro uffici per l'esercizio delle medesime funzioni. La proposta prevede inoltre l'autorizzazione alla Giunta di istituire in determinate località dell'Isola uffici amministrativi di decentramento regionale e provinciale aventi ciascuno una propria circoscrizione da determinarsi con regolamento.

La proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione e dall'Assemblea ed è stata approvata con alcune modifiche formali.

La legge è stata rinviata dal Governo per illegittimità della norma che demanda la concreta attuazione della delega alla Giunta, mentre l'art. 118 della Costituzione e l'art. 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, prevedono che la delega debba essere disposta con legge. Viene inoltre rilevata l'illegittimità delle norme che prevedono la facoltà degli organi esecutivi di disporre degli uffici degli enti locali e di istituire uffici regionali di decentramento e determinarne le at-

tribuzioni, in quanto contrastanti con l'art. 3 lett. a) dello Statuto speciale che riserva tali facoltà all'organo legislativo.

Il Governo infine ha rilevato che l'articolo relativo alla spesa si pone in contrasto con i principi di contabilità generale dello Stato in quanto le spese vengono imputate alle competenze ed ai residui di un capitolo di bilancio riguardante stanziamenti fatti per altro titolo.

La legge non è stata ancora riesaminata.

156 — DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI DIFESA E DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Casu - Medda il 23 agosto 1956.

Fusa col D. L. n. 162.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

Rinviata dal Governo il 9 luglio 1957.

Non ancora riesaminata.

La presente proposta di legge è determinata dalla necessità e dall'urgenza di adottare un provvedimento legislativo che, in analogia a quanto disposto in sede nazionale con la legge 18 luglio 1956, n. 759, si adegui alla esigenza di completamento della regolamentazione in materia di sughericoltura, ed alle peculiari condizioni e necessità di ambiente proprie della Sardegna.

Alla realizzazione dei fini sopra indicati tendono le disposizioni degli artt. 2 (amputazione e potatura delle piante di sughera) e 3 (prevenzione incendi), nonchè, per l'esigenza di adattamento delle condizioni ambientali, quelle degli artt. 4 (servizio della coltura agraria e del pascolo) e 5 (trasformazione in altre qualità di coltura).

La Commissione ha preso in esame la proposta di legge e, concordando con i proponenti circa i principi informativi del progetto ed in particolare sulla norma contenuta nell'art. 4, diretta ad ovviare ai gravissimi inconvenienti che comporterebbe l'applicazione della legge n. 759 in Sardegna, ha espresso parere favorevole. Tuttavia è stata proposta la soppressione dell'art. 2 in quanto le norme ivi previste sono contenute, oltre che nella legge statale suddetta, anche in altre disposizioni di massima.

L'Assemblea iniziava la discussione generale della proposta di legge che veniva sospesa in seguito all'approvazione di una richiesta di rinvio a nuovo esame del suddetto progetto presso la Commissione, che avrebbe dovuto deliberare sull'opportunità di abbinare la proposta in argomento al disegno di legge n. 162 presentato dalla Giunta e concernente « Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ».

La Commissione, in ottemperanza alla deliberazione adottata dal Consiglio, ha preso in esame congiuntamente la proposta di legge n. 156 ed il disegno di legge n. 162 ed ha proposto all'Assemblea un testo unificato dei due progetti.

I due progetti di legge nel nuovo testo unificato sono stati esaminati dall'Assemblea ed approvati con modifiche.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio denunciando: l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, 7, 8 e 19, che, disponendo nella materia degli antincendi, eccedono la competenza regionale; l'illegittimità dell'art. 23, che, imponendo nuove misure tributarie senza indicare criteri e modalità di imposizione e riscossione, contrasta con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; l'illegittimità dell'art. 24, che tendendo a far rientrare nell'ambito delle sanzioni previste dalle leggi statali vigenti le infrazioni alle nuove norme regionali, invade il magistero punitivo che è riservato allo Stato.

Il Governo, infine, ha rilevato che la legge, non avendo stabilito un limite alle nuove spese che da essa derivano, nè avendo indicato i mezzi per farvi fronte, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

La legge non è stata ancora riesaminata.

157 — **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA MINIMA UNITA' COLTURALE E PODERALE, ALLA RICOMPOSIZIONE DELLA PROPRIETA' FRAMMENTATA O DISPERSA ED AL RIORDINAMENTO IN GENERE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA, AI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STESSE.**

Presentata dai Consiglieri regionali Medda - Casu - Serra il 23 agosto 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge è stata presentata al fine di determinare, con adeguate disposizioni esecutive, la minima unità colturale e poderale ed operare il riordinamento della proprietà fondiaria, attraverso la ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa.

Pertanto la proposta di legge, che si ripartisce in tre distinti titoli, fissa in ciascuno di essi, particolari norme relative alle singole fasi dell'importante processo del riordinamento fondiario.

Nel titolo primo si provvede alla fissazione della minima unità colturale prevista dall'art. 846 e seguenti del Codice Civile. La mancanza di adeguata disposizione esecutiva ha impedito finora che potesse avere applicazione tale norma. Questa mancanza è stata segnalata varie volte da organi tecnici e dalla magistratura, ed è da lamentare che, riconosciuti i danni di un eccessivo frazionamento della proprietà, e apprestate le disposizioni legislative, queste siano rimaste per tanto tempo inoperanti per la mancanza della disposizione che fissa il limite della minima unità colturale.

Al titolo secondo la proposta di legge detta le norme che, in materia di riordinamento fondiario, debbono essere

applicate dalla Regione per promuovere ed indirizzare i consorzi previsti dall'art. 850 del Codice Civile e sostituirsi ad essi in caso di inadempienza o di incapacità.

Nel titolo terzo sono raggruppate le disposizioni che, in coordinamento con la vigente legislazione, tendono, attraverso la concessione di contributi e provvidenze, a favorire la attuazione della legge stessa.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge e, condividendo l'importanza dei problemi affrontati e gli indirizzi proposti per la loro soluzione, ha espresso parere favorevole dopo aver apportato alcune modifiche, in gran parte formali, al testo dei proponenti.

L'Assemblea ha preso in esame la proposta e, avendo constatato che sulla medesima non era stato nè richiesto nè espresso il parere da parte della Commissione finanze, ne deliberava il rinvio alla suddetta Commissione.

La proposta di legge non è stata esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

158 — **DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DELLA PRODUZIONE RELATIVAMENTE ALLE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO IN AGRICOLTURA, FRUENTI DI PROVVIDENZE DIPENDENTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.**

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Casu - Medda il 4 settembre 1956.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

L. R. 17 maggio 1957, n. 21.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 6 luglio 1957.

La proposta di legge mira ad indirizzare la coltura agraria, segnatamente quella orto-flori-viti-frutticola e zootecnico-casearia, verso una razionale ed economica politica di produzione e di successo nel collocamento del prodotto sia per il consumo locale, sia per la esportazione.

Pertanto, stabilisce che, fermo restando il principio della piena libertà di iniziativa ai privati, quelli di essi (operatori economici) che aspirano a valersi delle specifiche provvidenze nei diversi settori, debbono conformarsi ad indirizzi di produzione opportunamente vagliati e determinati da una saggia politica economica.

Sulla base di tali premesse la proposta di legge, strutturata in quattro articoli, fissa le norme necessarie al raggiungimento dello scopo prefisso.

All'art. 1 è previsto che, su proposta degli Assessori all'agricoltura ed all'industria e commercio, udite le istituzioni sperimentali operanti nella Regione e, se del caso, l'Istituto nazionale per il commercio estero e previo parere dei Comitati tecnici consultivi regionali competenti, la Giunta regionale fissi, ove occorra anche periodicamente, apposite diret-

tive che dovranno essere seguite nella attuazione delle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni. Le suddette direttive, materia per materia, non potranno, ovviamente, prescindere da diversi elementi. Inoltre l'art. 2 dispone che in primo luogo vengano tenute presenti le caratteristiche fondamentali e le possibilità di sviluppo economico-agrario delle singole zone. Non meno importante del primo è un secondo elemento fissato da detto articolo: l'entità economica e il volume produttivo dei beni ove sono da attuarsi le iniziative (già l'art. 5 del regolamento alla legge 9 agosto 1950, n. 44, ha tenuto presente tale elemento, fissando il termine minimo di terreno in 1/5 di ettaro). L'articolo detta infine norme sulla precisazione dei caratteri tipici da seguire nelle dette iniziative di miglioramento e di sviluppo, con particolare riguardo alle esigenze, previste e prevedibili, dei consumi sia della Regione e nazionali che dell'esportazione.

Negli artt. 3 e 4, infine, viene confermato l'obbligo di mantenimento di destinazione, a scampo di rifusione di quanto percepito per le opere, nonché la validità delle vigenti leggi regionali.

La Commissione ha preso in esame la proposta di legge e, ravvisando la necessità di dare precisi indirizzi all'agricoltura sarda, tenendo presenti non solo gli interessi del singolo, ma anche quelli della collettività, si è dichiarata favorevole al progetto, pur apportando alcune modifiche non sostanziali al testo originario.

Infatti il testo dell'art. 1 adottato dalla Commissione non muta sostanzialmente quello dei proponenti, a parte aspetti marginali come l'esclusione della consulenza dell'Istituto per il commercio estero. Anche l'art. 2 ha subito modificazioni nel senso che alla dizione piuttosto generica del testo originario laddove tratta di « beni rurali » e « caratteri tipi-

ci » viene sostituita rispettivamente quella più precisa di « aziende agricole » e « indirizzi tecnici ». Emendamenti di minor rilievo hanno subito gli artt. 3 e 4.

L'Assemblea ha esaminato la proposta di legge e l'ha approvata dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

159 — INTERVENTI INTEGRATIVI DELLA LEGGE REGIONALE 13
OTTOBRE 1955, N. 13, CONCERNENTI NUOVI INTERVENTI A
FAVORE DEGLI ALLEVATORI AD INTEGRAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1954, N. 21.

Presentata dal Consigliere regionale Torrente il 6 settembre 1956.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 1956.

L. R. 26 ottobre 1956, n. 27.

Pubblicata nel B. U. R. n. 37 del 26 novembre 1956.

In considerazione della precaria situazione in cui vivono gli allevatori che, in conseguenza dei rilevanti danni provocati dal gelo nella primavera del 1956 e della pesantezza del mercato del formaggio, sono costretti a vendere sotto costo il prodotto e, quindi, a non poter pagare il 50% dell'importo delle cambiali rilasciate per l'acquisto di mangimi in occasione della gravissima siccità dell'anno 1954-1955, ed al fine di rimediare almeno, se non a sanare, il profondo squilibrio determinatosi in dette aziende pastorali, la proposta in argomento prevede la assunzione da parte della Regione dell'onere delle cambiali di cui sopra.

Tale onere consiste nel pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge 12 novembre 1954, n. 21, e scadenti in virtù dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, per il 50% dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 ottobre 1956 e per il restante 50% al 31 ottobre 1957.

La Commissione all'agricoltura ha preso in esame la proposta di legge e ne ha modificato il testo sostituendo la formula della sanatoria totale del debito con la concessione di un contributo del 50% del debito globale contratto da ciascun allevatore.

La Commissione alle finanze dal canto suo, esaminato il progetto di legge, ha proposto modifiche al testo originario in questo senso: 1) stipulazione di una nuova convenzione con le banche ed altri enti interessati in modo che le cambiali scadenti il 31 ottobre 1956 vengano prorogate al 31 marzo 1957 e quelle scadenti il 31 ottobre 1957 al 31 marzo 1958; 2) concessione di un contributo pari al 50% dell'importo di ogni cambiale.

L'Assemblea ha esaminato il progetto di legge e, accogliendo sostanzialmente le modifiche proposte al testo originario dalla Commissione finanze, lo ha approvato.

160 — NORME PER LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE
ARTIGIANE, DELLE BOTTEGHE SCUOLA ARTIGIANE E DEL
MAESTRO ARTIGIANO.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato Deriu l'11 settembre 1956.
Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana
del 15 maggio 1957.*

Rinviata dal Governo il 24 giugno 1957.

Non ancora riesaminata.

Il disegno di legge, si propone di stabilire un complesso organico di norme atte a disciplinare e coordinare le varie attività concernenti il vasto settore dell'artigianato: tale provvedimento risponde particolarmente alle molteplici esigenze delle attività artigianali dell'Isola ove si consideri l'importanza che il settore riveste in Sardegna dove l'artigianato rappresenta numericamente e merceologicamente la seconda grande categoria produttiva.

Il disegno di legge dopo aver disposto che l'esercizio professionale di una attività artigiana è condizionato alla iscrizione in un apposito albo delle aziende artigiane, nell'art. 2 si sofferma a definire l'impresa artigiana. Tale definizione ha naturalmente un carattere del tutto generico e la determinazione vera e propria di impresa artigiana sarà data solo con l'approvazione dell'elenco delle attività che possono essere considerate artigiane: tale elenco — come lo stesso disegno di legge prevede — sarà determinato su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta e su conforme deliberazione della medesima entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Il disegno di legge prevede, inoltre, la istituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Con la loro istituzione si vogliono creare organismi qualificati ai quali sarà demandato il compito precipuo di formulare proposte e promuovere iniziative in materia di istruzione professionale, proporre il programma di insegnamento nelle botteghe scuola e regolamentarne l'attività secondo i mestieri e le consuetudini locali, curare, infine, la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e di quello dei maestri artigiani. E' prevista anche l'istituzione di una Commissione regionale dell'artigianato con il compito di stimolare e coordinare l'attività delle commissioni provinciali e quello più ampio di proporre inchieste, provvedimenti, studi e iniziative, e di esprimere il parere su proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze in materia di artigianato.

Di particolare importanza rispetto alla legislazione vigente in materia è l'innovazione contenuta nel cap. IV del disegno di legge in esame che, al fine di favorire in modo organico e razionale la formazione professionale dei giovani artigiani, prevede l'insegnamento pratico nelle botteghe artigiane. All'uopo è prevista per le imprese artigiane che si propongono la preparazione professionale dei futuri artigiani il riconoscimento della loro impresa a « bottega-scuola » purchè le stesse abbiano un'attrezzatura tecnica ed igienica rispondente allo scopo ed i loro titolari siano in possesso dei requisiti morali, professionali e didattici che la legge stessa richiede.

A questi ultimi sarà attribuito e riconosciuto il titolo di maestro artigiano: tale riconoscimento vuole essere titolo di particolare merito per coloro che si dedicano all'insegnamento della professione, non in vista di particolari guadagni, ma nell'intento di contribuire alla conservazione delle tradizioni artigiane in Sardegna.

La Commissione competente ha espresso parere favorevole al disegno di legge e lo ha approvato integralmente salvo alcune modifiche formali.

L'Assemblea, successivamente, ha trasformato in legge il disegno di legge.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame della Assemblea per i seguenti motivi:

1) contrasto dell'art. 2 con il principio dell'ordinamento giuridico e le forme economico-sociali, in quanto la definizione dell'impresa artigiana si discosta da quella contenuta dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

2) contrasto dell'art. 3 con l'art. 37 dello Statuto speciale per la Sardegna che riserva all'Assemblea regionale le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione Sarda;

3) contrasto dell'art. 5 con l'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna che prevede il ricorso della Giunta contro i provvedimenti assessoriali, ed eccesso di competenza legislativa regionale perchè regola la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;

4) eccesso di competenza legislativa ed amministrativa regionale in quanto l'art. 7 (punti 4-5-6-7 e 8), l'art. 11, lett. b) e gli artt. dal 14 al 24 dettano norme innovatrici rispetto alla legislazione nazionale in materia di istruzione professionale.

L'Assemblea regionale non ha ancora riesaminato la presente legge.

161 — **PROVVIDENZE E AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI CASE.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 settembre 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 5 ottobre 1956.

L. R. 5 ottobre 1956, n. 25.

Pubblicata nel B. U. R. n. 36 dell'8 novembre 1956.

Il disegno di legge contiene provvidenze e agevolazioni a favore dei funzionari, impiegati e salariati dipendenti dalla Regione per la costruzione di case di abitazione.

Gli alloggi saranno costruiti dall'INA-Casa, in applicazione dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e saranno ceduti a riscatto con l'osservanza delle modalità previste da detta legge e, in particolare, mediante versamento della anticipazione di L. 150.000 per vano legale richiesto.

Poichè la maggior parte dei dipendenti della Regione non si trova in grado di poter effettuare i versamenti sopra indicati, l'Amministrazione regionale ha ravvisato l'opportunità di uniformarsi agli stessi criteri di particolare benevolenza riservata dallo Stato e dagli altri enti pubblici e privati a favore dei propri dipendenti, disponendo l'anticipazione, per conto degli interessati, delle somme necessarie, salvo poi a recuperarle a mezzo di trattenute mensili sugli assegni ad essi dovuti. Inoltre, tenuto presente che gli alloggi INA-Casa vengono costruiti in zone periferiche, mentre è quanto mai opportuno offrire ai dipendenti della Regione una sistemazione in località centrale, la Amministrazione regionale ha ritenuto necessario provvedere direttamente all'acquisto dell'area su cui dovranno sorgere le case ed a rivenderla all'INA-Casa, anche a condizioni di favore.

La Commissione ha approvato il disegno di legge, dopo aver stabilito con l'istituzione di un nuovo articolo che, qualunque possa essere il costo delle aree, la differenza fra questo ed il contributo della Regione, fino ad un massimo di L. 6.000 a mq., rimane a carico degli interessati i quali però potranno ottenere le anticipazioni necessarie dall'Amministrazione regionale.

L'Assemblea ha ugualmente approvato il disegno di legge dopo averlo modificato in più parti. Infatti ha soppresso la parte riguardante la concessione di un contributo della Regione per l'acquisto dell'area fino ad un massimo di L. 6.000 a mq. ed ha stabilito, invece, la concessione, sempre da parte della Regione, di un contributo fisso di L. 50.000 a vano legale fino ad un massimo di L. 300.000, a favore di ciascuno assegnatario.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'agricoltura Musio il 4 ottobre 1956.

Fuso con la P. L. n. 156.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

Rinviata dal Governo il 9 luglio 1957.

Non ancora riesaminata.

Il presente disegno di legge si propone di dare, in tema di silvicoltura, un diverso indirizzo al vincolo idrogeologico previsto nel R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Pur mantenendo il principio dello scopo idrogeologico, il progetto di legge esclude da detto vincolo i terreni non boscati anche se ricadenti in zone precedentemente vincolate e lo estende, invece, a tutti i terreni boscati anche se trovansi in zone pianeggianti. Il disegno di legge precisa, altresì, quale sia la definizione da dare alla parola « bosco », in relazione alla confusione che, al momento, spesso viene creata nell'applicazione della vigente legislazione. Infine il progetto intende, modificando la definizione di bosco, limitare gli effetti dell'applicazione nell'Isola della legge 18 luglio 1956, n. 759, che considera sughereta il soprassuolo formato da almeno 25 piante di sughera ad ettaro.

In definitiva, il concetto della Giunta proponente è di salvaguardare il bosco, al quale si attribuisce azione protettiva del suolo, e di meglio disciplinare l'antagonismo esistente attualmente in Sardegna tra bosco e pascolo.

Per potenziare il bosco, il disegno di legge prevede particolari provvidenze di favore, che, nel caso della sughericoltura, sono notevoli.

Il disegno di legge si compone di tre parti, di cui la prima è dedicata alle disposizioni di carattere restrittivo che mirano a disciplinare lo sfruttamento dei soprassuoli orientandolo verso forme razionali e tecnicamente soddisfacenti; la seconda contempla disposizioni di favore, ritenute utili, da emanarsi onde promuovere l'incremento, in genere, dello scarso patrimonio forestale esistente, ed il suo miglioramento; la terza parte, infine, è destinata ai particolari interventi di favore — come sopra accennato — per l'incremento della sughericoltura.

La Commissione — in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio in sede di discussione generale della proposta di legge n. 156 — ha esaminato il disegno di legge congiuntamente alla suddetta proposta ed ha predisposto un testo unificato dei due progetti. Tale nuovo testo, in cui i principii informatori dei due originali progetti sono stati sostanzialmente accolti dalla Commissione, consta di tre titoli.

Il primo di tali titoli è dedicato alle « disposizioni relative alla silvicoltura » e consta di due capi che si riferiscono, nell'ordine, alla « difesa e disciplina » — sempre della silvicoltura — ed alle « provvidenze » in favore della medesima; il secondo titolo riguardante « disposizioni relative alla sughericoltura in particolare » ed è suddiviso in due capi concernenti rispettivamente la « difesa e disciplina » e le « provvidenze » in favore della sughericoltura. Il terzo ed ultimo titolo contiene disposizioni finali e di attuazione.

L'Assemblea ha preso in esame il nuovo testo predisposto dalla Commissione e lo ha approvato dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio denunciando l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, 7, 8 e 19, che, disponendo nella materia degli antincendi,

eccedono la competenza regionale; l'illegittimità dell'art. 23 che, imponendo nuove misure tributarie, senza indicare criteri e modalità di imposizione e riscossione, contrasta con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; l'illegittimità dell'art. 24 che, tendendo a far rientrare nell'ambito delle sanzioni previste dalle leggi statali vigenti le infrazioni alle nuove norme regionali, invade il magistero punitivo che è riservato allo Stato.

Il Governo, infine, ha rilevato che la legge, non avendo stabilito un limite alle nuove spese che da essa derivano, nè avendo indicato i mezzi per farvi fronte, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

La legge non è stata ancora riesaminata.

163 — **NORME REGOLATRICI DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL PRESIDENTE, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA, NONCHE' DELLA RAGIONERIA REGIONALE.**

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Masia - Del Rio il 5 ottobre 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Con sentenza n. 20 del 29 giugno 1956 la Corte Costituzionale, accogliendo i ricorsi presentati dalla Regione Sarda, ha annullato gli artt. 11 e 44 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. Tali articoli regolavano le attribuzioni del Presidente della Giunta (art. 11) ed istituivano una ragioneria regionale cui attribuivano le funzioni previste dalle leggi nazionali per le ragionerie centrali (art. 44). La proposta di legge è stata presentata onde colmare la lacuna determinata per effetto dell'annullamento di tali articoli.

La proposta riserva alla Giunta regionale la competenza di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni consiliari, di approvare i disegni di legge, i regolamenti, i progetti di bilancio, di deliberare gli storni da capitolo a capitolo, i prelevamenti dal fondo di riserva, di deliberare in materia di liti e transazioni, nonchè sulla nomina, il collocamento a riposo e la revoca del personale, di predisporre i piani particolari di opere pubbliche da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, di approvare i contratti, di decidere i conflitti di competenza fra i vari Assessori e di esercitare tutte le altre attribuzioni non spettanti al Consiglio, al Presidente della Giunta e agli Assessori.

La proposta inoltre attribuisce alla competenza del Presidente della Giunta e dei singoli Assessori rispettivamente la direzione della attività della Presidenza della Giunta e dei

singoli rami dell'Amministrazione ai quali sono preposti, l'adozione dei provvedimenti nelle materie di rispettiva competenza, l'autorizzazione alla firma dei titoli di spesa nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per i singoli rami dell'Amministrazione. Stabilisce inoltre che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Circa la competenza della Ragioneria regionale la proposta prevede che a questa spetti la compilazione dei bilanci della Regione, la preparazione dei provvedimenti di variazioni di bilancio, la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio regionale, il soprintendere all'accertamento, riscossione e versamento dei tributi propri della Regione, il riscontro preventivo sulla gestione del bilancio.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

164 — **NORME PER CONCEDERE L'ASSISTENZA MEDICO FARMACEUTICA AI LAVORATORI AGRICOLI ED AI LORO FAMILIARI.**

Presentata dai Consiglieri regionali Ibba - Manca - Prevosto - Borghero il 27 ottobre 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il progetto di legge — in attesa che una legge nazionale provveda ad estendere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari che ancor oggi ne sono esclusi — si propone di autorizzare l'Amministrazione regionale a stipulare, per la durata di un quinquennio, una convenzione con la Direzione dell'I.N.A.M. per estendere:

- a) l'assistenza farmaceutica ai braccianti e compartecipanti eccezionali;
- b) l'assistenza ostetrica e farmaceutica ai familiari dei salariati fissi od assimilati, dei braccianti o compartecipanti, permanenti o abituali;
- c) l'assistenza medico generica, specialistica ambulatoriale ed extrambulatoriale, ospedaliera, ostetrica, farmaceutica ai familiari dei braccianti e compartecipanti occasionali ed eccezionali.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 7 novembre 1956.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Nella seduta del 24 febbraio 1956 il Consiglio regionale ha approvato una legge concernente la disciplina delle acque pubbliche ed impianti elettrici con la quale si indicavano gli organi regionali che devono sostituirsi agli organi dello Stato. La legge è stata rinviata dal Governo e durante le more fra la sua approvazione ed il riesame da parte dell'Assemblea è stato pubblicato il D. P. R. 30 giugno 1955, n. 1534, col quale tra l'altro è stata stabilita una nuova ripartizione delle competenze degli organi statali in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici, per cui non sussiste più una stretta corrispondenza tra detti organi e quelli regionali previsti dalla legge citata.

La Giunta, pertanto, ha presentato in sostituzione della legge rinviata il disegno di legge n. 165 col quale viene stabilito che le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche e le autorizzazioni per la costruzione di linee elettriche di tensione superiore ai 60.000 Volts siano disposte con decreto del Presidente della Giunta, e le concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche e le autorizzazioni per la costruzione di linee elettriche di tensione fino a 60.000 volts siano disposte con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

Il disegno di legge inoltre, accogliendo uno dei rilievi del Governo alla legge 24 febbraio 1956, propone che per le concessioni di queste derivazioni di acque pubbliche e per le autorizzazioni alla costruzione di linee elettriche superiori ai 60.000 volts debba essere sentito il parere del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici. Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge e, ritenendo che la nuova ripartizione delle competenze in materia, stabilita dal D. P. R. 30 giugno 1955, n. 1534, non pregiudichi l'applicabilità della legge 24 febbraio 1956, hanno proposto all'Assemblea la riapprovazione integrale della stessa e l'abbandono del disegno di legge n. 165.

Il disegno di legge non è stato esitato dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

166 — VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA
E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE
SARDA PER L'ANNO 1956.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 9 novembre 1956.

Approvato dalla Assemblea nella seduta antimeridiana del 17 novembre 1956.

L. R. 17 novembre 1956, n. 31.

Pubblicata nel B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956.

Il disegno di legge contiene diverse variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. Variazioni che, nella maggior parte si rendono indispensabili per consentire il pagamento di alcune spese fisse, come quelle che si propongono in aumento per i capp. 1, 7, 26 e 32 e che si rendono necessarie a seguito degli ulteriori aumenti verificatisi in conseguenza della applicazione della legge delega riguardante il trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Altra maggiorazione viene proposta a favore del cap. 126 della spesa, al fine di dare attuazione alla legge 14 luglio 1956, n. 10, che dispone contributi alle Università per la costruzione delle case dello studente.

Il cap. 185 (versamento dei tributi erariali relativi ai pagamenti) viene incrementato di L. 500.000. Tale incremento rappresenta però una partita di giro cui fa riscontro l'aumento del cap. 14 della entrata.

Nella spesa l'incremento del cap. 190 viene proposto per dare pratica attuazione alla legge 10 luglio 1956, n. 20, con la quale era stato previsto un prelevamento di L. 55.000.000 dal cap. 190 per aumentare i capp. 53 e 170 il cui impingamento era necessario per fronteggiare i danni causati dalle nevicate.

Lo storno però non era stato possibile dato che lo stanziamento del cap. 190 era già completamente esaurito.

I capitoli dai quali si propongono le detrazioni sono quelli che, secondo il proponente, presentano ancora una certa disponibilità e dai quali il prelevamento può essere operato senza alcuna preoccupazione.

Il disegno di legge prevede anche la convalidazione di alcuni decreti del Presidente della Giunta concernenti il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste.

La Commissione ha approvato il disegno di legge senza alcuna modifica, mentre l'Assemblea lo ha approvato dopo aver deliberato altre due variazioni: una di L. 40.000.000 a favore del cap. 90 (Spese e contributi diretti a promuovere il progresso delle conoscenze scientifiche nel settore minerario) e l'altra di L. 4.000.000 a favore del cap. 140 (Spese di vigilanza e per studi relativi ad opere di miglioramento fondiario).

167 — APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1957.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 18 novembre 1956.

Approvato dalla Assemblea nella seduta del 23 dicembre 1956.

L. R. 23 dicembre 1956, n. 34.

Pubblicata nel B. U. R. n. 4 del 29 gennaio 1957.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.

Le entrate ammontano complessivamente a L. 25 miliardi 475 milioni contro una corrispondente previsione di L. 19 miliardi 81 milioni per il 1956 e con una conseguente differenza di L. 6.394 milioni.

Fra le entrate straordinarie è stata iscritta al cap. 40 la somma di L. 2.500 milioni quale prima erogazione dello Stato per l'attuazione del piano di rinascita previsto dall'art. 13 dello Statuto speciale per la Sardegna. E' la prima volta che in un bilancio della Regione viene iscritta anche una somma in entrata per il titolo predetto. Sempre fra le entrate straordinarie inoltre è stata iscritta la somma di L. 3.722.032.116 quale contributo dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari di cui all'art. 8, ultimo comma, dello Statuto stesso.

E' stato inoltre istituito un nuovo capitolo sul quale sono state stanziati L. 181.000.000 quali economie dei bilanci 1950 e 1951. Tale somma deriva per L. 5.226.768 dalle economie accertate al consuntivo del bilancio 1950, approvato con

legge 6 ottobre 1955, n. 18, e per la differenza dal consuntivo del 1951, approvato con legge 5 aprile 1957, n. 11.

La Commissione ha approvato con alcune modifiche il disegno di legge il cui totale delle entrate, e quindi delle spese, è stato aumentato a L. 100.000.000.

L'Assemblea ha ugualmente approvato il disegno di legge modificandolo in diversi punti.

168 — COSTITUZIONE DEL COMUNE DI BUGGERRU (PROVINCIA DI CAGLIARI).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 22 novembre 1956.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

A seguito di deliberazione del Consiglio regionale il 21 ottobre 1956 si è svolta nella frazione di Buggerru la consultazione popolare per la erezione della frazione a Comune autonomo. Avendo avuto la consultazione esito favorevole, la Giunta ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge 3 maggio 1956, n. 14, il disegno di legge n. 168 col quale si propone l'erezione in Comune autonomo della frazione di Buggerru.

Non esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 6 dicembre 1956.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1957.

Rinviata dal Governo il 3 maggio 1957.

Non ancora riesaminata.

La presente proposta di legge è determinata dalla necessità di provvedere temporaneamente alla regolamentazione dell'esercizio della caccia in Sardegna. A tal fine recepisce — in attesa di altra legge regionale — le disposizioni del T. U. approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1017, e successive modificazioni, precisando altresì che non si devono applicare le modificazioni successive al 31 dicembre 1954.

Tale limitazione si riferisce al D. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, in forza del quale i servizi in materia di caccia e pesca del Ministero dell'agricoltura e foreste sono stati decentrati alle Amministrazioni provinciali. Con la stessa proposta di legge si intende riaffermare il principio, da parte della Regione autonoma, che le materie che sono ormai di sua esclusiva competenza vengano regolate da leggi regionali.

La Commissione, nell'esaminare il progetto di legge, pur concordando sul principio informatore, ha creduto opportuno dargli una più ampia articolazione, precisando:

1) che le funzioni finora esercitate dal Ministero o Ministro per l'agricoltura e foreste sono esercitate rispettivamente dall'Assessorato o dall'Assessore all'agricoltura e foreste;

2) che contro i provvedimenti dell'Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale, a norma dell'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna;

3) che l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare, in tutto o in parte, agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di caccia;

4) che nel caso di delega, gli enti locali devono presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'Amministrazione regionale i programmi preventivi di esercizio — per l'anno solare successivo — delle funzioni ad essi delegate ed entro il 31 marzo i rendiconti delle spese incontrate.

L'Assemblea ha esaminato la proposta di legge, e, approvandola pressochè integralmente nel testo adottato dalla Commissione, l'ha trasformata in legge regionale nella seduta del 30 marzo 1957.

Il Governo, in data 3 maggio 1957, ha rinviato la suddetta legge a nuovo esame da parte del Consiglio per i seguenti motivi: illegittimità costituzionale dell'articolo 1, in quanto la Regione non può recepire leggi statali anche nelle materie di sua esclusiva competenza, nè può disporre l'inefficacia nel territorio della Regione senza che ad esse vengano simultaneamente sostituite nuove disposizioni regionali; l'art. 3, inoltre, è viziato da illegittimità, in quanto la potestà di delegare funzioni amministrative compete agli organi legislativi che debbono provvedervi con legge, precisando l'oggetto e le modalità della delega; irregolarità, infine, circa l'imputazione dell'onere per il rimborso delle spese agli enti locali, prevista dall'art. 3 della legge, in quanto lo stanziamento del cap. 84 del bilancio 1957 è destinato ad altri scopi.

La legge non è stata ancora riesaminata.

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 6 dicembre 1956.

Ritirata dal proponente in data 15 marzo 1957.

La proposta di legge in argomento è determinata dalla necessità di provvedere, temporaneamente, alla regolamentazione dell'esercizio della pesca in Sardegna. A tal fine la proposta recepisce — in attesa di una legge regionale — le norme del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con R. D. 11 aprile 1938, n. 1183, quelle della legge 20 marzo 1949, n. 364, e tutte le altre norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato fino alla data del 31 dicembre 1954. La proposta precisa che le modificazioni delle suddette norme, successive al 31 dicembre 1954, non si applicheranno in Sardegna.

La presente proposta di legge deve intendersi riferita specialmente al D. P. R. 10 giugno 1955, n. 987, che decentra i servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, in materia di caccia e pesca, alle Amministrazioni provinciali, allo scopo di riaffermare, nei confronti di tale provvedimento legislativo statale, il principio che le materie che sono di esclusiva competenza della Regione debbono essere regolate da leggi regionali.

La proposta di legge è stata ritirata dal suo presentatore in data 15 marzo 1957.

171 — REPERIMENTO, ESPROPRIAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI
FONDI RUSTICI DI NATURA PATRIMONIALE APPARTENENTI
AD ENTI LOCALI, E LORO DESTINAZIONE ALL'INCREMENTO
DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'agricoltura Musio il 6 dicembre 1956.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il presente disegno di legge mira, attraverso il reperimento e la trasformazione, ad avviare i terreni appartenenti ad enti locali verso forme di conduzione più idonee di quelle attuali, e destinarli all'incremento della piccola proprietà contadina.

Nel caso che gli enti locali suddetti opponessero una ingiustificata resistenza alla realizzazione degli scopi prefissi, il disegno di legge prevede la possibilità dell'esproprio dei terreni anche se temperato dalle dovute discriminazioni. Pertanto le norme contenute nel disegno di legge sono intese, in particolare:

— ad autorizzare l'Assessorato all'agricoltura ad effettuare appositi studi per la individuazione dei terreni di natura patrimoniale, suscettibili di trasformazione, appartenenti agli enti locali ed a provvedere che i terreni stessi vengano destinati alla formazione, incremento ed arrotondamento della piccola proprietà contadina (artt. 1 e 2);

— a stabilire che la trasformazione di detti terreni venga effettuata a spese dell'Amministrazione regionale, nel termine massimo di dieci anni (artt. 3 e 4);

— a prevedere che il prezzo del terreno concesso, nonché le spese relative alla trasformazione, ridotte del 60% venga rimborsato dall'assegnatario all'Amministrazione regionale (art. 5);

— a contemplare la possibilità che la trasformazione sia effettuata direttamente dall'assegnatario (art. 6);

— a disporre che, in caso di mancato accordo con l'ente locale, possa procedersi anche all'espropriazione del terreno, lasciando, tuttavia, all'Amministrazione regionale la facoltà di escludere dalla espropriazione stessa quei terreni ai quali, da parte degli enti locali proprietari, siano state apporrate migliorie tali da consentire l'insediamento delle famiglie contadine (artt. 7 e 8);

— a stabilire, infine, che la preferenza nell'assegnazione delle terre venga data ai contadini residenti nei comuni interessati alla trasformazione (art. 9).

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

172 — INCREMENTO, RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA
PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

*Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'agricoltura Musio il 6 dicembre 1956.
Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

Il disegno di legge è stato presentato onde affrontare e risolvere il problema della piccola proprietà contadina in Sardegna.

Esistono infatti contadini la cui terra è insufficiente in relazione al potenziale del nucleo familiare, e contadini che, pur possedendo una quantità sufficiente di terra, non possono provvedere ad un proficuo miglioramento di essa a causa dell'eccessivo frazionamento della proprietà.

Altro aspetto del problema è dato dalla necessità di porre le terre nelle migliori condizioni di produzione attraverso idonee opere di miglioramento fondiario. Per il raggiungimento dei fini suesposti il disegno di legge prevede quindi: la creazione di un fondo di rotazione destinato all'incremento della piccola proprietà contadina; il riordinamento della piccola proprietà frammentata, ed infine, la trasformazione ed il miglioramento fondiario della piccola proprietà.

Il testo del progetto, ripartito in tre titoli, fissa nei vari articoli le norme relative all'attuazione del programma previsto.

La prima parte del disegno riguarda la costituzione di un fondo di rotazione.

L'art. 1 stabilisce la durata del fondo suddetto e la sua decorrenza. Gli artt. 2, 3, 4 e 5 stabiliscono le modalità di inoltro e di istruttoria delle domande; definiscono la figura del contadino; determinando i limiti di superficie del terreno da acquistare e consentono che il mutuo concesso possa

essere utilizzato anche per l'acquisto di terreno occorrente per l'arrotondamento della proprietà insufficiente. Negli artt. 6, 7 e 8 si stabilisce l'entità del mutuo, le modalità della sua restituzione, e l'ordine di preferenza nella concessione.

La seconda parte contempla il riordinamento della proprietà frazionata, situata al di fuori dei comprensori di bonifica regolarmente classificati. Con l'art. 9 si autorizza la costituzione di consorzi tra proprietari per la riunione degli appezzamenti in unità organiche, si dettano norme per la costituzione dei consorzi e per l'emanazione dei provvedimenti relativi. La formulazione di appositi piani di riordinamento è prevista all'art. 10. Con l'art. 11 si dà facoltà ai consorzi di acquistare terreni per arrotondare le superfici insufficienti allo scopo. L'approvazione, i reclami e gli adempimenti relativi al piano sono regolati dagli artt. 12, 13 e 14.

La terza ed ultima parte del disegno di legge riguarda la trasformazione ed il miglioramento della piccola proprietà contadina; trasformazione e miglioramento che sono effettuati secondo appositi piani elaborati dall'Assessorato all'agricoltura. Per agevolare il contadino nell'attuazione delle opere è prevista (art. 17) la concessione, oltre ai normali contributi, di un premio di incoraggiamento. L'art. 19, infine, prevede la restituzione in caso di alienazione del terreno, dei contributi o di parte dei mutui percepiti.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

173 — **PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE
E DEI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e rinascita Costa il 6 dicembre 1956.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1957.

L. R. 18 maggio 1957, n. 17.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957.

Il disegno di legge prevede la concessione all'Ente sardo di elettricità di una anticipazione di L. 10 miliardi in 10 annualità, a decorrere dall'esercizio 1957; la restituzione si prevede inizi non prima di cinque anni dalla data del versamento dell'ultima annualità. L'anticipazione dovrebbe consentire all'En. Sa. E. di incrementare la produzione dell'energia elettrica in modo da poter soddisfare in futuro le richieste sempre crescenti del mercato.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso parere favorevole sulla concessione all'En. Sa. E. dell'anticipazione di L. 10 miliardi, ma ha ritenuto che nella legge la destinazione delle somme debba essere espressamente indicata, ed ha quindi proposto che la somma venga così suddivisa: L. 5 miliardi e mezzo per l'acquisto della centrale del Medio Flumendosa, o almeno della sua totale produzione, e L. 4 miliardi e mezzo per finanziare un piano di interventi da presentare al Consiglio regionale entro sei mesi dalla promulgazione della legge.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra - Masia - Del Rio il 21 dicembre 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Al fine di sviluppare in senso industriale le attività pescherecce e marinare in genere, e di incrementare l'edilizia popolare per i lavoratori, la proposta di legge prevede l'autorizzazione all'Amministrazione regionale a sussidiare ovvero a promuovere la costruzione di case per pescatori in località particolarmente adatte, e in modo da costituire centri economico-industriali con popolazione qualificata. La proposta di legge prevede le seguenti possibilità di intervento dell'Amministrazione regionale: concessione di contributi non eccedenti il 50% della spesa ad enti pubblici o cooperative di pescatori; ovvero esecuzione diretta delle opere con l'eventuale concorso di enti pubblici o cooperative.

La proposta di legge prevede a tal fine lo stanziamento della somma di L. 600 milioni.

La Commissione ha ritenuto opportuno proporre che la costruzione dei villaggi per i pescatori avvenga sulla base di piani particolari di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna; inoltre ha proposto che per l'attuazione della legge siano stanziati L. 2.500 milioni in diversi esercizi finanziari.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

175 — **CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI PRIMO IMPIANTO DI
CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1949, N. 6, AI DI-
PENDENTI SALARIATI DELLA REGIONE.**

*Presentata dal Consigliere regionale De Magistris il 21
dicembre 1956.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge, con la quale si concede al personale salariato della Regione l'indennità di primo impianto, è stata presentata onde eliminare la sperequazione esistente fra i salariati e gli altri dipendenti della Amministrazione regionale.

Non esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

176 — ISTITUZIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra e Soggiu Piero il 19 gennaio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge prevede la istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato all'industria e commercio.

La proposta di legge prevede che le spese di primo impianto siano a carico della Regione, e che alle spese di funzionamento la Stazione provveda con un contributo annuo della Regione, con eventuali contributi delle Camere di commercio, delle imprese minerarie e di altri enti pubblici e privati, con le rendite del proprio patrimonio e con i proventi derivanti da prestazioni eseguite.

Allegato alla proposta di legge è lo statuto della Stazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

177 — AGEVOLAZIONI PER SCUOLE PROFESSIONALI, CAMPI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI INDUSTRIALI.

Presentata dal Consigliere regionale Giua Angelo il 30 gennaio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge al fine di incoraggiare e promuovere iniziative aventi per oggetto l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di piccoli impianti e attività industriali, di scuole professionali di arti e mestieri, di ricreatori, di campi sportivi e di altre opere di carattere sociale destinate ad assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie, ricreative o di istruzione professionale, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a privati, a cooperative, ad enti pubblici e privati e ai comuni le seguenti agevolazioni:

a) contributo del 50% sulla spesa di acquisto del terreno e sulla spesa di allacciamento per energia elettrica, acquedotti e fognature;

b) contributo del 3% sugli interessi dovuti per mutui contratti per la realizzazione delle opere predette;

c) contributo fino alla misura massima del 50%, che in ogni caso non potrà superare la somma di L. 10 milioni, nelle spese per la costruzione delle opere stesse.

Il progetto di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

178 — VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ZONE DELL'OGLIA-
STRA, BARBAGIA E SARCIDANO.

*Presentata dal Consigliere regionale Giua Angelo il
30 gennaio 1957.*

*Non esitata per sopravvenuta chiusura della legisla-
tura.*

La proposta di legge intende affrontare il problema della valorizzazione turistica di una vasta zona della Sardegna, comprendente l'Ogliastra, la Barbagia e il Sarcidano, che presenta peculiari motivi di interesse dal punto di vista storico e turistico.

Per il raggiungimento di questo scopo la proposta di legge prevede la preparazione di un piano regolatore per la realizzazione di vasti complessi di opere, quali: sistemazioni stradali, costruzione di alberghi, sistemazione di reti idriche e fognature. La spesa proposta è di L. 400 milioni da ripartirsi in quattro esercizi.

Non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

179 — **RIDUZIONE DEI CANONI DEI TERRENI ADIBITI A PASCOLO
PER L'ANNATA AGRARIA 1956-1957 IN SARDEGNA.**

*Presentata dai Consiglieri regionali Cherchi - Nioi -
Torrente il 30 gennaio 1957.*

*Non approvata dall'Assemblea nella seduta antimeri-
diana del 16 maggio 1957.*

La proposta di legge prevede, in considerazione dell'avverso andamento climatico dell'annata agraria 1956-57, una riduzione, relativamente alla suddetta annata agraria, del 50% dei canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo.

La proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione.

L'approvazione del provvedimento è stata da questa ritenuta necessaria onde scongiurare, almeno in parte, la definitiva scomparsa di numerose aziende pastorali, impossibilitate a sostenere, per l'annata agraria 1956-1957, l'onere dei canoni d'affitto. Tuttavia, nel corso dell'esame, è stata sollevata qualche riserva sulla costituzionalità della proposta di legge, ma la Commissione, a maggioranza, non ha ritenuto valide tali riserve, dopo la sentenza favorevole alla Regione emanata in data 15 giugno 1956 dalla Corte Costituzionale sulla legge regionale rinviata 6 marzo 1950, riapprovata dal Consiglio il 15 novembre dello stesso anno, ed impugnata dal Governo e concernente per l'appunto la « Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949 ».

Pertanto la Commissione, a maggioranza, ha approvato la proposta di legge nel testo originario senza apportarvi modifica alcuna.

L'Assemblea ha preso in esame la proposta di legge, che non è stata approvata.

180 — INCOMPATIBILITA' RELATIVE AL COMITATO E ALLE SEZIONI DI CONTROLLO SULLE PROVINCE E SUI COMUNI.

Presentata dal Consigliere regionale Serra il 1 febbraio 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 27 febbraio 1957.

L. R. 27 febbraio 1957, n. 4.

Pubblicata nel B. U. R. n. 11 del 23 marzo 1957.

Con legge 31 gennaio 1956 il Consiglio regionale ha provveduto a dare esecuzione al precetto contenuto nell'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna. Tale legge è stata impugnata nanti la Corte Costituzionale che, con sentenza 21 gennaio 1957, n. 24, ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell'art. 6 della stessa legge che stabiliva la incompatibilità relativa al Comitato e alle Sezioni di controllo. L'illegittimità di tale articolo è stata dichiarata in quanto sono state omesse le regole che si desumono dai principi della legislazione nazionale, che fra le altre incompatibilità prevede anche quella per coloro che si trovino in condizione di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consiglieri comunali o provinciali.

La presente proposta di legge è stata presentata onde eliminare le lacune createsi a seguito dell'annullamento dell'art. 6 sopraccitato.

La Commissione ha espresso parere favorevole; la proposta è stata approvata dall'Assemblea.

181 — EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOC-
CORSO INVERNALE.

*Presentata dai Consiglieri regionali Borghero-Manca-
Pirastu-Corona Loddo Caudia - Sotgiu Girolamo - Lai -
Prevosto-Nioi-Cherchi - Cossu - Dessanay il 6 febbraio
1957.*

*Non esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiu-
sura della legislatura.*

La proposta di legge è stata presentata per autorizzare l'Amministrazione regionale a concedere un contributo *una tantum* agli Enti comunali di Assistenza allo scopo di procedere alla erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale a tutti i cittadini bisognosi residenti in Sardegna.

Tale contributo straordinario verrà erogato nella misura di L. 5.000 per ogni capo famiglia assistito e di L. 1.000 per ogni familiare a carico.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Soggiu Piero il 14 febbraio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge intende stabilire delle norme che disciplinino organicamente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria riconosciute dallo Statuto speciale per la Sardegna di esclusiva competenza legislativa della Regione.

Pertanto, prevede che le funzioni amministrative in questa materia vengano assunte, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale tramite i propri organi ed esplicate dagli uffici della Regione medesima.

La Commissione competente ha esaminato la proposta di legge e l'ha approvata all'unanimità.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

183 — MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1955, N. 8,
CONCERNENTE « L'INDENNITA' SPECIALE REGIONALE A FA-
VORE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E FORESTE PASSATI ALLE DIPENDENZE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ».

*Presentata dal Consigliere regionale Melis il 14 feb-
braio 1957.*

*Approvata dall'Assemblea nella seduta del 13 aprile
1957.*

L. R. 13 aprile 1957, n. 9.

Pubblicata nel B. U. R. n. 17 del 9 maggio 1957.

Con la legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, è stata con-
cessa al personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura
e foreste, passati alle dipendenze della Regione, un'inden-
nità pari al 60% dello stipendio base.

Tale indennità, corrispondente all'indennità di primo
impianto goduta dal personale degli uffici centrali della Re-
gione, viene calcolata sugli stipendi o retribuzione base go-
duti al 1° ottobre 1954, mentre per l'indennità di primo im-
pianto non è prevista questa limitazione.

A seguito del conglobamento delle varie voci dello sti-
pendio degli impiegati dello Stato si è avuto un aumento del-
l'indennità di primo impianto del personale dell'Amministra-
zione regionale al quale non è corrisposto l'aumento dell'in-
dennità regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1955,
n. 8.

La proposta di legge n. 183 tende appunto ad elimina-
re la sperequazione creatasi, proponendo la soppressione di
tale limitazione.

La proposta esaminata dalle Commissioni è stata
quindi approvata dall'Assemblea che l'ha trasformata in legge.

184 — MODIFICA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 OTTOBRE 1956, N. 1202, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N. 860.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore al lavoro e artigianato Deriu il 16 febbraio 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 febbraio 1957.

L. R. 22 febbraio 1957, n. 3.

Pubblicata nel B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957.

Il presente disegno di legge, che modifica i termini previsti al cap. IV del D. P. R. 23 ottobre 1956, n. 1202, per la formazione dell'albo delle imprese artigiane delle province, si propone, nelle more dell'approvazione della apposita legge regionale ed al fine di superare dubbi e perplessità circa l'applicazione delle norme sull'assistenza mutualistica, agli artigiani sardi, di estendere nel territorio della Sardegna le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860, e nella legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Il disegno di legge prevede inoltre che le funzioni amministrative che la legge n. 860 demanda alle autorità dello Stato debbano essere svolte dalle competenti autorità regionali ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna.

La Commissione accogliendo i motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge, lo ha approvato all'unanimità, dopo avervi apportato alcune modifiche; ha approvato un articolo aggiuntivo 2 *bis* onde consentire che, in deroga a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 19 del D. P. R. 23 ottobre 1956, n. 1202, i Commissari provinciali per la compilazione delle liste dei titolari delle imprese artigiane possano essere nominati anche fra persone estranee all'Am-

ministrazione dello Stato, purchè dotate di specifica competenza nel settore artigiano, ed ha modificato il titolo del disegno di legge in « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

185 — ANTICIPAZIONI ALLE SOCIETA' STRADE FERRATE E FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA RIMBORSABILI DALLO STATO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 16 febbraio 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 febbraio 1957.

L. R. 21 febbraio 1957, n. 2.

Pubblicata nel B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957.

Il disegno di legge è stato predisposto al fine di mettere in condizioni le Società strade ferrate sarde e Ferrovie complementari non solo di pagare i salari e gli stipendi ai propri dipendenti, ma altresì di poter assicurare la continuazione di importanti servizi ferroviari.

La legge 2 agosto 1952, n. 1221, sull'ammodernamento delle linee ferroviarie in concessione, prevede, tra l'altro, la erogazione da parte dello Stato di speciali sussidi integrativi di esercizio. Poichè negli ultimi mesi lo Stato non ha potuto erogare detti sussidi, l'Amministrazione regionale, anche in adesione a sollecitazioni all'uopo rivolte dal Ministero dei trasporti, ha ravvisato l'assoluta necessità di anticipare a dette Società una congrua somma rimborsabile dallo Stato.

La Commissione ha approvato il disegno di legge, dopo aver stabilito che le Società interessate pagheranno sulla somma anticipata l'interesse del 4% in ragione d'anno.

Il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

186 — **PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE DELLA SARDEGNA.**

Presentata dal Consigliere regionale Melis il 22 febbraio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, autorizzando l'Amministrazione regionale ad integrare con propri finanziamenti i fondi messi a disposizione dei singoli istituti dal Ministero della pubblica istruzione, tende a migliorare e potenziare le attrezzature e gli impianti didattici e scientifici degli Istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna finora esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 1 agosto 1950, n. 42, modificata dalla legge regionale 9 luglio 1952, n. 18, recante provvidenze per l'incremento dell'istruzione tecnico professionale.

La proposta di legge, approvata senza modifiche dalla competente Commissione, non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

187 — COSTITUZIONE PRESSO IL C. I. S. (CREDITO INDUSTRIALE SARDO) DI UN FONDO PER IL CREDITO DI ESERCIZIO ALLE INDUSTRIE SARDE.

Presentata dal Consigliere regionale Castaldi il 28 febbraio 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 1957.

L. R. 18 maggio 1957, n. 23.

Pubblicata nel B. U. R. n. 28 dell'11 luglio 1957.

La proposta di legge prevede la costituzione di un fondo speciale di rotazione di due miliardi di lire presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) e a tal fine autorizza l'Amministrazione regionale a contrarre un mutuo, ad un tasso di interesse non superiore al 7,5%, da estinguere in dieci annualità uguali, compresi gli interessi. Il fondo di rotazione è destinato alla concessione di prestiti di durata non inferiore a un anno alle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti. Le garanzie per i prestiti potranno essere mobiliari, immobiliari o personali, e potranno essere anche utilizzate, con atto suppletivo, le garanzie già concesse al C. I. S. qualora vi sia un margine sufficiente.

La proposta di legge prevede inoltre che per tutte le operazioni di credito relative alla concessione dei prestiti siano concesse le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

Per la concessione dei prestiti è prevista l'istituzione di uno speciale comitato, le cui deliberazioni sono senz'altro esecutive per i prestiti non superiori a L. 30 milioni; le deliberazioni per i prestiti superiori a tale cifra sono soggette invece all'approvazione dell'Amministrazione regionale.

La Commissione « Industria e commercio » ha espresso parere favorevole alla proposta di legge, alla quale sono state proposte alcune modifiche di dettaglio.

Anche la Commissione « Finanze e tesoro » ha espresso parere favorevole alla proposta di legge, proponendo però la soppressione della estensione delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

Il Consiglio ha approvato la proposta di legge con le modifiche proposte dalle Commissioni.

188 — ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEGLI ONERI CONTRATTI DAGLI ALLEVATORI SARDI PER LE CAMBIALI RILASCIATE IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1954, N. 21.

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Cherchi - Torrente il 28 febbraio 1957.

Fusa con la P. L. n. 191.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1957.

L. R. 30 marzo 1957, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957.

Al fine di soccorrere ulteriormente gli allevatori sardi, che anche nell'annata agraria 1956-1957, in seguito all'eccezionale mancanza di pascoli, con conseguente crollo della produzione del latte e decimazione del patrimonio ovino, non sono riusciti a riassetare le loro aziende, la presente proposta di legge prevede alcune provvidenze eccezionali ad integrazione di quelle contemplate nella legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

Le provvidenze in questione consistono nell'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dell'onere derivante dal totale pagamento delle somme dovute dagli allevatori agli istituti di credito per le cambiali rilasciate in base alla legge 12 novembre 1954, n. 21, ed il cui pagamento è regolato dalla convenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27.

La Commissione ha preso in esame la proposta di legge congiuntamente alla proposta n. 191 concernente: « Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge

regionale 12 novembre 1954, n. 21 » e ne ha unificato i testi. Detto testo unificato, in seguito all'esame congiunto da parte delle Commissioni all'agricoltura e alle finanze, è stato ulteriormente modificato.

L'Assemblea ha esaminato le due proposte di legge, e, approvandole nel testo predisposto dalle due Commissioni, dopo avervi apportato alcune modifiche non sostanziali, le ha trasformate in un'unica legge regionale.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 2 marzo 1957.

Approvata la sospensiva dalla Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 aprile 1957.

Col presente disegno di legge la Giunta ha inteso, uniformandosi alla legislazione nazionale, proporre che le operazioni di votazione venissero protratte da uno a due giorni onde permettere un più agevole esercizio del voto da parte di quegli elettori che per la particolare natura del loro lavoro avrebbero potuto solo a costo di gravi sacrifici votare nella prima giornata.

La Commissione nell'esaminare il disegno di legge ha ritenuto opportuno adeguarlo alla legislazione nazionale per quanto riguarda il modello delle schede, la composizione dei seggi, le esclusioni dalle funzioni di componente di seggio, il voto degli ammalati ricoverati in luoghi di cura, i certificati medici, i documenti di identificazione degli elettori, l'espressione dei voti di preferenza, l'interpretazione del voto, le operazioni preliminari e quelle proprie dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il disegno di legge è stato esaminato dall'Assemblea la quale, avendo ritenuto inopportuno modificare il sistema elettorale nel periodo immediatamente precedente alle elezioni, ne ha approvato la sospensiva nella seduta del 9 aprile 1957.

190 — **ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI INTERESSE REGIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI SASSARI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore alla istruzione, assistenza e beneficenza Falchi Pierina il 4 marzo 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 15 maggio 1957.

L. R. 15 maggio 1957, n. 13.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di « Malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia nella Università di Sassari.

Per l'istituzione della succitata cattedra l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Università di Sassari.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge e l'Assemblea, successivamente, l'ha trasformato in legge.

191 — MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1956, N. 27, CONCERNENTE « INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1955, N. 13, IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1954, N. 21 ».

Presentata dai Consiglieri regionali Pisano-Sassu-Fancello-Del Rio-Castaldi-De Magistris-Masia l'11 marzo 1957.

Fusa con la P. L. n. 188.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 1957.

L. R. 30 marzo 1957, n. 12.

Pubblicata nel B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957.

Onde venire incontro al grave stato di disagio in cui versano i piccoli allevatori a causa dell'eccezionale avverso andamento stagionale dell'annata agraria 1956-1957, la presente proposta di legge prevede ulteriori interventi finanziari ad integrazione e modifica delle leggi n. 13 del 13 ottobre 1955 e n. 27 del 26 ottobre 1956.

Le provvidenze previste nella proposta di legge in esame consistono nell'aumento del contributo previsto all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1957, n. 27, nella misura del 95% a favore degli allevatori che abbiano rilasciato, in base all'art. 1 della suddetta legge, cambiali di importo non superiore alle 200.000 lire.

La Commissione ha preso in esame la proposta di legge unitamente alla proposta di legge n. 188 e ne ha predisposto un nuovo testo unificato apportando alcune varianti, tra le quali va rilevata la estensione del contributo a tutte le cambiali rilasciate dagli allevatori indipendentemente dal loro ammontare e ciò per l'impossibilità materiale di operare

una discriminazione sulla sola base dell'ammontare della cambiale.

Il testo unificato dei due progetti, predisposto dalla Commissione all'agricoltura, è stato successivamente esaminato dalla medesima congiuntamente alla Commissione finanze ed ulteriormente modificato nella parte relativa alle spese necessarie all'attuazione del provvedimento.

L'Assemblea ha esaminato il testo proposto dalle Commissioni e lo ha approvato, dopo avervi apportato modifiche di carattere non sostanziale.

192 — LOTTA ANTIMALARICA, CONTRO GLI INSETTI NOCIVI E
CONTRO I PARASSITI DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE.
CENTRO REGIONALE ANTIMALARICO E ANTI-INSETTI
(C. R. A. I.).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ad interim all'igiene e sanità Brotzu il 13 marzo 1957.

Approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

Rinviata dal Governo il 24 giugno 1957.

Non ancora riesaminata.

L'Ente Regione, tramite il Centro regionale antimalarico e anti-insetti e con il concorso finanziario della Cassa per il Mezzogiorno, ha effettuato in Sardegna la lotta anti-anofelica procedendo alla ricerca delle larve degli anofeli in tutte le superfici idriche, all'esame microscopico e alla consecutiva classificazione di esse nei vari stadi, al trattamento dei focolai riscontrati positivi e degli specchi d'acqua sospetti, all'esecuzione di lavori di piccola bonifica idraulica.

Questa lotta, che ha determinato negli anni 1951-55 una sensibile graduale riduzione della positività per le larve appartenenti alla specie vettrici, ha dato ottimi risultati, non essendosi verificato dal 1952 alcun caso primitivo di malaria.

Tuttavia, poichè l'infezione malarica negli ultimi due anni è ricomparsa in forma epidemica, con manifestazioni di una certa gravità, in nazioni europee ove troppo presto era stata rallentata la sorveglianza e ridotta la disinfestazione, e considerato che nella campagna in corso di esecuzione nell'Isola si è registrata una riaccensione dello anofelismo vetto-
tore, si ritiene opportuno continuare la lotta antimalarica

perchè in Sardegna le possibilità di diffusione della malaria, attualmente, sono da considerarsi presenti.

A tale scopo la Giunta regionale ha redatto il presente disegno di legge che — abrogando le leggi regionali 8 febbraio 1950, n. 2, e 27 marzo 1955, n. 6, — si propone — con l'istituzione, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, di un servizio denominato « Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (C.R.A.I.) » — di autorizzare l'Amministrazione regionale ad effettuare in Sardegna, ad integrazione dell'opera dello Stato e di altri organi competenti:

1) la lotta antimalarica che comprende:

a) la segnalazione larvale: da eseguire in tutto il territorio dell'Isola e particolarmente nelle zone costiere, assai pericolose per lo sviluppo dell'anofelismo;

b) il trattamento antilarvale: che sarà però limitato alle sole aree ove verranno riscontrati focolai positivi per zanzare malarigine;

c) i lavori di piccola e media bonifica idraulica onde provocare il regolare deflusso delle acque stagnanti ed eliminare gli acquitrini con colmate di paludi; la sistemazione dei corsi di acqua dal letto non ben definito e, qualora si renda necessario, procedere anche allo scavo di canali ed alla costruzione di guadi e ponticelli;

2) la lotta contro gli insetti domestici nocivi;

3) la lotta contro gli insetti ed i parassiti degli animali;

4) la lotta contro gli insetti ed i parassiti delle piante (particolarmente l'antidacica e l'antiacridica).

Il disegno di legge prevede inoltre la suddivisione degli uffici e l'organico del personale del Centro.

La Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge, e l'Assemblea successivamente l'ha trasformata in legge.

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame in quanto non avendo l'art. 9 indicato l'entità dei maggiori oneri che la legge stessa comporta e i relativi mezzi di copertura si pone in contrasto con la prescrizione dell'art. 81 della Costituzione.

La legge non è stata ancora riesaminata dall'Assemblea.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 13 marzo 1957.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato onde colmare la lacuna determinatasi a seguito dell'annullamento da parte della Corte Costituzionale dell'art. 44 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250.

Tale articolo attribuiva alla Ragioneria regionale le competenze previste dalle leggi nazionali per le Ragioneria centrale.

Il presente disegno di legge stabilisce che la Ragioneria regionale provveda alla compilazione dei bilanci, al controllo del servizio di tesoreria, al riscontro delle entrate, alla liquidazione delle competenze del personale e delle spese generali degli uffici regionali, agli impegni ed alle spese dei vari Assessorati, alla vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale.

In materia era stata già presentata un'analoga proposta di iniziativa consiliare.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

*Presentata dal Consigliere regionale Soggiu Piero il
18 marzo 1957.*

*Non esitata per sopravvenuta chiusura della legisla-
tura.*

In base alla legge 10 agosto 1951, n. 12, si applica per l'elezione del Consiglio regionale il sistema proporzionale previsto dal T. U. per la elezione della Camera dei Deputati 5 febbraio 1948, n. 26, meno che per quanto riguarda la utilizzazione dei voti residuali i quali vengono utilizzati nel singolo collegio e non in un collegio unico. La presente proposta di legge è stata presentata onde attuare tale sistema e riportare pertanto il sistema a quello proporzionale puro.

Non esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

195 — **PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DELLO
ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE « G. VERDI » DI ALGHERO.**

*Presentata dal Consigliere regionale Masia il 21 marzo
1957.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge, al fine di favorire il funzionamento dell'Istituto musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo di L. 4 milioni per il primo anno e di L. 2 milioni per gli anni successivi al succitato Istituto.

La proposta di legge, esaminata favorevolmente dalla Commissione, non è stata esitata dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura.

196 — **DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA
LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1956, N. 9, CONCERNENTE
« PROVVIDENZE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA ».**

Presentata dai Consiglieri regionali Serra-Covacovich-Castaldi il 21 marzo 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 5 aprile 1957.

L. R. 5 aprile 1957, n. 8.

Pubblicata nel B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957.

Con la legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente « Provvidenze a favore dell'agricoltura » è stato istituito un fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario in Sardegna. Al terzo comma dell'art. 18 della legge predetta è stabilito: « Le domande relative dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'art. 15, all'istituto gestore ».

Essendosi operate delle more nell'applicazione di detta disposizione, che hanno pregiudicato l'integrale attuazione della legge, la presente proposta è stata presentata allo scopo di modificare e di integrare la legge predetta dichiarando l'abrogazione del suddetto terzo comma dell'art. 18.

La Commissione ha approvato la proposta nel testo del proponente.

L'Assemblea ne ha modificato sostanzialmente l'art. 1 prevedendo che l'art. 18, comma primo, della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, non venga abrogato, bensì modificato nel senso che per il 1956 e per il primo semestre del 1957, e fino alla concorrenza di L. 300 milioni, a favore degli agricoltori danneggiati dal maltempo nell'inverno 1955-1956, siano concessi prestiti di esercizio per la durata massima di un anno e per un importo non superiore a L. 200.000 per azienda.

197 — **DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1956, N. 36, CONCERNENTE « I CONTROLLI SULLE PROVINCE E SUI COMUNI ».**

Presentata dai Consiglieri regionali De Magistris e Serra il 21 marzo 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1957.

L. R. 17 maggio 1957, n. 22.

Pubblicata nel B. U. R. n. 27 del 6 luglio 1957.

La legge 31 gennaio 1956, n. 36, relativa al controllo sulle provincie e sui comuni prevede, agli artt. 3 e 4, la istituzione di sezioni del Comitato di controllo a Sassari ed a Nuoro e che delle stesse debba far parte un magistrato della sezione provinciale del Tribunale amministrativo, sezioni per altro non ancora istituite.

Con la presente proposta di legge si apportano alcune modifiche alla legge citata e si dispone che vengano istituite sezioni del Comitato di controllo in ciascuno dei capoluoghi delle provincie sarde, esclusa Cagliari, e che a componenti delle stesse, in sostituzione dei magistrati delle Sezioni del Tribunale amministrativo, e fino alla istituzione di queste ultime, vengano nominati magistrati dell'ordine giudiziario.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni e dall'Assemblea.

198 — **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE
PER LE STRADE VICINALI E DI TRASFORMAZIONE AGRARIA.**

Presentata dai Consiglieri Casu-Medda-Serra il 25 marzo 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge è stata predisposta allo scopo di individuare la giuridica possibilità di acquisizione dei mezzi necessari occorrenti per assicurare la buona manutenzione delle strade vicinali e di trasformazione agraria. A tal uopo, uniformandosi alle disposizioni previste dalla legge sulla bonifica integrale relativamente alla ripartizione delle spese per la manutenzione, sistemazione o ricostituzione di dette strade, la proposta di legge stabilisce che detta ripartizione della quota di spese fra gli utenti venga fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'opera eseguita.

Il progetto di legge prevede, altresì, che la proposta dei criteri di ripartizione della spesa sia pubblicata nell'albo del comune o dei comuni interessati e che contro tale proposta sia ammesso ricorso all'Assessore all'agricoltura e foreste il quale emanerà il decreto relativo alla esecutività dei criteri di ripartizione.

La Commissione ha esaminato la proposta di legge e la ha approvata integralmente nel testo del proponente.

L'Assemblea non ha preso in esame il progetto per sopravvenuta chiusura della legislatura.

199 — RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PALMAS ARBOREA (PROVINCIA DI CAGLIARI).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 28 marzo 1957.

Approvato dalla Assemblea nella seduta antimeridiana dell'8 maggio 1957.

L. R. 8 maggio 1957, n. 16.

Pubblicata nel B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957.

A seguito di deliberazione del Consiglio regionale, il 24 febbraio 1957 si è svolta nella frazione di Palmas Arborea la consultazione popolare per la erezione della frazione a comune autonomo. Avendo avuto la consultazione popolare esito favorevole, la Giunta regionale ha presentato, a norma del 2° comma dell'art. 33 della legge 3 maggio 1956, n. 14, il presente disegno di legge col quale si propone la ricostituzione in comune autonomo della frazione di Palmas Arborea.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione e dall'Assemblea.

Presentata dal Consigliere regionale Melis il 10 aprile 1957.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 aprile 1957.

Rinviata dal Governo il 28 aprile 1957.

Non ancora riesaminata.

La presente proposta di legge prevede che anche per la elezione del Consiglio regionale si osservino le norme previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale.

La Commissione ha espresso parere favorevole e la proposta di legge è stata trasformata in legge dall'Assemblea.

La legge è stata rinviata dal Governo per eccesso di competenza in quanto la disciplina della propaganda elettorale non è compresa nella materia di cui all'art. 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed in quanto la recezione delle norme penali costituisce esercizio di potestà legislativa in materia penale sottratta alla Regione. Il Governo inoltre ha fatto osservare che la legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica anche per le elezioni regionali.

La legge non è stata ancora riesaminata.

201 — VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA ENTRATA
E DELLA SPESA COSTITUENTI IL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO 1957.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Stara il 18 aprile 1957.

Approvato dalla Assemblea nella seduta antimeridiana dell'8 maggio 1957.

L. R. 8 maggio 1957, n. 14.

Pubblicata nel B. U. R. n. 22 del 7 giugno 1957.

Con le leggi regionali 1 febbraio 1952, n. 8, e 17 luglio 1952, n. 20, l'Amministrazione regionale venne autorizzata a sostituirsi ai comuni e alle province negli adempimenti di competenza di detti enti, previsti dalle leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 14 luglio 1907, n. 542, per la costruzione di porti di quarta classe. Alla Regione, che avrebbe anticipato l'intera spesa delle opere in parola, veniva riconosciuto il diritto di ottenere dai comuni il versamento di tutti gli eventuali contributi ad essi spettanti, a norma di legge, per la costruzione dei detti porti.

Poichè il Governo, in ottemperanza alle predette leggi n. 3095 e n. 542, ha deliberato l'assegnazione di un primo contributo di L. 1 miliardo e poichè detta somma potrà essere incassata nel 1957, la Giunta ha presentato il presente disegno di legge che tende a portare appunto ad un miliardo lo stanziamento del cap. 36 (Versamento da parte dei comuni dei contributi ad essi spettanti per la costruzione di porti di quarta classe) dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1957.

Altra variazione in aumento per identica somma viene proposta, conseguentemente, a favore del cap. 144 dello sta-

to di previsione della spesa riguardante « Spese per l'esecuzione di opere pubbliche regionali anche di competenza degli enti locali ecc. ».

Il disegno di legge, senza alcuna modifica sostanziale, è stato approvato dalla Commissione e, successivamente, dall'Assemblea.

202 — EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE CASSE
MUTUE ARTIGIANE PER INTEGRARE LE PRESTAZIONI SA-
NITARIE PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533.

*Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - Sotgiu
Girolamo - Prevosto il 2 maggio 1957.*

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Con la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è stata resa ob-
bligatoria per gli artigiani l'assicurazione contro le malattie.
La legge, pur affermando un principio di indubbio valore so-
ciale, presenta, però, una grave lacuna in quanto le presta-
zioni obbligatorie che le Casse mutue artigiane devono for-
nire non comprendono l'assistenza sanitaria generica ambu-
latoriale ed a domicilio, cioè proprio quella assistenza che,
oltre essere la più richiesta, costituisce anche il presupposto
tecnico-sanitario per la erogazione delle prestazioni specia-
listiche previste dalla citata legge.

A tale grave lacuna vuol sopperire la presente propo-
sta di legge autorizzando l'Amministrazione regionale, in at-
tesa di ulteriori provvedimenti che in materia potranno es-
sere stabiliti dallo Stato, ad integrare, con contributi straor-
dinari da devolversi alle Casse mutue artigiane di Cagliari,
Sassari e Nuoro, le prestazioni previste dal 1° comma del-
l'art. 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commis-
sioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Sassu il 16 maggio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Con la presente proposta di legge si intende regolare la materia degli affitti dei fondi rustici onde eliminare possibili sperequazioni nel settore.

Sinora, infatti, sulla determinazione dei canoni di affitto interferivano fattori affatto estranei all'agricoltura, e pertanto spesso si sono verificate nelle stesse zone forti differenze di canoni in terreni di uguale natura. Onde evitare tali inconvenienti, sia nell'interesse dei proprietari che degli affittuari, con la presente proposta si son voluti riportare tutti i canoni dovuti in base ai contratti esistenti alle misure indicate nelle tabelle tecniche orientative provinciali (art.1).

La proposta di legge, inoltre, all'art.3 — onde andare incontro alle nuove necessità derivanti dall'aumentato numero dei capi di bestiame — prevede l'adattamento alle particolari esigenze della Sardegna della legislazione vigente in materia di proroghe di affitti, concedendo la possibilità di impiantare erbai anche nei terreni affittati per pascolo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

204 — **CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DELLE ZONE INDUSTRIALI.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e rinascita Costa il 3 giugno 1957.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Per favorire la realizzazione delle zone industriali, prevista nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sulla industrializzazione, il disegno di legge prevede la costituzione di un fondo mediante lo stanziamento, per il periodo di 30 anni, della somma annua di L. 396 milioni. Sugli stanziamenti possono essere concessi ai Consorzi, o agli altri organismi preposti alla realizzazione delle zone industriali, contributi costanti, che possono essere scontati. Il disegno di legge, inoltre, prevede il limite massimo dei contributi da concedere alle zone industriali già riconosciute o a quelle da riconoscere.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

205 — **PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEL TURISMO SOCIALE E SCOLASTICO E PER PROMUOVERE LE VACANZE DEI LAVORATORI IN SARDEGNA.**

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo Gardu l'8 giugno 1957.

Non esitato per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Il provvedimento proposto ha per obiettivo il raggiungimento di distinte finalità, di natura economica e sociale: consentire, con modica spesa, ai lavoratori e agli studenti di fruire di un periodo di vacanze; far conoscere ai sardi le località più interessanti della regione; invogliare al risparmio i beneficiari della legge; indirizzare i lavoratori e gli studenti alla proficua utilizzazione del tempo libero.

Possono fruire delle condizioni di favore previste dal disegno di legge, col concorso nella spesa per L. 6.000, i lavoratori, il cui reddito non superi le L. 60.000 mensili, e gli studenti a carico di persona, il cui reddito non superi le L. 120.000.

Il disegno di legge non è stato esaminato dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura.

PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

(Il numero segnato tra parentesi alla fine di ogni titolo indica il numero dell'atto consiliare).

- 1 — *Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabili dallo Stato.* (1)
- 2 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (3-4)
- 3 — *Convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta 2 settembre 1952, n. 24; 15 novembre 1952, n. 12.018/985; 24 novembre 1957, n. 12.408/1045; 17 dicembre 1952, n. 37, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952.* (8)
- 4 — *Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.* (9)
- 5 — *Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.* (10)
- 6 — *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (12)
- 7 — *Modificazioni sostitutive della legge regionale n. 17 del 25 giugno 1952.* (13)
- 8 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari.* (15)
- 9 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.* (16)
- 10 — *Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e n. 7.* (17)
- 11 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953.* (18)
- 12 — *Provvidenze a favore dell'agricoltura.* (20)
- 13 — *Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame.* (21)

- 14 — *Estensione della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, alle imprese che esercitano in Sardegna attività inerenti allo sviluppo della navigazione e dei servizi marittimi.* (22)
- 15 — *Provvidenze per l'impianto di alberature.* (23)
- 16 — *Cambiamento della denominazione del Comune di « Bannari Usellus » in provincia di Cagliari, in quella di Villaverde.* (24)
- 17 — *Incremento dell'apicoltura — Lotta contro l'acariosi e altre malattie delle api — Corsi di addestramento.* (26)
- 18 — *Variazioni alla legge 8 febbraio 1950, n. 6 — Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso l'Amministrazione della Regione ed il Consiglio regionale.* (27)
- 19 — *Revisione del trattamento economico del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.* (28)
- 20 — *Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.* (29)
- 21 — *Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale.* (31)
- 22 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna.* (32)
- 23 — *Referendum popolare per l'abrogazione di un disegno di legge.* (33)
- 24 — *Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione in Sardegna di società industriali e di interesse turistico.* (35)
- 25 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 26 — *Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (40)
- 27 — *Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C. I. S. (Credito industriale sardo) e determinazione della misura.* (41)
- 28 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.* (42)

- 29 — *Stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954.* (43)
- 30 — *Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dott. Luigi Cocco.* (44)
- 31 — *Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazione regionale.* (45)
- 32 — *Ripristino e manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria della Sardegna.* (46)
- 33 — *Norme di integrazione e di attuazione dell'articolo 23, IV comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, agli effetti dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna.* (47)
- 34 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 35 — *Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (49)
- 36 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.* (51)
- 37 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio.* (53)
- 38 — *Estensione della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale.* (54)
- 39 — *Servizi antincendi nelle campagne.* (55)
- 40 — *Istituzione di borse di studio per artigiani.* (57)
- 41 — *Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale.* (58)
- 42 — *Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954.* (59)

- 43 — *Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti.* (60)
- 44 — *Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.* (62)
- 45 — *Concessione di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.* (63)
- 46 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.* (64)
- 47 — *Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.* (65)
- 48 — *Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.* (68)
- 49 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (69)
- 50 — *Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo.* (72)
- 51 — *Approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (74)
- 52 — *Collaudazione di opere regionali.* (75)
- 53 — *Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.* (76)
- 54 — *Controlli sulle Province e sui Comuni.* (77)
- 55 — *Istituzione di un ufficio della Regione Sarda in Roma.* (79)
- 56 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)

- 57 — *Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1952, n. 16.* (82)
- 58 — *Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche in Sardegna. Convenzione con la C. I. O. R..* (83)
- 59 — *Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955 e istituzione di un nuovo capitolo.* (84)
- 60 — *Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1953, n. 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario.* (85)
- 61 — *Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari maschili a Cagliari e Sassari.* (86)
- 62 — *Lotta contro le malattie infettive.* (87)
- 63 — *Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (88)
- 64 — *Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera.* (90)
- 65 — *Storno di lire trenta milioni dai capitoli 57 e 179 in favore del capitolo 55 del bilancio per l'esercizio 1955.* (91)
- 66 — *Istituzione dell'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (93)
- 67 — *Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.* (95)
- 68 — *Anticipazione alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.* (96)
- 69 — *Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi.* (99)
- 70 — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria.* (100)

- 71 — *Trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.* (101)
- 72 — *Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (103)
- 73 — *Istituzione di un posto di Direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.* (104)
- 74 — *Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria.* (105)
- 75 — *Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.* (106)
- 76 — *Istituzione di « aziende scuola e modello » per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura.* (107)
- 77 — *Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.* (108)
- 78 — *Variazioni degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (109)
- 79 — *Istituzione di una cattedra universitaria di interesse regionale presso l'Università di Sassari.* (110)
- 80 — *Trasferimento all'En. Sa. E. degli impianti elettrici costruiti dalla Regione.* (111)
- 81 — *Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme.* (113)
- 82 — *Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.* (114)
- 83 — *Disciplina delle acque pubbliche ed impianti elettrici.* (115)

- 84 — *Approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.* (117)
- 85 — *Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.* (118)
- 86 — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria.* (119)
- 87 — *Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, con modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.* (120)
- 88 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (121)
- 89 — *Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi.* (122)
- 90 — *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione.* (123)
- 91 — *Concessione di contributi alle stazioni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.* (126)
- 92 — *Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I. S. O. L. A.).* (128)
- 93 — *Espropriazione delle aree da utilizzarsi per la costruzione di ambulatori comunali.* (131)
- 94 — *Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956.* (132)
- 95 — *Costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.* (133)
- 96 — *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, concernente « Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche ».* (134)
- 97 — *Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'olivo.* (136)
- 98 — *Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.* (138)

- 99 — *Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2. (139)*
- 100 — *Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti. (141)*
- 101 — *Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio (IRIE). (142)*
- 102 — *Istituzione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.). (144)*
- 103 — *Contributi concorsi e sussidi ai patronati per la assistenza ai lavoratori. (147)*
- 104 — *Intervento dell'Amministrazione regionale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari. (148)*
- 105 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'esercizio 1956. (150)*
- 106 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951. (151)*
- 107 — *Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione. (152)*
- 108 — *Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956. (154)*
- 109 — *Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali. (155)*
- 110 — *Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della su-ghericoltura. (156)*
- 111 — *Determinazione degli indirizzi generali di impostazione della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni. (158)*

- 112 — *Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi a favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.* (159)
- 113 — *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe scuola artigiane e del maestro artigiano.* (160)
- 114 — *Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (161)
- 115 — *Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura.* (162)
- 116 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956.* (166)
- 117 — *Approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.* (167)
- 118 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (169)
- 119 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica.* (173)
- 120 — *Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni.* (180)
- 121 — *Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente « Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ».* (183)
- 122 — *Modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860.* (184)
- 123 — *Anticipazioni alle Società strade ferrate e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.* (185)
- 124 — *Costituzione presso il C. I. S. (Credito industriale sardo) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.* (187)
- 125 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.* (188)

- 126 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.* (190)
- 127 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori, ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 ».* (191)
- 128 — *Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico e anti-insetti (C. R. A. I.).* (192)
- 129 — *Disposizioni modificative e integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente « Provvidenze a favore dell'agricoltura ».* (196)
- 130 — *Disposizioni modificative e integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente « Controlli sulle Province e sui Comuni ».* (197)
- 131 — *Ricostituzione del Comune di Palmas Arborea (Provincia di Cagliari).* (199)
- 132 — *Disciplina della propaganda elettorale.* (200)
- 133 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.* (201)

PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

- 1 — *Stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954.* (25)
- 2 — *Istituzione del Comitato tecnico regionale per la pesca.* (66)
- 3 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)
- 4 — *Istituzione in Sardegna dell'Istituto regionale della vite e del vino.* (71)
- 5 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di azienda, coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 2 novembre 1954, n. 1136.* (80)
- 6 — *Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (98)
- 7 — *Variazioni di bilancio per l'esercizio 1955 allo scopo di incrementare l'edilizia popolarissima.* (102)
- 8 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 9 — *Riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-1957 in Sardegna.* (179)

PROGETTI DI LEGGE

PER I QUALI L'ASSEMBLEA HA VOTATO LA SOSPENSIVA


- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei Comuni minerari. (6)*
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei Comuni minerari. (7)*
- 3 — *Norme per la elezione del Consiglio regionale. (189)*

PROGETTI DI LEGGE


RITIRATI DAI PROPONENTI



- 1 — *Sistemazione, ricostruzione e manutenzione delle strade rurali.* (2)
- 2 — *Istituzione dell'Ente autonomo fiere e mostre della Sardegna.* (11)
- 3 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 4 — *Provvedimenti per la profilassi delle malattie infettive.* (73)
- 5 — *Contributo pluriennale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari.* (89)
- 6 — *Provvedimenti per i danni causati dalla brina ai vigneti.* (94)
- 7 — *Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate.* (97)
- 8 — *Disposizioni relative al funzionamento del Credito industriale sardo costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298.* (112)
- 9 — *Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.* (129)
- 10 — *Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente l'impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche.* (146)
- 11 — *Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la costituzione della piccola proprietà contadina.* (149)
- 12 — *Esercizio della pesca in Sardegna.* (170)



PROGETTI DI LEGGE
NON ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
PER SOPRAVVENUTA
CHIUSURA DELLA LEGISLATURA




- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori.* (5)
- 2 — *Provvedimenti per opere, manifestazioni e propaganda turistica.* (14)
- 3 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953.* (19)
- 4 — *Modifiche alla tabella dell'organico dell'Assessorato ai trasporti e al turismo, allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19.* (30)
- 5 — *Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.* (34)
- 6 — *Costituzione di un fondo regionale per l'incremento della edilizia urbana a vantaggio degli operai, contadini, artigiani e lavoratori in genere.* (36)
- 7 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (39)
- 8 — *Modifica alla legge regionale 8 giugno 1954, n. 11.* (52)
- 9 — *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente della Regione.* (56)
- 10 — *Costituzione di un fondo per la concessione di anticipazioni e contributi al personale in servizio presso gli organi ed uffici dipendenti dalla Regione per la costruzione ed acquisto di case.* (61)
- 11 — *Modifica alla tabella organica del personale allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19.* (67)
- 12 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (78)
- 13 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 14 — *Aggregazione alla Provincia di Cagliari di Comuni appartenenti alla Provincia di Nuoro.* (116)
- 15 — *Norme integrative e modificatrici della legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, concernente « Costituzione dell'Ente sardo di elettricità e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61 ».* (124)


- 16 — *Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di quarta classe, e non classificati della Sardegna.* (125)
- 17 — *Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente l'impiego dei fondi del bilancio regionale per la esecuzione di opere pubbliche.* (127)
- 18 — *Nuove norme per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.* (135)
- 19 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (137)
- 20 — *Variatione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)
- 21 — *Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione di monumenti.* (143)
- 22 — *Incoraggiamenti alla preparazione e produzione culturale e scientifica e alla divulgazione della cultura.* (145)
- 23 — *Nuovo ordinamento delle condotte mediche in Sardegna.* (153)
- 24 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (157)
- 25 — *Norme regolatrici delle attribuzioni della Giunta regionale, del Presidente, dei componenti della Giunta, nonché della Ragioneria regionale.* (163)
- 26 — *Norme per concedere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (164)
- 27 — *Costituzione del Comune di Buggerru (Provincia di Cagliari).* (168)
- 28 — *Reperimento, espropriazione e trasformazione dei fondi rustici di natura patrimoniale appartenenti ad enti locali, e loro destinazione all'incremento della piccola proprietà contadina.* (171)

- 29 — *Incremento, riordinamento e potenziamento della piccola proprietà contadina.* (172)
- 30 — *Concessione dell'indennità di primo impianto di cui alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, ai dipendenti salariati della Regione.* (175)
- 31 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.* (176)
- 32 — *Agevolazioni per scuole professionali, ricreatori, campi sportivi e piccoli impianti industriali.* (177)
- 33 — *Valorizzazione turistica delle zone dell'Ogliastra, Barbagia e Sarcidano.* (178)
- 34 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)
- 35 — *Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna.* (186)
- 36 — *Attribuzioni della Ragioneria regionale.* (193)
- 37 — *Norme per l'elezione del Consiglio regionale.* (194)
- 38 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero.* (195)
- 39 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (202)
- 40 — *Disposizioni relative agli affitti di fondi rustici.* (203)
- 41 — *Contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali.* (204)
- 42 — *Provvedimenti per l'incremento del turismo sociale e scolastico e per promuovere le vacanze dei lavoratori in Sardegna.* (205)

PROGETTI DI LEGGE
ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
E NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA
PER SOPRAVVENUTA
CHIUSURA DELLA LEGISLATURA




- 1 — *Concessione di terre incolte.* (50)
- 2 — *Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.* (165)
- 3 — *Costruzione di villaggi per pescatori.* (174)
- 4 — *Norme in materia di turismo ed industria alberghiera.* (182)
- 5 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (198)



DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALLA GIUNTA





GIUNTA CREPELLANI

(dal 4 luglio 1953 al 7 gennaio 1954)

- 1 — *Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.* (1)
- 2 — *Convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta 2 settembre 1952, n. 24; 15 novembre 1952, n. 12.018/985; 24 novembre 1952, n. 12.408/1045; 17 dicembre 1952, n. 37; relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952.* (8)
- 3 — *Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.* (9)
- 4 — *Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.* (10)
- 5 — *Istituzione dell'Ente autonomo fiere e mostre della Sardegna.* (11)
- 6 — *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.* (12)
- 7 — *Modificazioni sostitutive della legge regionale n. 17 del 25 giugno 1952.* (13)
- 8 — *Provvedimenti per opere, manifestazioni e propaganda turistica.* (14)
- 9 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.* (15)
- 10 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.* (16)
- 11 — *Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7.* (17)
- 12 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953.* (18)

- 13 — *Provvidenze a favore dell'agricoltura.* (20)
- 14 — *Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame.* (21)
- 15 — *Estensione della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, alle imprese che esercitano in Sardegna attività inerenti allo sviluppo della navigazione e dei servizi marittimi.* (22)
- 16 — *Provvidenze per l'impianto di alberature.* (23)
- 17 — *Cambiamento della denominazione del Comune di « Bannari Ussellus » in Provincia di Cagliari, in quella di Villaverde.* (24)
- 18 — *Stati di previsione per la entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954.* (25)
- 19 — *Incremento dell'apicoltura - Lotta contro l'acarosi e altre malattie delle api - Corsi di addestramento.* (26)
- 20 — *Variazioni alla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6 - Compensi ai componenti delle commissioni, comunque denominate, istituite presso l'Amministrazione della Regione ed il Consiglio regionale.* (27)
- 21 — *Revisione del trattamento economico del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.* (28)
- 22 — *Modifiche alla tabella dell'organico dell'Assessorato ai trasporti e al turismo, allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19.* (30)
- 23 — *Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione in Sardegna di società industriali e di interesse turistico.* (35)

GIUNTA CORRIAS ALFREDO

(dal 21 gennaio 1954 al 23 aprile 1954)

- 24 — *Stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954.* (43)
- 25 — *Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dott. Luigi Cocco.* (44)
- 26 — *Ripristino e manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria della Sardegna.* (46)

GIUNTA CORRIAS ALFREDO

(dall'8 maggio 1954 al 13 giugno 1955)

- 27 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.* (51)
- 28 — *Estensione della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale.* (54)
- 29 — *Servizi antincendi nelle campagne.* (55)
- 30 — *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione.* (56)
- 31 — *Istituzione di borse di studio per artigiani.* (57)
- 32 — *Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale.* (58)
- 33 — *Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954.* (59)
- 34 — *Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.* (60)
- 35 — *Costituzione di un fondo per la concessione di anticipazioni e contributi al personale in servizio presso gli organi ed uffici dipendenti dalla Regione per la costruzione ed acquisto di case.* (61)

- 36 — *Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.* (62)
- 37 — *Concessione di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.* (63)
- 38 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.* (64)
- 39 — *Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.* (65)
- 40 — *Istituzione del Comitato tecnico regionale per la pesca.* (66)
- 41 — *Modifica alla tabella organica del personale allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19.* (67)
- 42 — *Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.* (68)
- 43 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (69)
- 44 — *Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo.* (72)
- 45 — *Provvedimenti per la profilassi delle malattie infettive.* (73)
- 46 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (74)
- 47 — *Collaudazione di opere regionali.* (75)
- 48 — *Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.* (76)
- 49 — *Controlli sulle Province e sui Comuni.* (77)
- 50 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie.* (78)

- 51 — *Istituzione di un ufficio della Regione Sarda in Roma.* (79)
- 52 — *Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1952, n. 16.* (82)
- 53 — *Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche in Sardegna. Convenzione con la C. I. O. R.* (83)
- 54 — *Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955 e istituzione di un nuovo capitolo.* (84)
- 55 — *Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1953, n. 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario.* (85)
- 56 — *Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari maschili a Cagliari e Sassari.* (86)
- 57 — *Lotta contro le malattie infettive.* (87)
- 58 — *Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (88)
- 59 — *Contributo pluriennale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari.* (89)
- 60 — *Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera.* (90)
- 61 — *Storno di lire trenta milioni dai capitoli 57 e 179 in favore del capitolo 55 del bilancio per l'esercizio 1955.* (91)
- 62 — *Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (93)
- 63 — *Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.* (95)
- 64 — *Anticipazione alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.* (96)
- 65 — *Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (98)

GIUNTA BROTZU

(dal 21 giugno 1955 al 15 giugno 1957)

- 66 — *Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (103)
- 67 — *Istituzione di un posto di Direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.* (104)
- 68 — *Variazioni degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (109)
- 69 — *Istituzione di una cattedra universitaria di interesse regionale presso l'Università di Sassari.* (110)
- 70 — *Trasferimento all'En.Sa.E. degli impianti elettrici costruiti dalla Regione.* (111)
- 71 — *Disciplina delle acque pubbliche ed impianti elettrici.* (115)
- 72 — *Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.* (117)
- 73 — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina della attività mineraria.* (119)
- 74 — *Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, con modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.* (120)
- 75 — *Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi.* (122)
- 76 — *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente della Regione.* (123)
- 77 — *Norme integrative e modificatrici della legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, concernente « Costituzione dell'Ente sardo di elettricità e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61 ».* (124)

- 78 — *Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di quarta classe, e non classificati, della Sardegna.* (125)
- 79 — *Concessione di contributi alle stazioni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.* (126)
- 80 — *Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente « Impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche ».* (127)
- 81 — *Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano. (I.S.O.L.A.).* (128)
- 82 — *Espropriazione delle aree da utilizzarsi per la costruzione di ambulatori comunali.* (131)
- 83 — *Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956.* (132)
- 84 — *Costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.* (133)
- 85 — *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, concernente « Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche ».* (134)
- 86 — *Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.* (138)
- 87 — *Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2.* (139)
- 88 — *Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti.* (141)
- 89 — *Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio (IRIE).* (142)

- 90 — *Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.* (143)
- 91 — *Istituzione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.).* (144)
- 92 — *Incoraggiamento alla preparazione e produzione culturale e scientifica ed alla divulgazione della cultura.* (145)
- 93 — *Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente l'impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche.* (146)
- 94 — *Intervento dell'Amministrazione regionale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari.* (148)
- 95 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'esercizio 1956.* (150)
- 96 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.* (151)
- 97 — *Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.* (152)
- 98 — *Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956.* (154)
- 99 — *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe scuola artigiane e del maestro artigiano.* (160)
- 100 — *Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.* (161)
- 101 — *Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura.* (162)
- 102 — *Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.* (165)
- 103 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956.* (166)

- 104 — *Approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.* (167)
- 105 — *Costituzione del Comune di Buggerru (Provincia di Cagliari).* (168)
- 106 — *Reperimento, espropriazione e trasformazione dei fondi rustici di natura patrimoniale appartenenti ad enti locali, e loro destinazione all'incremento della piccola proprietà contadina.* (171)
- 107 — *Incremento, riordinamento e potenziamento della piccola proprietà contadina.* (172)
- 108 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica.* (173)
- 109 — *Modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860.* (184)
- 110 — *Anticipazioni alle Società strade ferrate e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.* (185)
- 111 — *Norme per la elezione del Consiglio regionale.* (189)
- 112 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.* (190)
- 113 — *Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico e anti-insetti (C.R.A.I.).* (192)
- 114 — *Attribuzioni della Ragioneria regionale.* (193)
- 115 — *Ricostituzione del Comune di Palmas Arborea (Provincia di Cagliari).* (199)
- 116 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.* (201)
- 117 — *Contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali.* (204)
- 118 — *Provvedimenti per l'incremento del turismo sociale e scolastico e per promuovere le vacanze dei lavoratori in Sardegna.* (205)

PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI

AMICARELLI:

- 1 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 2 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (121)

ASQUER:

- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori.* (5)
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei comuni minerari.* (6)
- 3 — *Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale.* (31)
- 4 — *Referendum popolare per l'abrogazione di un disegno di legge.* (33)
- 5 — *Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.* (34)
- 6 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (39)
- 7 — *Norme di integrazione e di attuazione dell'articolo 23, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, agli effetti dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna.* (47)
- 8 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio.* (53)
- 9 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)
- 10 — *Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate.* (97)
- 11 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 12 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (169)
- 13 — *Esercizio della pesca in Sardegna.* (170)

BAGEDDA:

- 1 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*
- 2 — *Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori. (147)*

BERNARD:

- 1 — *Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (40)*
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2. (42)*
- 3 — *Modifica alla legge regionale 8 giugno 1954, n. 11. (52)*
- 4 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale. (81)*
- 5 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*
- 6 — *Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori. (147)*

BORGHERO:

- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei comuni minerari. (7)*
- 2 — *Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale. (31)*
- 3 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori. (39)*
- 4 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale. (81)*

- 5 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 6 — *Norme per concedere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (164)
- 7 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)

CAEDDU:

- 1 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (4)
- 2 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953.* (19)
- 3 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna.* (32)
- 4 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagilari.* (48)
- 5 — *Provvedimenti per i danni causati dalla brina ai vigneti.* (94)
- 6 — *Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme.* (113)
- 7 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (121)

CAMPUS:

- 1 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)

CANALIS:

- 1 — *Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (40)
- 2 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)

CAPUT:

- 1 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)

CARDIA:

- 1 — *Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (49)
- 2 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 3 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.* (202)

CASTALDI:

- 1 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 2 — *Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.* (118)
- 3 — *Costituzione presso il C. I. S. (Credito industriale sardo) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.* (187)
- 4 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 ».* (191)
- 5 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente « Provvidenze a favore dell'agricoltura ».* (196)

CASU:

- 1 — *Sistemazione, ricostruzione e manutenzione delle strade rurali.* (2)
- 2 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (4)
- 3 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953.* (19)
- 4 — *Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.* (106)
- 5 — *Istituzione di « aziende scuola e modello » per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura.* (107)
- 6 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (121)
- 7 — *Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.* (136)
- 8 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (137)
- 9 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)
- 10 — *Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura.* (156)
- 11 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (157)
- 12 — *Determinazione degli indirizzi generali di impostazione della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.* (158)

CERIONI:

- 1 — *Esercizio della pesca nello Stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)

CHERCHI:

- 1 — *Concessione di terre incolte.* (50)
- 2 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)
- 3 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di azienda coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136.* (80)
- 4 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 5 — *Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate.* (97)
- 6 — *Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.* (114)
- 7 — *Riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-1957 in Sardegna.* (179)
- 8 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)
- 9 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.* (188)
- 13 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (198)

COLIA:

- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori.* (5)
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei comuni minerari.* (6)
- 3 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio.* (53)

CORONA LODDO CLAUDIA:

- 1 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)

COSSU:

- 1 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)
- 2 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)

COTTONI:

- 1 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)

COVACIVICH:

- 1 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 2 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 3 — *Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (40)
- 4 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.* (42)

- 5 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 6 — *Istituzione del Centro regionale sperimentale.* (121)
- 7 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente «Provvidenze a favore dell'agricoltura».* (196)

CREPELLANI:

- 1 — *Norme relative alla nomina del personale amministrativo, direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazione regionale.* (45)
- 2 — *Aggregazione alla Provincia di Cagliari di comuni appartenenti alla Provincia di Nuoro.* (116)

DEL RIO:

- 1 — *Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme.* (113)
- 2 — *Norme regolatrici delle attribuzioni della Giunta regionale, del Presidente, dei componenti della Giunta, nonché della Ragioneria regionale.* (163)
- 3 — *Costruzione di villaggi per pescatori.* (174)
- 4 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente «Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21».* (191)

DE MAGISTRIS:

- 1 — *Concessione dell'indennità di primo impianto di cui alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, ai dipendenti salariati della Regione.* (175)

- 2 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente «Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21».* (191)
- 3 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente «Controlli sulle province e sui comuni».* (197)

DERIU:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.* (42)

DESSANAY:

- 1 — *Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale.* (31)
- 2 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 3 — *Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (49)
- 4 — *Concessione di terre incolte.* (50)
- 5 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)
- 6 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)
- 7 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 8 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 9 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)

DIAZ:

- 1 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 2 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.* (42)
- 4 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)

FANCELLO:

- 1 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (4)
- 2 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953.* (19)
- 3 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna.* (32)
- 4 — *Nuovo ordinamento delle condotte mediche in Sardegna.* (153)
- 5 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 ».* (191)

FILIGHEDDU:

- 1 — *Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli enti locali.* (155)

FIORI:

- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori.* (5)
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei comuni minerari.* (6)

- 3 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (39)
- 4 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio.* (53)
- 5 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)

FRAU:

- 1 — *Istituzione in Sardegna dell'Istituto regionale della vite e del vino.* (71)
- 2 — *Variatione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)

GARDU:

- 1 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 2 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)

GIUA ANGELO:

- 1 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 2 — *Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli enti locali.* (155)
- 3 — *Agevolazioni per scuole professionali, ricreatori, campi sportivi e piccoli impianti industriali.* (177)
- 4 — *Valorizzazione turistica delle zone dell'Ogliastra, Barbagia e Sarcidano.* (178)

GIUA ELIO:

- 1 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*

IBBA:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori. (39)*
- 2 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo. (130)*
- 3 — *Norme per concedere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari. (164)*
- 4 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale. (181)*

LAY:

- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei comuni minerari. (7)*
- 2 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo. (130)*
- 3 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale. (181)*

LONZU:

- 1 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*

MANCA:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori. (39)*

- 2 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 3 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 4 — *Norme per concedere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (164)
- 5 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)

MARRAS:

- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei comuni minerari.* (7)
- 2 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)

MASIA:

- 1 — *Norme regolatrici delle attribuzioni della Giunta regionale, del Presidente, dei componenti della Giunta, nonché della Ragioneria regionale.* (163)
- 2 — *Costruzione di villaggi per pescatori.* (174)
- 3 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 ».* (191)
- 4 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero.* (195)

MEDDA:

- 1 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (4)
- 2 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna.* (32)
- 3 — *Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.* (106)
- 4 — *Istituzione di « aziende scuola e modello » per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura.* (107)
- 5 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (121)
- 6 — *Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.* (136)
- 7 — *Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura.* (156)
- 8 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (157)
- 9 — *Determinazione degli indirizzi generali di impostazione della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.* (158)
- 10 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (198)

MELIS:

- 1 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)

- 2 — *Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.* (183)
- 3 — *Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna.* (186)
- 4 — *Disciplina della propaganda elettorale.* (200)

MILIA:

- 1 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)

MURETTI:

- 1 — *Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale.* (31)
- 2 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)
- 3 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21.* (140)

MURGIA:

- 1 — *Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.* (129)
- 2 — *Nuove norme per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.* (135)

NIOI:

- 1 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)

- 2 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di azienda, coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136. (80)*
- 3 — *Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate. (97)*
- 4 — *Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (114)*
- 5 — *Riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-1957 in Sardegna. (179)*
- 6 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale. (181)*
- 7 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21. (188)*

PASOLINI:

- 1 — *Incremento del credito agrario in Sardegna. (4)*

PERNIS:

- 1 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (38)*
- 2 — *Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (40)*
- 3 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale. (121)*

PINNA:

- 1 — *Variatione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*

PIRASTU:

- 1 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 2 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.* (42)
- 3 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)

PISANO:

- 1 — *Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (147)
- 2 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 1, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 ».* (191)

PREVOSTO:

- 1 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.* (39)
- 2 — *Concessione di terre incolte.* (50)
- 3 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)
- 4 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 5 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 6 — *Norme per concedere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli ed ai loro familiari.* (164)
- 7 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso inver-*

- 8 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533. (202)*

SANNA:

- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori. (5)*
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei comuni minerari. (6)*
- 3 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2. (42)*
- 4 — *Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. (49)*
- 5 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio. (53)*
- 6 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo. (130)*

SASSU:

- 1 — *Incremento del credito agrario in Sardegna. (4)*
- 2 — *Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro. (29)*
- 3 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna. (32)*
- 4 — *Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme. (113)*
- 5 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale. (121)*
- 6 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*

- 7 — *Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la costituzione della piccola proprietà contadina.* (149)
- 8 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 23, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21 ».* (191)
- 9 — *Disposizioni relative agli affitti di fondi rustici.* (203)

SERRA:

- 1 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (3)
- 2 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (4)
- 3 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953.* (19)
- 4 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna.* (32)
- 5 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello Statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 6 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 7 — *Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C. I. S. (Credito industriale sardo) e determinazione della misura.* (41)
- 8 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 9 — *Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi.* (99)
- 10 — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria.* (100)
- 11 — *Trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.* (101)

- 12 — *Variazioni di bilancio per l'esercizio 1955 allo scopo di incrementare l'edilizia popolarissima.* (102)
- 13 — *Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria.* (105)
- 14 — *Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.* (106)
- 15 — *Istituzione di « aziende scuola e modello » per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura.* (107)
- 16 — *Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.* (108)
- 17 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (122)
- 18 — *Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.* (136)
- 19 — *Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli enti locali.* (155)
- 20 — *Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura.* (156)
- 21 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (157)
- 22 — *Determinazione degli indirizzi generali di impostazione della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura, fruente di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.* (158)
- 23 — *Norme regolatrici delle attribuzioni della Giunta regionale, del Presidente, dei componenti della Giunta, nonché della Ragioneria regionale.* (163)

- 24 — *Costruzione di villaggi per pescatori.* (174)
- 25 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.* (176)
- 26 — *Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni.* (180)
- 27 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente « Provvidenze a favore dell'agricoltura ».* (196)
- 28 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente « Controlli sulle Province e sui Comuni ».* (197)
- 29 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria.* (198)

SOGGIU PIERO:

- 1 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 2 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 3 — *Trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5.* (101)
- 4 — *Disposizioni relative al funzionamento del Credito industriale sardo costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298.* (112)
- 5 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.* (176)
- 6 — *Norme in materia di turismo ed industria alberghiera.* (182)
- 7 — *Norme per la elezione del Consiglio regionale.* (194)

SOTGIU GIROLAMO:

- 1 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1947, n. 2. (4)*
- 2 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di azienda coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136. (80)*
- 3 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari. (92)*
- 4 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo. (130)*
- 5 — *Erogazioni di un contributo straordinario di soccorso invernale. (181)*
- 6 — *Erogazione di un contributo a favore delle Casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533. (202)*

SPANNO:

- 1 — *Costituzione di un fondo regionale per l'incremento della edilizia urbana a vantaggio degli operai, contadini, artigiani e lavoratori in genere. (36)*

STARA:

- 1 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio. (37)*

TORRENTE:

- 1 — *Concessione di terre incolte. (50)*
- 2 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di azienda coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136. (80)*

- 3 — *Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate.* (97)
- 4 — *Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.* (114)
- 5 — *Interventi integrativi della legge regionale 23 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi a favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.* (159)
- 6 — *Riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956 - 1957 in Sardegna.* (179)
- 7 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.* (188)

ZUCCA:

- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori.* (5)
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei comuni minerari.* (6)
- 3 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953.* (19)
- 4 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954.* (38)
- 5 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2.* (42)
- 6 — *Concessione di terre incolte.* (50)
- 7 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio.* (53)
- 8 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di aziende coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136.* (80)
- 9 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)

PROGETTI DI LEGGE

DIVISI PER MATERIA

AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - ENTI LOCALI

- 1 — *Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7. (17)*
- 2 — *Cambiamento della denominazione del Comune di « Bannari Usellus » in Provincia di Cagliari, in quella di Villagrande. (24)*
- 3 — *Variazioni alla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6 — Compensi ai componenti delle commissioni, comunque denominate, istituite presso l'Amministrazione della Regione ed il Consiglio regionale. (27).*
- 4 — *Revisione del trattamento economico del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori. (28)*
- 5 — *Modifiche alla tabella dell'organico dell'Assessorato ai trasporti e al turismo, allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19. (30)*
- 6 — *Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale. (31)*
- 7 — *Referendum popolare per l'abrogazione di un disegno di legge. (33)*
- 8 — *Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale. (34)*
- 9 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2. (42)*
- 10 — *Norme relative alla nomina del personale amministrativo, direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazione regionale. (45)*
- 11 — *Modifica alla legge regionale 8 giugno 1954, n. 11. (52)*
- 12 — *Servizi antincendi nelle campagne. (55)*
- 13 — *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione. (56)*

- 14 — *Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti.* (60)
- 15 — *Concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.* (63)
- 16 — *Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.* (65)
- 17 — *Modifica alla tabella organica del personale, allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19.* (67)
- 18 — *Controlli sulle Province e sui Comuni.* (77)
- 19 — *Istituzione di un ufficio della Regione Sarda in Roma.* (79)
- 20 — *Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale.* (81)
- 21 — *Istituzione di un posto di Direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.* (104)
- 22 — *Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria.* (105)
- 23 — *Disciplina delle acque pubbliche ed impianti elettrici.* (115)
- 24 — *Aggregazione alla Provincia di Cagliari di Comuni appartenenti alla Provincia di Nuoro.* (116)
- 25 — *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente della Regione.* (123)
- 26 — *Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli enti locali.* (155)
- 27 — *Norme regolatrici delle attribuzioni della Giunta regionale, del Presidente, dei componenti della Giunta, nonché della Ragioneria regionale.* (163)

- 28 — *Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici.* (165)
- 29 — *Costituzione del Comune di Buggerru (Provincia di Cagliari).* (168)
- 30 — *Concessione dell'indennità di primo impianto di cui alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, ai dipendenti salariati della Regione.* (175)
- 31 — *Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni.* (180)
- 32 — *Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.* (183)
- 33 — *Norme per la elezione del Consiglio regionale.* (189)
- 34 — *Attribuzioni della Ragioneria regionale.* (193)
- 35 — *Norme per la elezione del Consiglio regionale.* (193)
- 36 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni.* (197)
- 37 — *Ricostituzione del Comune di Palmas Arborea (Provincia di Cagliari).* (199)
- 38 — *Disciplina della propaganda elettorale.* (200)

**FINANZE - TESORO - BILANCIO - DEMANIO -
CREDITO - RISPARMIO**

- 1 — *Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.* (1)

- 2 — *Convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta 2 settembre 1952, n. 24; 15 novembre 1952, n. 12.018/985; 24 novembre 1952, n. 12.408/1045, 17 dicembre 1952, n. 37; relativi a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952. (8)*
- 3 — *Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953. (18)*
- 4 — *Proposte di storni di stanziamenti per i bilanci 1952 e 1953. (19)*
- 5 — *Stati di previsione per la entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954. (25)*
- 6 — *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (38)*
- 9 — *Rendiconto generale dell'esercizio finanziario della Regione Sarda per il 1950. (51)*
- 10 — *Autorizzazioni ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio. (53)*
- 11 — *Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954. (59)*
- 12 — *Costituzione di un fondo per la concessione di anticipazioni e contributi al personale in servizio presso gli organi ed uffici dipendenti dalla Regione per la costruzione ed acquisto di case. (61)*
- 13 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio. (64)*
- 14 — *Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato. (68)*
- 15 — *Approvazione degli stati di previsione per la entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955. (74)*
- 16 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955 e istituzione di un nuovo capitolo. (84)*

- 17 — *Storno di lire 30 milioni dai capitoli 57 e 179 in favore del capitolo 55 del bilancio per l'esercizio 1955. (91)*
- 18 — *Anticipazione alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178. (96)*
- 19 — *Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955. (98)*
- 20 — *Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi. (99)*
- 21 — *Variazioni degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955. (109)*
- 22 — *Approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956. (117)*
- 23 — *Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (132)*
- 24 — *Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21. (140)*
- 25 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'esercizio 1956. (150)*
- 26 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951. (151)*
- 27 — *Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956. (154)*
- 28 — *Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case. (161)*
- 29 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (166)*
- 30 — *Approvazione degli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. (167)*

- 31 — *Anticipazioni alle Società strade ferrate e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.* (185)
- 32 — *Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della regione per l'anno 1957.* (201)

LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - COMUNICAZIONI E TURISMO

- 1 — *Costituzione dell'Ente sardo per le case ai lavoratori.* (5)
- 2 — *Provvedimenti per opere, manifestazioni e propaganda turistica.* (14)
- 3 — *Costituzione di un fondo regionale per l'incremento della edilizia urbana a vantaggio degli operai, contadini, artigiani e lavoratori in genere.* (36)
- 4 — *Istituzione, funzionamento ed approvazione dello statuto dell'Istituto regionale incremento edilizio.* (37)
- 5 — *Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo.* (72)
- 6 — *Collaudazione di opere regionali.* (75)
- 7 — *Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto di passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.* (76)
- 8 — *Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche in Sardegna. Convenzione con la C.I.O.R.* (83)
- 9 — *Norme per il finanziamento e l'attuazione di un piano particolare per il risanamento edilizio e lo sviluppo economico e sociale del Comune di Sassari.* (92)
- 10 — *Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.* (93)
- 11 — *Variazioni di bilancio per l'esercizio 1955, allo scopo di incrementare l'edilizia popolarissima.* (102)

- 12 — *Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di quarta classe, e non classificati, della Sardegna.* (125)
- 13 — *Concessione di contributi alle stazioni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.* (126)
- 14 — *Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente « Impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche ».* (127)
- 15 — *Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.* (129)
- 16 — *Espropriazione delle aree da utilizzarsi per la costruzione di ambulatori comunali.* (131)
- 17 — *Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, concernente « Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche ».* (134)
- 18 — *Nuove norme per l'esecuzione delle opere pubbliche regionali.* (135)
- 19 — *Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti.* (141)
- 20 — *Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio (I.R.I.E.).* (142)
- 21 — *Istituzione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.).* (144)
- 22 — *Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, concernente l'impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche.* (146)
- 23 — *Valorizzazione turistica delle zone dell'Ogliastra, Barbagia e Sarcidano.* (178)
- 24 — *Norme in materia di turismo ed industria alberghiera.* (182)
- 25 — *Provvedimenti per l'incremento del turismo sociale e scolastico e per promuovere le vacanze dei lavoratori in Sardegna.* (205)

**AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA - STAGNI
E FORESTE DEMANIALI - DISCIPLINA ANNONARIA**

- 1 — *Sistemazione, ricostruzione e manutenzione delle strade rurali.* (2)
- 2 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (3)
- 3 — *Incremento del credito agrario in Sardegna.* (4)
- 4 — *Provvidenze a favore dell'agricoltura.* (20)
- 5 — *Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza in agricoltura delle provvidenze regionali in materia e dei sistemi razionali di coltivazione e di allevamento del bestiame.* (21)
- 6 — *Provvidenze per l'impianto di alberature.* (23)
- 7 — *Incremento dell'apicoltura — Lotta contro l'acariosi e altre malattie delle api — Corsi di addestramento.* (26)
- 8 — *Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.* (29)
- 9 — *Trasferimento dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Regione autonoma della Sardegna.* (32)
- 10 — *Ripristino e manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria della Sardegna.* (46)
- 11 — *Norme di integrazione e di attuazione dell'articolo 23, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, agli effetti dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna.* (47)
- 12 — *Esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari.* (48)
- 13 — *Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.* (49)
- 14 — *Concessione di terre incolte.* (50)

- 15 — *Istituzione del Comitato tecnico regionale per la pesca.* (66)
- 16 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (69)
- 17 — *Provvidenze in favore delle aziende pastorali.* (70)
- 18 — *Istituzione in Sardegna dell'Istituto regionale della vite e del vino.* (71)
- 19 — *Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1953, n. 14, in materia di contributi per opere di miglioramento fondiario.* (85)
- 20 — *Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera.* (90)
- 21 — *Provvedimenti per i danni causati dalla brina ai vigneti.* (94)
- 22 — *Provvedimenti eccezionali a favore dei coltivatori ed allevatori per fronteggiare le conseguenze della persistente siccità e delle brinate.* (97)
- 23 — *Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (103)
- 24 — *Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.* (106)
- 25 — *Istituzione di « aziende scuola e modello » per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura.* (107)
- 26 — *Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.* (108)
- 27 — *Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme.* (113)
- 28 — *Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.* (114)
- 29 — *Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.* (121)

- 30 — *Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.* (136)
- 31 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (137)
- 32 — *Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la costituzione della piccola proprietà contadina.* (147)
- 33 — *Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura.* (156)
- 34 — *Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse.* (157)
- 35 — *Determinazione degli indirizzi generali di impostazione della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura, fruente di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.* (158)
- 36 — *Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi a favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.* (159)
- 37 — *Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura.* (162)
- 38 — *Esercizio della caccia in Sardegna.* (169)
- 39 — *Esercizio della pesca in Sardegna.* (170)
- 40 — *Reperimento, espropriazione e trasformazione dei fondi rustici di natura patrimoniale appartenenti ad enti locali e loro destinazione all'incremento della piccola proprietà contadina.* (171)
- 41 — *Incremento, riordinamento e potenziamento della piccola proprietà contadina.* (172)
- 42 — *Riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-1957 in Sardegna.* (179)

- 43 — *Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21. (188)*
- 44 — *Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21. ». (191)*
- 45 — *Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente « Provvidenze a favore dell'agricoltura ». (196)*
- 46 — *Disposizioni relative alla ripartizione delle spese per le strade vicinali e di trasformazione agraria. (198)*
- 47 — *Disposizioni relative agli affitti di fondi rustici. (203)*

INDUSTRIA E COMMERCIO - DOGANA

- 1 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna a favore dei comuni minerari. (6)*
- 2 — *Istituzione di una tassa sui minerali e sui metalli prodotti in Sardegna per la rinascita dei comuni minerari. (7)*
- 3 — *Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali. (10)*
- 4 — *Istituzione dell'Ente autonomo fiere e mostre della Sardegna. (11)*
- 5 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale. (12)*
- 6 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio. (16)*

- 8 — *Estensione della legge regionale 5 maggio 1951, n. 20, alle imprese che esercitano in Sardegna attività inerenti allo sviluppo della navigazione e dei servizi marittimi. (22)*
- 9 — *Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione in Sardegna di società industriali e di interesse turistico. (35)*
- 10 — *Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito industriale sardo) e determinazione della misura. (41)*
- 11 — *Estensione della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale. (54)*
- 12 — *Norme per la partecipazione della Regione agli utili delle imprese minerarie. (78)*
- 13 — *Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna. (95)*
- 14 — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria. (100)*
- 15 — *Trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5. (101)*
- 16 — *Trasferimento all'En. Sa. E. degli impianti elettrici costruiti dalla Regione. (111)*
- 17 — *Disposizioni relative al funzionamento del Credito industriale sardo costituito con legge 1 aprile 1953, n. 298. (112)*
- 18 — *Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde. (118)*
- 19 — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria. (119)*
- 20 — *Norme integrative e modificatrici della legge regionale 7 maggio 1953, n. 9, concernente « Costituzione dell'Ente sardo di elettricità e norme integrative e modificatrici della legge regionale 17 novembre 1950, n. 61 ». (124)*

- 21 — *Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2. (139)*
- 22 — *Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica. (173)*
- 23 — *Costituzione di villaggi per pescatori. (174)*
- 24 — *Istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria. (176)*
- 25 — *Costituzione presso il C.I.S. (Credito industriale sardo) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde. (187)*
- 26 — *Contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali. (204)*

**IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PUBBLICA ISTRUZIONE -
ASSISTENZA SOCIALE - LAVORO E ARTIGIANATO -
PREVIDENZA SOCIALE**

- 1 — *Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori. (9)*
- 2 — *Modificazioni sostitutive della legge regionale n. 17 del 25 giugno 1952. (13)*
- 3 — *Concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori. (39)*
- 4 — *Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dott. Luigi Cocco. (44)*
- 5 — *Istituzione di borse di studio per artigiani. (57)*
- 6 — *Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale. (58)*
- 7 — *Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949. (62)*

- 8 — *Provvedimenti per la profilassi delle malattie infettive.* (73)
- 9 — *Erogazione di un contributo integrativo a favore dei titolari di azienda coltivatori diretti e pastori e loro familiari, ammessi all'assistenza malattia a norma della legge 22 novembre 1954, n. 1136.* (80)
- 10 — *Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1952, n. 16.* (82)
- 11 — *Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari maschili a Cagliari e a Sassari.* (86)
- 12 — *Lotta contro le malattie infettive.* (87)
- 13 — *Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna.* (88)
- 14 — *Contributo pluriennale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari.* (89)
- 15 — *Istituzione di una cattedra universitaria di interesse regionale presso l'Università di Sassari.* (110)
- 16 — *Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, con modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.* (120)
- 17 — *Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi.* (122)
- 18 — *Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.).* (128)
- 19 — *Erogazione di un sussidio straordinario ai bisognosi di aiuto in conseguenza del gelo.* (130)
- 20 — *Costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.* (133)
- 21 — *Concessione di una proroga del credito di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.* (138)

- 22 — *Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.* (143)
- 23 — *Incoraggiamenti alla preparazione e produzione culturale e scientifica ed alla divulgazione della cultura.* (145)
- 24 — *Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.* (147)
- 25 — *Intervento dell'Amministrazione regionale per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari.* (148)
- 26 — *Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.* (152)
- 27 — *Nuovo ordinamento delle condotte mediche in Sardegna.* (153)
- 28 — *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe scuola artigiane e del maestro artigiano.* (160)
- 29 — *Norme per concedere l'assistenza medico farmaceutica ai lavoratori agricoli e ai loro familiari.* (164)
- 30 — *Agevolazioni per scuole professionali, ricreatori, campi sportivi e piccoli impianti industriali.* (177)
- 31 — *Erogazione di un contributo straordinario di soccorso invernale.* (181)
- 32 — *Modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860.* (184)
- 33 — *Provvidenze in favore degli istituti statali di istruzione classica, scientifica e magistrale della Sardegna.* (186)
- 34 — *Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.* (190)

- 35 — *Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionale antimalarico e anti-insetti (C.R.A.I.). (192)*
- 36 — *Provvidenze per favorire il funzionamento dell'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero. (195)*
- 37 — *Erogazione di un contributo a favore delle casse mutue artigiane per integrare le prestazioni sanitarie previste dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533. (202)*

LEGGI REGIONALI PROMULGATE

ANNO 1953

- 1 — *LEGGE REGIONALE 28 luglio 1953, n. 23 — Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato. (1)*
(B. U. R. n. 19 del 30 luglio 1953)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1953, n. 24 — Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953. (18)*
(B. U. R. n. 27 dell'11 novembre 1953)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 25 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (38)*
(B. U. R. n. 1 del 12 gennaio 1954)

ANNO 1954

- 4 — *LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1954, n. 1 — Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (40)*
(B. U. R. n. 3 dell'8 marzo 1954)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 24 marzo 1954, n. 2 — Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954. (43)*
(B. U. R. n. 5 del 21 aprile 1954)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 2 aprile 1954, n. 3 — Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori. (9)*
(B. U. R. n. 7 dell'11 marzo 1954)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 2 aprile 1954, n. 4 — Cambiamento della denominazione del Comune di « Bannari Usellus » in Provincia di Cagliari, in quello di Villa Verde. (24)*
(B. U. R. n. 7 dell'11 maggio 1954)

- 8 — LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 5 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio.* (16)
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 9 — LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 6 — *Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.* (15)
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 10 — LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 7 — *Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.* (21)
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 11 — LEGGE REGIONALE 7 aprile 1954, n. 8 — *Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952.* (8)
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 12 — LEGGE REGIONALE 8 aprile 1954, n. 9 — *Erogazione di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofica e post-brefotrofica.* (13)
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 13 — LEGGE REGIONALE 8 giugno 1954, n. 10 — *Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 — Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali.* (28-42)
(B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954)
- 14 — LEGGE REGIONALE 8 giugno 1954, n. 11 — *Indennità consiliare al personale del Consiglio regionale.* (31)
(B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954)

- 15 — LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954, n. 12 — Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46. (23)
(B. U. R. n. 12 del 27 luglio 1954)
- 16 — LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954, n. 13 — Incremento dell'apicoltura — Lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api. (26)
(B. U. R. n. 12 del 27 luglio 1954)
- 17 — LEGGE REGIONALE 16 luglio 1954, n. 14 — Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali. (35)
(B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954)
- 18 — LEGGE REGIONALE 19 luglio 1954, n. 15 — Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20. (22)
(B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954)
- 19 — LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 16 — Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. (53)
(B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954)
- 20 — LEGGE REGIONALE 20 luglio 1954, n. 17 — Disposizioni aggiuntive alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22. (54)
(B. U. R. n. 15 dell'11 settembre 1954)
- 21 — LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 18 — Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dott. Luigi Cocco. (44)
(B. U. R. n. 15 dell'11 settembre 1954)
- 22 — LEGGE REGIONALE 12 novembre 1954, n. 19 — Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato. (68)
(B. U. R. n. 18 del 16 novembre 1954)
- 23 — LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 20 — Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito industriale sardo). (41)
(B. U. R. n. 19 del 24 novembre 1954)

- 24 — LEGGE REGIONALE 12 novembre 1954, n. 21 — *Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.* (69)
(B. U. R. n. 20 del 1 dicembre 1954)
- 25 — LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1954, n. 22 — *Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.* (46)
(B. U. R. n. 21 del 6 dicembre 1954)
- 26 — LEGGE REGIONALE 17 novembre 1954, n. 23 — *Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.* (64)
(B. U. R. n. 22 del 16 dicembre 1954)
- 27 — LEGGE REGIONALE 17 novembre 1954, n. 24 — *Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954.* (59)
(B. U. R. n. 23 del 22 dicembre 1954)
- 28 — LEGGE REGIONALE 25 novembre 1954, n. 25 — *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.* (12)
(B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1955)
- 29 — LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1954, n. 26 — *Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955.* (74)
(B. U. R. n. 4 del 7 febbraio 1955)
- 30 — LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 27 — *Norme di integrazione e di attuazione dell'articolo 23, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.* (47)
(B. U. R. n. 6 dell'11 marzo 1955)
- 31 — LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 28 — *Servizi antincendi nelle campagne.* (55)
(B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955)

ANNO 1955

- 32 — *LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1955, n. 1 — Istituzione di borse di studio per artigiani. (57)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 33 — *LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1955, n. 2 — Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e n. 7, e successive modificazioni. (17)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 34 — *LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1955, n. 3 — Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949. (62)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 35 — *LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1955, n. 4 — Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale. (58)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 36 — *LEGGE REGIONALE 16 aprile 1955, n. 5 — Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale, per capi operai ed operai dell'industria e del commercio. (168-169 I^a legislatura)*
(B. U. R. n. 10 del 24 maggio 1955)
- 37 — *LEGGE REGIONALE 20 aprile 1955, n. 6 — Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali. (10)*
(B. U. R. n. 11 del 1° giugno 1955)
- 38 — *LEGGE REGIONALE 21 aprile 1955, n. 7 — Provvedimenti per manifestazioni, propaganda ed opere turistiche. (I^a legislatura) (178).*
(B. U. R. n. 11 del 1° giugno 1955)
- 39 — *LEGGE REGIONALE 22 aprile 1955, n. 8 — Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. (65)*
(B. U. R. n. 11 del 1° giugno 1955)

- 40 — *LEGGE REGIONALE 22 aprile 1955, n. 9 — Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali. (45)*
(B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955)
- 41 — *LEGGE REGIONALE 1° giugno 1955, n. 10 — Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178. (96)*
(B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955)
- 42 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1955, n. 11 — Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo. (72)*
(B. U. R. n. 14 del 28 giugno 1955)
- 43 — *LEGGE REGIONALE 7 giugno 1955, n. 12 — Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale. (81)*
(B. U. R. n. 16 del 14 luglio 1955)
- 44 — *LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1955, n. 13 — Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21. (103)*
(B. U. R. n. 24 del 26 ottobre 1955)
- 45 — *LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1955, n. 14 — Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo. (84-91)*
(B. U. R. n. 26 del 5 novembre 1955)
- 46 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1955, n. 15 — Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro. (29)*
(B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955)
- 47 — *LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1955, n. 16 — Collaudazione di opere regionali. (75)*
(B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955)
- 48 — *LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1955, n. 17 — Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955. (109)*
(B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955)

- 49 — LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1955, n. 18 — *Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.* (51)
(B. U. R. n. 28 del 21 novembre 1955)
- 50 — LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1955, n. 19 — *Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.* (63)
(B. U. R. n. 28 del 21 novembre 1955)
- 51 — LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1955, n. 20 — *Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4.* (110)
(B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1956)
- 52 — LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1955, n. 21 — *Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.* (117)
(B. U. R. n. 2 del 30 gennaio 1956)
- 53 — LEGGE REGIONALE 27 maggio 1955, n. 22 — *Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera.* (90)
(B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957)

ANNO 1956

- 54 — LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1956, n. 1 — *Istituzione di un ufficio della Regione Sarda in Roma.* (79)
(B. U. R. n. 3 del 20 febbraio 1956)
- 55 — LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1956, n. 2 — *Abrogazione della legge regionale 25 giugno 1952, n. 16, e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68.* (82)
(B. U. R. n. 6 del 10 marzo 1956)
- 56 — LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1956, n. 3 — *Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.* (95)
(B. U. R. n. 6 del 10 marzo 1956)

- 57 — *LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1956, n. 4 — Istituzione di un posto di Direttore dei servizi dell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità. (104)*
(B. U. R. n. 7 del 15 marzo 1956)
- 58 — *LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1956, n. 5 — Compensi ai componenti delle commissioni comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione. (27)*
(B. U. R. n. 9 dell'11 aprile 1956)
- 59 — *LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1956, n. 6 — Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda. (158 I^a legislatura)*
(B. U. R. n. 9 dell'11 aprile 1956)
- 60 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1956, n. 7 — Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario. (106)*
(B. U. R. n. 10 del 26 aprile 1956)
- 61 — *LEGGE REGIONALE 6 marzo 1956, n. 8 — Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche. (93)*
(B. U. R. n. 10 del 26 aprile 1956)
- 62 — *LEGGE REGIONALE 15 marzo 1956, n. 9 — Provvidenze a favore della agricoltura. (3-4-20)*
(B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956)
- 63 — *LEGGE REGIONALE 14 marzo 1956, n. 10 — Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari. (86)*
(B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956)
- 64 — *LEGGE REGIONALE 19 aprile 1956, n. 11 — Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna. (88)*
(B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956)

- 65 — *LEGGE REGIONALE 20 aprile 1956, n. 12 — Trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 3 maggio 1951, n. 5. (101-111)*
(B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956)
- 66 — *LEGGE REGIONALE 20 aprile 1956, n. 13 — Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 4 maggio 1953, n. 14, concernenti contributi per opere di miglioramento fondiario. (85)*
(B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956)
- 67 — *LEGGE REGIONALE 3 maggio 1956, n. 14 — Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei comuni esistenti. (60)*
(B. U. R. n. 17 del 14 giugno 1956)
- 68 — *LEGGE REGIONALE 9 maggio 1956, n. 15 — Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito. (83)*
(B. U. R. n. 18 del 16 giugno 1956)
- 69 — *LEGGE REGIONALE 4 maggio 1956, n. 16 — Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna (116 I° legislatura)*
(B. U. R. n. 18 del 16 giugno 1956)
- 70 — *LEGGE REGIONALE 11 giugno 1956, n. 17 — Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato. (138)*
(B. U. R. n. 19 del 4 luglio 1956)
- 71 — *LEGGE REGIONALE 11 giugno 1956, n. 18 — Lotta contro le malattie infettive. (87)*
(B. U. R. n. 22 del 18 luglio 1956)

- 72 — *LEGGE REGIONALE 12 giugno 1956, n. 19 — Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali. (131)*
(B. U. R. n. 22 del 18 luglio 1956)
- 73 — *LEGGE REGIONALE 10 luglio 1956, n. 20 — Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (132)*
(B. U. R. n. 24 del 1° agosto 1956)
- 74 — *LEGGE REGIONALE 11 luglio 1956, n. 21 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (150)*
(B. U. R. n. 24 del 1° agosto 1956)
- 75 — *LEGGE REGIONALE 19 luglio 1956, n. 22 — Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale. (121)*
(B. U. R. n. 26 dell'8 agosto 1956)
- 76 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1956, n. 23 — Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (113-114)*
(B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956)
- 77 — *LEGGE REGIONALE 6 luglio 1956, n. 24 — Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2. (139)*
(B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956)
- 78 — *LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1956, n. 25 — Provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case. (161)*
(B. U. R. n. 36 dell'8 novembre 1956)
- 79 — *LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1956, n. 26 — Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956. (154)*
(B. U. R. n. 37 del 26 novembre 1956)
- 80 — *LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1956, n. 27 — Interventi integrativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 2 novembre 1954, n. 21. (159)*
(B. U. R. n. 37 del 26 novembre 1956)

- 81 — *LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1956, n. 28 — Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli. (76)*
(B. U. R. n. 39 del 13 dicembre 1956)
- 82 — *LEGGE REGIONALE 14 novembre 1956, n. 29 — Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori. (147)*
(B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956)
- 83 — *LEGGE REGIONALE 14 novembre 1956, n. 30 — Esercizio, da parte della Regione, dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri. (32)*
(B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956)
- 84 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 31 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (166)*
(B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956)
- 85 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 32 — Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi. (122)*
(B. U. R. n. 1 del 5 gennaio 1957)
- 86 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 33 — Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Sassari. (148)*
(B. U. R. n. 1 del 5 gennaio 1957)
- 87 — *LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1956, n. 34 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. (167)*
(B. U. R. n. 4 del 29 gennaio 1957)
- 88 — *LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1956, n. 35 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione. (152)*
(B. U. R. n. 6 del 16 febbraio 1957)

- 89 — LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956, n. 36 — Controlli sulle Province e sui Comuni. (77)
(B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957)
- 90 — LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956, n. 37 — Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca. (108)
(B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957)

ANNO 1957

- 91 — LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1957, n. 1 — Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo. (136)
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 92 — LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1957, n. 2 — Anticipazioni alle Società strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato. (185)
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 93 — LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1957, n. 3 — Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860. (184)
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 94 — LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1957, n. 4 — Incompatibilità relative al Comitato ed alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni. (180)
(B. U. R. n. 11 del 23 marzo 1957)
- 95 — LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1957, n. 5 — Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativa. (133)
(B. U. R. n. 13 del 16 aprile 1957)
- 96 — LEGGE REGIONALE 2 marzo 1957, n. 6 — Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.). (128)
(B. U. R. n. 15 del 29 aprile 1957)

- 97 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1957, n. 7 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. (126-134)*
(B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957)
- 98 — *LEGGE REGIONALE 5 aprile 1957, n. 8 — Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 5 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura. (196)*
(B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957)
- 99 — *LEGGE REGIONALE 13 aprile 1957, n. 9 — Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. (183)*
(B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957)
- 100 — *LEGGE REGIONALE 12 aprile 1957, n. 10 — Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde. (118)*
(B. U. R. n. 18 del 22 maggio 1957)
- 101 — *LEGGE REGIONALE 5 aprile 1957, n. 11 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951. (151)*
(B. U. R. n. 20 del 28 maggio 1957)
- 102 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957, n. 12 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori. (188-191)*
(B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957)
- 103 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1957, n. 13 — Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari. (190)*
(B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957)
- 104 — *LEGGE REGIONALE 8 maggio 1957, n. 14 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. (201)*
(B. U. R. n. 22 del 7 giugno 1957)

- 105 — *LEGGE REGIONALE 7 maggio 1957, n. 15 — Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria. (100-119)*
(B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957)
- 106 — *LEGGE REGIONALE 8 maggio 1957, n. 16 — Ricostituzione del Comune di Palmas Arborea in Provincia di Cagliari. (199)*
(B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957)
- 107 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 17 — Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica. (173)*
(B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957)
- 108 — *LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1957, n. 18 — Istituzione dell'Ente sardo acquedotti e fognature. (E.S.A.F.). (144)*
(B. U. R. n. 26 del 4 luglio 1957)
- 109 — *LEGGE REGIONALE 9 maggio 1957, n. 19 — Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti. (141)*
(B. U. R. n. 26 del 4 luglio 1957)
- 110 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 20 — Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna. (33)*
(B. U. R. n. 29 del 15 luglio 1957)
- 111 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 21 — Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruente di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni. (158)*
(B. U. R. n. 27 del 6 luglio 1957)
- 112 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 22 — Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni. (197)*
(B. U. R. n. 27 del 6 luglio 1957)
- 113 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 23 — Costituzione presso il Credito industriale sardo (C. I. S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde. (187)*
(B. U. R. n. 28 dell'11 luglio 1957)

LEGGI REGIONALI
RINVIATE DAL GOVERNO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 1 aprile 1954 — Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito industriale sardo). (41)*
- 2 — *LEGGE REGIONALE 7 aprile 1954 — Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale. (12)*
- 3 — *LEGGE REGIONALE 21 aprile 1954 — Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale. (31)*
- 4 — *LEGGE REGIONALE 22 aprile 1954 — Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2. Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali. (28-42)*
- 5 — *LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954 — Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali. (10)*
- 6 — *LEGGE REGIONALE 16 giugno 1954 — Compensi ai componenti delle commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione. (27)*
- 7 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954 — Norme di integrazione e di attuazione dell'articolo 23, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. (47)*
- 8 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954 — Servizi antincendi nelle campagne. (55)*
- 9 — *LEGGE REGIONALE 16 aprile 1955 — Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna. (Già legge regionale 1 agosto 1951 rinviata nella 1ª legislatura).*
- 10 — *LEGGE REGIONALE 18 maggio 1955 — Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli. (76)*

- 11 — *LEGGE REGIONALE 27 maggio 1955 — Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera. (90)*
- 12 — *LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1955 — Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi comuni e per la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni dei comuni esistenti. (60)*
- 13 — *LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1956 — Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3. (120)*
- 14 — *LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956 — Controlli sulle Province e sui Comuni. (77)*
- 15 — *LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1956 — Disciplina delle acque pubbliche e impianti elettrici. (115)*
- 16 — *LEGGE REGIONALE 2 marzo 1956 — Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. (48-49)*
- 17 — *LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956 — Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca. (108)*
- 18 — *LEGGE REGIONALE 4 luglio 1956 — Istituzione di « aziende scuola e modello » per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura. (107)*
- 19 — *LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1956 — Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al turismo e all'industria alberghiera. (105)*
- 20 — *LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1956 — Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente alle espropriazioni per pubblica utilità, alla disciplina annonaria, alla protezione delle bellezze naturali. (105)*
- 21 — *LEGGE REGIONALE 7 novembre 1956 — Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito. (105)*

- 22 — *LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1957 — Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di assistenza e beneficenza. (105)*
- 23 — *LEGGE REGIONALE 1 marzo 1957 — Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna. (33)*
- 24 — *LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1957 — Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli enti locali. (155)*
- 25 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957 — Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni nei diversi settori produttivi. (99)*
- 26 — *LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957 — Disposizioni relative all'esercizio della caccia in Sardegna. (169)*
- 27 — *LEGGE REGIONALE 10 aprile 1957 — Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio (I.R.I.E.). (142)*
- 28 — *LEGGE REGIONALE 12 aprile 1957 — Disciplina della propaganda elettorale. (200)*
- 29 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1957 — Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe scuola artigiane e del maestro artigiano. (160)*
- 30 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957 — Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale. (123)*
- 31 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957 — Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura. (156-162)*
- 32 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957 — Lotta antimalarica, contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante — Centro regionale antimalarico e anti-insetti (C.R.A.I.). (192)*

LEGGI REGIONALI
IMPUGNATE DAL GOVERNO
NANTI LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1 — *LEGGE REGIONALE 27 maggio 1955, n. 22 — Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera. (90)*
- 2 — *LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956, n. 36 — Controlli sulle Province e sui Comuni. (77)*
- 3 — *LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956, n. 37 — Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca. (108)*

LEGGI REGIONALI

DIVISE PER MATERIA

AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - ENTI LOCALI

- 1 — *LEGGE REGIONALE 2 aprile 1954, n. 4 — Modifica della denominazione del Comune di « Bannari Usellus » in Provincia di Cagliari, in quella di Villaverde. (24)*
(B. U. R. n. 7 dell'11 maggio 1954)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 8 giugno 1954, n. 10 — Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 — Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali. (28-42)*
(B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 8 giugno 1954, n. 11 — Indennità consiliare al personale del Consiglio regionale. (31)*
(B. U. R. n. 10 del 9 luglio 1954)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 28 — Servizi anticendi nelle campagne. (55)*
(B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1955, n. 2 — Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7, e successive modificazioni. (17)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 22 aprile 1955, n. 8 — Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. (65)*
(B. U. R. n. 11 del 1° giugno 1955)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 22 aprile 1955, n. 9 — Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali (45)*
(B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 7 giugno 1955, n. 12 — Approvazione della pianta organica del personale del Consiglio regionale. (81)*
(B. U. R. n. 16 del 14 luglio 1955)

- 9 — *LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1955, n. 19 — Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione. (63)*
(B. U. R. n. 28 del 21 novembre 1955)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1956, n. 1 — Istituzione di un ufficio della Regione Sarda in Roma. (79)*
(B. U. R. n. 3 del 20 febbraio 1956)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1956, n. 4 — Istituzione di un posto di Direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità. (104)*
(B. U. R. n. 7 del 15 marzo 1956)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1956, n. 5 — Compensi ai componenti delle commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione. (27)*
(B. U. R. n. 9 dell'11 aprile 1956)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 3 maggio 1956, n. 14 — Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti. (60)*
(B. U. R. n. 17 del 14 giugno 1956)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 4 maggio 1956, n. 16 — Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna. (116 I^a legislatura)*
(B. U. R. n. 18 del 16 giugno 1956)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956, n. 36 — Controlli sulle Province e sui Comuni. (77)*
(B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1957, n. 4 — Incompatibilità relative al Comitato ed alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni. (180)*
(B. U. R. n. 11 del 23 marzo 1957)

- 17 — *LEGGE REGIONALE 13 aprile 1957, n. 9 — Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. (183)*
(B. U. R. n. 17 del 9 maggio 1957)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 8 maggio 1957, n. 16 — Ricostituzione del Comune di Palmas Arborea in Provincia di Cagliari. (199)*
(B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957)
- 19 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 20 — Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna. (33)*
(B. U. R. n. 29 del 15 luglio 1957)
- 20 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 22 — Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni. (197)*
(B. U. R. n. 27 del 6 luglio 1957)

**FINANZE - TESORO - BILANCIO - DEMANIO - CREDITO -
RISPARMIO.**

- 1 — *LEGGE REGIONALE 28 luglio 1953, n. 23 — Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato. (1)*
(B. U. R. n. 19 del 30 luglio 1953)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1953, n. 24 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1953. (18)*
(B. U. R. n. 27 dell'11 novembre 1953)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 25 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (38)*
(B. U. R. n. 1 del 12 gennaio 1954)

- 4 — *LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1954, n. 1 — Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1954. (40)*
(B. U. R. n. 3 dell'8 marzo 1954)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 24 marzo 1954, n. 2 — Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1954. (43)*
(B. U. R. n. 5 del 21 aprile 1954)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 7 aprile 1954, n. 8 — Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta relativi a prelevazioni dal fondo alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato. (68)*
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 16 — Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. (53)*
(B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 12 novembre 1954, n. 19 — Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabili dallo Stato. (68)*
(B. U. R. n. 18 del 16 novembre 1954)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1954, n. 23 — Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954. (64)*
(B. U. R. n. 22 del 16 dicembre 1954)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1954, n. 24 — Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954. (59)*
(B. U. R. n. 23 del 22 dicembre 1954)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1954, n. 26 — Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955. (74)*
(B. U. R. n. 4 del 7 febbraio 1955)

- 12 — *LEGGE REGIONALE 1° giugno 1955, n. 10 — Anticipazione alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178. (96)*
(B. U. R. n. 12 dell'11 giugno 1955)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1955, n. 14 — Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo. (84-91)*
(B. U. R. n. 26 del 5 novembre 1955)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1955, n. 17 — Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1955. (190)*
(B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1955, n. 18 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950. (51)*
(B. U. R. n. 28 del 21 novembre 1955)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1955, n. 21 — Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956. (117)*
(B. U. R. n. 2 del 30 gennaio 1956)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 10 luglio 1956, n. 20 — Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (132)*
(B. U. R. n. 24 del 1° agosto 1956)
- 18 — *LEGGE REGIONALE 11 luglio 1956, n. 21 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (150)*
(B. U. R. n. 24 del 1° agosto 1956)
- 19 — *LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1956, n. 25 — Provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case. (161)*
(B. U. R. n. 36 dell'8 novembre 1956)

- 20 — *LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1956, n. 26 — Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956. (154)*
(B. U. R. n. 37 del 26 novembre 1956)
- 21 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 31 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956. (16)*
(B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956)
- 22 — *LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1956, n. 34 — Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. (167)*
(B. U. R. n. 4 del 29 gennaio 1957)
- 23 — *LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1957, n. 2 — Anticipazioni alle Società strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna, rimborsabili dello Stato. (185)*
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 24 — *LEGGE REGIONALE 5 aprile 1957, n. 11 — Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951. (151)*
(B. U. R. n. 20 del 28 maggio 1957)
- 25 — *LEGGE REGIONALE 8 maggio 1957, n. 14 — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957. (201)*
(B. U. R. n. 22 del 7 giugno 1957)

LAVORI PUBBLICI - TRASPORTI - COMUNICAZIONI - TURISMO

- 1 — *LEGGE REGIONALE 21 aprile 1955, n. 7 — Provvedimenti per manifestazioni, propaganda ed opere turistiche. (178 I^a legislatura)*
(B. U. R. n. 11 del 1^o giugno 1955)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 17 maggio 1955, n. 11 — Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo. (72)*
(B. U. R. n. 14 del 28 giugno 1955)

- 3 — *LEGGE REGIONALE 4 ottobre 1955, n. 16 — Collaudazione di opere regionali. (75)*
(B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 6 marzo 1956, n. 8 — Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche. (93)*
(B. U. R. n. 10 del 26 aprile 1956)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 9 maggio 1956, n. 15 — Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito. (83)*
(B. U. R. n. 18 del 16 giugno 1956)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 12 giugno 1956, n. 19 — Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali. (131)*
(B. U. R. n. 22 del 18 luglio 1956)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1956, n. 28 — Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli. (76)*
(B. U. R. n. 39 del 13 dicembre 1956)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1957, n. 7 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. (126-134)*
(B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1957, n. 18 — Istituzione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E. S. A. F.). (144)*
(B. U. R. n. 26 del 4 luglio 1957)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 9 maggio 1957, n. 19 — Costruzione di nuove strade provinciali e comunali e sistemazione e manutenzione ordinaria di quelle esistenti. (141)*
(B. U. R. n. 26 del 4 luglio 1957)

**AGRICOLTURA E FORESTE - CACCIA E PESCA - STAGNI E FORESTE
DEMANIALI - DISCIPLINA ANNONARIA**

- 1 — *LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 7 — Provvedimenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. (21)*
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 2 — *LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954, n. 12 — Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46. (23)*
(B. U. R. n. 12 del 27 luglio 1954)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 15 giugno 1954, n. 13 — Incremento dell'apicoltura - Lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api. (26)*
(B. U. R. n. 12 del 27 luglio 1954)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 12 novembre 1954, n. 21 — Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità. (69)*
(B. U. R. n. 20 del 1° dicembre 1954)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1954, n. 22 — Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. (46)*
(B. U. R. n. 21 del 6 dicembre 1954)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 27 — Norme di integrazione ed attuazione dell'articolo 23, quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. (47)*
(B. U. R. n. 6 dell'11 marzo 1955)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1955, n. 13 — Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21. (103)*
(B. U. R. n. 24 del 26 ottobre 1955)

- 8 — *LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1955, n. 15 — Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro. (29)*
(B. U. R. n. 27 del 9 novembre 1955)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 27 maggio 1955, n. 22 — Disciplina dello sfruttamento delle piante di sughera. (90)*
(B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957)
- 10 — *LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1956, n. 6 — Istituzione della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda. (158 I^a legislatura)*
(B. U. R. n. 9 dell'11 aprile 1956)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 21 marzo 1956, n. 7 — Provvidenze per la costruzione dei laghi collinari e per gli atti di trasferimenti di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario. (106)*
(B. U. R. n. 10 del 26 aprile 1956)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 15 marzo 1956, n. 9 — Provvidenze a favore dell'agricoltura. (3-4-20)*
(B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 20 aprile 1956, n. 13 — Disposizioni modificative ed integrative alle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 4 maggio 1953, n. 14, concernenti contributi per opere di miglioramento fondiario. (85)*
(B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 19 luglio 1956, n. 22 — Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale. (121)*
(B. U. R. n. 26 dell'8 agosto 1956)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 5 luglio 1956, n. 23 — Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (113-114)*
(B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1956, n. 27 — Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 2 novembre 1954, n. 21. (159)*
(B. U. R. n. 37 del 26 novembre 1956)

- 17 — LEGGE REGIONALE 14 novembre 1956, n. 30 — Esercizio, da parte della Regione, dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri. (32)
(B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956)
- 18 — LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956, n. 37 — Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca. (108)
(B. U. R. n. 7 del 28 febbraio 1957)
- 19 — LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1957, n. 1 — Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo. (136)
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 20 — LEGGE REGIONALE 5 aprile 1957, n. 8 — Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente « Provvidenze a favore dell'agricoltura ». (196)
(B. U. R. n. 16 del 7 maggio 1957)
- 21 — LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957, n. 12 — Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente « Interventi a favore degli allevatori ». (188-191)
(B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957)
- 22 — LEGGE REGIONALE 17 maggio 1957, n. 21 — Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruente di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni. (158)
(B. U. R. n. 27 del 6 luglio 1957)

INDUSTRIA E COMMERCIO - DOGANE

- 1 — LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 5 — Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio. (16)
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)

- 2 — *LEGGE REGIONALE 6 aprile 1954, n. 6 — Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali. (15)*
(B. U. R. n. 8 del 17 maggio 1954)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 16 luglio 1954, n. 14 — Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali. (35)*
(B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 19 luglio 1954, n. 15 — Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20. (22)*
(B. U. R. n. 13 del 23 agosto 1954)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 20 luglio 1954, n. 17 — Disposizioni aggiuntive alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22. (54)*
(B. U. R. n. 15 dell'11 settembre 1954)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 20 — Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito industriale sardo). (41)*
(B. U. R. n. 19 del 24 novembre 1954)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 25 novembre 1954, n. 25 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale. (12)*
(B. U. R. n. 1 del 10 gennaio 1955)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 20 aprile 1955, n. 6 — Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali. (10)*
(B. U. R. n. 11 del 1° giugno 1955)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1956, n. 3 — Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna. (95)*
(B. U. R. n. 6 del 10 marzo 1956)

- 10 — **LEGGE REGIONALE 20 aprile 1956, n. 12** — *Trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica costruiti dalla Regione in base alla legge regionale 8 maggio 1951, n. 5. (101-111)*
(B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956)
- 11 — **LEGGE REGIONALE 6 luglio 1956, n. 24** — *Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2. (139)*
(B. U. R. n. 27 del 27 agosto 1956)
- 12 — **LEGGE REGIONALE 12 aprile 1957, n. 10** — *Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde. (118)*
(B. U. R. n. 18 del 22 maggio 1957)
- 13 — **LEGGE REGIONALE 7 maggio 1957, n. 15** — *Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria. (100-119)*
(B. U. R. n. 24 del 27 giugno 1957)
- 14 — **LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 17** — *Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica. (173)*
(B. U. R. n. 24 del 17 giugno 1957)
- 15 — **LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 23** — *Costituzione presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde. (187)*
(B. U. R. n. 28 dell'11 luglio 1957)

**IGIENE E SANITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE - LAVORO E
ARTIGIANATO - ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA SOCIALE**

- 1 — **LEGGE REGIONALE 2 aprile 1954, n. 3** — *Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori. (9)*
(B. U. R. n. 7 dell'11 marzo 1954)

- 2 — *LEGGE REGIONALE 8 aprile 1954, n. 9 — Erogazioni di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofica e post-brefotrofica. (13)*
(B. U. R. n. 8 del 17 marzo 1954)
- 3 — *LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 18 — Acquisto della collezione d'arte e artigianato sardo di proprietà del comm. dott. Luigi Cocco. (44)*
(B. U. R. n. 15 dell'11 settembre 1954)
- 4 — *LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1955, n. 1 — Istituzione di borse di studio per artigiani. (57)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 5 — *LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1955, n. 3 — Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949. (62)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 6 — *LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1955, n. 4 — Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale. (58)*
(B. U. R. n. 7 del 22 marzo 1955)
- 7 — *LEGGE REGIONALE 16 aprile 1955, n. 5 — Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale per capi operai ed operai dell'industria e del commercio. (168-169 I^a legislatura)*
(B. U. R. n. 10 del 24 maggio 1955)
- 8 — *LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1955, n. 20 — Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4. (110)*
(B. U. R. n. 1 del 14 gennaio 1956)
- 9 — *LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1956, n. 2 — Abrogazione della legge regionale 25 giugno 1952, n. 16, e modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68. (82)*
(B. U. R. n. 6 del 10 marzo 1956)

- 10 — *LEGGE REGIONALE 14 marzo 1956, n. 10 — Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari. (86)*
(B. U. R. n. 11 del 5 maggio 1956)
- 11 — *LEGGE REGIONALE 19 aprile 1956, n. 11 — Concessione di un contributo annuale alla Deputazione di storia patria per la Sardegna. (88)*
(B. U. R. n. 16 del 4 giugno 1956)
- 12 — *LEGGE REGIONALE 11 giugno 1956, n. 7 — Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 5 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato. (138)*
(B. U. R. n. 19 del 4 luglio 1956)
- 13 — *LEGGE REGIONALE 11 giugno 1956, n. 18 — Lotta contro le malattie infettive. (87)*
(B. U. R. n. 22 del 18 luglio 1956)
- 14 — *LEGGE REGIONALE 14 novembre 1956, n. 29 — Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori. (147)*
(B. U. R. n. 41 del 29 dicembre 1956)
- 15 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 32 — Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi. (122)*
(B. U. R. n. 1 del 5 gennaio 1957)
- 16 — *LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 33 — Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile a Sassari. (148)*
(B. U. R. n. 1 del 5 gennaio 1957)
- 17 — *LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1956, n. 35 — Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione. (152)*
(B. U. R. n. 6 del 16 febbraio 1957)

- 18 — *LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1957, n. 3 — Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860. (184)*
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 19 — *LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1957, n. 5 — Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica. (133)*
(B. U. R. n. 9 dell'8 marzo 1957)
- 20 — *LEGGE REGIONALE 2 marzo 1957, n. 6 — Costituzione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (I.S.O.L.A.). (128)*
(B. U. R. n. 15 del 29 aprile 1957)
- 21 — *LEGGE REGIONALE 15 maggio 1957, n. 13 — Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari. (190)*
(B. U. R. n. 21 del 31 maggio 1957)
-

PARTE SECONDA

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, CON NOTE ILLUSTRATIVE

1 — CONCESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLA FACOLTA' DI RIDURRE IL REDDITO O VALORE ACCERTATO AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DIVENUTO DEFINITIVO PER MANCATO RECLAMO, QUALORA L'ACCERTAMENTO ESEGUITO RISULTI MANCHEVOLE OD ERRONEO.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efisio il 12 ottobre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 aprile 1955.

Trasmessa al Parlamento il 3 maggio 1955.

La proposta di legge mira a concedere all'Amministrazione finanziaria, qualora l'accertamento eseguito agli effetti delle imposte dirette risulti manchevole od erroneo, la facoltà di ridurre il reddito o valore accertato divenuto definitivo per mancato reclamo.

E' noto, infatti, che il termine per ricorrere contro gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette è stabilito in trenta giorni e che il mancato reclamo entro detto termine rende definitivo l'accertamento. Conseguentemente avviene di frequente, specie in Sardegna, che il reddito venga definito per mancato o intempestivo ricorso, nonostante che il reddito stesso sia stato determinato con un margine del 10-15 per cento da ridurre in sede di concordato. Sta di fatto, quindi, che, nella prospettata ipotesi di mancato o tardivo ricorso, il contribuente si trova a dover subire l'operato del fisco, nè questo, pur riconoscendo in seguito come ingiusto lo accertamento, ha alcuna possibilità di sanare l'errore.

Per ovviare ad un simile inconveniente, la Giunta, in base al primo capoverso dell'articolo 21 della Costituzione e del primo comma dell'articolo 51 dello Statuto speciale per

la Sardegna, ha presentato la presente proposta di legge nazionale con la quale si propone al Parlamento l'emanazione di una legge che estenda anche agli accertamenti relativi alle imposte dirette l'agevolazione sopra illustrata e già in atto per il registro e per l'imposta generale sull'entrata.

La proposta di legge è stata approvata, senza alcuna modifica dalla Commissione e dall'Assemblea regionale.

2 — EQUIPARAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, AD OGNI EFFETTO FISCALE, ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efsio il 12 ottobre 1953. Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 aprile 1955.

Trasmessa al Parlamento il 3 maggio 1955.

Poichè nè la Costituzione nè lo Statuto speciale per la Sardegna con le sue norme di attuazione, dicono chiaramente che la Regione è equiparata, ad ogni effetto fiscale, alla Amministrazione dello Stato, la Giunta ha ritenuto che detta equiparazione dovesse venir sancita attraverso un esplicito ed apposito provvedimento legislativo e a tal fine ha predisposto la presente proposta di legge, che è stata approvata nel testo della Giunta, dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea regionale.

**3 — ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI
IMPIEGATI IN SARDEGNA PER RICERCHE MINERARIE E
TRASPORTO DI MINERALI.**

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efisio il 12 ottobre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 1954.

Trasmessa al Parlamento il 9 aprile 1954.

La proposta di legge prevede la esenzione dai diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, e dall'imposta di fabbricazione, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze, per i carburanti e per i lubrificanti destinati in Sardegna per lavori di ricerche minerarie e per il trasporto dal luogo di estrazione a quello di lavorazione ed ai porti di imbarco o stazioni di carico, dei minerali poveri nonchè dei minerali greggi destinati all'arricchimento.

La proposta di legge nazionale, già perfezionata come tale durante la prima legislatura regionale, non è stata esitata dalle Camere per sopravvenuta chiusura della legislatura nazionale, ed è stata pertanto ripresentata durante la seconda legislatura.

La proposta è stata approvata dalla Commissione e dall'Assemblea senza alcuna modifica.

4 — DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA REGIONE SARDA DELLA QUOTA DI NOVE DECIMI DELLE IMPOSTE DOGANALI COMUNQUE DENOMINATE, E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI CHE NE SIANO GRAVATI, PERCETTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDA.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze Corrias Efsio il 12 ottobre 1953.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 1955.

Trasmessa al Parlamento il 5 dicembre 1955.

L'esperienza del primo periodo di vita autonomistica della Regione ha dimostrato l'assoluta inadeguatezza delle modestissime entrate devolute a sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna. Conseguentemente la Regione deve fare grande affidamento, per risolvere i suoi infiniti problemi, sul principio della solidarietà nazionale e sui contributi straordinari dello Stato.

Esclusa, per ragioni facilmente intuibili, la possibilità di istituire nuovi tributi regionali e data l'urgente necessità di incrementare in qualche modo le entrate ordinarie della Regione, occorre ottenere una più larga partecipazione della Regione medesima ai tributi riscossi nel suo territorio.

A questo tende, appunto, la presente proposta di legge che consiste sostanzialmente in un emendamento all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e che mira ad acquisire alla Regione i nove decimi delle imposte doganali, comunque denominate, e dell'imposta di fabbricazione di tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Sardegna.

La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione nel testo della Giunta mentre l'Assemblea regionale vi ha apportato alcune modifiche formali.

5 — MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577.

Presentato dal Consigliere regionale Asquer il 30 dicembre 1953.

Ritirata dal proponente il 9 aprile 1954.

Sostituita il 9 aprile 1954 con analoga proposta di legge regionale. (P. L. n. 47).

Con la presente proposta di legge si intende eliminare nella legge nazionale una disposizione anacronistica, almeno nei confronti della Sardegna, in virtù della quale vengono negate ovvero revocate dalle Commissioni provinciali le concessioni di terre incolte a quelle cooperative che non risultano composte da persone che *esclusivamente* esercitano la coltivazione della terra.

E' infatti noto che l'agricoltura è poverissima e come tale impiega pochissima mano d'opera e che pertanto il bracciante agricolo, seppure possa in media contare su 200 giornate annue di lavoro, deve evidentemente dedicarsi saltuariamente a qualche altro mestiere, il che certamente non gli può far perdere la qualifica di contadino.

In conseguenza di ciò la proposta di legge nazionale prevede che nelle cooperative agricole per affittanze collettive e per conduzione di terreno in concessione possano essere ammesse le persone che *prevalentemente* esercitano la coltivazione della terra. Con ciò viene fatto salvo il principio che le cooperative debbono essere formate da contadini e nel contempo si evita di escludere quelli che, pur essendo contadini, per le peculiari condizioni della agricoltura sarda, siano costretti saltuariamente ad esercitare un diverso mestiere per integrare lo scarso bilancio familiare.

La proposta di legge è stata ritirata dal proponente il 9 aprile 1954 ed in pari data sostituita dal medesimo con analoga proposta di legge regionale concernente « Norme di attuazione ed integrazione dell'articolo 23, del quarto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, agli effetti dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna ».

6 — PROVVIDENZE ECCEZIONALI PER GLI AGRICOLTORI E PASTORI DELLA SARDEGNA VITTIME DELLA SICCIITA'.

Presentata dal Consigliere regionale Campus il 10 gennaio 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 gennaio 1955.

Trasmessa al Parlamento il 3 febbraio 1955.

Approvata dal Parlamento e trasformata in legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 30 dicembre 1955.

La presente proposta di legge al fine in intervenire in favore degli allevatori e pastori della Sardegna, sin dal settembre 1954 vittime della siccità, prevede una serie di richieste di provvidenze urgenti ed indispensabili per risanare l'economia dell'Isola colpita da tale calamità e che solo lo Stato è in condizioni di attuare. I principi fondamentali sui quali si basa la proposta di legge sono i seguenti:

1) rateizzazione di quattro anni per tutte le imposte relative ai fondi rustici, e per l'imposta di ricchezza mobile agraria, in riscossione nell'Isola nell'anno 1955 (articolo 1);

2) sospensione, per l'industria armentizia, di tutte le imposte di redditi dominicali, e di ricchezza mobile agraria e dei contributi unificati relativi ai terreni classificati come pascoli, pascoli cespugliati, incolti produttivi ecc. (articoli 2 e 3);

3) riduzione del 20% di tutti i canoni di affitto relativi ai terreni adibiti a pascolo ed agli uliveti (articolo 4);

4) richiesta di uno stanziamento speciale di 20 miliardi di lire da utilizzare per prestiti di esercizio e mutui ad

un tasso non superiore al 2,50%, riguardanti l'economia agraria (articolo 5);

5) stanziamento di una cifra di L. 70 milioni per la pioggia artificiale e per la lotta contro la mosca olearia (articolo 6);

6) richiesta di uno stanziamento speciale di L. 5 miliardi per concedere sussidi fino alla concorrenza del 25% per i danni subiti dalle aziende agricole e pastorali più gravemente danneggiate (articolo 7).

La proposta di legge è stata esaminata dalle Commissioni alle finanze ed agricoltura riunite, che sui principi informativi della legge, come pure sulle finalità che la medesima si propone di raggiungere, si sono pronunciate concordemente pur modificando il testo originario come segue:

1) rateizzazione in quattro anni di tutte le imposte e sovrainposte relative ai fondi rustici in riscossione nell'Isola nell'anno 1955 (articolo 1);

2) sospensione, per l'industria armentizia, della imposta di ricchezza mobile agraria (articolo 1 bis) e dell'imposta fondiaria per i terreni più gravemente colpiti dalla siccità — pascoli, uliveti, vigneti — (articolo 4);

3) assunzione da parte dello Stato dell'onere di tutti i contributi unificati (articolo 3) che in una economia povera come quella sarda rappresentano, anche in annate normali, un onere non ulteriormente sostenibile;

4) riduzione del 30% di tutti i canoni di affitto relativi ai terreni adibiti a pascolo, agli uliveti ed ai vigneti;

5) richiesta di uno stanziamento speciale di L. 7 miliardi per concedere sussidi fino alla concorrenza del 30% per

i danni subiti dalle aziende agricole e pastorali più gravemente danneggiate (articolo 7).

L'Assemblea ha approvato pressochè integralmente il testo proposto dalle Commissioni (va posta in rilievo la modifica apportata all'articolo 7 dove lo stanziamento speciale per la concessione di sussidi ivi previsto è portato da 7 a 10 miliardi di lire fino alla concorrenza del 50 anziche del 30% per i danni subiti dalle aziende agricole e pastorali).

Il Parlamento, ha trasformato la proposta di legge nella legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

7 — ISTITUZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE E DEL PUNTO FRANCO DI CAGLIARI.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio Serra l'11 marzo 1955. Approvata dall'Assemblea nella seduta del 3 dicembre 1955.

Trasmessa al Parlamento il 3 gennaio 1956.

La proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ente per la zona industriale di Cagliari, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che l'esercita per il tramite della Regione Sarda, d'intesa con la medesima.

L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale della zona indicata nella planimetria annessa alla proposta di legge e può assumere, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, le iniziative concernenti lo sviluppo del porto di Cagliari e dei servizi e delle attrezzature relative.

Alla formazione del patrimonio dell'Ente concorrono lo Stato, la Regione Sarda, la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri enti ed associazioni interessati.

La proposta di legge prevede inoltre una serie di norme sulla struttura ed organizzazione dell'Ente, sulle espropriazioni, e sulle provvidenze per le industrie che sorgeranno nella zona industriale. E' prevista inoltre, nell'ambito della zona industriale, l'istituzione di un punto franco, la cui amministrazione è affidata all'Ente per la zona industriale.

La Commissione ha espresso parere favorevole ed ha apportato al testo del proponente solo modifiche di dettaglio.

L'Assemblea regionale ha approvato la proposta di legge apportandovi alcune modifiche.

8 — ISTITUZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE SASSARI-PORTO-TORRES.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 30 novembre 1955.

Approvata dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 5 ottobre 1956.

Trasmessa al Parlamento il 13 dicembre 1956.

La proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ente per la zona industriale di Sassari - Portotorres, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che l'esercita per il tramite della Regione Sarda, d'intesa con la medesima.

L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della zona indicata nella proposta di legge e può assumere, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, le iniziative concernenti lo sviluppo del porto di Portotorres e dei servizi e delle attrezzature relative.

Alla formazione del patrimonio dell'Ente concorrono lo Stato, la Regione Sarda, la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri enti e associazioni interessati.

La proposta di legge prevede inoltre una serie di norme sulla struttura e organizzazione dell'Ente, sulle espropriazioni, e sulle provvidenze per le industrie che sorgeranno nella zona industriale.

E' prevista inoltre, nell'ambito della zona industriale, l'istituzione di un punto franco, la cui amministrazione è affidata all'Ente per la zona industriale.

La Commissione ha espresso parere faorevole ed ha apportato al testo del proponente solo modifiche di dettaglio.

L'Assemblea regionale ha approvato la proposta di legge modificandone ulteriormente il testo e sostituendone il titolo col seguente « Istituzione della zona industriale e del punto franco di Sassari - Portotorres ».

9 — **MODIFICHE ED AGGIUNTE A LEGGI STATALI SUI LAVORI PUBBLICI.**

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici Cerioni d'intesa con l'Assessore alle finanze Stara il 10 gennaio 1956.

Approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 13 giugno 1956.

Trasmessa al Parlamento il 23 luglio 1956.

La proposta di legge trae origine dalla constatazione della scarsa applicazione che nell'Isola hanno avuto le leggi Tupini, in particolare le leggi 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e 9 agosto 1954, n. 645, che prevedono la concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali, a causa dell'insufficienza organizzativa e finanziaria della stragrande maggioranza degli enti locali e delle migliori condizioni che agli stessi enti locali sinora ha fatto la Regione.

Pertanto onde assolvere ad un suo fondamentale compito istituzionale, eliminando questo stato di cose oltremodo dannoso per gli interessi della Regione, con la proposta di legge si prevede il trasferimento all'Amministrazione regionale dei compiti, già devoluti al Ministero dei lavori pubblici, per la istruttoria delle domande e per la compilazione della graduatoria delle necessità, e l'assunzione da parte della Regione della gestione dei lavori, direttamente od a mezzo degli uffici tecnici comunali o provinciali. Conseguentemente prevede la destinazione dei contributi statali alla Regione e la facoltà della stessa a contrarre i mutui con gli istituti autorizzati.

La Commissione e l'Assemblea regionale hanno approvato con modifiche formali il testo della Giunta proponente.

10 — CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA REGIONE
SARDA PER I PIANI PARTICOLARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Lay-Sanna-Pirastu - Asquer - Zucca - Cardia - Dessanay - Colia - Torrente - Corona Loddo Claudia - Borghero - Marras - Cossu - Nioi - Prevosto - Manca - Cherchi - Sotgiu Girolamo - Ibba - Fiori il 2 marzo 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Onde creare lo strumento che consenta al Governo di assolvere in materia organica e continuativa agli obblighi contratti dallo Stato con l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, la proposta di legge prevede la spesa complessiva di L. 100 miliardi, da erogarsi in dieci esercizi successivi in favore della Regione Sarda a titolo di contributi straordinari per l'esecuzione di particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura dell'Assemblea regionale.

11 — PIANO DI INVESTIMENTI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO REGIONALE SARDO.

Presentata dai Consiglieri regionali Lay - Sanna - Pirastu - Zucca - Cardia - Asquer - Dessanay - Ibba - Torrente - Corona Loddo Claudia - Borghero - Colia - Marras - Cossu - Nioi - Prevosto - Manca - Cherchi - Sotgiu Girolamo - Fiori il 2 marzo 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di tradurre in provvedimento legislativo l'impegno costituzionale, che lo Stato ha assunto con l'articolo 13 dello Statuto speciale per Sardegna, di disporre, con il concorso della Regione, un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

A tale scopo è prevista la spesa complessiva di L. 500 miliardi, da suddividersi in dieci successivi esercizi finanziari del bilancio dello Stato a scopi di industrializzazione e trasformazione agraria.

La proposta di legge non è stata esaminata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura dell'Assemblea regionale.

Presentata dai Consiglieri regionali Cardia - De Magistris - Melis - Caput - Zucca il 2 novembre 1956.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La proposta è stata presentata onde risolvere in via definitiva il problema della sistemazione urbanistica della città di Carbonia. La proposta prevede a tal fine il trasferimento al Comune di Carbonia della libera proprietà delle aree inedificate attualmente appartenenti alla Società mineraria carbonifera sarda, alla quale verrà corrisposta la eventuale indennità da parte dello Stato. La proposta autorizza inoltre la spesa di L. 8 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche (scuole, strade, fognature, distribuzione idrica ecc.) e per la costruzione di case di abitazione.

La proposta prevede infine onde consentire il pareggio economico del bilancio comunale, un contributo, a carico dello Stato, di L. 300 milioni annui per cinque anni.

La Commissione ha approvato la proposta di legge nazionale senza apportarvi modifiche.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea regionale per sopravvenuta chiusura della propria legislatura.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Brotzu il 19 gennaio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La presente proposta di legge è stata presentata onde risolvere in via definitiva tutti i problemi relativi alla città di Cagliari. A tal fine la proposta prevede che lo Stato assuma a totale suo carico le rate di ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Cagliari per la copertura dei disavanzi di gestione relativi agli esercizi finanziari del periodo 1943-1955; autorizza la concessione a favore del Comune di un contributo, da parte dello Stato, di L. 300 milioni annui per gli esercizi dal 1955 al 1960, nonchè la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo, estinguibile in trenta anni di L. 10 miliardi, mutuo garantito dallo Stato e sul quale lo Stato concede un contributo annuo del 5% per 30 anni.

La proposta prevede inoltre una spesa a carico dello Stato di L. 17.500 milioni per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi ai senza tetto ad alle famiglie attualmente abitanti in case inabitabili, per il potenziamento delle attrezzature del porto, per la creazione della zona industriale, per la definitiva soluzione del problema idrico, per la valorizzazione dello stagno di Santa Gilla, per la sistemazione della strada Pula - Cagliari - Quartu - Villasimius.

La Commissione ha approvato la proposta senza apportarvi modifiche.

La proposta di legge non è stata esitata dall'Assemblea regionale per sopravvenuta chiusura della propria legislatura.

14 — **NORME DI RIFORMA DEI CONTRATTI DI AFFITTO DEI TERRENI ADIBITI A PASCOLO NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.**

Presentata dai Consiglieri regionali Nioi - Cherchi - Torrente il 28 febbraio 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

Al fine di disciplinare il contratto di affitto dei terreni adibiti a pascolo che attualmente ha in Sardegna una funzione determinante nella crisi della pastorizia sarda, la presente proposta di legge prevede una serie di norme di riforma in tale settore che possono così riassumersi:

1) garantire la stabilità del pastore sul fondo, per almeno nove anni e con la giusta causa permanente nelle disdette, il che evita gli effetti negativi nella concorrenza nella domanda, blocca l'ascesa vertiginosa dei canoni ed incoraggia allo stesso tempo il pastore ad investire capitali per il miglioramento dei pascoli;

2) riportare entro termini equi il canone d'affitto attraverso la classificazione dei pascoli in base alla loro capacità produttiva. Questo provvedimento oltre ad eliminare completamente qualsiasi possibilità di concorrenza, ripone il pastore sul piede di parità col contadino di fronte al locatore, evitando, o almeno limitando, la lotta che le cooperative agricole devono sostenere per la concessione delle terre incolte;

3) fissare l'obbligo per il locatore di investire una parte del canone d'affitto in miglioramenti fondiari quali la costruzione di silos, di stalle, di case, e la ricerca di acque, iniziando in tal modo la definitiva eliminazione del pasco-

lo brado con la creazione di aziende moderne e razionali atte ad affrontare, senza eccessivi rischi, le calamità atmosferiche che, con frequenza, tanti danni arrecano alla economia pastorale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura dell'Assemblea regionale.

15 — AGEVOLAZIONI FISCALI PER ABITABILITA' DI NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE.

Presentata dai Consiglieri regionali Serra e Covacovich il 9 marzo 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

La legislazione vigente prevede che le nuove abitazioni non possano venir abitate senza autorizzazione del Sindaco il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario, risulti che la costruzione non presenta motivi di insalubrit . L'autorizzazione   inoltre subordinata al pagamento di una tassa di L. 10.000 per gli immobili urbani e di L. 2.000 per gli immobili rurali. Tali tasse vengono applicate sempre nella stessa misura sia per i fabbricati di una sola abitazione sia per quelli di diverse abitazioni.

La proposta di legge   stata presentata onde eliminare tale sperequazione e pertanto prevede che tali tasse siano rapportate a ciascuna unit  abitabile e fissate nella misura di L. 5.000 per gli immobili urbani e di L. 1.000 per gli immobili rurali.

La Commissione ha approvato la proposta di legge senza apportarvi modifiche.

La proposta di legge non   stata esitata dall'Assemblea regionale per sopravvenuta chiusura della propria legislatura.

Presentata dal Consigliere regionale Asquer il 1° aprile 1957.

Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.

In base alla disposizione della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportata nel testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. D. 10 novembre 1907, n. 844, lo spirito distillato dal vino e dalle vinacce, prodotto e consumato in Sardegna, godeva della esenzione dal pagamento delle tasse sugli spiriti di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con R. D. 3 dicembre 1905, n. 651.

Nel 1915, per provvedere ai bisogni straordinari del Tesoro, tale disposizione venne abrogata.

La proposta di legge in esame è stata presentata onde alleviare la grande crisi che investe il settore vitivinicolo in Sardegna. A tal fine prevede che vengano ripristinate le citate norme in vigore fino al 1915.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura dell'Assemblea regionale.

17 — TRASFORMAZIONE FONDIARIA E AGRARIA DELL'ALTA E
MEDIA VALLE DEL TIRSO.

*Presentata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore tecnico all'agricoltura Musio il 16 aprile 1957.
Non esitata per sopravvenuta chiusura della legislatura.*

La presente proposta di legge prevede la trasformazione fondiaria ed agraria, nonché la irrigazione e sistemazione idraulico - forestale dell'alta e media valle del Tirso. A tal fine la proposta prevede la costituzione dell'intero territorio dei Comuni di Bolotana, Dualchi, Lei, Noragugume, Orani, Orotelli, Ottana, Sedilo e Silanus, nonché il territorio dell'altopiano di Alà e del Marghine, in comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'attuazione di detta trasformazione è prevista una spesa di L. 15.300 milioni da imputarsi al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste in ragione di L. 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1957-58; 1958-1959; e di L. 1.860 milioni per gli esercizi 1959-1960; 1960-1961; 1961-1962; 1962-1963; e 1963-1964.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni per sopravvenuta chiusura della legislatura dell'Assemblea regionale.

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA

- 1 — *Concessione alla Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo. (1)*
- 2 — *Equiparazione della Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato. (2)*
- 3 — *Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto minerali. (3)*
- 4 — *Devoluzione a favore della Regione Sarda della quota di nove decimi delle imposte doganali, comunque denominate, e delle imposte di fabbricazione di tutti i prodotti che ne siano gravati, percepite nel territorio della Regione. (4)*
- 5 — *Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità. (6)*
- 6 — *Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari. (7)*
- 7 — *Istituzione della zona industriale di Sassari-Portotorres. (8)*
- 8 — *Modifiche ed aggiunte a leggi statali sui lavori pubblici. (9)*

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

RITIRATA DAL PROPONENTE

1 — *Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato*
14 dicembre 1947, n. 1577. (5)

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE
NON ESITATE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
PER SOPRAVVENUTA CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Contributi straordinari a favore della Regione autonoma della Sardegna per piani particolari.* (10)
- 2 — *Piano di investimenti in applicazione dell'articolo 13 dello Statuto regionale sardo.* (11)
- 3 — *Norme di riforma dei contratti di affitto dei terreni adibiti a pascolo nel territorio della Sardegna.* (14)
- 4 — *Tassa sugli spiriti in Sardegna.* (16)
- 5 — *Trasformazione fondiaria e agraria dell'alta e media valle del Tirso.* (17)

PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE
ESITATE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
E NON ESAMINATE DALL'ASSEMBLEA PER SOPRAVVENUTA
CHIUSURA DELLA LEGISLATURA

- 1 — *Provvedimenti in favore della città di Carbonia.* (12)
- 2 — *Provvedimenti a favore della città di Cagliari.* (13)
- 3 — *Agevolazioni fiscali per abitabilità di nuove costruzioni edilizie.* (15)

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATA DAL PARLAMENTO

*1 — Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna,
vittime della siccità. (6)*

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1955.

Legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

PARTE TERZA

DOCUMENTI PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA

PIANI PARTICOLARI

- 1 — *Piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di IV classe.*
- 2 — *Piani particolari di opere pubbliche di interesse turistico da finanziare ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.*
- 3 — *Piano suppletivo ai piani particolari di opere pubbliche di interesse turistico, concernente la costruzione della strada turistica Borgo S. Elia-Calamosca-Cala Fighera-Poetto.*
- 4 — *Piano particolare relativo alla costruzione di laghetti collinari nell'Anglona, Trexenta e Marmilla.*
- 5 — *Primo piano particolare per la valorizzazione dei beni terrieri comunali in Sardegna.*
- 6 — *Piano particolare relativo all'incremento della silvicoltura ed all'ampliamento del demanio forestale regionale.*
- 7 — *Piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna.*

RELAZIONI DI COMMISSIONI SPECIALI

- 1 — *Relazione conclusiva al Consiglio da parte della Commissione speciale per il problema di Arborea.*
- 2 — *Relazione conclusiva al Consiglio da parte della Commissione speciale per La Maddalena.*
- 3 — *Relazione conclusiva al Consiglio da parte della Commissione speciale per il piano di Rinascita.*

RICHIESTE DI ISTITUZIONI DI NUOVI COMUNI

- 1 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Trinità d'Agultu e Vignola, frazione di Aggius.*
- 2 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Buggerru, frazione di Fluminimaggiore.*
- 3 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Nuxis, frazione di Santadi.*
- 4 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Palmas Arborea, frazione di Oristano.*
- 5 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Setzu, frazione di Tuili.*
- 6 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Genuri, frazione di Tuili.*
- 7 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Baradili, frazione di Baressa.*
- 8 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Perdaxius, frazione di Narcao.*
- 9 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Elini, frazione di Ilbono.*
- 10 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Boroneddu, frazione di Ghilarza.*
- 11 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Tadasuni, frazione di Ghilarza.*
- 12 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di aggregazione al Comune di Olbia di alcune frazioni di Buddusò.*
- 13 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di aggregazione al Comune di Triei di Ardali, frazione di Baunei.*
- 14 — *Relazione della Giunta sulla richiesta di modificazione della denominazione del Comune di Villanovaforru in quello di Villa Santa Marina.*

RELAZIONI DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

- 1 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale del prof. Fabien Bernard.*
- 2 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale dell'avv Nino Campus.*
- 3 — *Relazione della Giunta delle elezioni sul reclamo elettorale avverso la nomina a Consigliere regionale dell'avv. Salvatore Cottoni.*

MOZIONI PRESENTATE

- 1 — *Mozione Borghero - Ibba - Cardia - Colia - Fiori - Zucca - Marras sui licenziamenti nella S. A. P. E. Z.*
- 2 — *Mozione Melis - Soggiu Piero - Cottoni - Casu concernente la grave situazione del bacino metallifero e del bacino carbonifero.*
- 3 — *Mozione Zucca - Sanna - Asquer - Colia - Fiori sulle condizioni economiche e sociali dei comuni del Gerrei e sui provvedimenti da parte della Regione.*
- 4 — *Mozione Lay - Sanna - Asquer concernente il problema del bacino carbonifero del Sulcis.*
- 5 — *Mozione Bagedda - Caput - Pinna su Trieste e la Venezia Giulia.*
- 6 — *Mozione Caput - Bagedda - Angioni - Pinna sulla situazione dell'ordine pubblico in Provincia di Nuoro e particolarmente sulla situazione dei costruttori edili in conseguenza delle recenti gesta del banditismo.*
- 7 — *Mozione Asquer - Zucca - Sanna - Colia - Fiori sugli ultimi sviluppi della attività criminosa nell'Isola.*
- 8 — *Mozione Lay - Cossu - Dessanay - Prevosto - Pirastu - Cardia - Ibba - Borghero - Marras - Sotgiu Girolamo - Torrente - Cherchi - Manca - Corona Loddo Claudia - Nioi concernente gli ultimi episodi di banditismo nel Nuorese.*
- 9 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Sanna - Soggiu Piero - Fiori - Cottoni sulla costruzione della stazione marittima del porto di Olbia.*
- 10 — *Mozione Lay - Cossu - Prevosto - Nioi concernente: richiesta di intervento della Regione per la ricostruzione dei centri di Gairo e Osini, riparazione e ricostruzione di abitazioni private e ricostruzione di aziende agricole nell'Ogliastra danneggiate dall'alluvione del 1951.*
- 11 — *Mozione Castaldi - Covacovich - Diaz - Pernis sul palazzo della Regione.*

- 12 — *Mozione Borghero - Ibba - Lay - Sanna - Asquer - Manca - Cherchi - Prevosto - Cossu - Cardia - Corona Loddo Claudia - Nioi - Fiori - Torrente - Sotgiu Girolamo - Pirastu - Marras - Zucca - Dessanay - Colia sul problema della disoccupazione in Sardegna.*
- 13 — *Mozione Caput - Pinna - Bagedda - Angioni concernente l'incompatibilità dei Consiglieri regionali a far parte di consigli di amministrazione di enti pubblici o di diritto pubblico comunque controllati dalla Regione.*
- 14 — *Mozione Crespellani - Melis - Serra - Pernis - Milia - Frau - Falchi Pierina sulle incompatibilità consiliari in sede regionale.*
- 15 — *Mozione Sotgiu Girolamo - Manca - Fiori - Cherchi sulla costruzione del porto di Castelsardo in località « Vignaccia ».*
- 16 — *Mozione Melis - Casu - Soggiu Piero - Cottoni - Puligheddu circa la costruzione del porto di Castelsardo.*
- 17 — *Mozione Puligheddu - Soggiu Piero - Casu - Melis - Cottoni concernente l'imposizione di ruoli suppletivi per i contributi unificati in Provincia di Nuoro.*
- 18 — *Mozione Serra - Covacovich - Diaz - Fancello concernente il mancato inizio del funzionamento di istituzioni assistenziali e sanitarie di competenza e di interesse regionale a Carbonia, Carloforte, Macomer, Sassari.*
- 19 — *Mozione Cardia - Sanna concernente la pesca nelle acque di S. Antioco.*
- 20 — *Mozione Milia - Giua Elio - Frau - Caput - Bagedda - Pinna concernente la incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di funzionario dipendente dalla Regione o da enti dalla Regione dipendenti o controllati.*
- 21 — *Mozione Cherchi - Sotgiu Girolamo - Manca - Fiori - Milia sulla assegnazione ai contadini delle terre scorporate dall'E.T.F.A.S. nella zona di Monte Minerva.*

- 22 — *Mozione Covacivich sulla risoluzione del problema di Arborea.*
- 23 — *Mozione Asquer - Sanna - Colia - Zucca - Fiori sull'interdizione delle armi atomiche.*
- 24 — *Mozione Deriu - Crespellani - Falchi Pierina - Amicarelli - Cerioni sull'interdizione delle armi nucleari.*
- 25 — *Mozione Fiori - Sotgiu Girolamo - Cherchi - Manca concernente la definitiva e sollecita sistemazione dell'Ospedale sanatoriale di Terra Secca (Sassari).*
- 26 — *Mozione Filigheddu - Azzena - Campus - Crespellani - Deriu - Diaz - Cadeddu - Stara - Spano - Fancello - Sassu - Falchi Pierina - Pasolini - Canalis - Covacivich - Cerioni - Amicarelli - Bernard - Giua Angelo sulla valorizzazione della Gallura.*
- 27 — *Mozione Caput - Pinna - Lonzu - Bagedda concernente la situazione del bacino carbonifero del Sulcis.*
- 28 — *Mozione Borghero - Colia - Cardia - Zucca - Sanna - Marras - Ibba concernente la sospensione del lavoro nella Società mineraria carbonifera sarda.*
- 29 — *Mozione Lay - Sanna - Pirastu - Asquer - Cardia - Zucca - Marras - Dessanay - Colia - Ibba - Borghero - Fiori - Cossu - Torrente - Corona Loddo Claudia - Sotgiu Girolamo - Cherchi - Manca - Prevosto - Nioi concernente il disegno di legge sul potenziamento del bacino carbonifero del Sulcis presentato al Senato.*
- 30 — *Mozione Cherchi - Nioi - Fiori - Torrente sulla sollecita approvazione da parte del Parlamento della legge di riforma dei patti agrari.*
- 31 — *Mozione Lay - Sanna - Cherchi - Zucca - Sotgiu Girolamo Dessanay - Cardia - Fiori - Manca - Ibba - Asquer - Corona Loddo Claudia - Marras - Torrente - Borghero - Pirastu - Cossu concernente voti per favorire la pace nel nostro Paese e nel mondo intero.*

- 32 — *Mozione Lay - Sanna - Cardia - Fiori - Asquer - Colia - Torrente - Cherchi - Cossu - Dessanay - Borghero - Pirastu - Nioi - Zucca - Corona Loddo Claudia - Marras - Ibba Prevosto - Manca - Sotgiu Girolamo concernente il licenziamento di 1500 operai da parte della Carbosarda.*
- 33 — *Mozione Pirastu - Zucca - Sotgiu Girolamo - Marras - Fiori - Cardia - Cossu - Dessanay - Colia - Borghero - Prevosto sulla istituzione della Provincia di Oristano.*
- 34 — *Mozione Lay - Dessanay - Pirastu - Cardia - Marras concernente i finanziamenti dei piani particolari per l'anno 1955.*
- 35 — *Mozione Cherchi - Sotgiu Girolamo - Manca - Fiori - Torrente sulla disdetta intimata dall'E.T.F.A.S. a 48 coloni di Fertilia (Alghero) e sul proposito dell'E.T.F.A.S. di ridimensionare i poderi attualmente in possesso dei coloni dell'ex Ente sardo di colonizzazione a Fertilia.*
- 36 — *Mozione Frau - Milia - Muretti - Pernis - Giua Elio sull'ammodernamento della rete stradale in Sardegna.*
- 37 — *Mozione Sanna - Asquer - Colia - Fiori - Zucca concernente un voto al Parlamento del Consiglio regionale per il funzionamento della Corte Costituzionale.*
- 38 — *Mozione Borghero - Colia - Asquer - Zucca - Ibba - Dessanay - Sanna - Corona Loddo Claudia - Torrente - Cardia - Cossu - Fiori - Pirastu concernente i preannunziati licenziamenti da parte della Società mineraria carbonifera sarda*
- 39 — *Mozione Ibba - Borghero - Manca - Prevosto concernente la situazione delle Ferrovie meridionali sarde.*
- 40 — *Mozione Colia - Sanna - Zucca - Asquer - Fiori concernente l'ammodernamento delle Ferrovie meridionali sarde ed il licenziamento di 250 lavoratori.*
- 41 — *Mozione Pernis - Giua Elio - Frau - Muretti - Milia circa le provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità.*

- 42 — *Mozione Torrente - Cherchi - Dessanay - Nioi - Prevosto concernente la richiesta di delega alla Regione per l'esercizio del controllo sugli Enti di riforma operanti in Sardegna.*
- 43 — *Mozione Lay - Pirastu - Dessanay - Marras - Borghero - Cardia - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Cossu - Ibba - Manca - Nioi - Prevosto - Sotgiu Girolamo - Torrente sui danni provocati dal maltempo.*
- 44 — *Mozione Casu - Melis - Puligheddu - Soggiu Piero sullo scioglimento del consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.*
- 45 — *Mozione Covacovich - Bernard - Amicarelli - Cadeddu sulla valorizzazione economica dell'Isola di San Pietro.*
- 46 — *Mozione Cherchi - Nioi - Torrente sull'indirizzo negativo seguito dalle Commissioni provinciali in ordine alla applicazione delle leggi per l'assegnazione delle terre incolte o mal coltivate alle cooperative agricole.*
- 47 — *Mozione De Magistris - Masia - Del Rio - Fancello - Bernard sul costituendo Consorzio di bonifica di Marrubiu, Terralba, Palmas Arborea, Santa Giusta, Uras, Mogoro, San Nicolò d'Arcidano.*
- 48 — *Mozione De Magistris - Floris - Bernard - Filigheddu concernente l'estensione delle forme dell'assistenza sanitaria ai lavoratori dell'agricoltura.*
- 49 — *Mozione Sanna - Fiori - Asquer - Colia - Zucca per la costituzione legale del Consorzio di bonifica del Campidano di Terralba, Marrubiu, Uras, Mogoro, Santa Giusta e Palmas Arborea.*
- 50 — *Mozione Lay - Cardia - Pirastu - Dessanay - Sotgiu Girolamo - Borghero - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Cossu - Ibba - Manca - Marras - Nioi - Prevosto - Torrente concernente l'attuazione del Piano della rinascita economica e sociale della Sardegna.*

- 51 — *Mozione Melis - Casu - Puligheddu - Soggiu Piero concernente il finanziamento dei piani particolari degli ambulatori e matatoi comunali.*
- 52 — *Mozione Caput - Lonzu - Bagedda - Pinna sulla fideiussione della Amministrazione regionale a favore della Società trasporti automobilistici « Columbus ».*
- 53 — *Mozione Torrente - Cardia - Sotgiu Girolamo - Corona Loddo Claudia riguardante la gestione della pesca nello stagno di Santa Gilla.*
- 54 — *Mozione Zucca - Asquer - Sanna - Colia - Fiori sui servizi aerei della Società L. A. I.*
- 55 — *Mozione Lay - Borghero - Prevosto - Manca - Ibba - Corona Loddo Claudia - Sotgiu Girolamo - Pirastu - Cherchi - Cossu - Torrente - Cardia - Nioi - Dessanay - Marras concernente misure di emergenza in favore della popolazione indigente e dei disoccupati nei mesi invernali.*
- 56 — *Mozione Pernis - Frau - Milia - Muretti - Castaldi - Serra concernente il disegno di legge per la proroga della Cassa per il Mezzogiorno e nuove agevolazioni per lo sviluppo agricolo e industriale dell'Italia meridionale.*
- 57 — *Mozione Frau - Pernis - Caput - Lonzu - Casu - Canalis concernente lo stato di disagio delle popolazioni del Comune di Tempio Pausania.*
- 58 — *Mozione Fiori - Asquer - Colia - Sanna - Zucca concernente i provvedimenti per la ripresa e lo sviluppo della industria sugheriera della Gallura.*
- 59 — *Mozione Zucca - Sanna - Asquer - Colia - Fiori sulla situazione nel bacino carbonifero.*
- 60 — *Mozione Cardia - Marras - Pirastu - Borghero sulla industrializzazione della Sardegna e in particolare del bacino minerario sud-occidentale.*

- 61 — *Mozione Zucca - Sanna - Asquer - Colia - Fiori sulla grave situazione creatasi in Provincia di Cagliari nel servizio di assistenza sanitaria a lavoratori assicurati dall'I.N.A.M. in seguito alla interruzione di rapporti tra l'I.N.A.M. e i medici con esso convenzionati.*
- 62 — *Mozione Torrente - Asquer - Nioi - Sanna - Cherchi - Zucca riguardante la riforma dei patti agrari.*
- 63 — *Mozione Murgia - Gardu - Falchi Pierina - Bernard - Puligheddu - Giua Elio - Caput - Medda - Amicarelli - Cadeddu - De Magistris - Fancello - Bagedda - Lonzu concernente l'istituzione della quarta provincia sarda.*
- 64 — *Mozione Lay - Asquer - Soggiu Piero per la istituzione presso la Corte Costituzionale di una Sezione speciale per la Sardegna.*

ORDINI DEL GIORNO
APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

- 1 — O. d. g. 26-11-1953 — *Cardia - Campus - Zucca - Soggiu Piero - Pernis - Bagedda sul problema carbonifero del Sulcis.*
- 2 — O. d. g. 26-11-1953 — *Colia - Borghero - Campus - Melis - Bagedda - Pernis sui licenziamenti da parte della S.A.P.E.Z.*
- 3 — O. d. g. 15-12-1953 — *Castaldi - Falchi Pierina - Campus - Diaz - Covacivich - Muretti - Caput Bagedda - Dessanay - Cossu - Zucca - Asquer - Melis - Puligheddu - Giua Angelo sulle manifestazioni di delinquenza riscontratesi in talune parti dell'Isola.*
- 4 — O. d. g. 20-2-1954 — *Cerioni - Bernard - Deriu - Stara - Pasolini - Falchi Pierina: nomina degli Assessori regionali.*
- 5 — O. d. g. 6-3-1954 — *Castaldi - Melis - Sanna - Lay - Pernis - Caput - Giua Angelo sul C. I. S. ed il Banco di Sardegna.*
- 6 — O. d. g. 31-3-1953 — *Castaldi - Cardia - Colia - Pernis - Melis - Serra sul credito e risparmio nell'ambito della Regione.*
- 7 — O. d. g. 31-3-1954 — *Castaldi - Serra - Pernis sugli statuti del C. I. S. e del Banco di Sardegna.*
- 8 — O. d. g. 2-4-1954 — *Lay - Castaldi - Sanna - Pinna - Deriu - Pernis - Melis circa la costruzione del palazzo del Consiglio regionale.*
- 9 — O. d. g. 1-6-1954 — *Crespellani: nomina degli Assessori regionali.*
- 10 — O. d. g. 9-6-1954 — *Colia - Asquer - Fiori - Sanna - Zucca circa i danni arrecati ai terreni ed al mare dai rifiuti provenienti dalle lavorazioni industriali.*

- 11 — O. d. g. 11-6-1954 — Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Deriu - Fiori sulla costruzione del porto di IV classe di Castelsardo in località La Vignaccia.
- 12 — O. d. g. 15-6-1954 — Soggiu Piero - Spano - Covacivich - Azzena - Cadeddu sui progetti di legge regionale n. 6 e n. 7.
- 13 — O. d. g. 12-7-1954 — Crespellani - Filigheddu - Azzena - Pinna - Sotgiu Girolamo - Frau - Sanna - Soggiu Piero sulla costruzione della stazione marittima del porto di Olbia.
- 14 — O. d. g. 19-7-1954 — Zucca - Cardia - Colia relativo alla convenzione con la « Sardamare ».
- 15 — O. d. g. 19-7-1954 — Cardia - Zucca - Sotgiu Girolamo - Colia circa il potenziamento delle comunicazioni marittime ed i servizi di linea da e per la Sardegna e tra i porti sardi.
- 16 — O. d. g. 20-7-1954 — della VI Commissione permanente sulla collezione d'arte e artigianato sardo del comm. dott. Luigi Cocco.
- 17 — O. d. g. 23-7-1954 — Diaz sul problema di Arborea.
- 18 — O. d. g. 24-7-1954 — Soggiu Piero - Deriu - Bagedda - Giua Elio Zucca - Torrente sul problema di Arborea.
- 19 — O. d. g. 11-9-1954 — Crespellani - Soggiu Piero - Colia - Pinna - Muretti - Marras concernente il problema carbonifero del Sulcis.
- 20 — O. d. g. 13-10-1954 — Deriu - Diaz - Pernis - Zucca - Pinna - Desanay - Puligheddu - Caput sulle condizioni economiche e sociali dei Comuni del Gerrei e sui provvedimenti da parte della Regione.
- 21 — O. d. g. 15-10-1954 — Deriu - Soggiu Piero - Pernis - Caput sul problema della disoccupazione in Sardegna.

- 22 — O. d. g. 20-10-1954 — *Giua Angelo - Falchi Pierina - Soggiu Piero - Cossu - Lonzu - Asquer - Gardu - Prevosto - Frau sulla ricostruzione dei centri di Gairo ed Osini, riparazione e ricostruzione di abitazioni private e ricostituzione di aziende agricole dell'Ogliastra danneggiate dall'alluvione del 1951.*
- 23 — O. d. g. 10-11-1954 — *Deriu - Puligheddu sugli indirizzi programmatici che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire in seno alla «Sardamare».*
- 24 — O. d. g. 12-11-1954 — *Cadeddu sulla disastrosa situazione in cui si trovano gli allevatori e agricoltori in conseguenza della persistente siccità.*
- 25 — O. d. g. 12-11-1954 — *Pinna - Caput - Lonzu per la concessione di contributi a favore di piccoli allevatori di bestiame.*
- 26 — O. d. g. 12-11-1954 — *Frau - Pernis - Muretti - Giua Elio - Milia - Sassu circa l'elaborazione di un disegno di legge che stabilisca il termine per il pagamento dei mutui contratti dagli allevatori di bestiame.*
- 27 — O. d. g. 19-11-1954 — *Deriu - Soggiu Piero - Marras - Colia - Frau - Pinna sul problema carbonifero del Sulcis.*
- 28 — O. d. g. 23-11-1954 — *Deriu - Soggiu Piero sulla assegnazione ai contadini delle terre scorporate dall'E.T.F.A.S. nella zona di Monte Minerva.*
- 29 — O. d. g. 25-11-1954 — *Deriu - Castaldi - Pernis - Bagedda concernente gli statuti del Banco di Sardegna e del C. I. S. (Credito industriale sardo).*
- 30 — O. d. g. 9-12-1954 — *Diaz - Giua Angelo - Fancello - Amicarelli - Deriu - Cadeddu concernente la lotta contro l'analfabetismo.*

- 31 — O. d. g. 29-12-1954 — Diaz - Sassu - Cadeddu - Deriu - Fancello - Castaldi concernente il controllo ed il coordinamento delle stazioni termali.
- 32 — O. d. g. 29-12-1954 — Pinna - Caput - Bagedda - Muretti - Lonzu sulle attività marine.
- 33 — O. d. g. 29-12-1954 — Diaz - Cadeddu - Sassu - Castaldi concernente provvedimenti urgenti da adottare in conseguenza dei danni causati dalla siccità.
- 34 — O. d. g. 29-12-1954 — Colia - Sanna - Zucca - Asquer - Fiori concernente la necessità di ottenere un congruo reddito a favore della Regione in applicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 21.
- 35 — O. d. g. 29-12-1954 — Milia - Frau - Pernis - Pinna - Muretti - Giua Elio concernente il problema degli alloggi nella città di Sassari.
- 36 — O. d. g. 29-12-1954 — Pinna - Bagedda - Caput - Lonzu sui finanziamenti occorrenti per lo sviluppo ed il potenziamento del turismo.
- 37 — O. d. g. 29-12-1954 — Soggiu Piero - Puligheddu concernente i piani particolari di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria da eseguire con contributi dello Stato.
- 38 — O. d. g. 29-12-1954 — Canalis - Falchi Pierina concernente il finanziamento dei patronati scolastici.
- 39 — O. d. g. 28-12-1954 — Falchi Pierina - Gardu - Bernard - Giua Angelo - Fancello concernente la costruzione di un albergo sul Monte Ortobene.
- 40 — O. d. g. 25-1-1955 — Zucca - Dessanay - Nioi - Fiori concernente la richiesta di decreti legge da parte del Governo che sospendano in Sardegna il pagamento delle rate della ricchezza mobile sui redditi agrari e dei contributi unificati agricoli per il 1954-1955.

- 41 — O. d. g. 26-1-1955 — Frau - Caput concernente provvedimenti per combattere l'afta epizootica nella Gallura.
- 42 — O. d. g. 25-1-1955 — Deriu - Campus - Puligheddu concernente l'emanazione di un decreto legge per la sospensione di imposte, sovrimposte e contributi unificati in agricoltura.
- 43 — O. d. g. 26-1-1955 — Dessanay - Fiori sul problema dei danni causati dalla siccità.
- 44 — O. d. g. 26-1-1955 — Milia - Frau - Caput - Giua Elio - Lonzu per la richiesta al Governo di emanare un decreto avente il contenuto della proposta di legge nazionale n. 6.
- 45 — O. d. g. 3-2-1955 — Covacovich - Puligheddu concernente la regolamentazione della pesca e le concessioni dei diritti di pesca nell'ambito delle acque regionali.
- 46 — O. d. g. 15-2-1955 — Castaldi - Soggiu Piero - Spano - Cardia - Caput - Zucca - Frau concernente il problema del bacino carbonifero del Sulcis.
- 46bis — O. d. g. 8-2-1955 — Lay - Deriu - Sanna - Bagedda - Frau sulla elezione dei giudici della Corte Costituzionale.
- 47 — O. d. g. 9-3-1955 — Soggiu Piero - Deriu - Caput - Pernis concernente il licenziamento di 1500 operai da parte della Società mineraria carbonifera sarda.
- 48 — O. d. g. 9-3-1955 — Deriu concernente la nomina di una delegazione consiliare per il problema dei licenziamenti di Carbonia.
- 49 — O. d. g. 19-4-1955 — Frau - Milia - Muretti - Pernis - Giua Elio sulle condizioni economiche e sociali della popolazione dell'isola di La Maddalena.

- 50 — O. d. g. 15-4-1955 — *Crespellani - Frau - Azzena - Caput - Campus - Soggiu Piero - Giua Angelo - Deriu - Filigheddu concernente la valorizzazione della Gallura.*
- 51 — O. d. g. 15-4-1955 — *Sotgiu Girolamo - Cherchi - Manca - Prevosto - Fiori - Dessanay concernente la valorizzazione della Gallura.*
- 52 — O. d. g. 15-4-1955 — *Crespellani - Frau - Campus - Deriu - Filigheddu - Azzena - Caput - Giua Angelo - Soggiu Piero concernente la valorizzazione della Gallura.*
- 53 — O. d. g. 15-4-1955 — *Giua Angelo - Gardu - Bernard - Falchi Pierina - Fancello - Azzena - Filigheddu per la valorizzazione dell'Ogliastra.*
- 54 — O. d. g. 22-4-1955 — *Frau sulla situazione dei cottimisti degli Ispettorati agrari.*
- 55 — O. d. g. 17-5-1955 — *Spano - Covacivich - Caput - Colia - Marras concernente il passaggio degli Enti provinciali per il Turismo dall'Amministrazione centrale all'Amministrazione della Regione.*
- 56 — O. d. g. 27-5-1955 — *Frau concernente la disciplina dell'importazione dei manufatti sughericoli.*
- 57 — O. d. g. 13-7-1955 — *Azzena - Giua Angelo - Cadeddu sulle dichiarazioni programmatiche e nomina degli Assessori.*
- 58 — O. d. g. 13-10-1955 — *Castaldi - Amicarelli - Canalis - Muretti concernenti i finanziamenti dei piani particolari per l'anno 1955.*
- 59 — O. d. g. 19-10-1955 — *Castaldi - Amicarelli - Frau - Canalis concernente i problemi interessanti il bacino carbonifero del Sulcis.*

- 60 — O. d. g. 30-11-1955 — Frau - Milia - Muretti - Pernis - Giua Elio sull'ammodernamento della rete stradale in Sardegna.
- 61 — O. d. g. 2-12-1955 — Marras - Colia - Cardia concernente l'istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari.
- 62 — O. d. g. 15-12-1955 — Pisano - Sassu - Canalis per l'istituzione di un posto di ruolo presso l'Università degli studi di Sassari per l'insegnamento di « Scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame ».
- 63 — O. d. g. 4-12-1955 — Castaldi circa studi particolari e approfonditi sui difetti di struttura dell'economia agricola sarda e sulla scarsità del suo reddito effettivo netto, nonché sui fattori negativi che gravano su di essa, allo scopo di proporre opportuni rimedi sia in campo nazionale che regionale.
- 64 — O. d. g. 15-12-1955 — Masia - Del Rio - Sanna - Lay - Frau - Medda - Lonzu - Bagedda - Serra - Melis circa la nomina di un comitato ristretto di 3 o 5 Consiglieri per la collaborazione alla redazione del capitolo sull'Autonomia, di una edizione speciale del volume « La Sardegna » edito dalla Fondazione « Il Nuraghe » di Cagliari.
- 65 — O. d. g. 15-12-1955 — Masia - Medda - Lay - Sanna - Lonzu - Melis - Frau - Bagedda - Del Rio circa la nomina di una Commissione consiliare speciale per il piano organico previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna al fine di favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

- 66 — O. d. g. 15-12-1955 — *Masia - Serra - Lay - Melis - Medda - Sanna - Bagedda - Frau - Lonzu circa l'impugnazione, nei termini di legge, nanti la Corte Costituzionale, degli articoli delle norme di attuazione emanate con decreti del Presidente della Repubblica, 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327.*
- 67 — O. d. g. 16-12-1955 — *Covacivich - Spano - Bernard - Amicarelli - Milia - Frau - Giua Elio - Cadeddu - Masia - Canalis - Pisano - Crespellani - Pasolini - Sassu - Castaldi circa l'inserimento nel programma dell'Ente sardo industrie turistiche della costruzione e arredamento di un albergo nei centri di Villacidro e Carloforte.*
- 68 — O. d. g. 23-2-1956 — *Amicarelli - Lay - Pernis - Sanna - Puligheddu - Bagedda - Canalis - Caput - Dessanay sui danni provocati dal maltempo.*
- 69 — O. d. g. 13-3-1956 — *Castaldi - Pinna - Melis - Ibba - Colia - Medda sulle Ferrovie meridionali sarde.*
- 70 — O. d. g. 23-6-1956 — *Amicarelli - Milia concernente il controllo della Regione sugli Enti di riforma operanti in Sardegna.*
- 71 — O. d. g. 13-7-1956 — *Amicarelli - Bagedda - Colia - Pirastu - Melis - Muretti circa la consultazione popolare in ordine alla proposta di costituzione del nuovo Comune di Buggerru, in atto frazione di Fluminimaggiore.*
- 72 — O. d. g. 4-10-1956 — *Masia - Frau - Caput - Manca - Fiori - Casu - Azzena - Filigheddu - Pinna sull'isola di La Maddalena.*
- 73 — O. d. g. 24-10-1956 — *Serra - Covacivich - Fancello sul mancato inizio e non sufficiente funzionamento di istituzioni assistenziali e sanitarie in materia di competenze e di interesse regionale.*

- 74 — O. d. g. 8-11-1956 — *Covacivich - Bernard - Amicarelli - Cadeddu circa la valorizzazione economica dell'isola di San Pietro.*
- 75 — O. d. g. 9-11-1956 — *Serra - Amicarelli - Asquer - Caput - Desanay - Melis - Pernis circa il cambiamento della denominazione del Comune di Villanovaforru in « Villa Santa Marina ».*
- 76 — O. d. g. 9-11-1956 — *Serra - Amicarelli - Asquer - Caput - Desanay - Melis - Pernis circa la istituzione del Comune di « Palmas Arborea », in atto frazione di Oristano.*
- 77 — O. d. g. 9-11-1956 — *Serra - Amicarelli - Asquer - Caput - Desanay - Melis - Pernis circa la istituzione del Comune di Nuxis, in atto frazione di Santadi.*
- 78 — O. d. g. 9-11-1956 — *Masia - Filighedduu - Frau - Casu - Pinna - Asquer - Cherchi - Manca circa l'istituzione del nuovo Comune di Trinità d'Agultu con l'aggregazione della frazione di Vignola, in atto frazione di Aggius.*
- 79 — O. d. g. 19-12-1956 — *Masia - Del Rio - Murgia - Serra sull'inserimento nel bilancio dello Stato di un apposito capitolo destinato agli stanziamenti annuali per il Piano di rinascita.*
- 80 — O. d. g. 20-12-1956 — *Sassu sulla formazione della piccola proprietà contadina.*
- 81 — O. d. g. 21-12-1956 — *Castaldi concernente il credito di esercizio per le industrie sarde, attraverso il C. I. S.*
- 82 — O. d. g. 20-12-1956 — *De Magistris concernente l'attuazione del secondo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Sardegna.*

- 83 — O. d. g. 20-12-1956 — *De Magistris* concernente la formulazione dei voti al Parlamento per la sollecita approvazione del disegno di legge per l'attribuzione alla Regione di nove decimi dell'imposta di fabbricazione e doganale, comunque denominate, percette nel territorio della Regione.
- 84 — O. d. g. 24-1-1957 — *Amicarelli - Asquer - Castaldi - Casu - Lonzu - Marras - Pernis* sui servizi aerei della Società L.A.I.
- 85 — O. d. g. 2-2-1957 — *Castaldi - Azzena - Giua Angelo - Canalis - Cadeddu* sul problema delle terre incolte.
- 86 — O. d. g. 19-2-1957 — *Spano - Castaldi* sul primo stralcio dei piani particolari per opere turistiche.
- 87 — O. d. g. 19-2-1957 — *Pisano - Torrente - Soggiu Piero - Lonzu - Muretti* sulla gestione della pesca nello stagno di Santa Gilla.
- 88 — O. d. g. 28-2-1957 — *Amicarelli - Cardia - Medda - Pernis - Sanna - Soggiu Piero* sul « referendum popolare ».
- 89 — O. d. g. 21-3-1957 — *Amicarelli - Asquer - Cardia - Castaldi - Colia - De Magistris - Melis - Pernis - Pinna - Serra* relativo al disegno di legge concernente « Provvidenze per il Mezzogiorno ».
- 90 — O. d. g. 6-3-1957 — *De Magistris - Pisano - Del Rio - Muretti* sulla ricostituzione in Comune di Baradili, in atto frazione di Baressa.
- 91 — O. d. g. 6-3-1957 — *De Magistris - Pisano - Del Rio - Muretti* sulla ricostituzione in Comune di Genuri, in atto frazione di Tuili.
- 92 — O. d. g. 6-3-1957 — *De Magistris - Pisano - Del Rio - Muretti* sulla ricostituzione in Comune di Setzu, in atto frazione di Tuili.

- 93 — O. d. g. 2-4-1957 — *Bagedda - Del Rio - Muretti - Melis - Prevosto - Asquer sul distacco della frazione di Ardali dal Comune di Baunei e la sua aggregazione a quello di Triei.*
- 94 — O. d. g. 3-4-1957 — *Masia - Pernis - Amicarelli - Giua Angelo - Covacivich - Muretti sul Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.*
- 95 — O. d. g. 3-4-1957 — *Pernis - Soggiu Piero - Sanna - Muretti - Frau - Del Rio - Marras - Carloni - Floris - Pisano sulla istituzione della Provincia di Oristano.*
- 96 — O. d. g. 8-5-1957 — *Lay - Asquer - Soggiu Piero per la istituzione presso la Corte Costituzionale di una Sezione speciale per la Sardegna.*
- 97 — O. d. g. 15-5-1957 — *De Magistris - Serra - Castaldi - Masia circa la ricostituzione del Comune di Boroneddu, in atto frazione di Ghilarza.*
- 98 — O. d. g. 15-5-1957 — *De Magistris - Serra - Masia - Castaldi circa la ricostituzione del Comune di Tadasuni, in atto frazione di Ghilarza.*
- 99 — O. d. g. 15-5-1957 — *De Magistris - Serra - Castaldi - Masia circa la costituzione del Comune di Perdaxius, in atto frazione di Narcao.*
- 100 — O. d. g. 15-5-1957 — *Giua Angelo circa la costituzione del Comune di Elini, in atto frazione di Ilbono.*

RIEPILOGO NUMERICO
DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

Disegni di legge presentati	N. 118	} 205
Proposte di legge presentate	» 87	
Proposte di legge nazionale presentate	» 17	

TOTALE N. 222

Progetti di legge esaminati dalla Assemblea	}	Progetti di legge approvati N. 134	}	151
		Proposte di legge naz.le approvate » 8		
		Progetti di legge non approvati » 9		

Progetti di legge ritirati dai proponenti	N. 12
Proposte di legge nazionale ritirate dai proponenti	» 1
Progetti di legge per i quali l'Assemblea ha deliberato la sospensiva	» 3
Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti	» 42
Progetti di legge non esitati dall'As- semblea per sopravvenuta chiusura della legislatura	» 5
Proposte di legge nazionale non esitate dall'Assemblea	» 8

TOTALE N. 222

Proposta di legge nazionale approvata dal Parlamento	» 1
---	-----

Leggi regionali rinviate	N.	32
Leggi regionali impugnate	»	3
Mozioni presentate	»	64
Mozioni svolte	»	40
Mozioni ritirate	»	9
Interpellanze presentate	»	166
Interpellanze svolte	»	114
Interpellanze ritirate	»	18
Interrogazioni presentate	»	803
Interrogazioni svolte oralmente	»	299
Interrogazioni che hanno avuto risposta scritta	»	205
Interrogazioni ritirate	»	72
Ordini del giorno approvati	»	100

LEGGI PUBBLICATE
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

<i>Anno</i> 1953	N.	3
» 1954	»	28
» 1955	»	22
» 1956	»	38
» 1957	»	23
TOTALE		N. 116

APPENDICE

UFFICIO DI PRESIDENZA

<i>Presidente</i>	CORRIAS dott. Efsio (1)
<i>Vice Presidenti</i>	{ ASQUER avv. Giuseppe MURETTI avv. Lelio
<i>Segretari</i>	{ DESSANAY prof. Sebastiano BERNARD prof. Fabien
<i>Questori</i>	{ BORGHERO sig. Giuseppe COTTONI avv. Salvatore COVACIVICH sig. Giacomo (2)

(1) Eletto nella seduta del 22 gennaio 1954 in sostituzione del Consigliere regionale Corrias Alfredo.

(2) Eletto nella seduta del 14 luglio 1955 in sostituzione del Consigliere regionale Gardu.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

COGNOME E NOME		Gruppo di appartenenza
AMICARELLI	Angelo	D. C.
ASQUER	Giuseppe	P. S. I.
AZZENA	Elio	D. C.
BAGEDDA	Bruno	Misto
BERNARD	Fabien	D. C.
BORGHERO	Giuseppe	P. C. I.
BROTZU	Giuseppe	D. C.
CADEDDU	Giovanni	D. C.
CAMPUS	Antonio	D. C.
CANALIS	Antonio	D. C.
CAPUT	Francesco	Misto
CARDIA	Umberto	P. C. I.
CARLONI	Gino	D. C.
CASTALDI	Venturino	D. C.
CASU	Giangiorgio	P. S. d'A.
CERIONI	Agostino	D. C.
CHERCHI	Giovanni Maria	P. C. I.
COLIA	Giuseppe	P. S. I.
CORONA LODDO	Claudia	P. C. I.
CORRIAS	Efisio	D. C.
COSSU	Basilio	P. C. I.
COSTA	Gervasio	D. C.
COTTONI	Salvatore	P. S. d'A.
COVACIVICH	Giacomo	D. C.
DEL RIO	Giovanni	D. C.
DE MAGISTRIS	Ignazio	D. C.
DERIU	Francesco	D. C.
DESSANAY	Sebastiano	P. C. I.
FALCHI	Pierina	D. C.
FANCELLO	Cipriano	D. C.
FILIGHEDDU	Giovanni	D. C.
FIORI	Edoardo	P. S. I.

COGNOME E NOME		Gruppo di appartenenza
FLORIS	Renzo	D. C.
FRAU	Giovanni	P. N. M.
GARDU	Antonio	D. C.
GIUA	Angelo	D. C.
GIUA	Elio	P. N. M.
IBBA	Giovanni	P. C. I.
LAY	Giovanni	P. C. I.
LONZU	Giovanni	Misto
MANCA	Antonio	P. C. I.
MARRAS	Luigi	P. C. I.
MASIA	Giuseppe	D. C.
MEDDA	Felice	Misto
MELIS	Pietro	P. S. d'A.
MILIA	Raimondo	P. N. M.
MURETTI	Lelio	P. N. M.
MURGIA	Giuseppe	D. C.
NIOI	Salvatore	P. C. I.
PASOLINI	Pio	D. C.
PERNIS	Enrico	P. N. M.
PINNA	Gavino	Misto
PIRASTU	Luigi	P. C. I.
PISANO	Albino	D. C.
PREVOSTO	Achille	P. C. I.
PULIGHEDDU	Giuseppe	P. S. d'A.
SANNA	Carlo	P. S. I.
SASSU	Nicolino	D. C.
SERRA	Ignazio	D. C.
SOGGIU	Piero	P. S. d'A.
SOTGIU	Girolamo	P. C. I.
SPANO	Salvator Angelo	D. C.
STARA	Salvatore	D. C.
TORRENTE	Alfredo	P. C. I.
ZUCCA	Armando	P. S. I.

ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE
DELL'ASSEMBLEA

PIRASTU Ignazio	accettate dimissioni	il 21 luglio	1953
PAZZAGLIA Mario	»	»	il 30 novembre 1953
ANGIONI Giovanni	»	»	il 15 settembre 1954
CORRIAS Alfredo	»	»	il 13 giugno 1955
CREPELLANI Luigi	»	»	il 20 gennaio 1956
DIAZ Luigi	deceduto	il 16 aprile	1956

INDICE

PARTE I^a

— Progetti di legge in ordine di presentazione, con note illustrative	pag.	1
— Progetti di legge approvati dall'Assemblea	»	327
— Progetti di legge esaminati e non approvati dall'Assemblea	»	339
— Progetti di legge per i quali l'Assemblea ha votato la sospensione	»	343
— Progetti di legge ritirati dai proponenti	»	347
— Progetti di legge non esitati dalle Commissioni permanenti per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	351
— Progetti di legge esitati dalle Commissioni permanenti e non esaminati dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	357
— Disegni di legge presentati dalla Giunta	»	361
— Proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali	»	373
— Progetti di legge divisi per materia	»	399
— Leggi regionali promulgate	»	417
— Leggi regionali rinviate dal Governo	»	433
— Leggi regionali impugnate dal Governo nanti la Corte Costituzionale	»	439
— Leggi regionali divise per materia	»	443

PARTE II^a

— Proposte di legge nazionale in ordine di presentazione, con note illustrative	pag.	463
— Proposte di legge nazionale approvate dall'Assemblea	»	489
— Proposta di legge nazionale ritirata dal proponente	»	493
— Proposte di legge nazionale non esitate dalle Commissioni permanenti per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	497
— Proposte di legge nazionale esitate dalle Commissioni permanenti e non esaminate dall'Assemblea per sopravvenuta chiusura della legislatura	»	501
— Proposta di legge nazionale approvata dal Parlamento	»	505

PARTE III^a

— Documenti presentati all'Assemblea:		
Piani particolari	»	513
Relazioni di Commissioni speciali	»	513
Richieste di istituzione di nuovi Comuni	»	514
Relazioni della Giunta delle elezioni	»	515
— Mozioni presentate	»	517
— Ordini del giorno approvati dall'Assemblea	»	527
— Riepilogo numerico dell'attività legislativa del Consiglio regionale	»	541

APPENDICE

— Composizione dell'Ufficio di Presidenza		549
— Composizione dell'Assemblea	»	551
— Elenco dei Consiglieri che hanno cessato di far parte dell'Assemblea	»	553
— Indice	»	555